



L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

12

PARERI ESPRESI
E DECISIONI
DEI RICORSI ADOTTATE
DALLA COMMISSIONE
GIURISPRUDENZA
ANNO 2008
NORMATIVA, ATTI
E BIBLIOGRAFIA

L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI



12

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

**L'ACCESSO AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI**

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

12

RELAZIONE AL PARLAMENTO PER L'ANNO 2007
PARERI ESPRESSI E DECISIONI DEI RICORSI
ADOTTATE DALLA COMMISSIONE

GIURISPRUDENZA
ANNO 2008

NORMATIVA, ATTI E BIBLIOGRAFIA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

SOMMARIO

PREFAZIONE (Diana Agosti)

Pag. XIII

PARTE I

RELAZIONE AL PARLAMENTO PER L'ANNO 2007 SULLA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il ruolo e l'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi	<i>Pag.</i>	3
Composizione	»	5
I ricorsi dinanzi alla Commissione	»	6
La procedura	»	6
I ricorsi nel 2006 e nel 2007 e il loro esito	»	6
I ricorsi alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi e le amministrazioni resistenti	»	9
Le funzioni consultive, di proposta e di impulso della Commissione	»	12
Interventi della Commissione	»	12
I pareri	»	12
Il diritto di accesso in materia ambientale	»	16
Il diritto d'accesso nel contesto internazionale	»	19
La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi e il Garante per la protezione dei dati personali	»	21
La Commissione per l'accesso e il silenzio o l'inerzia della pubblica amministrazione	»	23
L'interpretazione del principio di trasparenza attraverso le decisioni più significative	»	25
Le banche dati	»	31
Informazione su internet della giurisprudenza e della Commissione	»	32
Osservazioni conclusive	»	33

PARTE II
ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE
PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
GENNAIO-LUGLIO 2008

Dati relativi all'attività della Commissione per l'accesso agli atti amministrativi – Gennaio-Luglio 2008		<i>Pag. 37</i>
Estrazione di alcuni dei più significativi pareri integrali espressi e delle decisioni dei ricorsi adottate dalla Commissione		
Sezione I	PLENUM 15 GENNAIO 2008	
1.1	Ricorso di un privato contro Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale	» 41
1.2	Ricorso di un privato contro Croce Rossa Italiana	» 42
1.3	Ricorso di un sindacato contro Azienda Ospedaliera	» 44
Sezione II	PLENUM 11 FEBBRAIO 2008	
2.1	Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto dal Ministero dell'interno sulla possibilità di accesso da parte dei consiglieri comunali agli atti del Comune	» 49
2.2	Ricorso di un privato contro Ministero delle comunicazioni	» 50
2.3	Ricorso di un privato contro Comando Regionale Carabinieri	» 51
2.4	Ricorso di un privato contro Comando Regionale Carabinieri	» 52
2.5	Ricorso di un privato contro Ministero dell'interno	» 54
2.6	Ricorso Ditta Onoranze Funebri contro Ministero lavoro e previdenza sociale	» 55
2.7	Ricorso del Portale del Contenzioso Tributario contro Ministero dell'economia e delle finanze	» 56
2.8	Ricorso di un privato contro Ministero affari esteri	» 58
Sezione III	PLENUM 12 MARZO 2008	
3.1	Ricorso di una Società S.r.l. contro Ministero per i beni ambientali e le attività culturali	» 63
3.2	Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto da una Azienda Sanitaria Locale relativo alla competenza a decidere sui ricorsi avverso il diniego di accesso	» 65
3.3	Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito posto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo ad una istanza di accesso formulata da una organizzazione sindacale sulla rappresentatività di un altro sindacato	» 66
3.4	Esame ed approvazione dell'istanza posta da un privato relativa al diritto di accesso ai documenti amministrativi riguardanti le agevolazioni usufruite dal coniuge	» 70

3.5	Ricorso di un privato contro Università degli studi	Pag. 72
3.6	Ricorso di un privato contro Consiglio di Stato	» 74
3.7	Ricorso di un privato contro Istituto Comprensivo	» 75
3.8	Ricorso di un privato contro Ministero della difesa e del Ministero per le riforme e le innovazioni nella P.A.	» 76
Sezione IV PLENUM 7 APRILE 2008		
4.1	Ricorso di un privato contro Ufficio territoriale del Governo	» 81
4.2	Ricorso di un privato contro Ministero dell'interno	» 82
4.3	Ricorso di un privato contro Comando Provinciale Carabinieri	» 83
Sezione V PLENUM 9 MAGGIO 2008		
5.1	Ricorso di un privato contro Agenzia delle Entrate	» 87
5.2	Ricorso di un privato contro Ordine degli architetti	» 89
5.3	Ricorso di un privato contro Banca d'Italia	» 92
5.4	Ricorso di un privato contro un Istituto tecnico I.T.I.S.	» 94
5.5	Ricorso di un privato contro Presidenza del Consiglio dei Ministri	» 95
5.6	Ricorso di un privato contro Comune	» 97
5.7	Ricorso di privati contro Liceo Scientifico	» 98
Sezione VI PLENUM 10 GIUGNO 2008		
6.1	Ricorso di un privato contro Ministero dell'interno	» 101
6.2	Ricorso di un privato contro TELECOM Italia S.p.A.	» 103
6.3	Ricorso di un privato contro Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	» 105
Sezione VII PLENUM 1 LUGLIO 2008		
7.1	Richiesta di parere in ordine alle problematiche connesse all'obbligo di notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 184/2006 e dell'art. 22, comma 1, lett. c), della legge n. 241/90 e s.m. ed alle istanze di accesso aventi ad oggetto numerosi atti concorsuali	» 108
7.2	Esame ed approvazione del preavviso di parere sul regolamento di attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge n. 241/90 predisposto dall'Università degli studi del Sannio	» 110
7.3	Richiesta di parere sulla richiesta di accesso di un Consiglio Regionale agli indirizzi di posta elettronica di tutti i dipendenti di una ASL	» 113
7.4	Esame ed approvazione del preavviso di parere posto da una Direzione Provinciale del Lavoro in merito alla possibilità per un datore di lavoro di accedere alle dichiarazioni rese dai suoi dipendenti nel corso di un accertamento ispettivo, in presenza di un processo penale pendente avente ad oggetto il contenuto delle dichiarazioni stesse	» 115
7.5	Ricorso di un privato contro Liceo Scientifico	» 117
7.6	Ricorso di privati contro Ufficio Scolastico Regionale	» 119
7.7	Ricorso di un privato contro Istituti di assistenza e beneficenza e contro Comune	» 121

Sezione VIII PLENUM 22 LUGLIO 2008

8.1	Ricorso di un Comune contro Gestore di Servizio Elettrico	Pag. 125
8.2	Ricorso di un privato contro Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato	» 127

**PARTE III
GIURISPRUDENZA
GENNAIO-AGOSTO 2008**

Sezione I Sentenze più significative in materia di accesso ai documenti amministrativi

1.	Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 25/08/2008, n. 4033 Ricorso di un Comune contro una sentenza del TAR: contro il silenzio-diniego dell'amministrazione, ha ordinato al comune di consentire l'accesso a documenti riguardanti il progetto di trasformazione di una strada da senza uscita a strada di scorrimento	» 133
2.	Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 27/05/2008, n. 2511 Appello proposto da una Provincia Autonoma contro una sentenza del T.R.G.A. - concernente accesso a modello C/2 storico rilasciato dai centri per l'impiego della provincia stessa	» 136
3.	Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 8/05/2008, n. 2131 Ricorso in appello proposto da una Onlus contro una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale relativa all'istanza d'accesso della Onlus a bilanci consuntivi relativi ad alcuni anni con relative delibere approvative e il diniego opposto dall'ente parco	» 140
4.	Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 22/04/2008, n. 1842 Ministero contro Società S.r.l., per l'annullamento di una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale - diritto della medesima società a prendere visione ed estrarre copia di documenti inerenti ispezione effettuata dall'ispettorato del lavoro	» 142
5.	Tar Lazio-Roma, Sez. III quater, Sentenza 27/08/2008, n. 7930 Istanza di accesso di un medico ad una Asl - Diniego di accesso ai documenti e agli atti amministrativi che lo riguardano	» 145
6.	Tar Toscana-Firenze, Sez. III, Sentenza 29/07/2008, n. 1863 Istanza di accesso ad un Comune - Diniego alla richiesta di rilascio di copia dei documenti amministrativi avanzata nei confronti dell'amministrazione e consenso all'accesso solo mediante visione	» 150
7.	Tar Lazio-Roma, Sez. III, Sentenza 8/07/2008, n. 6450 Diniego opposto all'istanza di accesso agli atti di una procedura concorsuale	» 153
8.	Tar Lazio-Roma, Sez. III ter, Sentenza 30/06/2008, n. 6331 Silenzio serbato da una Amministrazione ad una istanza di un concorrente volta ad accedere agli atti di una procedura selettiva e di estrarne copia	» 156
9.	Tar Lombardia-Brescia, Sez. I, Sentenza 16/06/2008, n. 645 Rigetto di un'istanza di accesso con riguardo a tutti i documenti relativi a procedure di mobilità	» 159

10.	Tar Puglia-Lecce, Sez. III, Sentenza 9/06/2008, n. 1688 Diniego di accesso agli atti ad una istanza formulata da consiglieri comunali per ottenere informazioni dall'Amministrazione comunale in relazione a due procedimenti relativi ad un programma di iniziativa comunitaria	Pag. 162
11.	Tar Abruzzo-L'Aquila, Sez. I, Sentenza 14/04/2008, n. 545 Privati contro Regione – Diniego ai ricorrenti all'accesso ad ogni atto e/o provvedimento adottato dall'amministrazione concernente la copertura a qualsiasi titolo a tempo indeterminato di posizioni di cat. D1.	» 165
12.	Tar Abruzzo-L'Aquila, Sez. I, Sentenza 4/04/2008, n. 497 Società S.r.l. contro Direzione Provinciale del Lavoro - Diniego alla possibilità di rilascio di copia di atti, ritenuti non essenziali ai fini difensivi prospettati dalla ricorrente	» 169
13.	Tar Puglia-Bari, Sez. I, Sentenza 2/04/2008, n. 747 Diniego di una Università alla istanza di un candidato all'accesso agli elaborati di esame personali e dei candidati che lo precedevano in una selezione pubblica per l'ammissione ad una Scuola Regionale Interateneo di Specializzazione per la formazione di insegnanti di Scuola Secondaria	» 172
14.	Tar Lazio-Roma, Sez. III quater, Sentenza 20/03/2008, n. 2504 Dipendente Policlinico contro silenzio rifiuto ad un'istanza di accesso a documentazione agli atti dell'Amministrazione per la predisposizione di difese in ordine alla attribuzione della qualità di presunta responsabile di cospicuo danno all'erario	» 175
15.	Tar Toscana-Firenze, Sez. III, Sentenza 7/03/2008, n. 269 Privato contro Provincia: Rigetto di istanza di accesso agli atti relativa ad incontri avvenuti per la compravendita di un immobile	» 181
16.	Tar Piemonte-Torino, Sez. I, Sentenza 4/03/2008, n. 370 Privato contro Ministero - Illegittimità del diniego di accesso a documenti opposto dal ministero circa informazioni su istituti scolastici frequentati dai due figli minorenni, affidati alla madre	» 183
17.	Tar Abruzzo-Pescara, Sez. I, Sentenza 20/02/2008, n. 123 Consigliere comunale contro Comune: richiesta di copia di alcuni atti assunti dall'Amministrazione comunale	» 185
18.	Tar Campania-Napoli, Sez. V, Sentenza 04/02/2008, n. 506 Privato contro Comune: Rigetto di accesso agli atti di una cartella edilizia relativa alle autorizzazioni e concessioni rilasciate a favore di altro	» 188
19.	Tar Lombardia-Milano, Sez. III, Sentenza 14/01/2008, n. 44 Società contro Università: differimento ad una richiesta di accesso agli atti di gara di una procedura di licitazione privata indetta dall'Università	» 192
20.	Tar Lazio-Roma, Sez. II ter, Sentenza 7/01/2008, n. 71 Privati contro Corpo Forestale dello Stato: reiezione della istanza di accesso avente ad oggetto un verbale di sopralluogo effettuato dalle Guardie Forestali	» 195

Sezione II OSSERVATORIO TAR

Ricorsi al TAR sulle decisioni della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

1.	Tar Veneto-Venezia, Sez. I, Sentenza 28/04/2008, n. 1123	Pag. 201
2.	Tar Lazio-Roma, Sez. I, Sentenza 05/05/2008, n. 3675	» 211
3.	Tar Lazio-Roma, Sez. I, Sentenza 21/07/2008, n. 7058	» 219
4.	Tar Lazio-Roma, Sez. I, Sentenza 09/07/2008, n. 6467	» 222

**PARTE IV
ATTI DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
GENNAIO-LUGLIO 2008**

Le decisioni del garante sui ricorsi riguardano esclusivamente l'esercizio degli specifici diritti previsti dall'art. 7 Del codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 Giugno 2003, n. 196)

1.	Recepimento normativo in tema di dati di traffico telefonico e telematico – 24 luglio 2008, [doc. web n. 1538224]	» 229
2.	Conti correnti: è gratuito l'accesso ai dati personali dei familiari defunti – 17 luglio 2008, [doc. web n. 1541439]	» 232
3.	Provvedimento del 10 luglio 2008, [doc. web n. 1537395] <i>Ricorso/Inammissibile</i>	» 235
4.	Provvedimento del 3 luglio 2008, [doc. web n. 1537590] <i>Ricorso/Accoglimento</i>	» 236
5.	Provvedimento del 3 luglio 2008, [doc. web n. 1537110] <i>Ricorso/Non luogo a provvedere</i>	» 238
6.	Provvedimento del 19 giugno 2008, [doc. web n. 1542493] <i>Ricorso/Inammissibile</i>	» 240
7.	Newsletter n. 307 del 6 giugno 2008: Pw più sicure/Graduatorie on line/ Eurobarometro	» 242
8.	Provvedimento del 19 maggio 2008, [doc. web n. 1523347] <i>Ricorso/Non luogo a provvedere - Infondato</i>	» 245
9.	Provvedimento dell'8 maggio 2008, [doc. web n. 1523463] <i>Ricorso/Non luogo a provvedere</i>	» 249
10.	Provvedimento dell'8 maggio 2008, [doc. web n. 1523362] <i>Ricorso/Inammissibile</i>	» 251
11.	Redditi on line: illegittima la diffusione dei dati sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate – 6 maggio 2008, [doc. web n. 1512255]	» 253
12.	Provvedimento del 30 aprile 2008, [doc. web n. 1519608] <i>Ricorso/Accoglimento parziale - Non luogo a provvedere</i>	» 256

13.	Accesso agli atti delle imprese assicuratrici derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti - 30 aprile 2008, [doc. web n. 1514729]	Pag. 258
14.	Provvedimento del 24 aprile 2008, [doc. web n. 1514798] <i>Ricorso/Inammissibile</i>	» 260
15.	Provvedimento del 15 aprile 2008, [doc. web n. 1514277] <i>Ricorso/Non luogo a provvedere</i>	» 262
16.	Provvedimento del 2 aprile 2008, [doc. web n. 1519902] <i>Segnalazione/Divieto del Garante [art. 154, 1 d) del Codice]</i>	» 265
17.	Provvedimento del 25 marzo 2008, [doc. web n. 1519544] <i>Ricorso/Accoglimento parziale – Non luogo a provvedere</i>	» 267
18.	Provvedimento 25 marzo 2008, [doc. web n. 1514281] <i>Ricorso/Non luogo a provvedere</i>	» 270
19.	Provvedimento del 25 marzo 2008, [doc. web n. 1507204] <i>Ricorso/Accoglimento parziale – Inammissibile - Infondato</i>	» 272
20.	Provvedimento del 25 marzo 2008, [doc. web n. 1507012] <i>Ricorso/Rigetto</i>	» 276
21.	Provvedimento del 20 marzo 2008, [doc. web n. 1504824] <i>Ordinanza ingiunzione</i>	» 279
22.	Provvedimento del 20 marzo 2008, [doc. web n. 1504602] <i>Ordinanza ingiunzione</i>	» 282
23.	Bollette telefoniche: anche le ultime tre cifre potranno essere “in chiaro” – 13 marzo 2008, [doc. web n. 1501106]	» 284
24.	Provvedimento del 13 marzo 2008, [doc. web n. 1502164] <i>Ricorso/Accoglimento parziale – Non luogo a provvedere</i>	» 287
25.	Provvedimento del 28 febbraio 2008 - [doc. web n. 1501081] <i>Segnalazione/Blocco del trattamento [art. 154, 1 d) del Codice]</i>	» 290
26.	Provvedimento del 28 febbraio 2008, [doc. web n. 1500730] <i>Ricorso/Non luogo a provvedere</i>	» 292
27.	Provvedimento del 15 febbraio 2008, [doc. web n. 1523069] <i>Segnalazione/Divieto del Garante [art. 154, 1 d) del Codice]</i>	» 294
28.	Provvedimento del 15 febbraio 2008, [doc. web n. 1501114] <i>Ricorso/Non luogo a provvedere</i>	» 297
29.	Provvedimento del 23 gennaio 2008, [doc. web n. 1503609] <i>Ordinanza ingiunzione</i>	» 299
30.	Provvedimento del 23 gennaio 2008, [doc. web n. 1503579] <i>Ordinanza ingiunzione</i>	» 301
31.	Provvedimento del 23 gennaio 2008, [doc. web n. 1489966] <i>Ricorso/Non luogo a provvedere</i>	» 303
32.	Provvedimento del 17 gennaio 2008, [doc. web n. 1489997] <i>Ricorso/Accoglimento parziale – Non luogo a provvedere</i>	» 305

33.	Sicurezza dei dati di traffico telefonico e telematico – 17 gennaio 2008, [doc. web n. 1482111]	Pag. 308
34.	Provvedimento del 10 gennaio 2008, [doc. web n. 1488872] <i>Ricorso/Non luogo a provvedere</i>	» 327
35.	Provvedimento del 10 gennaio 2008, [doc. web n. 1488509] <i>Ricorso/Non luogo a provvedere - Infondato</i>	» 329

PARTE V NORMATIVA RIGUARDANTE L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Legge 7 agosto 1990, n. 241		
	Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi Stralcio artt. 22, 23, 24, 25 e 27	» 335
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267		
	Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali Stralcio artt. 10 e 43	» 340
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445		
	Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa Stralcio artt. 38 e 59	» 341
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196		
	Codice in materia di protezione dei dati personali Stralcio artt. 59 e 60	» 343
Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259		
	Codice delle comunicazioni elettroniche Stralcio artt. 10, 11 e 51	» 344
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82		
	Codice dell'amministrazione digitale Stralcio artt. 4, 12, 15, 52 e 65	» 346
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
	Norme in materia ambientale Stralcio art. 27, 122, 159 e 161	» 349
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163		
	Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE Stralcio art. 13	» 354
Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2007, n. 157		
	Regolamento recante riordino della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi prevista dall'articolo 27 della L. 7 agosto 1990, n. 241, a norma dell'articolo 1, comma 1346, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.	» 356

Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4

Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006,
n. 152, recante norme in materia ambientale
Stralcio art. 1, 3-sexies e 9

Pag. 358

Composizione Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Componenti ai sensi del d.P.C.M. 28 agosto 2008

» 359

PARTE VI

Bibliografia anni 2007-2008

» 363

PREFAZIONE

Nel 1946, la Commissione di studio presieduta da Ugo Forti, nella sua "Relazione all'Assemblea Costituente", definiva l'accesso ai documenti amministrativi come il "diritto del cittadino ad avere visione e copia degli atti amministrativi (...) al fine di combattere il mal vezzo esistente nell'amministrazione di ostacolare tale conoscenza". Pubblicato nell'anno in cui cade il 60° anniversario della Costituzione italiana, questo XII volume sull'Accesso ai documenti amministrativi consente di constatare i notevoli progressi compiuti dall'istituto nel panorama amministrativo italiano.

A seguito della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'accesso ai documenti amministrativi è divenuto finalmente un diritto esigibile che il cittadino può far valere nei confronti dell'amministrazione davanti ad un giudice. Dal maggio 2006, il cittadino può ricorrere contro il diniego di accesso ad un documento anche in via amministrativa, davanti alla Commissione sull'accesso: al compito consultivo ad essa assegnato dalla legge n. 241/90 si è, infatti, affiancato un nuovo compito di tipo quasi-giudiziale. In attuazione della legge 11 febbraio 2005, n. 15, che ha attribuito alla Commissione questi nuovi poteri, il d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ha introdotto una procedura aggiuntiva di ricorso. Si tratta di uno strumento non alternativo rispetto a quello giurisdizionale, ma più snello e privo di costi per il cittadino, giacché questi può attivarlo anche senza l'assistenza di un difensore. La novità consente alla Commissione di contribuire, insieme al giudice amministrativo, all'accrescimento della trasparenza nell'attività amministrativa.

Sono significativi i dati sui procedimenti attivati innanzi alla Commissione nel 2007. Il numero di pareri adottati (194) è più che triplicato rispetto al 2006: dunque, si rafforza la funzione consultiva della Commissione, che assume un ruolo guida delle amministrazioni nelle difficili decisioni in materia di accesso. L'esame dei ricorsi assorbe già il 66% dell'attività della Commissione: nel 2007, sono stati decisi ben 361 ricorsi, che si aggiungono ai 125 decisi tra maggio e dicembre 2006.

La Commissione quindi acquisisce anche un ruolo di arbitro tra i cittadini e le amministrazioni, provvedendo alla complessa attività di bilanciamento tra le ragioni della trasparenza e quella della riservatezza.

L'aumento considerevole di istanze rivolte alla Commissione è riprova della capacità dell'organo di individuare un punto di equilibrio tra gli interessi in gioco: l'apertura del sistema amministrativo alla trasparenza e la tutela del diritto d'accesso passano, evidentemente, anche attraverso le scelte di massima effettuate dalla Commissione.

Il rilievo crescente di questa attività si riflette anche sui compiti del Dipartimento per il Coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ospita la Commissione per l'accesso fin dalla sua istituzione. Il Dipartimento, infatti, da un lato continua a fornire, come di consueto, il supporto tecnico amministrativo alla Commissione; dall'altro adotta le iniziative necessarie perché essa diventi un punto di riferimento della trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione.

Introdotta come principio cardine dell'attività amministrativa dalla legge n. 241/90, qualificato come principio attinente ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale dall'art. 117 della Costituzione, e, riconosciuto come diritto fondamentale dall'art. 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è uno dei capisaldi della riforma amministrativa in Italia. Il principio di trasparenza sta trasformando le modalità di azione ed interazione delle amministrazioni pubbliche, gradualmente avvicinandole all'ideale della "casa di vetro".

Questa pubblicazione documenta i notevoli sforzi compiuti in tal senso. Degli importanti risultati conseguiti bisogna essere grati alla V Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, che ha così proficuamente portato a termine il proprio mandato. Un augurio di buon lavoro va, altresì, ai componenti della Commissione appena insediata, che eredita il difficile compito di continuare a garantire un principio – quello della trasparenza amministrativa – così fondamentale per una democrazia.

Diana Agosti
Capo del Dipartimento
per il coordinamento amministrativo

Parte Prima

Relazione al Parlamento per l'anno
2007 sulla trasparenza dell'attività
della pubblica amministrazione

Il ruolo e l'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

La legislazione comunitaria e la riforma del titolo V della Costituzione hanno modificato profondamente l'equilibrio di poteri tra Stato e Regioni e il rapporto tra cittadini e amministrazione. Anche la struttura e gli ambiti del diritto di accesso si sono sviluppati e al tempo stesso si è approfondita l'esigenza di preservare il delicato equilibrio con la tutela della riservatezza. Nel corso degli ultimi anni, dunque, impulsi provenienti dai diversi livelli di governo hanno contribuito a rilanciare il ruolo della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (di cui all'art. 27 della legge n. 241 del 1990 come modificato dall'art. 18 della legge 11 febbraio 2005, n. 15).

Il ruolo della Commissione si è ulteriormente rafforzato a partire dal giugno 2006, data di entrata in vigore del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, che attua le disposizioni degli articoli 22 (Definizioni e principi in materia di accesso), 24 (Esclusione dal diritto di accesso) e 25, comma 4, (Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi), in base a quanto stabilito nell'art. 23, comma 3, della L. n. 15 del 2005.


È stato infatti offerto ai cittadini un rimedio aggiuntivo, attraverso la previsione di una tutela amministrativa dinanzi alla Commissione, contro le decisioni di diniego, limitazione o differimento all'accesso da parte delle amministrazioni dello Stato.

A partire dal giugno 2006 pertanto, il lavoro della Commissione è divenuto particolarmente intenso, scandito da frequenti sedute plenarie.

Per l'anno **2007**, si sono tenute 12 adunanze plenarie della Commissione; sono stati esaminati e resi **194 pareri** (di cui 24 richieste di parere su regolamenti) e decisi **361 ricorsi, nonché analizzate 5 richieste di intervento**. Le date in cui la Commissione si è riunita in seduta plenaria sono le seguenti: 18 gennaio, 12 febbraio, 14 marzo, 19 aprile, 17 maggio, 11 giugno, 9 luglio, 17 settembre, 15 ottobre, 8 novembre, 22 novembre, 17 dicembre.

Da una comparazione tra l'anno 2006 e l'anno 2007, a partire dal 2005 possono essere tratte le seguenti considerazioni.

Figura 1: le attività della Commissione dal 2006 al 2007



Per l'anno **2006**, si sono tenute 7 adunanze plenarie. Sono stati esaminati dalla Commissione 67 pareri (tra cui 20 richieste di parere su regolamenti in materia di accesso) e 125 ricorsi. Nel corso dell'anno i cittadini hanno fatto pervenire alla Commissione 15 richieste di intervento, al fine di avere un riscontro sulle richieste di accesso. In questi casi la Commissione si è rivolta alle Amministrazioni competenti, invitandole a riferire entro trenta giorni sulle questioni sollevate in materia di accesso.

Nel 2007, il numero dei ricorsi è triplicato rispetto al 2006. In parte, ovviamente, il fenomeno è giustificato dalla circostanza che la normativa in materia di ricorsi è entrata in vigore nel mese di maggio 2006.

L'attività della Commissione in materia di decisione di ricorsi relativi al diritto di accesso è perciò entrata a pieno regime nel 2007. I ricorsi presentati alla Commissione sono stati infatti **361**. I ricorsi inoltre sono stati la parte più consistente del lavoro della Commissione poiché rappresentano il 66% del totale delle domande rivolte alla Commissione.

Il rimedio amministrativo, seppure aggiuntivo rispetto al ricorso giurisdizionale, è stato, dunque, considerato dai cittadini un efficace, economico e spedito mezzo per ottenere l'accesso ai documenti amministrativi.

Con l'incremento delle attività della Commissione, è stata avvertita l'esigenza di una razionalizzazione dei compiti e delle funzioni e si è manifestata, nel particolare momento storico – politico, la necessità del contenimento e della riduzione dei costi di funzionamento.

La legge finanziaria per il 2007 ha dunque previsto il riordino della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi attraverso l'emanazione di un regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400⁽¹⁾. Dopo una ricognizione delle attività, il regolamento di riordino (d.P.R. 2 agosto 2007, n. 157) ha anzitutto disposto una semplificazione dei compiti attribuiti alla Commissione, eliminando alcune funzioni che potevano essere esercitate anche da altri organi. Il decreto del 2 agosto 2007 n. 157 ha perciò previsto la soppressione dell'ultimo periodo dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 241 del 1990, che stabiliva l'obbligo per le amministrazioni di comunicare alla Commissione per l'accesso le misure adottate per garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni, e l'abrogazione del comma 7 dell'articolo 27, che attribuiva alla Commissione il potere di adottare le misure previste dal comma 1 dell'articolo 18, in caso di prolungato inadempimento delle amministrazioni⁽²⁾.

Per ciò che riguarda il contenimento dei costi poi, il d.P.R. n. 157 è intervenuto sui compensi dei membri della Commissione. Infatti, a decorrere dall'esercizio finanziario 2007, non compete alcun compenso al presidente (nella persona del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio) ed al componente di diritto della Commissione (il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione), mentre i compensi dei componenti sono stati ridotti dell'8,855 per cento e quelli degli esperti (non più di 5) del 2,456 per cento.

¹ L'articolo 1, comma 1346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce: "Con decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi prevista dall'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in modo da assicurare un contenimento dei relativi costi non inferiore al 20 per cento delle spese sostenute nell'esercizio 2006, e prevedendo un riordino e una razionalizzazione delle relative funzioni, anche mediante soppressione di quelle che possono essere svolte da altri organi".

² Si veda quanto riportato nel parere del Consiglio di Stato, Adunanza del 4 giugno 2007, sezione consultiva per gli atti normativi: "Si tratta infatti, precisa l'amministrazione, dell'unica competenza scarsamente esercitata dalla Commissione, in quanto non strettamente attinente al diritto di accesso".

Composizione

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, prevista dall'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stata ricostituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 luglio 2005 e scadrà pertanto nel luglio 2008.

Con l'avvio della XV legislatura, essendo entrato in carica il 18 maggio 2006 il II Governo Prodi, è stato nominato di diritto, come presidente, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. dott. Enrico Letta. Sono state dunque acquisite le nuove designazioni per i due componenti della Commissione, in rappresentanza del Senato della Repubblica, nonché per gli ulteriori due componenti, in rappresentanza della Camera dei deputati e con D.P.C.M. 22 settembre 2006, la composizione della Commissione è stata aggiornata.

Nel corso del 2007, sono state operate due sostituzioni relative ad un senatore e ad un deputato, rispettivamente con D.P.C.M. 3 agosto 2007 e con D.P.C.M. 23 novembre 2007.

La composizione del 2007 è pertanto la seguente:

- on. Enrico Letta, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente della Commissione;
- cons. Luigi Gallucci, capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione, membro di diritto;
- sen. Gennaro Coronella, componente designato dal Presidente del Senato della Repubblica (in sostituzione del sen. Emilio Nicola Buccico);
- sen. Edoardo Pollastri, componente designato dal Presidente del Senato della Repubblica;
- on. Fabio Baratella, componente designato dal Presidente della Camera dei deputati;
- on. Maurizio Bernardo, componente designato dal Presidente della Camera dei deputati (in sostituzione dell'on. Giancarlo Laurini);
- cons. Tommaso Alibrandi, presidente di sezione del Consiglio di Stato, componente designato dal Consiglio di Stato;
- avv. Ignazio Francesco Caramazza, vice avvocato generale dello Stato, componente designato dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- dott. Salvatore Russo, presidente di sezione del Tribunale di Nocera Inferiore, componente designato dal Consiglio Superiore della Magistratura;
- cons. Giorgio Putti, consigliere della Corte dei conti, componente designato dalla Corte dei conti;
- prof. dr. Claudio Franchini, docente ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'università degli Studi di Roma Tor Vergata, componente designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- prof. dr. Carlo Colapietro, docente ordinario di diritto costituzionale presso l'università degli Studi di Roma Tre, componente designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- dr.ssa Barbara Torrice, dirigente di seconda fascia del ruolo del Ministero della difesa, componente designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I ricorsi dinanzi alla Commissione

La procedura

Nei casi di diniego, limitazione o differimento dell'accesso, i cittadini possono, entro trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta di accesso, presentare ricorso alla Commissione (oltre che al tribunale amministrativo regionale).

Il procedimento è piuttosto snello e richiede un formalismo minimo.

Esso deve, infatti, essere notificato ai controinteressati che possono presentare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni (art. 12, c. 2 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184). Non è prevista, invece, la notifica all'amministrazione acceduta e sembra opportuno suggerire un'integrazione normativa in proposito.

In un breve periodo di tempo, pari a 30 giorni dalla presentazione del ricorso stesso, la Commissione decide.

Scaduti i termini senza una pronuncia della Commissione, il ricorso si intende respinto (cd. silenzio-rigetto). Sul punto, occorre segnalare come, nel corso di questi due anni di nuova attività, la Commissione si è sempre espressa nei confronti di tutti i ricorsi presentati e pertanto la fattispecie del silenzio rigetto non si è mai verificata.

I ricorsi nel 2006 e nel 2007 e il loro esito

La nuova formulazione della legge n. 241 del 1990 e il nuovo regolamento di attuazione rendono più agile e spedito il procedimento per l'accesso ai documenti amministrativi, nonché particolarmente snello il procedimento di decisione della Commissione per ricorsi presentati dai cittadini; ciò condurrà presumibilmente ad una riduzione del contenzioso per il tribunale amministrativo.

Peraltro la pubblicazione delle decisioni e dei pareri della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi costituisce un efficace strumento per diffondere il principio di trasparenza tra le amministrazioni e i cittadini. Le decisioni e i pareri infatti non soltanto costituiscono oggetto di pubblicazioni specifiche, ma sono consultabili sul sito web del Governo:

(<http://www.governo.it/Presidenza/ACCESSO/index.html>).

Segnatamente la Commissione:

a) dichiara **irricevibile** il ricorso proposto tardivamente;

b) dichiara **inammissibile** il ricorso:

- proposto da soggetto non legittimato o comunque privo dell'interesse previsto dall'art. 22, comma 1, lettera b), della legge (per interessati si intendono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso);

- privo dei requisiti di cui al comma 3 (generalità del ricorrente; sommaria esposizione dei fatti; indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione) o degli eventuali allegati indicati al comma 4 (provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto; ricevute dell'avvenuta spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta di accesso);


- per incompetenza;

c) dichiara la **cessata materia del contendere tra le parti**, ove tale evento si sia verificato (ad esempio per rinuncia o per consentito accesso);

d) esamina nel merito e decide il ricorso, accogliendolo o rigettandolo, in ogni altro caso.

Va segnalato che la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta di accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento.

Figura 2: l'andamento delle decisioni sui ricorsi negli anni 2006 e 2007




Nella figura 2 l'esito dei ricorsi nel 2006 e nel 2007 è stato messo a confronto.

L'andamento delle due curve è simile, ciò significa che la tendenza per i ricorsi accolti, respinti e considerati irricevibili è omogenea per i due anni considerati.

Si nota tuttavia un picco per i ricorsi considerati inammissibili. Come sopra evidenziato, l'inammissibilità è dichiarata in una pluralità di fattispecie (ricorso presentato prima della scadenza del termine di 30 giorni dalla richiesta di accesso, incompetenza della Commissione, documenti di cui si chiede l'ostensione non adeguatamente specificati e individuati).

La quantità di ricorsi respinti nel 2007 è pressoché coincidente con quella del 2006, nonostante il totale dei ricorsi sia triplicato in termini quantitativi (non percentuali) rispetto ai ricorsi respinti nel 2006. Ciò potrebbe essere un indizio del fatto che le questioni sottoposte alla Commissione siano state analizzate preventivamente e non abbiano nella maggior parte dei casi carattere dilatorio. La pubblicazione dei pareri e delle decisioni sul sito web del governo potrebbe essere un altro fattore che ha contribuito ad orientare i cittadini nella proposizione dei ricorsi.

Figura 3: esito dei ricorsi nel 2007

La figura 3 mostra che la percentuale dei ricorsi respinti nel merito è piuttosto ridotta (8%) rispetto alla percentuale dei ricorsi accolti (41%). Considerabile è invece la proporzione di ricorsi respinti per vizi procedurali (irricevibilità, inammissibilità), che rappresenta circa il 30%. Nella maggior parte dei casi la Commissione ha rilevato la mancanza di legittimazione o dell'interesse a ricorrere, poiché in capo al soggetto ricorrente deve essere comunque individuato un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso⁽³⁾. In altri casi, il ricorso non è accompagnato dai documenti necessari per identificare l'atto (la copia del provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto) o dalle notifiche ai controinteressati, ovvero è stato proposto tardivamente⁽⁴⁾.

Indicativa appare anche la percentuale di ricorsi per i quali viene dichiarata cessata la materia del contendere (8%). Ciò evidenzia che in un significativo numero di casi le amministrazioni procedono all'esibizione dei documenti richiesti dal ricorrente, adeguandosi in anticipo ad una pronuncia della Commissione favorevole all'accesso.

³ Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b), della legge 241 del 1990 per «interessati», si intendono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

⁴ In base all'art. 12 commi 3 e 4 del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, il ricorso contiene: a) le generalità del ricorrente; b) la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso; c) la sommaria esposizione dei fatti; d) l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione. 4. Al ricorso sono allegati: a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto; b) le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta di accesso.

Minore (3% del totale), e probabilmente destinata a decrescere con il passare del tempo, è invece la percentuale di ricorsi in cui la Commissione dichiara la sua incompetenza, in quanto il documento impugnato è di competenza di un'amministrazione territoriale. In questi casi infatti il ricorso per l'accesso al documento deve essere presentato al difensore civico competente per ambito territoriale.

Esigua è infine la percentuale di pareri che la Commissione decide di trattare come ricorsi, diversamente da quanto avvenuto nel 2006: nel corso del 2006 infatti la decisione di trattare i ricorsi come pareri è derivata dal fatto che a causa della discrasia temporale tra l'entrata in vigore della legge dell'11 febbraio 2005, n. 15 e l'entrata in vigore del regolamento del 12 aprile 2006, n. 184, i ricorsi presentati dopo l'entrata in vigore della legge, ma prima dell'entrata in vigore del regolamento, sarebbero stati considerati inammissibili, in mancanza dei requisiti previsti dall'art. 12 del d.P.R. n. 184. In modo da orientare i cittadini e le amministrazioni, la Commissione decise comunque tali ricorsi, considerandoli come richieste di pareri. Tale esigenza è venuta meno nel corso del 2007, quando l'attività della Commissione è entrata a regime.

I ricorsi alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi e le amministrazioni resistenti

Da una breve analisi dei ricorsi trattati dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, durante il 2007, soffermando l'attenzione in primo luogo sulla natura dei soggetti resistenti, si evince che questi sono riconducibili essenzialmente a due principali categorie.

La prima, ben definita e circoscritta, è individuabile nelle amministrazioni centrali (e dunque nei ministeri) intese come le strutture di vertice di una branca dell'amministrazione statale (52 per cento, rispetto al totale dei ricorsi pervenuti). In questa categoria sono state inserite anche le strutture e i dipartimenti periferici che dipendono dal singolo dicastero (in questo senso, le aziende sanitarie locali⁽⁵⁾ o le direzioni provinciali del lavoro sono ricomprese, rispettivamente, nel ministero della salute e nel ministero del lavoro e previdenza sociale).

La seconda categoria invece è di natura composita e ricomprende vari enti pubblici, istituti, associazioni, consorzi e società; taluni di questi organismi sono di interesse nazionale (come, ad esempio, gli istituti INPS, INPDAP, INAIL) mentre altri hanno un'influenza ed una competenza strettamente locale (si pensi agli ordini professionali a livello provinciale o agli enti consorzi di bonifica).

Nel 2007, questa seconda categoria di soggetti resistenti è stata chiamata in causa in 100 ricorsi, mentre la prima categoria (quella dei ministeri) è stata oggetto di 181 ricorsi alla Commissione. Queste due categorie di soggetti resistenti coprono insieme circa il 78 % dei ricorsi presentati alla Commissione.

Un'osservazione più approfondita meritano i ricorsi contro le amministrazioni del c.d. comparto sicurezza, ed in particolare Arma dei carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza.


Nello specifico, queste tre amministrazioni sono una presenza relativamente esigua ma costante nelle sedute della Commissione; su un complesso di 50 ricorsi inoltrati nel

⁵ Si segnala che nel corso del 2008 la Commissione ha cambiato orientamento in merito alla competenza sui ricorsi avverso i dinieghi all'accesso delle ASL, affermando la competenza del difensore civico competente per ambito territoriale.

periodo preso in esame 28 interessano l'Arma dei carabinieri, 14 la Polizia di Stato e 8 la Guardia di Finanza.


Nella figura che segue si riepilogano i soggetti resistenti interessati dai ricorsi.

Figura 4: amministrazioni resistenti rispetto al totale dei ricorsi



Come si può notare, la maggior parte delle amministrazioni resistenti è costituita dalle amministrazioni centrali, ma non mancano ricorsi nei confronti degli enti locali, per i quali la Commissione deve rilevare la sua incompetenza.

Figura 5: ricorsi suddivisi per amministrazioni statali resistenti



In questo quadro, si evidenzia come, tra le amministrazioni centrali, il Ministero della pubblica istruzione che conta il maggior numero di dipendenti, è l'amministrazione contro la quale sono diretti il maggior numero di ricorsi, seguito dal Ministero della difesa, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero del lavoro. Le richieste di accesso rivolte al Ministero della pubblica istruzione e al Ministero della difesa hanno ad oggetto, nella maggior parte dei casi, documenti necessari per la tutela in un giudizio di impugnazione del risultato di concorsi e di graduatorie.

Le funzioni consultive, di proposta e di impulso della Commissione

Non meno rilevanti tuttavia, ai fini della concreta conoscibilità dell'azione amministrativa, sono le funzioni consultive, di proposta e di impulso.

La Commissione esprime pareri su quesiti, istanze e regolamenti, al fine di assicurare che i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto di accesso siano applicate in modo uniforme sul territorio nazionale, propone al governo le modifiche ai testi legislativi e regolamentari e interviene presso le pubbliche amministrazioni per garantire la trasparenza.

Interventi della Commissione

Nel corso dell'anno sono pervenute 5 richieste di intervento, da parte di privati, per avere riscontro alle proprie richieste di accesso.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è intervenuta ai sensi dell' art. 27, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, attraverso l'inoltro di una propria nota alle relative Amministrazioni competenti, indicando l'obbligo di riferire alla Commissione in merito alle problematiche segnalate in materia di accesso entro trenta giorni dal ricevimento della nota medesima.

Sul punto va evidenziato come le richieste di intervento siano volte essenzialmente a garantire trasparenza e chiarezza nell'operato delle amministrazioni locali e periferiche.

I pareri

Ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, la Commissione esprime pareri, per finalità di coordinamento dell'attività organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e per garantire l'uniforme applicazione dei principi, sugli atti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge n. 241 del 1990⁶, nonché, ove ne sia richiesta, su quelli attinenti all'esercizio del diritto di accesso.

In linea generale, le amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli enti locali e gli enti pubblici hanno rivolto istanze alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sui soggetti legittimati, sul tipo di documenti e di dati accessibili, sulle modalità per garantire l'accesso. Le istanze riguardano in maniera pressoché omogenea tutte le amministrazioni pubbliche.

⁶ Art. 24, Esclusione dal diritto di accesso

1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;


b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

Figura 6: i pareri resi dalla Commissione suddivisi in base alle amministrazioni coinvolte



Dalla figura n. 6 emerge che la maggior parte delle istanze sull'interpretazione del diritto di accesso, riguarda gli enti locali (in particolare i comuni).

Ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", infatti: "Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni".


La legge garantisce quindi la massima trasparenza all'azione delle amministrazioni comunali e provinciali in coerenza con il principio di sussidiarietà. Infatti il principio di trasparenza deve essere assicurato al livello decisionale più vicino ai cittadini, in modo da consentire un ampio grado di controllo e partecipazione democratici.

L'art. 22, comma 2, della legge n. 241 del 1990 stabilisce infatti che: "L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e

di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela".

Le istanze sono nella maggior parte dei casi rivolte alla Commissione dall'amministrazione comunale, ma non mancano casi di richiesta di parere di privati cittadini. In genere tale richiesta precede il ricorso contro il diniego di accesso, che però nel caso delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali deve essere inoltrata al difensore civico competente per ambito territoriale.

Figura 7: pareri sull'accesso dei consiglieri di Regioni ed enti locali



La figura 7 mostra che sul totale dei pareri resi agli enti locali la proporzione più rilevante riguarda l'accesso dei consiglieri comunali. Ai sensi del c. 2 dell'art. 43 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali": "I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato".


In generale, seguendo l'ormai costante indirizzo del Consiglio di Stato⁷⁾, la Commissione ha interpretato il diritto all'accesso nella sua più ampia portata, poiché lo ha ritenuto esercitabile nei confronti di tutti gli atti e le informazioni in possesso dell'amministrazione, compresi i documenti rappresentativi di mera attività interna dell'amministrazione, a prescindere dal fatto che essi siano stati o meno concretamente utilizzati ai fini dell'attività con rilevanza esterna. Infatti l'interesse che si vuole tutelare è quello di consentire al consigliere comunale la possibilità di poter ricostruire l'iter logico- procedimentale attraverso il quale si formano le determinazioni della Giunta;

⁷ Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3825/02; n. 820/96; Sez. VI, n. 22/99; Sez. V n. 3253/00.

il diritto di accesso è, quindi, esteso agli atti preparatori, propedeutici alla emanazione del provvedimento finale, in modo da rendere possibile una valutazione in ordine alla correttezza dell'operato dell'amministrazione.

L'amministrazione inoltre è tenuta a sopportare le spese di riproduzione, a differenza di quanto avviene nella richiesta di accesso di privati cittadini. Tuttavia, anche l'esercizio di questo diritto da parte del consigliere comunale e provinciale deve essere temperato con il diritto alla privacy, pur già tutelato dall'obbligo del consigliere di rispettare il segreto d'ufficio; in qualche caso pertanto si richiede l'oscuramento di dati sensibili. La richiesta di accesso del consigliere deve essere compatibile con il funzionamento dell'ufficio, per cui è ipotizzabile anche un differimento o un accesso frazionato, in modo tale che l'esercizio del diritto di accesso non interferisca con il normale svolgimento delle attività dell'amministrazione.

Figura 8: pareri sui regolamenti



Una parte rilevante dell'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi consiste nel rendere pareri sui regolamenti adottati dalle amministrazioni per garantire l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi. La Commissione può dichiarare la conformità del parere alla normativa vigente in materia di accesso ed esprimere parere favorevole. In alcuni casi, il parere favorevole è condizionato all'adozione di modifiche alle disposizioni del regolamento, in altri, la Commissione suggerisce di espungere alcune disposizioni, quando siano considerate superflue o ripetitive della disciplina legislativa in vigore. Come si evince dalla figura 8, nel corso del 2007, i pareri sui regolamenti hanno rappresentato l'11 per cento dell'attività consultiva della Commissione.

Il diritto di accesso in materia ambientale

La normativa comunitaria e nazionale hanno garantito la più ampia tutela del principio di trasparenza nell'accesso alle informazioni che riguardano l'ambiente. La materia ambientale è stata oggetto di numerosi interventi e di un'opera complessiva di riordino e di razionalizzazione delle procedure attraverso l'approvazione del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), modificato con il d.lgs. 16/01/2008 n. 4.

In attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195 ha lo scopo di "a) garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio; b) garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione".

Con l'art. 3 del decreto legislativo n. 195 del 2005 è stata ampliata la categoria dei soggetti legittimati ad ottenere informazioni ambientali: "L'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse". L'art. 3 del decreto legislativo n. 195 stabilisce i termini per l'accesso alle informazioni ambientali e ne definisce il tipo, il formato e le modalità di diffusione⁸⁾.

⁸⁾ 2. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 5 e tenuto conto del termine eventualmente specificato dal richiedente, l'autorità pubblica mette a disposizione del richiedente l'informazione ambientale quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in cui l'entità e la complessità della richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni. In tale ultimo caso l'autorità pubblica informa tempestivamente e, comunque, entro il predetto termine di 30 giorni il richiedente della proroga e dei motivi che la giustificano.

3. Nel caso in cui la richiesta d'accesso è formulata in maniera eccessivamente generica l'autorità pubblica può chiedere al richiedente, al più presto e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa, di specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli, a tale scopo, la propria collaborazione, anche attraverso la fornitura di informazioni sull'uso dei cataloghi pubblici di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero può, se lo ritiene opportuno, respingere la richiesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c).

4. Nel caso in cui l'informazione ambientale è richiesta in una forma o in un formato specifico, ivi compresa la riproduzione di documenti, l'autorità pubblica la mette a disposizione nei modi richiesti, eccetto nel caso in cui:

a) l'informazione è già disponibile al pubblico in altra forma o formato, a norma dell'articolo 8, e facilmente accessibile per il richiedente;

b) è ragionevole per l'autorità pubblica renderla disponibile in altra forma o formato.

5. Nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), l'autorità pubblica comunica al richiedente i motivi del rifiuto dell'informazione nella forma o nel formato richiesti entro il termine di 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa.

6. Nel caso di richiesta d'accesso concernente i fattori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), l'autorità pubblica indica al richiedente, se da questi espressamente richiesto, dove possono essere reperite, se disponibili, le informazioni relative al procedimento di misurazione, ivi compresi i metodi d'analisi, di prelievo di campioni e di preparazione degli stessi, utilizzato per raccogliere l'informazione ovvero fa riferimento alla metodologia normalizzata utilizzata.

7. L'autorità pubblica mantiene l'informazione ambientale detenuta in forme o formati facilmente riproducibili e, per quanto possibile, consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici".

Infine l'art. 3 del d.lgs. 16/01/2008, n. 4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", inserendolo nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, rafforza il principio del diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo, stabilendo che: "In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale".

Riguardo a quest'ultimo intervento del legislatore, le decisioni del giudice amministrativo e della Commissione hanno avuto un ruolo non secondario.

Nelle sue attività, la Commissione ha tenuto conto delle innovazioni legislative e giurisprudenziali sia riferite all'individuazione dei soggetti legittimati all'accesso, sia alla nozione di informazione ambientale, del 2007. La disciplina di accesso in materia ambientale dell'art. 3 del d.lgs. 195/2005 è stata quindi interpretata come normativa speciale, rispetto al regime generale previsto nella L. n. 241 del 1990, poiché amplia il novero dei soggetti legittimati all'accesso e il contenuto delle cognizioni accessibili.

La Commissione ha ritenuto che le istanze per l'accesso debbano essere accolte, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 195, 19 agosto 2005, per cui "l'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse".

Quanto agli atti accessibili, facendo riferimento alla giurisprudenza prevalente in materia⁹, la Commissione ha ribadito che per l'accesso agli atti del procedimento amministrativo in materia di tutela ambientale non è necessaria la puntuale indicazione degli atti, "ma è sufficiente una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto, che deve essere specificato, per costituire in capo all'amministrazione l'obbligo di acquisire tutte le notizie relative allo stato della conservazione e della salubrità dei luoghi interessati dall'istanza, elaborarle e comunicarle al richiedente". Infatti l'art. 3 del d.lgs. n. 195/2005 estende il contenuto delle notizie accessibili alle "informazioni ambientali", comprese le informazioni che devono ancora essere elaborate dall'amministrazione; ciò assicura al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall'art. 22, L. n. 241/90, che invece è oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell'amministrazione¹⁰. A parere della Commissione inoltre, la documentazione richiesta non può essere ritenuta inaccessibile, neanche a fronte dell'opposizione dell'ente controinteressato, poiché nel bilanciamento degli interessi contrapposti è prevalente, quale diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.), il diritto di difesa di interessi collettivi e diffusi in materia ambientale. Secondo la più recente giurisprudenza infatti¹¹, il diritto di accesso deve prevalere rispetto al diritto alla riservatezza, quando esso è rivolto a garantire il diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale, così come sancito dall'art. 24 della Cost. L'art. 24, comma 7, della legge n. 241/90 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che "deve comunque essere garantito ai richiedenti

⁹ T.A.R. Lazio, Sez. III ter - 28 giugno 2006, n. 5272.

¹⁰ La Commissione ritiene che la VIA (Valutazione di impatto ambientale) possa rientrare tra le "informazioni ambientali" di cui al d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195, e come tale sia accessibile.

¹¹ T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, sez. V., 22 giugno 1998, n. 923.

l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

In un caso, ad esempio, la Commissione, accogliendo un ricorso contro il diniego all'accesso ai documenti relativi agli “Interventi per la sistemazione idrogeologica”, presentato dal Comitato Civico per la Salvaguardia Ambientale e Storico-Artistica al Commissario di governo, ha considerato tale richiesta come esercizio del diritto d'accesso all'informazione ambientale. Infatti è stato sottolineato che per “informazione ambientale”, di cui al d.lgs. 195/05, deve intendersi qualsiasi “informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:

1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;

2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);

3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;

4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;

5) le analisi costi – benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);

6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3).”

L'informazione può essere richiesta da qualsiasi persona fisica o ente senza che questi debba dichiarare il proprio interesse, ad ogni autorità pubblica che ne abbia il possesso “in quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta”⁽¹²⁾.

Pertanto, mentre generalmente il diritto d'accesso postula sempre un accertamento concreto dell'esistenza di un interesse differenziato della parte che richiede i documenti, nel caso dell'accesso ambientale i più ampi confini garantiti configurano una peculiare posizione del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. L'accessibilità all'informazione ambientale è quindi concepita come uno strumento di garanzia per un controllo sociale diffuso sulla qualità dell'ambiente.

Anche la nozione di documento amministrativo ostensibile risulta ampliata dalla normativa e dalla giurisprudenza. Il diritto all'informazione si estende infatti a qualsiasi misura amministrativa che incide sull'ambiente e a qualsiasi atto e attività anche informale della pubblica amministrazione⁽¹³⁾.

¹² Si veda anche la giurisprudenza del T.A.R. Veneto, Sez. III, 7 febbraio 2007, n. 294.

¹³ Si veda Caringella F., Garofoli R., Sempreviva M., (2007), L'accesso ai documenti amministrativi, Milano Giuffrè, p. 57 e ss.

Il diritto d'accesso nel contesto internazionale

Le organizzazioni internazionali hanno promosso la piena applicazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, incoraggiando gli Stati membri a rendere accessibili i documenti e le informazioni in possesso dell'amministrazione. A questo riguardo, si possono ricordare la Convenzione delle Nazioni Unite sull'accesso alle informazioni, la partecipazione pubblica al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia di ambiente (Convenzione di Aarhus, del 25 giugno 1998), il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio della Comunità europea n. 1049/2001 relativo all'accesso dei cittadini ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione.

Nel trattato sull'Unione europea la trasparenza costituisce infatti un principio fondamentale che guida l'azione amministrativa degli organi dell'Unione europea⁽¹⁴⁾.

I principi di trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accesso agli atti sono divenuti così parte dell'*acquis communautaire* e rappresentano a tutti gli effetti principi costituzionali riconosciuti da tutti gli Stati membri. La disposizione del Trattato che riguarda l'accesso ai documenti degli organi o delle istituzioni della Comunità europea da parte dei cittadini si attua anche attraverso il regolamento 1049 del 2001. L'art 2 del regolamento stabilisce che: "1. Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha un diritto d'accesso ai documenti delle istituzioni, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel presente regolamento."

Sull'interpretazione del diritto garantito dall'art. 2 del regolamento 1041 del 2001 si è pronunciata anche la Corte di Giustizia delle Comunità europee che ha stabilito: "Sulla decisione di diniego di accesso ai documenti amministrativi formulata dal Consiglio delle Comunità europee, in base a una delle eccezioni relative all'interesse pubblico di cui all'art. 4 n. 1 lett. a), del regolamento Parlamento e Cons. C.E. 30 maggio 2001, n. 1049, il giudice comunitario deve limitarsi al controllo di legittimità alla verifica dell'osservanza delle norme di procedura e di motivazione, dell'esattezza dei fatti materiali, nonché dell'assenza, sia di un errore manifesto nella valutazione dei medesimi, sia di uno sviamento di potere"⁽¹⁵⁾.

Per facilitare l'accesso alle informazioni e ai documenti in possesso degli organi della Comunità europea e risolvere eventuali controversie in materia, è stato inoltre istituito un Mediatore europeo e nel 2005 è stato adottato un codice europeo di buona condotta amministrativa⁽¹⁶⁾.

¹⁴ Ai sensi dell'art. 15 del trattato di Amsterdam infatti (ex articolo 255 del TCE):

"1. *Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile. (...)*

3. *Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma del presente paragrafo. (...)"*

¹⁵ Sentenza n. 266 del 1 febbraio 2007; sul diritto di accesso vi sono anche numerose sentenze del tribunale di primo grado.

¹⁶ Si vedano gli art. 22 e 23 del codice europeo di buona condotta amministrativa. Articolo 22 (Richieste di informazioni): 1. Qualora sia competente per la materia in questione, il funzionario fornisce a membri del pubblico le informazioni richieste. Il funzionario fa in modo che le informazioni comunicate siano chiare e comprensibili.

2. Qualora una richiesta di informazioni orale sia troppo complessa o troppo estesa, il funzionario invita l'interessato a formulare la propria domanda per iscritto.

3. Se un funzionario, per motivi di riservatezza, non può fornire le informazioni richieste, egli, conformemente all'articolo 18 del presente Codice, indica all'interessato i motivi per i quali non può comunicare le informazioni.

4. Per richieste di informazioni su questioni per le quali non è competente, il funzionario indirizza il richiedente alla persona competente indicandogli nome e numero di telefono. Per richieste di informazioni riguardanti un'altra istituzione od organismo comunitario, il funzionario indirizza il richiedente a tale istituzione od organismo.

5. In funzione dell'oggetto della richiesta, il funzionario indirizza, se del caso, il richiedente al servizio dell'istituzione competente a fornire informazioni al pubblico.

Articolo 23 (Richieste di accesso del pubblico a documenti): "Il funzionario tratta le richieste di accesso ai documenti di maniera conforme alle norme adottate dall'istituzione ed ai principi generali e ai limiti enunciati nel regolamento (CE) n. 1049/2001. Se il funzionario non può ottemperare a una richiesta orale di accesso a documenti, egli invita il cittadino a formulare tale richiesta per iscritto."

Nell'ambito del Consiglio d'Europa sono in corso i negoziati per una Convenzione europea sull'accesso ai documenti pubblici. Nel caso venisse approvata, la Convenzione sarebbe il primo strumento internazionale obbligatorio a sancire un diritto generale d'accesso ai documenti in possesso delle amministrazioni pubbliche. A partire dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950, vi sono state infatti numerose raccomandazioni del Comitato dei ministri sull'accesso alle informazioni e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni¹⁷. Il Comitato direttivo per i diritti dell'uomo, incaricato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa di redigere la Convenzione sull'accesso ai documenti amministrativi, ha individuato una base minima di tutela con disposizioni obbligatorie in materia di accesso, indicando anche alcune buone prassi applicative. Sono stabiliti anche meccanismi di controllo al fine di monitorare l'applicazione del diritto d'accesso ai documenti amministrativi. La bozza di Convenzione adottata dal Comitato direttivo per i diritti dell'uomo deve essere sottoposta al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

¹⁷ In particolare si veda la Raccomandazione (2002)2 sull'accesso ai documenti pubblici. Altri strumenti sono stati la Raccomandazione (81)19 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sull'accesso alle informazioni in possesso delle autorità pubbliche e la Dichiarazione del Comitato dei Ministri sulla libertà d'espressione e di informazione. Si vedano pure la Raccomandazione (91)10 sulla comunicazione a terzi di dati personali in possesso di pubbliche amministrazioni, la Raccomandazione (97)18 sulla protezione dei dati personali trattati a fini statistici, la Raccomandazione (2000)10 sui codici di comportamenti dei pubblici impiegati, la Raccomandazione (2000)13 sulla politica europea in materia di comunicazione e archivi e la Raccomandazione (2007)7 sulla buona amministrazione.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi e il Garante per la protezione dei dati personali

In caso di trattamento pubblico di dati personali, il diritto di accesso ed il diritto alla riservatezza devono essere contemperati⁽¹⁸⁾ ed è quindi previsto un coordinamento tra la Commissione per l'accesso ed il Garante per la protezione dei dati personali, mediante il meccanismo della richiesta di parere obbligatorio, ma non vincolante. Infatti, il comma 4 dell'art. 25 della legge 241 del 1990 stabilisce: "Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione".

Perciò, nei ricorsi presentati innanzi alla Commissione può essere richiesto il parere al Garante, e nel caso di ricorso presentato al Garante, può essere richiesto il parere alla Commissione.

Nel 2007 la Commissione ha fatto rinvio all'autorizzazione del Garante in quattro occasioni.

In tre casi si trattava di pareri su una richiesta di accesso di un consigliere comunale ad atti giudiziari. La Commissione sottolineando che il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è disciplinato dall'art. 21 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) secondo cui: "Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili", ha ritenuto che l'autorizzazione del Garante fosse necessaria per l'accesso agli atti in questione.

Per ciò che riguarda l'accesso dei consiglieri comunali ai dati e documenti in possesso del Comune, il Garante per la protezione dei dati personali ha precisato che l'accesso a dati sensibili da parte dei consiglieri è consentito, in base all'art. 65 comma 4 lett. b del Codice in materia di protezione dei dati personali, quando è strettamente necessario alla funzione di controllo, di indirizzo politico, di sindacato ispettivo e di altre forme di accesso a documenti riconosciute dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per consentire l'espletamento di un mandato elettivo. Perciò i dati acquisiti devono essere utilizzati per le sole finalità pertinenti al mandato, rispettando il dovere di segreto nei casi specificamente determinati dalla legge e i divieti di divulgazione dei dati personali (si pensi al divieto contenuto nell'art. 22, comma 8 del Codice per

¹⁸ In particolare l'art. 22 della legge n. 241 del 1990 stabilisce che per controinteressati devono intendersi tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

la protezione dei dati personali che stabilisce il divieto di divulgazione di dati idonei a rivelare lo stato di salute).

Poiché l'amministrazione è in possesso di tutti gli elementi necessari alla ponderazione dell'istanza di accesso, sarà l'amministrazione stessa, destinataria della richiesta del consigliere comunale, ad accertare se la posizione di pretesa all'informazione *ratione officii* è qualificata, a verificare, nel caso della richiesta di accesso presentata ai sensi degli art. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'interesse e i motivi sottesi alla relativa istanza, e infine a valutare la sussistenza di una delle ragioni per le quali il documento può essere sottratto alla conoscibilità del richiedente. Le scelte dell'amministrazione sono sindacabili di fronte al tribunale amministrativo regionale o al difensore civico competente per ambito territoriale⁽¹⁹⁾.

La Commissione ha altresì ritenuto necessario il parere del Garante in una richiesta di accesso a documenti relativi alla realizzazione di un impianto di rigassificazione, poiché l'esibizione dei documenti e l'eventuale diffusione di documentazione specifica e di natura tecnica, mantenuta riservata dalla stessa parte controinteressata per ovvie ragioni di natura concorrenziale, poteva pregiudicare la tutela dei diritti economici e commerciali di una terza parte estranea alle parti in causa.

¹⁹ Si veda la relazione al Parlamento per il 2006 e da ultimo la nota del 28 aprile 2008.

La Commissione per l'accesso e il silenzio o l'inerzia della pubblica amministrazione

Nel corso dei plenum del 2007, è emerso il tema dell'interferenza tra il silenzio rigetto in materia di accesso agli atti amministrativi, ex art. 25 della legge n. 241 del 1990 e la tutela penale ai sensi dell'art. 328 c.p. "rifiuto di atti d'ufficio. Omissione". Invero, le questioni sono riconducibili a due fattispecie e cioè il caso del silenzio rigetto sulla richiesta di accesso di cui all'art. 25 comma 4 e quello dell'inerzia della pubblica amministrazione a seguito di una pronuncia della Commissione favorevole all'accesso.

L'art. 25, comma 4, della L. n. 241 del 1990 prevede che decorsi trenta giorni dalla richiesta di accesso, questa si intende respinta. Contro le determinazioni di diniego espresso o tacito o differimento dell'accesso, entro trenta giorni, può essere presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale, alla Commissione per l'accesso o al difensore civico competente per ambito territoriale. Il silenzio dell'amministrazione è stato perciò equiparato dal legislatore al provvedimento di reiezione.

Il termine di trenta giorni potrebbe però potrebbe anche essere configurato come una condotta omissiva, rilevante ai sensi dell'art. 328, comma 2, del codice penale.

Infatti l'art. 328 c. p. stabilisce che: "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa".

Sul rapporto tra quanto stabilito dall'art. 25 comma 4 della legge n. 241 del 1990 e dall'art. 328, comma 2, del c. p. si sono affermate due opposte interpretazioni giurisprudenziali. Secondo quella condivisa dalla Procura della Repubblica di Roma, il fatto che sia previsto un rimedio contro il silenzio non elimina la rilevanza penale del comportamento, quindi la qualificazione del silenzio come rifiuto non esclude la rilevanza penale della condotta omissiva dell'amministrazione⁽²⁰⁾. In base a tale interpretazione, ogniqualvolta venisse impugnato un silenzio – rifiuto, la Commissione dovrebbe provvedere, oltretutto alla decisione, anche alla trasmissione di un rapporto alla competente Procura della Repubblica. Il che sembrerebbe francamente eccessivo.

Secondo altra giurisprudenza (che sembra più ragionevole), il silenzio qualificato dell'amministrazione, da interpretare anche alla luce del principio di certezza e non contraddittorietà dell'ordinamento generale, escluderebbe l'antigiuridicità della condotta omissiva, poiché la formazione del silenzio rifiuto equivarrebbe al compimento

²⁰ Si veda Cassazione penale, sez. VI, 27 febbraio 1997, n. 1672 e 15 maggio 2001, n. 24567: "la natura di mera *factio iuris* del silenzio rigetto di cui all'art. 25 della legge n. 241 del 1990, non può considerarsi equipollente all'atto che il funzionario avrebbe dovuto adottare in base all'art. 328 comma 2, ma è un mero accorgimento che legittima esclusivamente l'interessato all'impugnativa giudiziale".

dell'atto⁽²¹⁾. La qualificazione espressa da parte della legge varrebbe come causa di esclusione dell'antigiuridicità del comportamento del funzionario responsabile del procedimento di accesso.

La delicatezza della questione e le sue complesse implicazioni, eccedenti la dimensione meramente giuridica, hanno peraltro indotto la Commissione a chiedere il parere del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, allo stato in corso di emanazione.

²¹ Si veda Cassazione penale, sez. VI, 6 ottobre 1998 e 11 dicembre 1998, n. 12977: "il reato è da escludere quando la mancata risposta alla richiesta del privato e nel termine previsto dalla norma penale dà luogo a silenzio rifiuto, perché questo equivale, sia pure come presunzione, al compimento dell'atto.

L'interpretazione del principio di trasparenza attraverso le decisioni più significative della giurisprudenza e della Commissione

Le funzioni attribuite alla Commissione contribuiscono allo sviluppo della concreta definizione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, precisandone la natura giuridica, le posizioni legittimanti, l'oggetto, i limiti e il contemperamento con altre situazioni giuridicamente tutelate, come il diritto alla riservatezza. Nell'attuazione del principio di chiarezza e trasparenza dell'azione amministrativa un apporto non marginale è stato dato altresì dalla giurisprudenza. Qui di seguito si riportano i contributi giurisprudenziali e le posizioni della Commissione, nel corso del 2007, riferite ad alcune tematiche più rilevanti in materia di accesso.

a. La legittimazione ad esercitare l'accesso

La Commissione ha più volte specificato quanto stabilito dall'art. 22 della L. 241 del 1990, secondo cui sono soggetti interessati: "tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. La richiesta deve perciò essere fondata su interesse personale e concreto e non su mera curiosità⁽²²⁾.

Il principio della trasparenza amministrativa accolto dall'ordinamento non è affatto assoluto e incondizionato, ma subisce alcuni temperamenti, basati sulla limitazione dei soggetti attivi del diritto di accesso. La posizione legittimante l'accesso è costituita da una situazione giuridicamente rilevante e dal collegamento qualificato tra questa posizione sostanziale e la documentazione di cui si pretende la conoscenza; una semplice riunione di soggetti non legittimati all'accesso ad esempio non può creare di per sé creare la legittimazione in capo alla riunione stessa⁽²³⁾.

Tuttavia la qualificazione si attegge diversamente a seconda del tipo di documenti richiesti o alla posizione del richiedente. L'accesso esoprocedimentale è stato distinto dall'accesso endoprocedimentale, in quest'ultimo caso infatti il soggetto che partecipa alla procedura amministrativa è portatore di un interesse ex se differenziato rispetto a quello della generalità, in funzione della tutela di una posizione che sicuramente ha rilevanza giuridica e non è perciò obbligato a motivare la sua istanza di accesso⁽²⁴⁾.

²² Parere formulato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella riunione del 19 aprile 2007 su richiesta della presidenza del Consiglio dei ministri – Scuola superiore della pubblica amministrazione.

²³ Ricorso di una associazione spontanea di cittadini "scandalo italiano" contro Sviluppo Italia Basilicata deliberato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi il 17 settembre 2007.

²⁴ Ricorso di un privato contro il comando regione dei carabinieri deliberato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi il 15 ottobre 2007.

Pure semplificata appare la posizione di chi chieda l'accesso ad atti pubblicati, poiché nel caso di istanza di accesso, in primo luogo, non è necessario effettuare il riscontro, sull'interesse diretto concreto e attuale del richiedente. Inoltre, non è necessario, nel caso vi siano controinteressati sempre relativamente a documenti oggetto di affissione all'albo, effettuare la comunicazione di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 184/06,⁽²⁵⁾.

La legge stabilisce limiti più o meno restrittivi al principio di trasparenza in relazione al bilanciamento dei vari interessi per i cittadini, sia singoli che associati, specialmente a livello locale, in coerenza con il principio di sussidiarietà. Il decreto legislativo n. 267 del 2000 garantisce una forma di accesso particolarmente penetrante ai consiglieri comunali e provinciali. L'interesse del consigliere comunale ad ottenere determinate informazioni o copia di specifici atti detenuti dall'amministrazione civica non si presta infatti ad alcuno scrutinio di merito da parte degli uffici interpellati, in quanto, sul piano oggettivo, esso ha la medesima latitudine dei compiti di indirizzo e controllo riservati al Consiglio comunale. Il consigliere può richiedere qualunque "informazione", anche riservata, senza incontrare limitazioni neppure in relazione alla natura dell'atto richiesto, data la sussistenza del vincolo al segreto d'ufficio che grava sempre sul componente dell'organo elettivo⁽²⁶⁾. In definitiva, il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni; l'esistenza e l'«attualità» dell'interesse che sostanzia la speciale *actio ad exhibendum* devono ritenersi presunte *juris et de jure* dalla legge, in ragione della natura politica e dei fini generali connessi allo svolgimento del mandato affidato dai cittadini elettori ai componenti del Consiglio comunale⁽²⁷⁾.

Il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del *munus* di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale.

Data la particolare vicinanza tra cittadino ed ente locale, il diritto di accesso dei cittadini agli atti amministrativi del Comune può essere esercitato anche in assenza di un interesse rilevante e qualificato all'ostensione, in linea con la disciplina contenuta nell'art. 10, d.lgs. n. 267 del 2000, il quale, di tale profilo non fa menzione, a differenza di quanto previsto per le amministrazioni statali dall'art. 22, legge n. 241 del 1990⁽²⁸⁾. Ad esempio il soggetto rappresentante di un gruppo portatore di interessi diffusi che abbia partecipato al procedimento per il parere di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune, ha diritto all'accesso all'autorizzazione e ad eventuali documenti ad essa allegati⁽²⁹⁾.

Le associazioni d'altronde sono considerate soggetti portatori di interessi. La Commissione ha in più decisioni riconosciuto ai sindacati un interesse giuridicamente rilevante all'accesso agli atti e ai documenti amministrativi, sia in relazione alla posizione di singoli iscritti, con necessaria esclusione di ogni ipotesi di pur potenziale conflitto

²⁵ Parere formulato su richiesta del comune di San Miniato nella riunione del 12 febbraio 2007.

²⁶ Parere formulato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella riunione del 19 aprile 2007 su richiesta di un consigliere del comune di Villa S. Giovanni (VT).

²⁷ Si veda Consiglio di Stato, sezione V sentenza 22 febbraio 2007, n. 929.

²⁸ Parere formulato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella riunione del 19 aprile 2007 su richiesta del comune di Lauria (PZ).

²⁹ Ricorso presentato da un privato contro la Sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici di Milano deliberato il 15 ottobre 2007.

di interessi, sia in relazione a un interesse proprio dell'organizzazione⁽³⁰⁾. Tuttavia, il diritto di accesso riconosciuto dalla L. n. 241 del 1990 anche agli enti esponenziali di interessi diffusi e collettivi postula la titolarità di un interesse ad accedere che sia riferibile all'organizzazione sindacale in quanto tale. Qualora invece l'associazione di categoria faccia valere un interesse non proprio, ma di singoli iscritti alla stessa, la legittimazione all'accesso va esclusa⁽³¹⁾.

Le organizzazioni sindacali non possono considerarsi titolari di un potere generale di controllo sulla attività amministrativa, idoneo a consentire comunque l'accesso a tutti i documenti amministrativi, altrimenti si verrebbe ad estendere la latitudine del diritto di accesso previsto dall'art. 22 della L. 7 agosto 1990, n. 241 fino a configurarlo come una sorta di azione popolare diretta a consentire una forma di controllo generalizzato sull'amministrazione. Il sindacato è legittimato all'accesso in relazione a interessi superindividuali quando il diritto di accesso è esercitato per garantire la trasparenza della condotta della pubblica amministrazione, al fine di salvaguardare un interesse giuridicamente rilevante, nonché concreto ed effettivo⁽³²⁾.

b. Il diritto di accesso e gli enti o le attività di diritto privato

Particolarmente interessante è il tema dell'esperibilità del diritto di accesso nei confronti delle attività di diritto privato di enti pubblici o nei confronti di enti privati che svolgano attività di interesse pubblico.

Per ciò che concerne le attività e i soggetti nei confronti dei quali può essere esercitato il diritto di accesso, l'art. 22 stabilisce che:

“per «documento amministrativo», si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

per «pubblica amministrazione», si intendono tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”.

L'art. 23 stabilisce poi che: “Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24”.

La giurisprudenza sul tema ha avuto orientamenti diversi. Inizialmente era emerso un orientamento restrittivo, che tendeva ad escludere il diritto di accesso quando un ente pubblico agisse con il diritto dei privati senza godere di potestà particolari o di situazioni di supremazia⁽³³⁾.

³⁰ Parere deliberato dalla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi il 9 luglio 2007 su richiesta del Sindacato Autonomo Infermieri.

³¹ Ricorso della federazione lavoratori pubblici e funzioni pubbliche contro il Ministero degli affari esteri – direzione generale cooperazione allo sviluppo deliberato il 15 ottobre 2007.

³² T.A.R. Lazio sentenza n. 13349 - 28 novembre 2006.

³³ Consiglio di Stato Sent. 5 giugno 1995 n. 412.

Infatti, secondo il Consiglio di Stato la *ratio* della norma era quella di garantire la correttezza e il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione e non dei soggetti privati. Il diritto di accesso era interpretato come correlato ad attività in cui l'amministrazione utilizzava un potere di supremazia. Infine, a giudizio del Consiglio di Stato si sarebbero dovute valutare le conseguenze del riconoscimento di tale principio, poiché un ente pubblico economico sottoposto al diritto di accesso si sarebbe trovato in una posizione peggiore rispetto agli operatori economici privati.

Successivamente, si è affermato un principio opposto⁽³⁴⁾, secondo cui devono ritenersi documenti amministrativi anche gli atti di diritto privato, in quanto da un lato, l'art. 22 non specifica il soggetto che forma gli atti (che potrebbero perciò provenire anche da privati ed essere utilizzati ai fini dell'attività amministrativa) e dall'altro, l'art. 23 include tra i soggetti nei confronti dei quali si può esercitare il diritto di accesso i gestori di pubblici servizi.

L'attività della pubblica amministrazione è stata pertanto assoggettata allo scrutinio di "funzionalità" che interpreta i poteri riconosciuti alla pubblica amministrazione (sia di tipo autoritativo sia di tipo privatistico) come funzioni riconosciute per il soddisfacimento di interessi pubblici. Il Consiglio di Stato inoltre ha precisato che l'accesso non può essere riconosciuto in presenza di attività privatistica del tutto disancorata dall'interesse pubblico di settore, istituzionalmente affidato all'apparato amministrativo⁽³⁵⁾ e in più occasioni è stato ribadito che il regime giuridico dell'attività è irrilevante quando il fine perseguito è la cura di un interesse pubblico nel rispetto del canone dell'imparzialità⁽³⁶⁾.

Secondo la più recente giurisprudenza, l'attività amministrativa nei cui confronti i cittadini possono esercitare il diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e 23 L. 7 agosto 1990, n. 241, deve essere valutata ricomprendendo nel concetto di attività amministrativa non solo quella di diritto amministrativo, ma anche l'attività di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi, quando pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest'ultima da un nesso di strumentalità derivante, anche sul versante soggettivo, dall'intensa conformazione pubblicistica⁽³⁷⁾.

Pertanto il fatto che l'attività si svolga in regime di concorrenza e attraverso atti di diritto privato non è sufficiente ad escludere l'accesso, poiché l'attività dei gestori di pubblici servizi, quando si manifesta nella gestione di interessi pubblici, è esercitata, oltre che nell'interesse proprio, anche per soddisfare quelli della collettività e ha quindi rilievo pubblicistico⁽³⁸⁾.

In questa linea la Commissione ha ritenuto che la disciplina del diritto di accesso si applichi anche alle persone giuridiche di diritto privato, quando la loro attività è svolta per il raggiungimento di fini pubblici, secondo quanto disposto dall'art. 22 lett. e) della legge 7 agosto 1990, n. 241 che per "pubblica amministrazione", si intendono "tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario"⁽³⁹⁾.

³⁴ Consiglio di Stato Sent. 4 febbraio 1997, n. 82.

³⁵ Consiglio di Stato sent. 15 gennaio 1998, n. 14.

³⁶ Consiglio di Stato adunanza plenaria sentenze n. 4 e 5 del 1999.

³⁷ Consiglio di Stato, Sez. VI - sentenza 23 ottobre 2007 n. 5569 e T.A.R. Calabria – Catanzaro sentenza n. 25 - 24 gennaio 2007.

³⁸ T.A.R. L'Aquila sentenza n. 415 - 2 luglio 2007.

³⁹ Parere deliberato il 17 marzo 2007 su richiesta della Regione Molise.

La Commissione ha ritenuto che un consigliere comunale potesse accedere in virtù del proprio *munus* alla documentazione formata o detenuta da società per azioni a capitale pubblico partecipata dal Comune, sia pure in misura minoritaria. La documentazione riguardante una società per azioni a capitale pubblico è invece esclusa dal diritto di accesso quando non attenga al perseguimento del pubblico interesse, tenendo presente che dato il necessario collegamento tra intervento finanziario pubblico e perseguimento di fini d'interesse pubblico, quanto maggiore è la misura della partecipazione pubblica, tanto maggiore deve presumersi il vincolo di strumentalità dell'attività al perseguimento dell'interesse pubblico⁽⁴⁰⁾. Tuttavia l'accessibilità non è riconosciuta indiscriminatamente per tutti gli atti delle società partecipate dall'ente pubblico. Infatti i poteri particolarmente penetranti dei consiglieri comunali devono essere sempre riferibili – in via diretta o indiretta – all'esercizio delle funzioni del Comune, e a tutte le notizie e le informazioni “utili all'espletamento del proprio mandato”. Pertanto è stata negata l'accessibilità e l'acquisizione di notizie e di informazioni che non siano riferibili all'attività amministrativa propria del Comune e non rientrino quindi nell'ambito del mandato dei consiglieri di enti locali⁽⁴¹⁾.

c. Il diritto di accesso e la tutela della riservatezza

La posizione antitetica in cui possono trovarsi la trasparenza dell'azione amministrativa e la privacy del singolo cittadino rappresenta un altro dei temi su cui la giurisprudenza e la Commissione sono sovente chiamate a pronunciarsi. Per ciò che riguarda il rapporto tra la Commissione e il Garante per la protezione dei dati personali si veda il par. 7.

La notifica al controinteressato è del resto per l'amministrazione un obbligo la cui ratio è proprio quella di mettere il controinteressato in condizione di potersi esprimere su una richiesta di accesso, presentata da un terzo, che concerne dati che lo riguardano. È l'amministrazione a valutare, in caso di opposizione del controinteressato, quale tra gli interessi contrapposti (accesso o riservatezza) debba ritenersi prevalente⁽⁴²⁾.

Sia la giurisprudenza, sia la Commissione hanno ritenuto che nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso, quest'ultimo prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualevolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati sensibili, o giudiziari, nel qual caso l'accesso è consentito nei soli limiti della sua stretta indispensabilità a fini di difesa. Ove, poi, la riservatezza attenga a dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale l'accesso è ammissibile solo se il diritto di difesa è strumentale sia di rilievo costituzionale almeno pari a quello tutelato dalla riservatezza (art. 60, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)⁽⁴³⁾.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha poi specificamente affermato che una valutazione di “parità di rango” dell'interesse del richiedente rispetto alla tutela della riservatezza ricorre quando la richiesta di accesso o di comunicazione di dati sia formulata dal difensore ai sensi della disciplina sulle investigazioni difensive introdotta

⁴⁰ Parere deliberato l' 8 ottobre 2007 su richiesta del comune di Bologna.

⁴¹ Parere deliberato il 17 marzo 2007 su richiesta del comune Cattolica.

⁴² Ricorso di un privato contro Sviluppo Italia Basilicata deliberato il 17 settembre 2007.

⁴³ Vedi Consiglio di Stato sentenza n. 6440 del 27 ottobre 2006 - Sez. VI, T.A.R. Marche sentenza n. 817 del 12 ottobre 2006 e ricorso di un privato contro il ministero della giustizia-direzione generale del personale deliberato il 19 aprile 2007.

dalla legge n. 397/2000 e, in particolare, dell'art. 391-quater del codice di procedura penale⁽⁴⁴⁾.

L'interesse alla riservatezza può cedere di fronte all'esercizio dell'accesso anche per la tutela di altre situazioni giuridiche. In effetti l'art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 determina chiaramente il diverso rapporto di "durezza" fra accesso e riservatezza con riguardo, rispettivamente, al diverso spessore funzionale del primo ed al diverso grado di "sensibilità" della seconda, come già accennato. Ad esempio il diritto all'onorabilità personale può essere considerato di pari rango rispetto al diritto alla riservatezza della persona cui si riferiscono i dati richiesti⁽⁴⁵⁾.

Tuttavia, nel contemperamento della riservatezza con l'accesso, l'amministrazione, non deve valutare in concreto il presupposto della necessità della documentazione ai fini della tutela delle posizioni giuridiche del richiedente, con una previsione circa l'esito di una futura causa fondata sulla base dei documenti richiesti. Alla pubblica amministrazione non compete sindacare il destino di eventuali azioni giudiziarie promosse dal richiedente in virtù della documentazione ottenuta, bensì valutare in astratto, ove il materiale richiesto contenga dati personali altrui, se esso possa o meno servire al richiedente per difendere proprie posizioni giuridiche, a prescindere dalle possibilità effettive di vittoria giudiziaria⁽⁴⁶⁾.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha, peraltro, precisato che "la valutazione sull'istanza di accesso o di comunicazione non deve essere circoscritta al raffronto fra i diritti coinvolti, ma deve basarsi anche sull'ulteriore verifica volta ad appurare – anche ai fini dell'accoglimento solo parziale dell'istanza – se i dati o tutti i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale oggetto di richiesta siano effettivamente "necessari" al fine di far valere o difendere gli equivalenti diritti in sede contenziosa⁽⁴⁷⁾".

Infine, il diritto alla riservatezza non può ritenersi tutelato scorporando la presa visione dall'estrazione di copia degli atti, poiché in tal modo il richiedente avrebbe comunque, conoscenza del documento⁽⁴⁸⁾. Tenuto conto, poi, del fatto che l'istituto dell'accesso limitato alla presa visione (con estrazione di copia) è stato espunto dall'ordinamento con la novella del 2005.

⁴⁴ Ciò è confermato espressamente dall'art. 71 del Codice, che ha introdotto questo chiarimento il quale opera a prescindere dalla qualificazione che si intenda assegnare sul piano sistematico alla facoltà prevista da tale art. 391-quater, riguardato alla luce del generale diritto di accesso a documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni" (cfr., Provvedimento a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali 9 luglio 2003 [doc. web n. 29832], intitolato 'Dati sanitari. Provvedimento generale sui diritti di "pari rango"').

⁴⁵ Ricorso di un privato contro il Ministero della difesa deliberato il 15 ottobre 2007.

⁴⁶ T.A.R. Lombardia – Milano sentenza n. 21 del febbraio 2007; ricorso di un privato contro il ministero della Difesa deliberato il 15 ottobre 2007.

⁴⁷ cfr., art. 16, comma 1, lett. b) d.lgs. 135/1999; Consiglio di Stato Sez. VI n. 2542/2002 e T.A.R. Emilia Romagna-Bologna n. 1207/2001.

⁴⁸ Ricorso di un privato contro l'istituto di previdenza per il settore marittimo deliberato il 19 aprile 2007.

Le banche dati

L'ufficio di supporto si occupa dell'attività di inserimento dei dati nell'archivio informatizzato dei regolamenti, nonché dei ricorsi presentati alla Commissione. Il database per questi ultimi è stato realizzato nel 2006 con lo scopo di agevolare la consultazione dello stato degli atti relativamente ai ricorsi pervenuti.

Il Dipartimento ha realizzato anche, in relazione all'obiettivo per la Direttiva generale per l'azione amministrativa per l'anno 2007 del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una banca dati per la gestione informatizzata dei pareri richiesti alla Commissione per l'accesso, in modo da consentire una più agevole ricerca di pareri già espressi su argomenti trattati nei vari plenum; ciò anche al fine di rendere possibile una più veloce trattazione delle richieste di parere.

Il database è realizzato attraverso un programma che consente di memorizzare i dati inseriti in appositi campi e recuperarli a seconda delle condizioni indicate. La scheda del database relativa ai ricorsi ad esempio riporta: il numero del fascicolo, l'anno di riferimento, l'esperto a cui il ricorso è assegnato, la data di deposito e la data di scadenza; il nome del ricorrente; il nome del resistente e i relativi recapiti; il nome del relatore in Commissione; la tipologia di atto impugnato; l'oggetto della richiesta; l'esito del ricorso; il nome e il recapito di eventuali controinteressati; la data di ricevimento della notifica al controinteressato; la data di scadenza; l'eventuale invio al Garante per la protezione dei dati personali; la data di richiesta del parere del Garante e la scadenza del termine; la data dell'assegnazione in Commissione; se la decisione è stata rilasciata; la data della decisione e il *link* con la decisione stessa.

Informazione su internet

Al sito della Commissione si accede attraverso il sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri (<http://www.governo.it/>) da un *link* (sotto la voce "l'attività") nella pagina del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, che ha anche il compito di aggiornare la documentazione in materia di accesso.

Nel sito si segnalano i *link*:

- le "**Funzioni della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi**";
- la "**composizione della Commissione**" con il relativo decreto del 15 luglio 2005 e l'ultimo D.P.C.M. del 22 settembre 2006;

i "**contatti**", con numeri di telefono e l'indirizzo e-mail al quale inviare quesiti per la Commissione (commissione.accesso@governo.it);

le "**fonti normative**", con gli atti di rango primario e secondario che disciplinano l'accesso ai documenti amministrativi e il funzionamento della Commissione.

- per il "**Regolamento interno**" è stato inserito il testo del nuovo regolamento interno, approvato nella seduta del 28 giugno 2006;
- le "**Sedute in ordine cronologico**" sono state aggiornate rendendo disponibili alla consultazione gli atti delle sedute svoltesi nel 2007;

le "**Massime giurisprudenziali suddivise per tipologia**"; con le quali si raggruppano, in relazione ad una serie di argomenti, le decisioni più significative in materia;

le "**Direttive**" con cui la Commissione fornisce indicazioni e chiarimenti su temi particolarmente rilevanti relativi all'accesso (ad es. il differimento dell'accesso, il pagamento dell'imposta di bollo);

le "**Relazioni sulla trasparenza**", sottoposte al Parlamento a partire dal 2001 – 2002

per gli "**Atti del Garante per la protezione dei dati personali**" è disponibile un *link* che consente il collegamento diretto al sito del Garante.

Di particolare interesse è il *link* "**Guida rapida per l'accesso ai documenti**", sotto la rubrica "**Documentazione**", che dà informazioni sintetiche sul diritto di accesso, sulla formulazione della domanda di accesso, sul ricorso alla Commissione o al difensore civico in caso di diniego di accesso.

Infine, sono consultabili i prodotti editoriali più recenti realizzati dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo, con icone apposite per i volumi annuali sull'accesso ed il relativo supplemento quadrimestrale.

Osservazioni conclusive

Dai dati presentati si desume che in poco più di un anno la Commissione è diventata un riferimento primario in tema di garanzia della trasparenza dell'operato delle pubbliche amministrazioni, sia per i cittadini che per le amministrazioni stesse.

Trarre conclusioni univoche sullo stato di realizzazione del principio di trasparenza presso le pubbliche amministrazioni dall'analisi del numero di ricorsi decisi e di pareri emanati è però discutibile.

Da un lato infatti, il crescente numero di ricorsi potrebbe far ritenere che le amministrazioni si sottraggano alla realizzazione del principio di trasparenza, non dando seguito alle richieste di accesso dei cittadini e cercando per quanto possibile di limitare o dilazionare l'accesso ai documenti amministrativi.

D'altro canto, un incremento nel numero di ricorsi e richieste di pareri potrebbe indicare che il rapporto tra cittadini e pubbliche amministrazioni si evolve anche attraverso una maggiore consapevolezza dei diritti esercitabili e della disponibilità di diverse vie per la tutela dei diritti ed interessi. Inoltre, le istanze alla Commissione dimostrano che l'accesso si presenta intrecciato con altre situazioni giuridicamente qualificate con le quali è necessario trovare un bilanciamento. In alcuni casi, la pretesa si esercita verso documenti sottratti all'accesso, in altri, la richiesta presenta caratteri tali da essere considerata preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. Con le sue pronunce, la Commissione interpreta la normativa, definendo i limiti, le modalità di esercizio e il contenuto del diritto di accesso, anche attraverso un continuo dialogo con le pronunce giurisprudenziali in materia.

Dopo qualche anno di attività, soprattutto con riferimento alle ultime innovazioni legislative in tema di compiti e poteri della Commissione, si ravvisa tuttavia l'esigenza di alcuni ulteriori aggiustamenti nella disciplina legislativa e regolamentare vigente; infatti, attraverso limitati interventi si potrebbero affinare i meccanismi del procedimento e rendere più effettiva la tutela.

Sul punto occorre segnalare alcuni aspetti di prioritaria rilevanza.

Innanzitutto, sarebbe utile, come già accennato, prevedere un intervento legislativo che disponga la notifica del ricorso avverso il diniego all'accesso anche all'amministrazione resistente, al fine di consentire un rapido deposito delle relative controdeduzioni. La celerità del procedimento, che deve concludersi entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, comporta infatti che le memorie delle amministrazioni, alle quali i ricorsi sono notificati successivamente dalla struttura di supporto della Commissione, giungano spesso oltre lo scadere dei termini o comunque in tempi non utili alla definizione della questione da parte della Commissione.

Quanto agli esiti finali delle pronunce e all'effettiva accessibilità dei documenti amministrativi, alcune azioni restano ancora da compiere, da un lato, per migliorare il monitoraggio dei risultati e dall'altro, per rendere effettiva la realizzazione del principio di trasparenza, incentivando la collaborazione delle pubbliche amministrazioni (sul punto vedi anche il par. 8).

A questo proposito si rammenta infatti che l'art. 25, comma 4, stabilisce: "Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ri-

cevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito".

Pertanto, pur in seguito alla pronuncia favorevole all'accesso da parte della Commissione, l'amministrazione potrebbe restare inerte e in questo caso si avrebbe la formazione di un silenzio accoglimento, senza che tuttavia l'amministrazione provveda all'esibizione dei documenti.

In quest'ultimo caso, il cittadino si trova di fronte un silenzio accoglimento (non impugnabile), sulla base del quale può formulare una nuova richiesta di accesso e proporre l'azione giurisdizionale, a fronte del diniego. Soltanto il giudice può, a questo punto, ordinare l'esibizione dei documenti con una sentenza⁴⁹. La Commissione dunque non ha di per sé a disposizione alcun mezzo per ottenere l'adempimento dell'obbligo da parte dell'amministrazione.

L'inerzia dell'amministrazione è perciò difficilmente superabile. Coerentemente con l'esigenza che ha portato all'istituzione del rimedio alternativo al rimedio giurisdizionale, un intervento correttivo del legislatore potrebbe dunque dotare la Commissione del potere di far seguire l'esibizione dei documenti alle pronunce favorevoli all'accesso o anche disporre adeguati deterrenti che favoriscano la cooperazione delle pubbliche amministrazioni in materia di accesso ai documenti amministrativi.

⁴⁹ Secondo una parte della dottrina l'azione penale potrebbe essere un mezzo di tutela del diritto di accesso ai sensi dell'art. 328 del c.p. Si veda Caringella F., Garofoli R., Sempreviva M. (2007), *L'accesso ai documenti amministrativi*, op. cit. p. 674.

Parte Seconda

Attività della Commissione
per l'accesso ai documenti
amministrativi
gennaio-luglio 2008

Dati relativi all'attività della Commissione per l'accesso agli atti amministrativi - Gennaio-Luglio 2008

Data PLENUM	Numero RICORSI	Numero PARERI
15 gennaio 2008	41	4
11 febbraio 2008	50	7
12 marzo 2008	43	17
7 aprile 2008	38	14
9 maggio 2008	38	11
10 giugno 2008	45	16
1 luglio 2008	20	12
22 luglio 2008	23	12
TOTALE	298	99

Nel capitolo che segue, sono stati estratti alcuni dei più significativi pareri integrali e alcune delle decisioni sui ricorsi presentati, espressi ed adottate dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, suddivisi per Plenum in ordine cronologico.

Sezione I
PLENUM 15 GENNAIO 2008

PLENUM 15 GENNAIO 2008 (1.1)

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Direzione provinciale del lavoro di
Servizio ispettivo

Fatto

La sig.ra, titolare di un'edicola sita in, veniva sottoposta ad accertamento ispettivo da parte dell'amministrazione resistente in data 28 novembre 2006. In seguito, l'odierna ricorrente proponeva accesso informale e successivamente al diniego opposto, accesso formale al fine di accedere a tutti i documenti relativi al procedimento ispettivo avviato nei suoi confronti. In data 14 dicembre l'amministrazione negava l'accesso.

Successivamente l'interessata veniva a conoscenza di alcune dichiarazioni rese da clienti abituali dell'edicola che avrebbero costituito il punto d'avvio dell'indicato procedimento ispettivo e pertanto proponeva nuova richiesta di accesso (datata 26.7.2007) tesa a conoscere la richiesta di intervento ispettivo nonché la dichiarazione resa "da tali sedicenti clienti abituali". L'amministrazione negava nuovamente l'accesso adducendo l'inattualità dell'interesse della ricorrente. Contro tale ultimo diniego la sig.ra ha presentato in data 14.9.2007 ricorso alla scrivente Commissione. Nella seduta del 15 ottobre u.s., la scrivente Commissione, rilevata la presenza di controinteressati all'accesso nelle persone di coloro che avrebbero reso la dichiarazioni che hanno dato l'avvio al procedimento ispettivo, invitava l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dalla sig.ra ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184/2006. L'amministrazione assolveva l'incombente in data 19 novembre 2007, dandone comunicazione alla scrivente Commissione il successivo 10 dicembre.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. Quanto all'accessibilità di denunce e/o esposti che abbiano dato luogo a procedimenti ispettivi, la giurisprudenza del giudice amministrativo si è espressa sin dal 1998 affermando il principio secondo il quale "... la tolleranza verso denunce segrete e/o anonime è un valore estraneo alla legalità repubblicana" (Sez. V, 22 giugno 1998, n. 923). Tale orientamento è stato confermato, sia pure con qualche pronuncia di segno parzialmente contrario, anche di recente; tra le altre si veda la decisione n. 3601, del 25 giugno 2007 del Consiglio di Stato (Sezione V), in forza della quale l'accedente deve poter conoscere i contenuti e gli autori di esposti o denunce che abbiano costituito la base per l'avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio. D'altronde l'impugnato diniego si fonda sull'inattualità dell'interesse dell'accedente. Sul punto, viceversa, la scrivente Commissione rileva come l'attualità dell'interesse ad accedere ai documenti oggetto dell'istanza sussista, in considerazione dell'esperibilità di altre forme di tutela nei confronti dell'amministrazione a salvaguardia delle situazioni giuridiche soggettive della sig.ra

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 15 GENNAIO 2008 (1.2)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Croce Rossa Italiana - Comitato provinciale di

Fatto

Il Sig. in data 17 luglio 2007 ha presentato all'amministrazione resistente richiesta di accesso alle graduatorie dell'ente relative ai lavoratori a tempo determinato, a progetto e ai professionisti. L'interesse a prendere visione delle graduatorie – peraltro mai pubblicate dall'ente resistente – veniva specificato dal ricorrente nel senso di poter verificare l'inserimento del proprio nominativo nelle suddette graduatorie. In data 20 luglio u.s., l'amministrazione negava l'accesso, ritenendo che la richiesta configurasse la fattispecie di controllo diffuso e generalizzato sull'attività amministrativa di cui all'articolo 24, comma 3, L. n. 241/90.

Avverso tale diniego il Sig. lo stesso 20 luglio ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato. Nella seduta del 17 settembre 2007, la Commissione rilevava la presenza di soggetti controinteressati all'ostensione nelle persone dei candidati collocati nelle graduatorie oggetto della richiesta di accesso, alle quali, secondo il combinato disposto degli articoli 3 e 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, il ricorso doveva essere notificato a cura dell'amministrazione resistente. In data 6 ottobre 2007 è pervenuta alla scrivente Commissione una nota in cui l'amministrazione precisa di non essere in possesso di graduatorie relative all'assunzione di lavoratori a tempo determinato, ma solo di elenchi richiesti al centro territoriale per l'impiego e inviati alla Croce Rossa in data 2 febbraio 2006. Di talché l'amministrazione, in sostanza, ha chiesto di conoscere a chi doveva essere notificato il gravame.

Al riguardo la scrivente Commissione, nella seduta del mese di novembre 2007, ha invitato nuovamente l'amministrazione a notificare il gravame alle persone inserite nell'elenco inviato dal centro territoriale per l'impiego, atteso che la richiesta – avente ad oggetto le graduatorie per l'assunzione di lavoratori a tempo determinato – poteva ragionevolmente considerarsi riferita ai suddetti elenchi.

Con nota trasmessa via fax il 6 dicembre scorso l'amministrazione ha ribadito l'inesistenza di controinteressati cui notificare il gravame, venendo così meno all'incombenza prescritta.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che l'amministrazione, non dando seguito alla notifica ai controinteressati come avrebbe potuto e dovuto, si espone ad eventuali azioni da parte dei controinteressati medesimi, i quali per il suddetto comportamento omissivo, non sono stati messi nella condizione di prendere parte – attraverso la presentazione di memorie e/o scritti difensivi – al presente procedimento.

Ciò premesso, nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

La motivazione contenuta nell'impugnato diniego secondo cui la richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si configurerebbe come una sorta di controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione è destituita di giuridico fondamento. Il limite in questione, affermato costantemente dalla giurisprudenza amministrativa e, ora, penetrato nel corpo della legge n. 241/90 a seguito della riforma operata dalla L. n. 15/05 (art. 24, comma 3), ha come sua *ratio* quella di escludere che l'accesso possa atteggiarsi alla stregua di un'azione popolare riconosciuta ai cittadini in quanto tali. Invero, in tanto l'accesso ai documenti può essere esercitato in quanto l'accedente sia titolare di una situazione giuridicamente rilevante e tutelata che lo qualifichi rispetto al *quisque de populo*. In tal senso la giurisprudenza è costante e pacifica; tra le altre T.A.R. Lazio Roma, Sez. III ter, 08/02/2005, n. 1088, in cui chiaramente si afferma. "La posizione che legittima all'accesso non deve necessariamente possedere tutti i requisiti stabiliti per la proposizione del ricorso al giudice amministrativo avverso un atto lesivo della posizione giuridica vantata, tra i quali l'attualità dell'interesse ad agire, essendo sufficiente che l'istante sia titolare di un interesse giuridicamente rilevante e che il suo interesse alla richiesta di documenti si fondi su tale posizione. Correlativamente il concetto di interesse giuridicamente rilevante sebbene sia più ampio di quello di interesse all'impugnazione, nondimeno non è tale da consentire a chiunque l'accesso agli atti amministrativi: il diritto di accesso ai documenti amministrativi non si attegga come una sorta di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull'amministrazione, giacché da un lato l'interesse che legittima ciascun soggetto all'istanza, da accertare caso per caso, deve essere personale e concreto e ricollegabile al soggetto stesso da uno specifico nesso, e dall'altro la documentazione richiesta deve essere direttamente riferibile a tale interesse oltre che individuata o ben individuabile".

Nel caso di specie l'interesse ad accedere manifestato dal ricorrente deve ritenersi personale, concreto e attuale, in quanto preordinato a verificare l'inserimento del proprio nominativo nelle graduatorie oggetto della richiesta e dunque non si configura alcun controllo generalizzato e diffuso sull'azione amministrativa dell'ente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 15 GENNAIO 2008 (1.3)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Azienda Ospedaliera della provincia di

Fatto

Il sig., quale rappresentante legale del sindacato aderente della provincia di, a seguito della nota con la quale l'azienda ospedaliera della provincia di ha affermato che "per il biennio 2002 -2003 i risultati sono stati raggiunti nella misura dell'80% e che la distribuzione delle quote percentuali individuali è avvenuta in misura pari a tutti i dirigenti medici afferenti l'Unità Operativa, per volontà del Direttore di Unità Operativa", ha presentato istanza di accesso il 25 ottobre 2007, reiterata il 27 novembre, ai seguenti documenti:

1. contratto collettivo aziendale applicato nel caso in esame;
2. documento contenente gli obiettivi dell'Unità Operativa di Neurologia, l'atto di valutazione finale e l'atto di sottoscrizione degli obiettivi da parte dei dirigenti;
3. l'ammontare complessivo degli emolumenti corrisposti suddiviso per le due annualità;
4. i documenti comprovanti la pari suddivisione del fondo tra i dirigenti medici;
5. documento del Direttore della Unità Operativa di Neurologia sulla distribuzione delle quote tra i dirigenti.

Specifica il ricorrente di essere portatore di un interesse diffuso ad accedere agli indicati documenti, quale rappresentante legale del

L'amministrazione ha comunicato di ritenere l'istante privo di un interesse ad accedere ai documenti e, successivamente, il 21 dicembre ha chiesto di specificare l'interesse sotteso all'istanza in esame.

Avverso il provvedimento di diniego del 21 dicembre 2007 il sig., quale rappresentante legale del sindacato aderente della provincia di, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Azienda Ospedaliera della provincia di l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Il CCNL del 3 novembre 2005 dell'area della dirigenza medico – veterinaria del Servizio sanitario nazionale, parte normativa quadriennio 2002/2005, parte economica 2002/2003, stabilisce, all'art. 4 che:

1. In sede aziendale le parti stipulano il contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse dei fondi di cui agli artt. 54, 55 e 56.
2. In sede di contrattazione collettiva integrativa sono regolate le seguenti materie:

A. individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146 del 1990, secondo quanto previsto dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale;

B. criteri generali per:

- la definizione della percentuale di risorse di cui al fondo dell'art. 56 da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali affidati alle articolazioni interne individuate dal d.lgs. 502 del 1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti. Detta retribuzione è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati e viene, quindi, corrisposta a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale, secondo le modalità previste dall'art. 65 del CCNL 5 dicembre 1996.....”.

Pertanto, la scrivente Commissione invita l'Azienda Ospedaliera della provincia di a far conoscere se l'OS ricorrente ha partecipato alla definizione, in sede di contrattazione integrativa, dei criteri generali per la ripartizione del fondo per il trattamento accessorio.

I termini per la presentazione del ricorso sono interrotti in attesa della risposta dell'amministrazione.

Sezione II
PLENUM 11 FEBBRAIO 2008

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.1)

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali
Direzione Centrale
c.a. Direttore Centrale

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali con l'assistenza di un tecnico di propria fiducia.

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con nota del 28 gennaio 2008, ha chiesto alla scrivente Commissione di avere un parere circa la possibilità per un consigliere comunale di potere accedere ai documenti amministrativi del comune avvalendosi dell'assistenza di un tecnico di propria fiducia.

La Commissione, in merito al quesito esposto, in via preliminare, osserva che le richieste formulate dai consiglieri comunali rientrano nelle facoltà di esercizio del loro *munus*, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 43 dal d.lgs. n. 267/2000.

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del *munus* agli stessi affidato.

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

"Quanto appena considerato non esclude che anche il "diritto all'informazione" del consigliere comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: in effetti, oltre alla necessità che l'interessato alleggi la sua qualità, permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (tra le molte, in tal senso, il Cons. di Stato, Sezione V, 13.11.2002, n. 6393)".

Tuttavia, da un'analisi della giurisprudenza più recente sulla materia e delle pronunce di questa Commissione, non si rileva la possibilità per il consigliere comunale di esercitare il diritto di accesso con l'assistenza di un proprio tecnico di fiducia, poiché il consigliere, proprio in virtù del proprio *munus*, gode di una sorta di accesso privilegiato ai documenti amministrativi, al punto da essere tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge per le notizie e le informazioni acquisite.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.2)

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle comunicazioni

Fatto

Con istanza in data 9.11.2007 la sig.ra, dipendente del Ministero delle Comunicazioni, ha chiesto al citato Ministero "copia dell'assegno del personale applicato al protocollo del Segretariato nonché copia del contratto di collaborazione esterna stipulato, in seguito al suo trasferimento, per utilizzare altra unità nel Museo storico".

Con nota del 5.12.2007 il Ministero ha comunicato che l'istanza non poteva essere evasa perché non era stato specificato l'indispensabile interesse concreto all'accesso.

Avverso tale nota la sig.ra con atto in data 4.12.2007, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Nel ricorso la sig. spiega dettagliatamente le ragioni della sua richiesta di accesso.

Espone, infatti, che a seguito di domanda, dalla stessa proposta in adesione a generale sollecitazione del Ministero, era stata trasferita al Museo storico del Ministero stesso, ma, dopo alcuni mesi, era stata assegnata, per addotte esigenze di servizio, all'Ufficio Protocollo, indicato come carente di personale.

Avendo la ricorrente stessa successivamente appreso che a seguito della sua assegnazione a detto Ufficio erano stati stipulati contratti di collaborazione esterna per utilizzare unità nel Museo storico, aveva presentato istanza di accesso al fine di verificare quanto personale fosse applicato all'Ufficio Protocollo e quanti contratti di collaborazione fossero stati stipulati.

Detti motivi evidenziano certamente la ricorrenza dell'interesse all'accesso: si rappresenta però che l'istanza di accesso a suo tempo presentata non era motivata, come rilevato nell'impugnato diniego di accesso.

Pertanto, vista l'istanza di accesso in data 9.11.2007, non assistita da idonea motivazione, il diniego non è illegittimo e, quindi, allo stato, il ricorso deve essere respinto.

Ciò non toglie, peraltro, che la ricorrente può presentare una nuova istanza, adeguatamente motivata come disposto dall'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e proporre, in caso di diniego illegittimo o di silenzio, un nuovo ricorso a questa Commissione.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.3)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Regione Carabinieri

Fatto

Con istanza in data 16.11.2007 il sig., premesso che sua figlia minore era stata affidata, a seguito di un procedimento svoltosi presso il Tribunale per i minorenni di, alla madre sulla base di documenti provenienti dai servizi sociali e dal Comandante della caserma dei carabinieri di, ha chiesto a quest'ultimo "copia della documentazione relativa al suo caso; la motivazione dell'eventuale mancata comunicazione di atti al tribunale; i nomi e il grado dei militari che avevano seguito il suo caso, in particolare di quelli che avevano avuto contatti con i servizi sociali; i nomi e il grado dei militari che avevano fatto affermazioni contenute nella relazione inviata al Tribunale i motivi per i quali non era stato invitato in caserma per chiarimenti", e ciò al fine di poter ottenere la modifica del provvedimento di affidamento.

Con nota del 16.12.2007 detto Comandante ha comunicato: che di tutti i documenti esistenti in ufficio era stato dato accesso sulla base di precedenti istanze; che ulteriori richieste non concernevano atti amministrativi; che gli atti di polizia giudiziaria erano coperti da segreto istruttorio e avrebbero, se del caso, dovuto essere richiesti all'autorità giudiziaria.

Avverso detta nota il sig., con atto in data 11.1.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione; il menzionato Comandante ha inviato memoria esplicativa e copia di documentazione.

Diritto

Il ricorso è basato sul rilievo che il sig. ritiene "che non solo esistano altri documenti oltre a quello in suo possesso, ma che inoltre non sia stata data risposta ai suoi quesiti".

Il ricorso è infondato.

L'accesso è consentito ai soli documenti amministrativi e pertanto nella specie non ricorre diniego di accesso perché: il destinatario dell'istanza di accesso ha comunicato di non essere in possesso di altri documenti oltre a quelli già fatti visionare all'istante; quest'ultimo ha formulato unicamente una soggettiva ipotesi dell'esistenza di altri documenti, senza fornire alcuna prova o indicare circostanze specifiche di tale esistenza; peraltro la mera ipotesi dell'esistenza di documenti amministrativi, non consentendo di individuare il contenuto degli stessi, non consente neppure di verificare la ricorrenza di un eventuale diritto all'accesso.

E, come è noto, non è configurabile un diniego di accesso nel caso di mancata risposta a quesiti o a richieste di informazioni, che, peraltro, nel caso in esame non sembra si sia verificato.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.4)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Regione Carabinieri di

Fatto

Il Maresciallo Capo dei Carabinieri, in data 3 ottobre 2007, ha chiesto al Comandante della Regione Carabinieri di il "rilascio di copia semplice delle determinazioni assunte a seguito dell'instaurazione del procedimento disciplinare a carico del Maresciallo per i fatti di cui al procedimento sopra menzionato". In effetti, il ricorrente, tra le premesse dell'istanza cita l'avvenuta archiviazione del p.p. n. *bis* della Procura della Repubblica c/o Tribunale di

Scopo della richiesta è "avanzare richiesta risarcitoria in sede civile".

Specifica il ricorrente di essere parte offesa del p.p. n. *bis* della Procura della Repubblica c/o Tribunale di, che l'ipotesi di reato era diffamazione e che il procedimento in esame è stato archiviato per perenzione dei termini per la presentazione della querela.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione, il sig., in data 16 novembre 2007, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Regione Carabinieri di l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Con nota del 19 novembre 2007, il sig. ha inviato alla scrivente Commissione il provvedimento del 13 novembre con il quale l'amministrazione ha negato l'accesso ai chiesti documenti ritenendo l'istante privo di un interesse diretto, concreto ed attuale, e in considerazione dell'insussistenza di un nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e la finalità dichiarata.

L'amministrazione con nota del 27 novembre 2007, dopo avere riferito che il ricorrente ha presentato tre istanze di accesso tese a conoscere lo sviluppo e l'esito di procedimenti disciplinari che il ricorrente presume attivati a carico di colleghi, nel ricorso in esame a carico del Maresciallo, afferma che le istanze sono preordinate ad operare un controllo generalizzato sull'attività della pubblica amministrazione e che le motivazioni addotte a sostegno dell'istanza non evidenziano il nesso strumentale tra i documenti e la finalità che il ricorrente intende perseguire.

La scrivente Commissione, nella seduta del 22 novembre, aveva dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7 lett. c) del d.P.R. n. 184 del 2006.

A seguito dell'invio, con messaggio di posta certificata, dei documenti comprovanti l'avvenuta comunicazione, in data 12 novembre 2007, del presente ricorso al controinteressato, la Commissione, provvede a esaminare nel merito il ricorso.

Diritto

Il Maresciallo Capo ha presentato una querela per diffamazione contro il Maresciallo, il conseguente procedimento penale è stato archiviato per perenzione dei termini per la presentazione della querela. Il ricorrente, allora, al

fine di presentare una richiesta risarcitoria in sede civile, intende acquisire copia delle determinazioni assunte a seguito dell'instaurazione del procedimento disciplinare a carico del Maresciallo per i fatti relativi al procedimento penale. L'amministrazione nella nota inviata alla Commissione specifica che l'esistenza del procedimento disciplinare è presunta dal ricorrente e che le ragioni a sostegno dell'istanza non evidenziano il collegamento tra i documenti e il fine perseguito. Si chiede, pertanto, all'amministrazione di comunicare alla scrivente Commissione se detiene i documenti richiesti.

Il termine per la decisione della Commissione sul ricorso in esame rimane interrotto e ricomincia a decorrere dal momento in cui saranno fornite alla Commissione le informazioni suddette.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, sospesa, ogni definitiva pronuncia, invita l'amministrazione a fornire le notizie di cui in motivazione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente decisione interlocutoria.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.5)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

Fatto

Con istanza in data 12.11.2007 il sig., assistente capo della polizia di Stato in servizio alla Questura di, premesso di aver presentato in data 18.12.2002 domanda di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio, ha chiesto al Ministero dell'Interno copia degli atti relativi all'esito del relativo procedimento o allo stato attuale dello stesso.

Avverso il tacito diniego, a seguito della mancata risposta all'istanza, il sig., con atto datato 10.1.2008 e ricevuto il 23.1.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Con il ricorso si deduce di aver diritto all'accesso richiesto in quanto si ha interesse a conoscere l'esito o lo stato del procedimento di riconoscimento della causa di servizio, considerato il notevole tempo decorso dalla relativa istanza, in relazione alle necessità di ottenere il beneficio di cure per l'infermità nonché di impugnare un eventuale provvedimento negativo della dipendenza dell'infermità da causa di servizio.

Il ricorso è fondato posto che l'esame della documentazione richiesta è indispensabile per il raggiungimento dei fini che il ricorrente si propone, i quali concretano un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.6)

Ricorrente: Onoranze Funebri - Fiorista
contro
Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Provinciale del Lavoro di

Fatto

Il sig., tramite il legale rappresentante avv., ha presentato, il 6 dicembre 2007, istanza di accesso alla Direzione Provinciale del Lavoro di avente ad oggetto gli esposti, le denunce e le segnalazioni relative alla pratica iniziata con l'ispezione di cui al verbale di ispezione e diffida n. del 24 luglio 2007 e all'ordinanza ingiunzione n. L'amministrazione ha negato l'accesso ai documenti richiesti evidenziando la mancanza del potere di rappresentanza dell'avv., l'assenza di motivazioni a sostegno della richiesta, la carenza di interesse dell'istante a conoscere i documenti atteso che il procedimento avviato con l'ispezione del 24 luglio 2007, si è concluso con l'annullamento in autotutela degli atti emessi. Specifica, infine, l'amministrazione che i documenti sono stati depositati presso la cancelleria del Tribunale di innanzi al quale è pendente un giudizio sull'opposizione all'ordinanza ingiunzione n.

Avverso il provvedimento di diniego l'avv., quale legale rappresentante della Onoranze Funebri - Fiorista ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Provinciale del Lavoro di, l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

L'amministrazione ha negato l'accesso ai documenti del procedimento avviato con l'ispezione del 24 luglio 2007 affermando l'assenza di una motivazione a sostegno della richiesta, e la carenza di un interesse diretto, concreto ed attuale a conoscere i documenti dal momento che il procedimento si è concluso con un provvedimento di annullamento. Ribatte il legale rappresentante nel presente ricorso che la motivazione è *in re ipsa* stante la notifica dei verbali ispettivi poi annullati.

Al riguardo si ritiene che, pur avendo l'amministrazione provveduto ad annullare gli atti emessi e pur non avendo il ricorrente prospettato un interesse conoscitivo, personale e specifico, il medesimo, quale destinatario dei verbali ispettivi, sia titolare di un interesse serio, personale e non emulativo, essendo, poi, irrilevante la connessione ad una lesione attuale della posizione giuridica alla cui tutela è orientato l'accesso dal momento che il destinatario ha sempre interesse a verificare che l'interesse sostanziale sia integralmente soddisfatto con il provvedimento di annullamento (C.d.S., Sez. IV, 3.2.1996 nr. 98; id., 11.1.1994 nr. 8 e 21 e Sez. V, 8.2.1994 nr. 78).

Con riferimento ai documenti del procedimento di opposizione all'ordinanza ingiunzione n., si rileva che il legale rappresentante potrà acquisire i medesimi presso la cancelleria del Tribunale di, secondo il regime di accesso proprio degli atti giudiziari.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie in parte il ricorso, nei limiti su indicati.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.7)

Ricorrente: Il portale del contenzioso tributario - www.fiscosos.it
contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, ufficio di segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di

Fatto

Il portale del contenzioso tributario, associazione www.fiscosos.it, con tre diverse istanze di accesso ai documenti amministrativi, presentate in data 19 dicembre 2007, ha chiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, ufficio di segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di, il rilascio delle copie di tre distinte sentenze, ai sensi dell'art. 743 c.p.c. e dell'art. 262 d.P.R. n. 2002, n. 115, in considerazione delle proprie finalità volte all'informazione, formazione e consulenza del contenzioso tributario.

In data 8 gennaio 2008, l'amministrazione ha rigettato, con altrettanti distinti provvedimenti, le suddette istanze, con le seguenti motivazioni: "ritenuto che l'art. 743 c.p.c. Non trova applicazione nel processo tributario, in cui la richiesta di copie delle sentenze è disciplinata dalla norma speciale di cui all'art. 38 d.lgs. n. 546/1992 che prevede il rilascio soltanto a favore delle parti e non contempla altre finalità che legittimino il rilascio anche a terzi (studio, documentazione); ritenuto che la richiesta non specifica, del resto, alcuna particolare finalità; ritenuto che le eventuali finalità di studio e documentazione dovrebbero ritenersi, nella specie, comunque, insussistenti, sia per la qualità del soggetto richiedente, sia per l'abnorme numero di copie di sentenze richieste, comprensivo evidentemente di decisioni di nessun interesse meritevole di tutela; ritenuto che la richiesta appare quindi, oltre che inammissibile, immotivata e che la sua evasione pregiudicherebbe per di più il buon funzionamento degli uffici di questa Commissione".

Pertanto, il portale del contenzioso tributario ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, chiedendo alla Commissione disporre il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

A parere della scrivente Commissione, diverse sono le ragioni che inducono a ritenere sussistente, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90, un interesse diretto, concreto e attuale del ricorrente ad ottenere le copie della sentenze richieste.

In via preliminare, si osserva che la sentenza, in quanto atto emesso dalla struttura organizzativa afferente la Commissione, considerato nell'accezione di amministrazione e non di organo giurisdizionale, è da considerarsi quale documento amministrativo, la cui disciplina in merito alla sua accessibilità o meno è da rinvenire nei principi sanciti dai relativi articoli della legge n. 241/90.

In secondo luogo, in base alle norme che regolano il processo civile, la sentenza, una volta emessa e resa disponibile erga omnes con il deposito in cancelleria, è un atto pubblico, la cui accessibilità non incontra alcun limite, salvo l'oscuramento dei dati personali delle parti interessate, per la tutela della riservatezza delle stesse.

A conferma ulteriore della disponibilità di questa tipologia di documentazione amministrativa è da considerare, altresì, l'art. 52, comma 7, del d.lgs. n. 196/2003, il codice in materia di protezione dei dati personali, in cui si dispone che "fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali".

Nel caso di specie, tra l'altro, l'istante motiva il proprio ricorso avverso il diniego al suddetto accesso, asserendo "la necessità di ricercare, selezionare, dapprima, e poi, successivamente massimare, e divulgare, le sentenze delle commissioni tributarie provinciali (giudice di primo grado), e le sentenze della commissione tributaria regionale (giudice di secondo grado)", finalità rientranti nelle previsioni dello Statuto della stessa associazione ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 11 FEBBRAIO 2008 (2.8)

Ricorrente: Dott.

contro

Amministrazione resistente: Ministero degli Affari Esteri – Direzione generale per il personale

Fatto

Il dott., a seguito della partecipazione ad un concorso pubblico per Segretario di Legazione in prova (bandito il 20 febbraio 2007), non essendo stato ammesso alle prove orali, il 28 novembre 2007 ha formulato richiesta di accesso a diversi documenti inerenti la procedura concorsuale. In particolare, chiedeva di poter accedere ai seguenti documenti: a) verbali della commissione giudicatrice; b) verbali con cui si fissavano i criteri per la valutazione delle prove; c) verbali relativi ai criteri di scelta per l'ordine di correzione degli elaborati; d) verbali relativi ai candidati ammessi alle prove orali con relative schede di valutazione; e) elaborati del richiedente; f) copia degli elaborati candidati ammessi a sostenere le prove concorsuali orali.

L'amministrazione, con provvedimento del 21 dicembre successivo (portato a conoscenza dell'odierno ricorrente in data 28 dicembre 2007), ha concesso l'accesso, ad eccezione dei documenti di cui alle lettere a) e c), ritenendo che rispetto ad essi la richiesta si potesse configurare come forma di controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione.

Contro tale parziale diniego, il dott. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 28 gennaio 2008, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Nel merito e con riferimento ai documenti di cui alla lettera a), il ricorso è fondato. Con riferimento all'accessibilità dei documenti inerenti una procedura concorsuale cui il richiedente abbia preso parte, l'estensione del diritto di accesso è ampia e si riferisce a pressoché tutti i documenti relativi all'espletamento del concorso. Rispetto ad essi, pertanto, appare esclusa in radice la possibilità di configurare l'istanza di accesso alla stregua di un controllo diffuso sull'azione amministrativa, come tale vietato dalla legge. Con particolare riferimento ai verbali di correzione della Commissione giudicatrice, essi costituiscono utile parametro per effettuare una valutazione comparativa del criterio di volta in volta adottato dalla Commissione stessa nell'assegnazione dei punteggi per ciascun elaborato e rispetto ad essi, per ciò solo, sussiste un interesse giuridicamente qualificato all'accesso. D'altronde, in tal senso, la giurisprudenza sia della scrivente Commissione che del giudice amministrativo si è espressa più volte. Così, tra le altre, TAR Veneto, Sez. I, 16 febbraio 2007, n. 452, secondo cui: "Colui che ha partecipato ad un pubblico concorso ha diritto di accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale, ivi compresi i documenti di pertinenza degli altri concorrenti e le valutazioni formulate dalla Commissione giudicatrice, il cui esame consente all'interessato non già un generico controllo sull'operato di tale organo ma di verificare, per quanto può venire in rilievo da un esame comparativo, la correttezza o meno della valutazione espressa dall'organo giudicante". Quanto ai documenti di cui alla lettera c) delle

premesse in fatto, si ritiene che la richiesta sia indeterminata, non essendo nemmeno chiaro se esista o meno un documento dal quale inferire l'informazione richiesta dal dott. e che sia in possesso dell'amministrazione. Nel caso in cui tale documento sia stato formato dall'amministrazione, tuttavia, esso va rilasciato al richiedente e ciò per gli stessi motivi che fondano l'accoglimento del presente ricorso relativamente ai documenti di cui alla lettera a) delle premesse in fatto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Sezione III

PLENUM 12 MARZO 2008

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.1)

Ricorrente: s.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Ministero per i Beni Ambientali e le Attività Culturali – Sovrintendenza Archeologica di

Fatto

La sig.ra quale amministratore unico della s.r.l., componente dell'A.T.I. aggiudicataria del pubblico incanto inerente le opere di "scavo restauro conservativo. Servizi e sala polifunzionale presso il Museo Nazionale Romano,", composta da C.I.S. di, s.r.l. e s.r.l., a seguito di visione, il 14 gennaio 2008, ha chiesto copia di alcuni documenti.

In particolare ha chiesto copia dei seguenti documenti:

1. bando di gara sulla G.U.R.I. del 16 agosto 2005 e relativo disciplinare;
2. verbali di gara nn. 1, 6 e 8 rispettivamente del 30 ottobre 2005, del 17 novembre 2005 e del 14 dicembre 2005;
3. verbale di aggiudicazione del 10 gennaio 2006;
4. busta esterna contenente la documentazione di gara dell'ATI aggiudicataria con gli estremi del protocollo di arrivo (prot. N. del 30 settembre 2006, ore 9.25);
5. busta interna contenente la documentazione dell'ATI aggiudicataria e documentazione contenuta nella stessa busta relativa alle imprese costituenti l'ATI aggiudicataria;
6. busta interna contenente l'offerta dell'ATI aggiudicataria e offerta contenuta, nella stessa busta, delle imprese costituenti l'ATI aggiudicataria.

La ricorrente ha chiesto, poi, di potere accedere ai seguenti documenti non contenuti nei fascicoli visionati:

- A. copia completa del progetto, controfirmata dal mandatario dell'ATI e dal rappresentante della stazione appaltante, allegata al contratto, in conformità con l'art. 5 del capitolato speciale di appalto e dell'art. 110 del d.P.R. n. 554 del 1999;
- B. verbale di validazione in conformità dell'art. 47 del d.P.R. n. 554 del 1999;
- C. copie di eventuali perizie di variante approvate;
- D. copie di eventuali verbali nuovi prezzi;
- E. copia del giornale dei lavori;
- F. registro di contabilità relativo al primo saldo.

Specifica la ricorrente che i documenti richiesti sono necessari per tutelare i propri diritti ed interessi.

Avverso il silenzio rigetto, il 6 marzo 2008 la s.r.l. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto, alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero per i Beni Ambientali e le Attività Culturali – Sovrintendenza Archeologica di l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione, con nota inviata alla scrivente l'11 marzo 2008, ha comunicato di avere già consentito l'accesso ai documenti richiesti con le note del 28.12.2007 e 29.02.2008; invita, poi, la ricorrente a presentarsi nei giorni individuati per esercitare il proprio diritto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara improcedibile il ricorso per cessata la materia del contendere.

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.2)

All'Azienda Sanitaria Locale n. 3
Regione

OGGETTO: Richiesta di parere della ASL n. 3 della Regione

Con nota prot. 0005473 del 06.02.2008 l'Azienda Sanitaria Locale in indirizzo ha chiesto parere a questa Commissione per conoscere se i ricorsi contro il diniego d'accesso formulato dalle Aziende sanitarie regionali possano o meno proporsi, oltre che avanti al TAR ed al Difensore civico, anche alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Come ha correttamente rilevato codesta ASL, le istanze contro i suddetti provvedimenti devono essere presentate al Difensore civico e non alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, in quanto le Aziende sanitarie regionali non rientrano tra le Amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.

Deve obbligatoriamente pervenirsi a tale conclusione perché il d.P.R. 12.04.2006 n. 184 disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, essendone il regolamento attuativo.

Non era pertanto assolutamente necessario che gli artt. 11 e 12 del Regolamento confermassero l'ambito di competenza della Commissione, non potendo essi essere interpretati in difformità alle disposizioni di cui all'art. 25, comma 4, della Legge 241/90.

Il fatto che l'art. 14, comma 2, del d.P.R. 184/2006 non abbia incluso gli artt. 11 e 12 tra quelli che non si applicano alle Regioni ed agli Enti locali non deve e non può far sorgere alcun dubbio.

Infatti, come risulta dal parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2006, lo Stato disciplina i livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali anzitutto con legge, e può ulteriormente regolare tale disciplina con proprio regolamento, e tale normazione (sia primaria che secondaria) si applica anche agli enti territoriali, quale esplicazione di competenze riservate allo Stato al fine del loro uniforme esercizio in tutto il territorio nazionale.

Tuttavia, tale esplicazione, per non eccedere la ripartizione costituzionale delle competenze, deve restare nel limite in cui sia effettivamente e strettamente pertinente alla sola definizione e regolazione dei detti livelli essenziali nel citato territorio.

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.3)

Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Segretariato Generale
Dipartimento per le risorse umane
ed i servizi informatici
C.a. Capo del Dipartimento

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante l'istanza di accesso formulata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da parte di un'organizzazione sindacale, avente ad oggetto la documentazione relativa alla rappresentatività di altra organizzazione sindacale.

Con nota pervenuta alla segreteria della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, in data 15 gennaio 2008, il Capo del Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici, presso il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha trasmesso alla scrivente Commissione un'istanza di accesso pervenuta all'Ufficio Relazioni Sindacali della P.C.M. da parte del legale dell'associazione sindacale(sind. x). In particolare, è stato chiesto alla P.C.M. di potere visionare e, successivamente, "con discernimento" estrarre copia della seguente documentazione:

1. "copia dell'elenco degli iscritti alla(sind. y) (poi trasformatosi in(sind. x)) alla data del 31 dicembre 2003, con relativa attribuzione del codice meccanografico;
2. indicazione nel documento sub 1), se detto codice sia variato dopo il 31 dicembre 2003, con relativa copia della richiesta di variazione pervenuta alla P.C.M. per variare il codice stesso;
3. copia dell'elenco degli iscritti alla(sind. y) a tutto il 31 dicembre 2006;
4. copia dello Statuto e del verbale assembleare di(sind. y) dai quali risultino la data di adozione di tali atti e di trasmissione alla P.C.M. ed all'ARAN. E ciò per quanto risulta dal maggio del 2005 alla data di oggi, con particolare riguardo al verbale che avrebbe sancito l'elezione del dott. alla segreteria generale della(sind. y) e lo scorporo di(sind. y) da(sind. x);
5. copia di tutte le convocazioni e lettere trasmesse dalla P.C.M. alla(sind. y) dal 1 gennaio 2003 ad oggi, onde verificare a quale legale rappresentante esse fossero indirizzate;
6. copia delle deleghe di trattenuta sindacale rilasciate dagli iscritti alla(sind. y) a tutto il 31 dicembre 2006 ed in epoca successiva;
7. copia della delega (trasmessa via fax anche alla(sind. x)) dalla dott.ssa alla P.C.M., con eventuale cancellazione del suo nominativo ed indicazione di riferimento al punto sub 7) dell'istanza di accesso, tenendo conto che essa non appare all'epoca conteggiata tra gli iscritti alla(sind. x)."

La(sind. x) - avendo avviato un procedimento giurisdizionale, tuttora pendente, avverso l'attuale dirigenza della stessa(sind. y) innanzi al Tribunale Civile di Roma - ha formulato la suddetta istanza per potere procedere alla tutela dei propri

diritti in giudizio e dimostrare l'illegittima rappresentatività dell'associazione sindacale(sind. y).

Il Dipartimento istante si è, dunque, rivolto alla scrivente Commissione per conoscerne il parere in merito alla possibilità di consentire l'accesso agli atti richiesti dalla(sind. x), con particolare riguardo ai documenti indicati sub 5), 6) e 7).

Nella seduta del 15 gennaio 2008, la Commissione ha deliberato che l'istanza di accesso della(sind. x) alla Presidenza del Consiglio venisse notificata ai terzi controinteressati coinvolti per la formulazione di eventuali opposizioni.

Con nota del 13 febbraio 2008, il Dipartimento istante ha comunicato di avere provveduto alla suddetta notifica e di avere ricevuto, nei termini previsti, le osservazioni di alcuni controinteressati, una delle quali di carattere oppositivo all'accesso.

La Commissione, in merito al quesito posto, osserva quanto segue.

In via preliminare, si rileva che la tematica della legittimazione all'esercizio del diritto di accesso da parte delle Organizzazioni sindacali ha costituito oggetto di diversi pareri espressi da questa Commissione.

In essi, conformemente alle disposizioni contenute nelle disposizioni normative di riferimento, si è stabilito che il diritto di accesso deve essere collegato ad un interesse proprio dell'Organizzazione e che tale diritto non può configurarsi come una sorta di azione popolare diretta a consentire una forma di controllo generalizzato sull'amministrazione.

In particolare, la Commissione in un suo precedente ha affermato che al fine di poter esercitare il diritto di accesso l'organizzazione sindacale non può, genericamente, "...motivare l'istanza di accesso con riferimento all'esigenza di tutela dei lavoratori, essendo necessario che dalla motivazione emerga l'esigenza di salvaguardare l'interesse giuridicamente rilevante di cui sia portatore il sindacato per proprio conto e non per conto dei lavoratori" (P 95363Q-II 102).

In termini generali, l'interesse di cui occorre essere portatori per poter essere titolari di un diritto di accesso non è un interesse generico, ma un interesse la cui soddisfazione consenta di esercitare, a sua volta, un'altra situazione giuridica soggettiva (quale che sia, purché tutelata dall'ordinamento) che si staglia sullo sfondo.

Non a caso il legislatore ha previsto l'obbligo della motivazione della richiesta di accesso (art. 25, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241), atteso che in quest'ottica la motivazione assolve la funzione di descrivere i fatti che rendono il richiedente titolare di una data situazione giuridica soggettiva ed i fatti che collegano uno o più documenti amministrativi alla medesima.

Dunque, per essere legittimati ad esercitare il diritto di accesso (e ciò vale sia per le persone fisiche che per i soggetti a struttura associativa), è necessario che esista un rapporto di strumentalità tra il documento amministrativo oggetto della richiesta e la situazione giuridica soggettiva sostanziale di cui si è titolari.

Ora, nel caso di specie, la motivazione adottata dall'organizzazione sindacale(sind. x) a sostegno dell'istanza di accesso – vale a dire la tutela dei propri diritti in giudizio, anche per dimostrare l'illegittima rappresentatività dell'associazione sindacale(sind. y) - per quanto sia costituzionalmente garantita, nonché sostenuta dal disposto dell'art. 24, comma 7 della legge n. 241, così come novellata, va bilanciata e coordinata sia con le norme a tutela della riservatezza dei controinteressati sia con il disposto del comma 3 del medesimo articolo 24, secondo cui "non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni".

A) Sotto il primo profilo di confronto, rilevabile in riferimento alle istanze di cui ai punti n. 1, 2, 3 e 4 (1. "copia dell'elenco degli iscritti alla(sind. y) (poi trasformatosi in(sind. x) alla data del 31 dicembre 2003, con relativa attribuzione del codice meccanografico; 2. indicazione nel documento sub 1), se detto codice sia variato dopo il 31 dicembre 2003, con relativa copia della richiesta di variazione pervenuta alla P.C.M. per variare il codice stesso; 3. copia dell'elenco degli iscritti alla(sind. y) a tutto il 31 dicembre 2006; 4. copia dello Statuto e del verbale assembleare di(sind. y) dai quali risultino la data di adozione di tali atti e di trasmissione alla P.C.M. ed all'ARAN) si ritiene sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adito con l'*actio ad exhibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso".

Ed ancora, il T.A.R. ha "ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale, nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti".

In merito poi alla presunta lesione della tutela alla riservatezza della parte controinteressata, nella recente sentenza n. 1896/2005, il Cons.di Stato (e di seguito il T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 19 ottobre 2006, n. 10620), ha affermato che nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso "si è sempre ritenuto che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 16, comma 2, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi".

Ebbene, nel caso in esame, si deve ritenere che il diritto alla tutela dei propri diritti in sede giudiziaria, prevalga sul generico diritto alla riservatezza delle persone cui si riferiscono i dati richiesti.

Considerato quanto esposto, i documenti richiesti di cui ai punti 1, 2, 3, e 4, se detenuti dal Dipartimento istante, dovranno essere esibiti – previa, ove del caso, la

cancellazione dei dati personali dei soggetti controinteressati - per l'autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, "diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita" (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l'azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

B) Con riferimento, invece, alle istanze di cui ai punti n. 5 e 6 (5. copia di tutte le convocazioni e lettere trasmesse dalla P.C.M. alla(sind. y) dal 1 gennaio 2003 ad oggi, onde verificare a quale legale rappresentante esse fossero indirizzate; 6. copia delle deleghe di trattenuta sindacale rilasciate dagli iscritti alla(sind. y) a tutto il 31 dicembre 2006 ed in epoca successiva), la Commissione rileva che la suddetta documentazione non è indispensabile all'istante per i propri fini di tutela giudiziaria l'accesso, e che la domanda di accesso integra un vero controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione, inammissibile ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge n. 241/90, non considerando.

A conferma di tale conclusione, infine, si riporta la giurisprudenza amministrativa più recente, secondo cui "il diritto di accesso, finalizzato ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa ed a favorirne lo svolgimento imparziale, non può risolversi in uno strumento di controllo generalizzato dell'azione amministrativa, svincolato da un interesse specifico meritevole di tutela, di cui il richiedente sia il portatore in proprio o nell'interesse altrui; pertanto, è utilizzabile dalle organizzazioni sindacali non già come strumento di controllo indiscriminato, ma a salvaguardia di un interesse giuridicamente rilevante, concreto ed effettivo, che deve essere individuato "ex ante", con la conseguenza che tale diritto non può essere vantato per l'esercizio generico della propria funzione istituzionale, da un organismo sindacale relativamente alla conoscenza di un verbale ispettivo", T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 31 luglio 2002, n. 3261.

Ed ancora, il T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 29 agosto 2006, n. 3066, secondo cui "ai sensi dell'art. 16, legge 11 febbraio 2005, n. 15, l'organizzazione sindacale non è legittimata a svolgere, a mezzo di un'istanza di accesso, un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione".

Quanto al documento di cui al punto n. 7, lo stesso sindacato accedente ammette di avere ricevuto copia via fax dalla interessata ed è dunque privo di interesse all'accesso.

Pertanto, la Commissione esprime parere negativo in merito all'esercizio del diritto di accesso dell'associazione sindacale(sind. x) ai documenti di cui ai punti n. 5, 6 e 7.

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.4)

Al Dott.
.....
.....

OGGETTO: Richiesta di accesso di un ex coniuge ai documenti amministrativi relativi alle agevolazioni usufruite dall'altro ex coniuge.

Il signore, intestatario della certificazione "portatore di handicap grave" ha chiesto più volte all'Agenzia delle Entrate di – da ultimo in data 1 agosto 2007 - l'accesso ai documenti amministrativi relativi alle agevolazioni usufruite dal coniuge, previste dalla L. n. 104/1992.

Non avendo ricevuto ad oggi alcun riscontro alla propria istanza, il signor ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, L. n. 241/90, contro il suddetto tacito diniego.

Il 22 novembre 2007, la Commissione ha dichiarato irricevibile il suddetto ricorso, in virtù dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. n. 184/2006, essendo lo stesso stato inviato il 23 ottobre 2007, vale a dire ben oltre i 30 giorni decorrenti "dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso".

Il signor, successivamente, ha presentato un nuovo ricorso (ricevuto dalla Commissione in data 7 gennaio 2008) contro la medesima amministrazione, che in data 21 dicembre 2007 gli ha negato l'accesso – per carenza di interesse - alla richiesta di parere all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di da parte del direttore dell'Agenzia delle Entrate ed al conseguente parere emesso dalla stessa Avvocatura relativamente alla questione in oggetto.

A fondamento della propria istanza di accesso il signor ha addotto la tutela dei propri diritti innanzi al Tribunale Ecclesiastico Lucano per ottenere la sentenza di nullità matrimoniale delle nozze con la signora e fornire le prove della relativa convivenza coniugale con la signora, con particolare riferimento agli obblighi di assistenza reciproca fra coniugi.

In data 15 gennaio 2008, la Commissione ha emesso una nuova pronuncia di inammissibilità, poiché investendo il richiesto accesso dati concernenti una persona controinteressata, vale a dire la signora, il ricorso presentato doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

Pertanto, il Dott. il 12 febbraio 2008 si è rivolto nuovamente alla Commissione chiedendo di esprimere un parere in merito al diniego di accesso di cui sopra.

La Commissione in merito al quesito posto osserva quanto segue.

Si ritiene sussistente un interesse diretto, concreto ed attuale, del Dott., ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990, così come successivamente modificata, ad ottenere copia della documentazione richiesta.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'in-

teressato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocimento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adito con l'*actio ad exhibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso".

Ed ancora, con particolare riferimento ad una fattispecie simile al ricorso in esame, si evidenzia la recente pronuncia del Consiglio Stato, sez. V, 14 novembre 2006, n. 668, secondo cui "Il fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale costituisce certamente una situazione giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute, in quanto involgente un significativo diritto della personalità (nella specie, l'originario ricorrente ha correttamente mosso la propria azione al fine di fornire al competente tribunale diocesano gli elementi probatori ritenuti necessari ai fini di corroborare, fin dall'inizio, una valida azione giudiziaria volta all'annullamento del vincolo matrimoniale). In una situazione siffatta deve, invero, ritenersi sussistente l'interesse personale che legittima la proposizione della domanda di accesso, senza che sia necessaria alcuna penetrante indagine in merito alla essenzialità o meno della documentazione richiesta, né circa le prospettive di buon esito del rito processuale concordatario; quel che rileva è che, attraverso l'accesso, sia data al richiedente la possibilità di supportare nei termini più concreti la propria instauranda azione giudiziale, senza potersi operare alcun previo giudizio prognostico circa l'esito dell'azione stessa".

Tuttavia, l'amministrazione investita della richiesta di accesso – trattandosi di documenti concernenti una terza persona controinteressata – dovrà avere cura di notificare tale istanza a quest'ultima, avvertendola che un'eventuale sua opposizione dovrà recedere a fronte del diritto dell'istante – di pari rango rispetto al diritto alla riservatezza della parte controinteressata - volto alla tutela dei propri diritti e preavvisandola che potrà impugnare dinanzi a questa Commissione o dinanzi al T.A.R. il provvedimento di accoglimento della domanda di accesso.

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.5)

Ricorrente: Sig.ra, vicolo

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di

Fatto

La sig.ra, essendosi collocata II in graduatoria nel concorso, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnico, tecnico scientifica ed elaborazione dei dati presso il Dipartimento di medicina sperimentale e diagnostica (bando pubblicato il 17 ottobre 2006), ha presentato, il 19 novembre 2007, istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ateneo di del 5 ottobre 2005;
2. deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ateneo di del 29 giugno 2007;
3. pianta organica del Dipartimento di medicina sperimentale e diagnostica, con riferimento all'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati ed all'area socio-sanitaria, con indicazione dei posti ricoperti e di quelli vacanti;
4. piano di assunzioni a tempo indeterminato o programmazione del fabbisogno del personale con riferimento al periodo 2005 - 2007.

Specifica la ricorrente che i documenti sono necessari per valutare l'opportunità di tutelare in giudizio i propri diritti. Espone, infatti la sig.ra, che l'amministrazione ha indetto un bando per esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, area socio-sanitaria presso il Dipartimento di medicina sperimentale e diagnostica, senza utilizzare la graduatoria del precedente concorso, scopo dell'istanza di accesso è, dunque, verificare la correttezza dell'operato dell'amministrazione.

L'amministrazione ha consentito l'accesso ai documenti di cui ai punti nn. 1, 2, 3 e 4, stralciando, tuttavia, le parti ritenute non pertinenti rispetto all'interesse dichiarato dalla ricorrente.

La sig.ra ha, dunque, presentato, il 20 dicembre 2007, una successiva istanza di accesso chiedendo copia integrale dei documenti su indicati e, a seguito dell'esame degli stessi, domandando di potere accedere a:

- a) piano di assunzioni a tempo indeterminato 2005, approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione del 28 giugno 2005;
- b) approvazioni dell'organigramma della sede amministrativa del 15 luglio 2007, del 30 gennaio 2006 e del 30 gennaio 2007;
- c) approvazione del modello organizzativo relativo alla riorganizzazione dei plessi nella seduta del consiglio di amministrazione del 18 luglio 2007;
- d) delibere, non ulteriormente precisate, di approvazione degli incrementi di unità di personale tecnico-amministrativo e di sostituzione di pensionamenti;
- e) approvazione dei profili di competenza del personale tecnico afferente ai dipartimenti nella seduta del consiglio di amministrazione del 24 ottobre 2006.
- f) mappatura dei profili relativi alle diverse strutture dipartimentali.

L'amministrazione, con nota del 18 gennaio 2008, ha comunicato di non consentire l'accesso in forma integrale alle deliberazioni del consiglio di amministrazione di cui ai punti nn. 1, 2, del 27 marzo 2007, nonché la copia delle delibere del consiglio di amministrazione del 7 luglio 2007, del 25 gennaio 2006, del 30 gennaio 2007 e del 24 ottobre 2006, ritenendo la ricorrente priva di un interesse diretto, concreto ed attuale, collegato ai chiesti documenti.

Avverso il provvedimento di diniego parziale del 13 dicembre 2007 e di diniego del 18 gennaio 2008, la sig.ra, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'Università degli Studi di l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione ha inviato una nota all'amministrazione con la quale rileva in via preliminare l'incompetenza ad esaminare il ricorso, atteso la scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, può riesaminare le decisioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché la mancata sommaria esposizione dei fatti e dell'interesse al ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. c) e d) del d.P.R. n. 184 del 2006. Nel merito l'amministrazione ribadisce la mancanza di un nesso strumentale tra l'intero testo dei documenti richiesti e l'interesse vantato dalla ricorrente.

Diritto

Preliminarmente la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi rileva la propria competenza ad esaminare il presente ricorso essendo l'Università degli Studi di un'autonomia funzionale.

Con le istanze di accesso del 19 novembre 2007 e 13 dicembre la ricorrente intende verificare se l'indizione del concorso bando per esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, area socio-sanitaria presso il Dipartimento di medicina sperimentale e diagnostica, anziché procedere allo scorrimento della graduatoria del concorso per copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, area socio-sanitaria presso il medesimo Dipartimento sia legittima.

Ritiene la scrivente Commissione che la ricorrente, quale concorrente al secondo posto della graduatoria del concorso su indicato, non sia titolare di un interesse a verificare la correttezza dell'operato dell'ente.

In altri termini, l'istituto del diritto di accesso presuppone, in capo all'istante, la sussistenza di un interesse sostanziale collegato ad una specifica situazione soggettiva giuridicamente rilevante e strumentale ad acquisire la conoscenza necessaria a valutare la portata lesiva di atti o comportamenti. Il diritto in esame non garantisce, invece, un generalizzato potere di vigilanza da esercitare attraverso l'acquisizione conoscitiva di atti o documenti, al fine di stabilire se l'esercizio dell'attività amministrativa possa ritenersi conforme alle disposizioni normative ed ai prevalenti orientamenti della giurisprudenza.

La Commissione esprime, dunque, l'avviso che la posizione di idonea al concorso non radichi in capo alla ricorrente l'interesse ad accedere ai documenti su indicati.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.6)

Ricorrente: Prof.ssa
contro
Amministrazione resistente: Consiglio di Stato

Fatto

La professoressa ha proposto, in materia pensionistica, ricorso straordinario al Capo dello Stato e, non avendo il Ministero della Pubblica Istruzione provveduto ad inviare tempestivamente il ricorso istruito al Consiglio di Stato, ha depositato direttamente presso quest'ultimo il ricorso stesso.

La suddetta, con istanza in data 6.9.2007, ha chiesto l'accesso alla "relazione ministeriale datata 3 aprile 2007" e "agli atti ad essa pertinenti", inviata dal menzionato Ministero al Consiglio di Stato a corredo del ricorso.

Con nota del 17.9.2007 il Consiglio di Stato ha risposto che il ricorso "è stato deciso.... ed è tuttora in corso di definizione" e che dell'accesso agli atti l'interessata "avrebbe potuto farne richiesta soltanto e direttamente all'Amministrazione che ha avviato il procedimento".

Avverso tale nota la sig.ra ha proposto ricorso a questa Commissione, che, con decisione in data 8 novembre 2007, lo ha accolto.

Successivamente, il Consiglio di Stato, con nota in data 14.12.2007, malgrado la decisione di questa Commissione, ha ritenuto di confermare il diniego di accesso "già espresso con la nota del 17 settembre 2007" (qualificando, per mero errore materiale, la decisione della Commissione "parere").

Con nota il data 11 febbraio 2008, la sig.ra ha proposto un nuovo ricorso a questa Commissione chiedendo che "le venga comunicato se l'allegato documento datato 14 dicembre 2007 del Presidente della 2 Sezione del Consiglio di Stato contenente l'ulteriore diniego di accesso ai documenti detenuti presso la II Sezione costituisce provvedimento confermativo motivato del diniego di accesso tale da non consentire alla sig.ra l'accesso richiesto. In caso di assente o inadeguata motivazione la sig.ra chiede al Signor Presidente che le venga riconfermato il diritto di accesso e ne venga avvertita l'Amministrazione".

Diritto

La nota in data 11 febbraio 2008 della sig.ra, pervenuta alla Commissione il 21.2.2008, è inammissibile quale ricorso.

La Commissione, infatti, si è già pronunciata sulla vicenda e una ulteriore pronuncia al riguardo non è consentita dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Si conferma, pertanto, la decisione già adottata in data 8 novembre 2007 rappresentando che come affermato dal TAR Emilia-Romagna con la sentenza in data 16 ottobre 2007 n. 2403 "la decisione della Commissione, se non impugnata, assume carattere definitivo e vincolante per l'Amministrazione".

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.7)

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo "....." di

Fatto

La Direttrice dell'Istituto Comprensivo "....." di ha comunicato alla sig.ra, docente a tempo indeterminato presso tale istituto", che, in adempimento di quanto disposto dall'Ufficio scolastico regionale per la, aveva richiesto alla Commissione medica di verifica c/o la Direzione provinciale dei servizi vari di di sottoporre la suddetta a visita medica collegiale per verificare la sua idoneità psicofisica all'esercizio della professione docente.

Con istanza in data 7.01.2008 la, premesso che non aveva mai ricevuto alcuna contestazione sulla sua idoneità all'esercizio della professione, ha chiesto copia sia del provvedimento dell'Ufficio scolastico che della richiesta di visita collegiale a detta Direttrice, la quale, con nota del 17-1-2008, ha negato l'accesso in base ai rilievi che il provvedimento che disponeva la visita collegiale "era pervenuto all'Istituto con raccomandata riservata ed indirizzata esclusivamente all'Istituto".

Avverso la nota di diniego la sig.ra, con atto in data 31.01.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Con il ricorso si assume la ricorrenza del proprio diritto all'accesso sulla base delle stesse motivazioni addotte nella relativa istanza.

Il ricorso è fondato.

Non v'è dubbio sul diritto all'accesso dei documenti richiesti: è di immediata evidenza, difatti, l'interesse della ricorrente ad approntare un'adeguata tutela, essendo tali atti prodromici ad eventuali provvedimenti suscettibili di incidere sulla carriera o addirittura sulla permanenza in servizio della ricorrente stessa.

Nessuna rilevanza può essere attribuita alla circostanza – unica addotta a sostegno del diniego di accesso – che la documentazione abbia rivestito carattere riservato, posto che tale carattere è preordinato a tutela della stessa ricorrente, al solo fine di evitare la conoscenza dei fatti da parte di terzi non interessati.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso disponendo che sia data esecuzione all'accesso richiesto.

PLENUM 12 MARZO 2008 (3.8)

Ricorrente: Dr.ssa

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa e Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella P.A.

Fatto

Con istanza in data 11.12.2007 la dr.ssa, ufficiale in ferma dell'Arma dei carabinieri congedata, alla quale il Ministero della Difesa aveva respinto l'istanza di riammissione in servizio, ha chiesto a tale Ministero e al Ministero per le riforme e le innovazioni nella P.A. di comunicarle a quale ruolo risulta riferito il dato di 380 unità, da assumere ai sensi della legge n. 206/2006 e secondo quali modalità si era provveduto ad effettuare i relativi reclutamenti per l'esercizio finanziario di riferimento nonché copia del carteggio con cui il Ministero della Difesa aveva comunicato i dati di cui si chiedeva la comunicazione.

Avverso il silenzio serbato sulla sua istanza, pervenuta il 18.12.2007 al Ministero della Difesa e il 31.12.2007 al Ministero per le riforme e le innovazioni nella P.A., la dr.ssa, con atto in data 11-2-2008, pervenuto il 21.2.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Come emerge dalla narrativa in fatto l'istanza di accesso è intesa ad ottenere informazioni o documentazione proveniente dal Ministero della Difesa, e non anche dall'altro Ministero, al quale anche è stata pur tuttavia rivolta l'istanza stessa.

Alla stregua di tale rilevazione il ricorso è irricevibile.

L'art. 12 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, intitolato "Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso" dispone, al secondo comma, che "il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le modalità di cui all'articolo 3, è presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione i controinteressati possono presentare alla Commissione le loro controdeduzioni".

Nel caso in esame il ricorso, come emerge dalla narrativa in fatto, risulta pervenuto al Ministero della Difesa, unico effettivo destinatario dell'istanza di accesso, il 21.2.2008, oltre il termine di trenta giorni decorrenti, ai sensi del suddetto art. 12, dalla formazione del silenzio rigetto, realizzatasi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di accesso, e cioè dal 18.12.2007, ed è quindi irricevibile.

E poiché, come si è rilevato, il Ministero della Difesa era l'unico effettivo destinatario dell'istanza di accesso, è irrilevante che l'attuale ricorso sarebbe tempestivo nei confronti dell'altro Ministero.

Si evidenzia, peraltro, che, in ogni caso, secondo quanto disposto dall'articolo 12, comma 8, del d.P.R. n. 184 del 2006, "la decisione di irricevibilità o di inammissi-

bilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento”.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Sezione IV

PLENUM 7 APRILE 2008

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.1)

Ricorrente: Sig., rappresentato e difeso dall'avv.
contro
Amministrazione resistente: Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di

Fatto

Il sig., dopo essere stato ascoltato dai Carabinieri di su circostanze relative allo svolgimento della propria attività di perito assicurativo e dopo che l'amministrazione ha provveduto a comunicargli di avere disposto l'audizione su richiesta della Prefettura di ed a seguito della presentazione di un esposto, ha chiesto, il 10 gennaio 2008, di potere accedere a:

1. tutti i documenti relativi al procedimento scaturito dall'esposto;
2. eventuali documenti istruttori;
3. verbale redatto dai Carabinieri nel corso dell'audizione.

Avverso il silenzio rigetto il sig. ha presentato ricorso il 12 marzo 2008, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota inviata alla scrivente Commissione il 14 marzo, dopo avere specificato di avere ricevuto l'istanza il 26 febbraio 2008, ha inviato i documenti richiesti al ricorrente, omettendo però il nominativo dell'esponente per ragioni di tutela del diritto alla riservatezza.

Diritto

L'amministrazione ha provveduto ad inviare i documenti richiesti omettendo, tuttavia, il nominativo dell'esponente. Al riguardo si rileva che secondo un recente orientamento giurisprudenziale "l'esposto non può considerarsi un fatto circoscritto al solo autore ed all'amministrazione competente al suo esame ed all'apertura dell'eventuale procedimento, ma riguarda direttamente anche i soggetti denunciati, i quali ne risultano comunque incisi" (C.d.S., sez. VI, n. 3601/2007).

Pertanto, ogni soggetto deve potere conoscere i contenuti e gli autori di esposti o denunce non potendo la pubblica amministrazione procedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza atteso che tale diritto non ha un'ampiezza tale da includere il "diritto all'anonimato" di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi. Inoltre, il destinatario di un procedimento di controllo è titolare di un interesse qualificato a conoscere i documenti utilizzati nel corso dell'attività amministrativa a cominciare dagli atti di iniziativa quale, appunto, l'esposto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso con riferimento all'omissione del nominativo del denunciante, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte, mentre dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere per i restanti documenti.

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.2)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'interno - Prefettura della Provincia di

Fatto

Il sig., rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'avv. del foro di, riferisce di aver presentato in data 3 agosto 2007 all'amministrazione resistente richiesta di nulla osta per ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29, d.lgs. n. 286/98, corredando l'istanza di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente. Non avendo avuto, sino al mese di gennaio u.s., notizia alcuna sull'accoglimento della propria richiesta o sul suo rigetto, in data 25 gennaio 2008 presentava richiesta di accesso formale al fascicolo relativo all'istruzione del procedimento concernente il nulla osta al ricongiungimento familiare di cui sopra.

Non avendo ottenuto riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi, in data 28 febbraio u.s. il sig., per il tramite del suo legale, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza del 25 gennaio 2008, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso endoprocedimentale di cui all'articolo 10, legge n. 241/90. Tale disposizione, significativamente, è inserita nel Capo III della legge dedicato, come noto, alla "Partecipazione al procedimento amministrativo". Tra i diritti delle parti (necessarie o eventuali) del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta), salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 241/90. Nel caso di specie la natura endoprocedimentale dell'accesso esercitato dall'odierno ricorrente è ulteriormente suffragata dalla circostanza che trattasi di procedimento avviato ad istanza del medesimo e preordinato all'ottenimento di un provvedimento amministrativo – il nulla osta al ricongiungimento familiare – di sicuro rilievo ai fini dello sviluppo della personalità del richiedente. Il silenzio serbato dall'amministrazione, pertanto, si palesa illegittimo e il gravame merita accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.3)

Ricorrente: Capitano

contro

Amministrazione resistente: Comando provinciale Carabinieri

Fatto

Il capitano dell'Arma dei carabinieri (Comando provinciale di), riferisce di aver presentato in data 3 dicembre 2007 richiesta di accesso all'amministrazione resistente al fine di prendere visione ed estrarre copia di alcuni documenti della cui esistenza il richiedente era venuto a conoscenza nel corso di un procedimento penale avviato nei suoi confronti. In particolare, riferisce l'interessato che al termine delle indagini preliminari (conclusesi il mese di settembre 2007) e dalla lettura dei documenti contenuti nel fascicolo processuale veniva a conoscenza che il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza presso la prefettura di gli aveva sottratto la direzione dell'ordine pubblico per gli incontri di calcio in per affidarla ad un funzionario della polizia di Stato e che il procuratore della Repubblica aveva rilevato che tale provvedimento aveva offuscato l'immagine professionale dell'odierno ricorrente.

Nella richiesta di accesso del 3 dicembre 2007, pertanto, il capitano chiedeva una serie di documenti richiamati nel fascicolo processuale e precisamente: a) copia del rapporto stilato dal comandante provinciale di sulla situazione dell'ordine pubblico in; b) copia di tutte le ordinanze di servizio con cui il comando provinciale di disponeva il servizio di ordine pubblico nel periodo compreso tra il 12 ottobre 2005 e il 23 agosto 2007; c) relazione del comandante provinciale in merito all'affidamento del servizio di ordine pubblico in ad un funzionario della polizia di Stato anziché all'odierno ricorrente.

In data 14 gennaio 2008 l'amministrazione ha negato l'accesso alla documentazione richiesta per due motivi. In base al primo, il richiedente non avrebbe dovuto far riferimento alla disciplina del diritto di accesso di cui alla legge n. 241/90, bensì avrebbe dovuto utilizzare gli strumenti tipici del processo penale per l'acquisizione di documenti ritenuti di interesse per la difesa in sede penale. In secondo luogo, e a prescindere da tale rilievo, l'amministrazione ritiene che i documenti oggetto dell'istanza abbiano comunque natura riservata e siano pertanto sottratti all'accesso. Nella seduta dell'11 febbraio u.s. la scrivente Commissione, dopo aver affermato l'esclusione dell'accesso con riferimento ai documenti di cui alle lettere a) e b) in quanto afferenti a vicende di ordine pubblico, invitava l'amministrazione a comunicare in base a quale norma regolamentare era stato negato l'accesso relativamente al documento di cui alla lettera c), affermandone la natura riservata.

Diritto

In data 21 marzo 2008 il Comando Carabinieri della Regione comunicava alla scrivente Commissione la fonte in forza della quale è stato negato l'accesso. In particolare l'amministrazione nella nota appena citata, fa riferimento al D.M. 14 giugno 1995, n. 519, allegato n. 2, punto 9, a tenore del quale sono esclusi dall'acces-

so gli "Atti e documenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di polizia, ivi compresi quelli relativi all'impiego ed alla mobilità dei contingenti di personale dell'Arma dei carabinieri, nonché i documenti sulla condotta del personale rilevanti ai fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e quelli relativi ai contingenti delle Forze armate poste a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza".

Pertanto, in base alla disposizione regolamentare testualmente riportata, anche i documenti di cui alla lettera c) sono da considerare sottratti all'accesso e, di conseguenza, il ricorso non può trovare accoglimento, fatta salva la possibilità per l'interessato di tutelare le proprie ragioni davanti al TAR revocando in dubbio la legittimità delle disposizioni regolamentari.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo rigetta.

Sezione V
PLENUM 9 MAGGIO 2008

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.1)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della

Fatto

Il sig., in qualità di creditore della sig.ra fornito di titolo esecutivo, ha chiesto di conoscere, con istanza del 7 febbraio reiterata il 12 marzo, la condizione della medesima presso l'Anagrafe Tributaria, se la sig.ra abbia presentato la dichiarazione dei redditi nell'ultimo anno ed, infine, se sia titolare di redditi in Italia, ed in caso affermativo, la fonte dalla quale sono prodotti.

Il sig., ha chiesto, poi, di sapere la procedura da seguire per ottenere copia della scheda anagrafica della debitrice detenuta presso la banca dati dell'Anagrafe Tributaria e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi.

L'amministrazione, con note del 29 febbraio e 19 marzo ha negato l'accesso ai chiesti documenti affermando, sulla base della giurisprudenza del Consiglio di Stato e della scrivente Commissione, che la dichiarazione dei redditi non è riconducibile alla categoria dei documenti amministrativi, che l'art. 5 del D.M. n. 603 del 1996 sottrae dall'accesso la documentazione finanziaria, economica, patrimoniale e tecnica di persone fisiche, giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni, comunque acquisita ai fini dello svolgimento dell'attività.

Avverso il provvedimento di diniego il sig., tramite il legale rappresentante, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Il sig. nel presente ricorso ricorda di non avere ricevuto alcuna risposta dall'amministrazione in ordine alla richiesta di comunicazione della condizione della sig.ra presso l'Anagrafe Tributaria, di copia della scheda anagrafica, e in ordine alla titolarità di redditi in Italia, ed in caso affermativo, della fonte dalla quale sono prodotti.

Il ricorrente ha provveduto a notificare il presente ricorso alla controinteressata.

Diritto

Il sig., tramite il legale rappresentante, ha chiesto di conoscere se il nominativo della sig.ra è stato registrato dall'amministrazione, la eventuale titolarità di redditi da parte di quest'ultima in Italia, ed in caso affermativo, la fonte dalla quale i medesimi derivano; ha, poi, chiesto copia della scheda anagrafica della debitrice detenuta presso la banca dati dell'Anagrafe Tributaria e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi.

Al riguardo si rileva che le istanze hanno ad oggetto sia la comunicazione di informazioni, che non rivestono la forma di documento amministrativo, sia documenti

amministrativi, ossia copia della scheda anagrafica e copia della dichiarazione di redditi. Con riferimento a questi ultimi, il D.M. 29 ottobre 1996, n. 603, recante il "Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso", al fine di tutelare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi ed imprese, sottrae al diritto di accesso "la documentazione finanziaria, economica, patrimoniale e tecnica di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni comunque acquisite ai fini dell'attività amministrativa" (art. 5, comma 1, lett. a).

Pertanto, poiché i documenti richiesti rientrano nella previsione del citato art. 5, la scrivente Commissione esprime il parere che i medesimi non siano accessibili, salva la disciplina di cui al d.P.R. n. 600 del 1973.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso infondato.

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.2)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di

Fatto

Il sig. riferisce di essere proprietario di un immobile sito in insieme alla sorella Nel gennaio 2003 i proprietari decidevano di avviare i lavori di ristrutturazione del suddetto immobile al fine di eliminarne le barriere architettoniche. I lavori, progettati e diretti dall'arch., risultavano (una volta conclusi) assolutamente difformi rispetto ai progetti depositati in Comune. Di talché gli odierni ricorrenti si rifiutavano di corrispondere la parcella richiesta dall'arch. per un importo di 35.000 euro. La vicenda veniva portata all'esame del giudice civile, dove tutt'ora è pendente una causa per opposizione a decreto ingiuntivo nel frattempo emesso in base alla parcella non onorata e vidimata dal Consiglio dell'ordine resistente.

Pertanto, avendo avuto notizia della nomina dell'arch. a membro della Commissione parcelle costituita in seno all'amministrazione resistente, il sig. presentava richiesta di accesso in data 19 febbraio 2008 per prendere visione ed estrarre copia del documento da cui risultava la composizione della suddetta Commissione relativamente alla seduta in cui era stata approvata la parcella dell'arch., nonché dei verbali del Consiglio dell'ordine del 3 aprile 2006, n. 9 e del 18 settembre 2007.

L'amministrazione, con provvedimento del 10 marzo prot. n. concedeva l'accesso al verbale del 18 settembre subordinandolo al pagamento in misura fissa di euro 70,00, mentre lo negava con riferimento al verbale della commissione parcelle ritenendolo non correlato all'istanza di accesso e comunque riguardando terze persone di cui andrebbe salvaguardata la riservatezza.

Contro tale diniego il sig. in data 30 marzo (pervenuto il 9 aprile 2008) ha presentato ricorso alla scrivente, chiedendo di voler disporre l'accesso al documento concesso dall'amministrazione subordinandolo al solo costo di riproduzione dello stesso e di voler dichiarare l'interesse diretto, concreto e attuale al rilascio del documento negato. Con ulteriore ricorso del 9 aprile (pervenuto il 14 aprile 2008), il sig. impugnava anche il provvedimento del 10 marzo prot. N. col quale l'amministrazione negava l'accesso al verbale del Consiglio dell'ordine del 3 aprile 2006 in quanto relativo alla revoca delle cariche di segretario e di tesoriere del Consiglio dell'Ordine e pertanto inconferente rispetto all'interesse dichiarato nell'istanza di accesso.

In data 23 aprile il Consiglio dell'ordine ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni, eccependo l'incompetenza della scrivente Commissione a decidere sui ricorsi presentati nei confronti degli ordini professionali i quali non sarebbero amministrazioni centrali o periferiche dello Stato e contestando anche gli altri motivi di ricorso chiedendone, pertanto il rigetto.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che i due gravami, per connessione oggettiva e soggettiva, possono essere riuniti. Sempre in via preliminare, sull'eccezione di incompetenza della scrivente nei confronti del Consiglio dell'ordine, se ne rileva l'infondatezza. La giurisprudenza amministrativa più recente, invero, si è espressa a favore della natura pubblicistica dei Consigli professionali i quali, sia pure con riferimento alle loro articolazioni locali, rientrano nella nozione di pubblica amministrazione di cui alla legge n. 241/90. In tal senso T.A.R. Roma, Lazio sez. III, 18 dicembre 2006, n. 14795, secondo cui: "La giurisprudenza ha sempre affermato che il diritto di accesso va riconosciuto anche con riguardo ai documenti rappresentativi di mera attività interna dell'Amministrazione, a prescindere anche dal fatto che gli stessi siano stati, o meno, concretamente utilizzati ai fini dell'attività con rilevanza esterna (Cfr., fra le tante, Cons. Stato, V Sez., 7 marzo 1997 n. 228; T.A.R. Brescia 21 marzo 2000 n. 261, in questa Rassegna 2000, I, 2493; T.A.R. Napoli, IV Sez., 19 maggio 2000 n. 1470, in questa Rassegna 2000, I, 3362; Cons. Stato, IV Sez., 8 giugno 2000 n. 3253, e VI Sez. 8 marzo 2000 n. 1159, in Cons. Stato 2000, I, 1401 e 521; Cons. Stato, IV Sez., 9 luglio 2002 n. 3825; Tar Piemonte 2429 - 15 dicembre 2001, ecc.).

E ciò a maggior ragione per quegli enti, come gli ordini professionali per i quali hanno un particolare rilievo i cardini della democrazia, della trasparenza, e dell'imparzialità, che possono essere garantiti in concreto solo se si ha la possibilità di conoscere le motivazioni dei provvedimenti e le acquisizioni istruttorie che le hanno determinate.

In sostanza i relativi organi direttivi, anche in presenza di richieste di accesso percepite come strumentali od emulative, devono mantenere la terzietà della loro funzione ed assicurare la neutralità della funzione amministrativa".

Venendo al merito del ricorso e con riferimento alla prima delle due richieste formulate nel primo dei due atti introduttivi del presente procedimento, la Commissione non può che rilevare come ai sensi della normativa vigente in materia di accesso, l'esercizio dello stesso – una volta riconosciuto dall'amministrazione – è subordinato solo ed esclusivamente ai costi di riproduzione necessari per predisporre le copie a favore dell'accedente. Non si giustifica, pertanto, la richiesta di 70,00 euro formulata dal Consiglio dell'ordine che, in quanto tale, si atteggia a illegittima misura volta a scoraggiare l'accedente dall'esercitare un diritto soggettivo perfetto.

Quanto alla seconda delle richieste, la Commissione rileva la titolarità di un interesse sufficientemente qualificato e differenziato all'accesso. La conoscenza della composizione della Commissione parcelle nella seduta in cui si è provveduto a vidimare la parcella emessa dall'arch. (essendovi il sospetto che quest'ultimo vi abbia preso parte) rappresenta motivo sufficiente a ritenere che l'accedente abbia diritto di prendere visione ed estrarre copia del documento richiesto. Il collegamento tra l'interesse del richiedente e il documento oggetto dell'istanza è palese, atteso che sulla vicenda, come detto nelle premesse in fatto, pende controversia dinanzi al Tribunale civile di e che la conoscenza della composizione della Commissione parcelle ha indubbio rilievo nel processo in corso di svolgimento.

Tra l'altro, alla considerazione formulata dall'amministrazione resistente per cui all'accesso osterebbe la riservatezza di persone, si può replicare che la composizione delle Commissioni di un ordine professionale è un profilo connotato da indubbi caratteri di pubblicità che, per ciò solo, non consente di ritenere la presenza di un sovraordinato (rispetto all'accesso) diritto alla riservatezza di terze persone.

Per ciò che attiene al diniego relativo al verbale del 3 aprile 2006, la scrivente rileva, viceversa, che, stante il suo contenuto per come dichiarato dall'amministrazione, rispetto ad esso l'odierno ricorrente non appare titolare di un interesse qualificato all'accesso, non essendovi alcun legame tra la richiesta di accesso e il contenzioso in atto tra il sig. e l'Ordine degli architetti resistente.

PQM

La Commissione, nei limiti di cui in motivazione, accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.3)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Banca d'Italia

Fatto

Il sig., dipendente della Banca d'Italia, in servizio presso la filiale di, al fine di acquisire prove documentali da far valere in sede di una eventuale azione giudiziaria, ha chiesto alla Banca d'Italia l'accesso ai seguenti documenti:

1. visionare ogni atto, documento ecc. posto in essere in occasione della redazione del giudizio valutativo per il periodo 1 sett. 2005 - 31 agosto 2006;
2. conoscere le date in cui sono avvenuti gli adempimenti previsti dalla Circolare n. 77 del 4.9.1989;
3. conoscere quali aspetti della normativa interna sono stati disattesi secondo le osservazioni formulate dal Direttore e dal Titolare dell'unità IPAC che hanno indotto il Direttore Generale a respingere il ricorso avverso il giudizio relativo alla voce qualità del lavoro svolto.

Con nota in data 14.11.2007 la Banca d'Italia ha risposto che:

- a) non vi è, né è previsto che vi sia, agli atti di questo Servizio altra documentazione relativa alla valutazione del sig. oltre a quella già in suo possesso;
- b) la normativa interna in materia di valutazione non fissa altri termini oltre quelli già comunicati al dipendente.

Il sig., con e-mail in data 7.12.2007, ha proposto ricorso a questa Commissione sostenendo che la suddetta risposta della Banca d'Italia non "appare" "veritiera" "in quanto dovrebbe quantomeno esservare il resoconto dei colloqui previsto dall'ultimo capoverso della procedura di valutazione di cui all'Allegato 1" (Circolare n. 77 del 4.9.1989).

Con provvedimento del 17-12-2007 questa Commissione ha invitato a fornire chiarimenti la Banca d'Italia, la quale ha risposto con memoria pervenuta in data 14-4-2008.

Diritto

La Banca d'Italia nella memoria ha dedotto che, secondo la giurisprudenza, costituisce ente pubblico non economico non equiparabile ad Amministrazione dello Stato ma equiparabile ad autorità indipendente, e pertanto non è compresa tra le "Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato", i cui atti sono assoggettati dall'art. 25 della legge n. 241/90 al vaglio di questa Commissione.

In realtà, il citato art. 25 è una norma che attiene esclusivamente al riparto di competenze tra la Commissione per l'accesso e il difensore civico nell'ambito delle tutele previste in materia di diritto d'accesso: nell'ampia e generica nozione "atti del-

le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato" non vi è alcuna intenzione del legislatore di escludere gli atti delle autorità indipendenti, nei confronti delle quali si applica, come è noto, la legge n. 241 del 1990 e che comunque sono autorità amministrative indipendenti sicuramente riconducibili all'amministrazione "centrale" dello Stato nell'amplessima e generica nozione adottata dal legislatore nella formulazione del suddetto art. 25.

Non rileva, quindi, che detta Banca, per la sua funzione, espliciti un'attività peculiare rispetto alla generalità degli enti pubblici, in quanto ciò non costituisce elemento che consenta di escluderla dalle "Amministrazioni centrali e periferiche", alle quali la menzionata legge fa riferimento.

In definitiva, attesa la natura di garanzia giustiziale attribuita alle funzioni decisorie della Commissione per l'accesso, sembra potersi ritenere che la sua competenza abbia carattere generale, con la sola esclusione dei soggetti pubblici l'accesso ai cui documenti sia demandato al difensore civico, che esercita, in parte qua, funzioni analoghe a quelle della Commissione.

Tale ricostruzione trova conferma nell'art. 23 della stessa legge n. 241, intitolato "ambito di applicazione del diritto di accesso" secondo cui " il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24".

Nel merito il ricorso è fondato.

Va premesso che, in relazione ai contenuti dell'istanza e del ricorso, deve ritenersi che il sig. con la prima abbia inteso richiedere l'accesso anche agli atti successivi e consequenziali al procedimento valutativo, e con il secondo abbia inteso limitare l'accesso al resoconto del colloquio di valutazione che lo riguarda, previsto dalla Circolare n. 77 del 4.9.1989 della Banca d'Italia.

Orbene, non v'è dubbio che sussista un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, come individuato, e cioè a detto resoconto, ai sensi dell'art. 22 della più volte citata legge n. 241 del 1990, in quanto attinente al merito del giudizio valutativo.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.4)

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Dirigente Scolastico dell'I.T.I.S. "....." di

Fatto

....., docente a tempo indeterminato presso l'I.T.I.S. "....." di, alla quale era stata inviata contestazione per doglianze sui suoi obblighi professionali, mosse dagli studenti nell'assemblea del 15-12-2007, con istanza del 22-2-2008, al fine di tutelare i suoi diritti nelle competenti sedi, ha chiesto al Dirigente di detto Istituto copia della richiesta di assemblea, del verbale della stessa e del documento inviato ad esso Dirigente.

Con nota del 15-3-2008 il Dirigente ha rinviato l'accesso alla conclusione del procedimento, e ciò "a tutela dei soggetti minori che hanno rappresentato le doglianze".

Con atto dell'11-4-2008, pervenuto il 17-4-2008, la sig.ra ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Come risulta dalla risposta di differimento dell'accesso da parte del Dirigente Scolastico, nel ricorso in esame sussistono dei controinteressati, che vanno individuati nei genitori dei minori che hanno richiesto l'assemblea e partecipato alla stessa.

Considerato che i controinteressati stessi sono individuabili soltanto dal Dirigente al quale è stata rivolta la richiesta di accesso, la Commissione dispone che tale Dirigente provveda:

- a dare comunicazione della richiesta di accesso a detti controinteressati, avvertendoli che entro dieci giorni da tale comunicazione potranno presentare motivata opposizione alla domanda di accesso;

- ad inviare a questa Commissione copia di eventuali opposizioni oppure a comunicare la mancanza di opposizioni.

Il termine per la decisione della Commissione sul ricorso in esame rimane interrotto e ricomincerà a decorrere dal momento in cui il Dirigente avrà provveduto a quanto richiesto.

PQM

La Commissione dispone che si provveda a quanto indicato in motivazione nel termine di trenta giorni.

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.5)

Ricorrente: Dott.

contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Fatto

Il dott. riferisce di aver presentato in data 7 marzo u.s. formale richiesta di accesso a tutta la documentazione relativa all'uccisione dell'On. sulla quale era stato apposto il segreto di Stato. La richiesta veniva presentata ai sensi dell'articolo 39, comma 7, della legge n. 124/07 recante la disciplina in materia di "Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto". Con nota dell'8 aprile 2008 a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri, si rappresentava all'istante che "...la completa applicazione della legge n. 124/07 è demandata, tra l'altro, ad un d.P.C.M. disciplinante i criteri per l'individuazione di ciò che è suscettibile di essere oggetto di segreto di Stato, previsto dall'articolo 39, comma 5". Pertanto, in considerazione dell'imminente pubblicazione dell'evocato d.P.C.M., nella nota si differiva l'accesso, rinviando ogni valutazione in merito all'istanza al momento dell'entrata in vigore del d.P.C.M. stesso. Contro tale provvedimento, ritenuto dal dott. di sostanziale diniego, quest'ultimo ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La questione portata all'esame della scrivente concerne l'individuazione e la portata di uno dei profili normativi maggiormente rilevanti nel quadro del rapporto trilaterale segreto-pubblicità-trasparenza.

La legge citata nelle premesse in fatto, si segnala per il suo grado di innovazione rispetto ad uno dei baluardi a tutela della segretezza di alcune tipologie di informazioni e documenti pubblici fino ad ora ritenute impenetrabili dall'esterno. Non a caso la prima fattispecie di esclusione dell'accesso prevista dall'articolo 24 della legge n. 241/90, riguarda proprio i documenti coperti da segreto di Stato, rispetto ai quali l'istanza ostensiva del privato si arrestava ineluttabilmente senza che fosse consentita alcuna ponderazione di interessi contrapposti da parte dell'amministrazione destinataria della richiesta di accesso.

Come anticipato, l'articolo 39, L. n. 124/07 ha innovato profondamente la disciplina del segreto di Stato, in particolare prevedendo che "Decorsi quindici anni dall'apposizione del segreto di Stato o, in mancanza di questa, dalla sua opposizione confermata ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 40 della presente legge, chiunque vi abbia interesse può richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato" (art. 39, comma 7).

Il comma 5 dello stesso articolo, tuttavia, stabilisce che "Il Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione delle norme fissate dalla presente legge, disciplina con regolamento i criteri per l'individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti,

delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato". Nel caso di specie, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la nota impugnata, ha fatto riferimento proprio a tale ultima disposizione per differire l'accesso e, quindi, la valutazione sul merito dell'istanza presentata dall'odierno ricorrente. Questi, viceversa, ritiene che il provvedimento debba considerarsi come diniego di accesso e, comunque, che l'applicazione della disciplina contenuta nella fonte primaria non possa essere subordinata all'adozione del regolamento di cui fa parola il comma 7 dell'articolo 39.

Quanto alla prima delle due censure rivolte nei confronti del provvedimento impugnato, la scrivente Commissione rileva che non di diniego si tratta ma di differimento. Tale istituto previsto in materia di accesso ai documenti amministrativi dall'art. 24 della L. n. 241 del 1990 e dall'art. 9 del d.P.R. n. 184/06, è contemplato tra le misure che l'amministrazione può disporre a fronte di una richiesta di accesso quando ciò sia necessario per la temporanea tutela degli interessi di cui al ripetuto art. 24, L. n. 21/90 o per salvaguardare specifiche esigenze dell'Amministrazione stessa.

Nel caso di specie il provvedimento che ha differito l'accesso ha rinviato l'esame della relativa richiesta all'adozione del previsto d.P.C.M.. Quest'ultimo, peraltro, è stato adottato in data 8 aprile e pubblicato nella G.U. del 16 aprile 2008, soddisfacendo così il requisito della previsione finale del termine di differimento di cui all'art. 9, comma 3, del d.P.R. n. 184/2006. Sotto tale profilo, pertanto, il provvedimento impugnato deve ritenersi pienamente legittimo.

Quanto alla seconda delle censure, si osserva che l'attuazione della legge, sul punto demandata al regolamento, concerne proprio l'individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato, assumendo un rilievo decisivo al fine di stabilire cosa possa essere considerato ancora coperto da segreto di Stato. Anche per tale ragione si giustifica il differimento disposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, attesa l'importanza della fonte secondaria nel quadro dell'adeguata ponderazione di interessi preordinata all'esatta perimetrazione della nuova disciplina in materia di segreto di Stato. Non a caso, d'altronde, tale fonte secondaria contiene un articolo, il n. 10, esclusivamente dedicato all'accesso ed alle specifiche valutazioni – di regola subordinate anche ad un sub-procedimento – che il Presidente del Consiglio dei Ministri deve effettuare per decidere in merito alla richiesta di accesso a documenti già segreti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.6)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Comune di

Fatto

Il Sig. ha chiesto al sindaco del Comune di l'accesso ai documenti amministrativi, esistenti presso l'Ufficio Tecnico del Comune stesso, riguardanti un edificio adibito a Scuola Pubblica Statale e sito nel suddetto Comune.

L'attuale ricorrente, a fronte del silenzio della PA, ha proposto ricorso a questa Commissione, specificando che i documenti oggetto della sua istanza sono attinenti "a situazione di pubblico interesse".

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

L'art. 25, comma quarto, della legge n. 241/90 dispone che " decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego di accesso ...il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale..... ovvero chiedere ...nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27".

Questa Commissione è, pertanto, incompetente a provvedere sul diniego di accesso da parte di un Comune.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso per incompetenza della Commissione.

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.7)

Ricorrente: Sigg.ri e, in qualità di genitori esercenti la potestà nei confronti del minore

contro

Amministrazione resistente: Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico "....."
di

Fatto

Il sig. e la sig.ra, quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore, il quale aveva frequentato la terza classe, sez. B, del liceo scientifico "....." di, con istanza del 22.2.2008 hanno chiesto al Dirigente di tale Istituto copia:

1. del verbale del Consiglio di classe relativo allo scrutinio del primo quadrimestre;
2. del registro di classe nella parte concernente le annotazioni ed i provvedimenti disciplinari;
3. del verbale del Collegio docenti deliberante i criteri per l'attribuzione del voto di condotta;
4. del regolamento interno di disciplina.

Avverso la mancata risposta alla istanza i menzionati soggetti, con atto del 21.4.2008, pervenuto il 24.4.2008, hanno proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

I documenti oggetto dell'istanza dispiegano effetti sulle situazioni soggettive del minore, all'interno dell'istituzione scolastica, e pertanto i suoi genitori hanno un interesse diretto, concreto ed attuale, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'accesso richiesto.

Pertanto, gli istanti hanno sufficientemente motivato tale interesse indicandolo nella necessità dell'esame dei documenti richiesti al fine di proporre eventuali impugnazioni avverso l'attribuzione al minore del voto "cinque" in condotta, posto che ad essi non erano mai stati comunicati addebiti o provvedimenti nei confronti del minore stesso per fatti disciplinari.

Pertanto, il ricorso merita accoglimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Sezione VI
PLENUM 10 GIUGNO 2008

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.1)

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno - Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse finanziarie e strumentali

Fatto

La sig.ra, in servizio presso la prefettura di, riferisce di essere dipendente dell'amministrazione resistente dal 1990. Sin dal 1991 l'odierna ricorrente ha presentato domanda di trasferimento ad, ottenendo, nel 1999, il trasferimento presso l'ufficio territoriale del governo di, Nella graduatoria stilata annualmente dall'amministrazione in merito ai trasferimenti per la provincia di, riferisce la ricorrente, i punteggi assegnati alla stessa erano stati sempre pari a quelli del collega

Nel 2007, tuttavia, la sig.ra si è vista sopravanzare dal sig. nella suddetta graduatoria; tale avvicendamento, a giudizio della ricorrente, costituisce il frutto di una disparità di trattamento posta in essere dall'amministrazione che ha portato l'..... a presentare in data 17 gennaio 2008 domanda di accesso al prospetto analitico di assegnazione del punteggio assegnato alla stessa e al collega

L'amministrazione, con nota del 26 marzo (comunicata alla ricorrente il successivo 4 aprile) non consentiva l'accesso sul presupposto del mancato assenso del controinteressato medio tempore informato della domanda di accesso ai sensi dell'art. 3 d.P.R. n. 184/2006.

Contro tale diniego la sig.ra in data 30 aprile (pervenuto il 13 maggio 2008) ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Il gravame è stato notificato al controinteressato Sig. in data 2 maggio 2008.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

L'odierna ricorrente, invero, è titolare di situazione sufficientemente qualificata all'ostensione, essendo stata scavalcata dal controinteressato nell'assegnazione dei punteggi relativi alla graduatoria per il trasferimento nella sede di; posto per il quale, a suo tempo, aveva presentato domanda di trasferimento. Tale situazione è tutelabile solo acquisendo la valutazione comparativa tra la ricorrente ed il controinteressato, atteso che soltanto dalla conoscenza del relativo contenuto potrebbero emergere eventuali vizi di legittimità o di merito in cui sia incorsa l'amministrazione nello stilare la suddetta graduatoria dalla quale, in ultima analisi, dipende la possibilità di ottenere il trasferimento.

La Commissione, inoltre, rileva che la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale vale sia per il prospetto analitico di assegnazione del punteggio relativo al sig.

..... che, a maggior ragione, per quello stilato nei confronti dell'odierna ricorrente. Nel provvedimento impugnato, invero, l'accesso è negato solo con riguardo al prospetto del controinteressato, senza tener conto dell'estensione della domanda di accesso che, invece, conteneva una richiesta anche al proprio prospetto redatto dall'amministrazione.

Quanto alle ragioni del diniego, la Commissione rileva che la comunicazione al controinteressato di cui all'art. 3, d.P.R. n. 184/2006, ha come scopo quello di consentire allo stesso di partecipare al procedimento di accesso che si apre a seguito della presentazione della relativa istanza, ferma restando, tuttavia, la titolarità in capo all'amministrazione procedente del dovere di bilanciare i contrapposti interessi e stabilire quale dei due, tra accesso e riservatezza, debba prevalere. In altri termini, un diniego, come quello opposto dall'amministrazione, fondato esclusivamente sull'opposizione del controinteressato non realizza tale bilanciamento, limitandosi a recepire "passivamente" la volontà, nel caso di specie, del sig. Al riguardo si osserva che l'assetto dei rapporti tra diritto di accesso e tutela dei dati personali desumibile dal sistema normativo attualmente in vigore, consente di affermare la prevalenza del primo sui dati comuni del terzo, la necessità di valutare la stretta indispensabilità dell'ostensione nel caso di conflitto con dati giudiziari, e la individuazione del pari rango costituzionale dei diritti sottostanti il bilanciamento qualora a venire in gioco siano dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale di terze persone (art. 24, comma 7, L. n. 241/90).

Per le ragioni suesposte il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.2)

Ricorrente: Avv.

contro

Amministrazione resistente: Telecom Italia S.p.A. – Ufficio legale e contenzioso

Fatto

L'avv. riferisce di aver subito la totale cessazione dei servizi da parte di Telecom S.p.A. nei giorni 21 e 22 febbraio 2008. Di talché, con istanza del 4 marzo u.s., l'odierna ricorrente si è rivolta al gestore di telefonia chiedendogli l'accesso agli ordini di interruzione dei servizi telefonici nonché la registrazione integrale della conversazione telefonica con una operatrice del *call center*. Non avendo ottenuto risposta alcuna nei successivi trenta giorni, l'avv. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 3 maggio (pervenuto il 13 maggio), chiedendo la declaratoria di illegittimità del silenzio e l'ordine di esibizione dei documenti in possesso di Telecom Italia.

Diritto

Preliminarmente la Commissione ritiene di dover affrontare il profilo della propria competenza a decidere il gravame presentato dall'avv., anche alla luce della memoria presentata da Telecom in data 4 giugno u.s., nella quale si contesta il profilo concernente la natura di amministrazione centrale o periferica dello Stato del gestore telefonico avente natura privatistica. Sul punto occorre rilevare che la giurisprudenza del giudice amministrativo e di questa Commissione è costante nel senso di non ritenere la veste giuridica del soggetto passivo dell'istanza di accesso elemento decisivo ai fini dell'applicazione o meno della disciplina contenuta nella L. n. 241/90. Tale orientamento ha ricevuto un'autorevole conferma nel decisum dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2005, a tenore del quale le regole dettate in tema di trasparenza della pubblica amministrazione e di diritto di accesso ai relativi atti si applicano, oltre che alle pubbliche amministrazioni, anche ai soggetti privati chiamati all'espletamento di compiti di interesse pubblico (tra i quali non v'è dubbio che rientrino i concessionari - a qualsiasi titolo - di servizi pubblici). Questa giurisprudenza, peraltro, afferma un principio oggi normativamente previsto all'art. 22, comma 1, lettera e), L. n. 241/90.

Inoltre, il giudice amministrativo si è pronunciato in più di un'occasione in merito a fattispecie di accesso riguardanti proprio Telecom S.p.A. In una di queste, ad esempio, ha affermato che "Ai sensi dell'art. 4 comma 2, L. 3 agosto 1999, n. 265, il diritto di accesso ai documenti amministrativi va riconosciuto non solo nei confronti delle pubbliche amministrazioni ma anche verso i "gestori di pubblici servizi", con la conseguenza che anche questi ultimi, al di fuori delle ipotesi eccezionali di esclusione tassativamente indicate dalla legge, non possono negare l'accesso agli atti riguardanti la loro attività di diritto privato solo in ragione della loro natura privatistica, allorquando si manifesti un interesse pubblico prevalente rispetto a quello imprenditoriale sulla base di un giudizio di bilanciamento. (Nel caso di specie, il ricorrente, ex dipendente della Telecom, chiedeva l'esibizione dei documenti comprovanti i modi ed i tempi

del rapporto di lavoro con la predetta società, al fine di essere ammesso ai benefici previdenziali previsti dall'art. 13 comma 8, L. n. 257 del 1992 per i lavoratori esposti all'amianto; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 20 gennaio 2003, n. 223. Analogamente TAR Lazio, Roma, Sez. III, 1 febbraio 2007, n. 727).

Nel caso sottoposto all'esame della scrivente Commissione, l'interesse della richiedente, oltre ai caratteri della concretezza e attualità, rileva anche sotto un altro punto di vista l'interesse a conoscere le ragioni determinanti l'interruzione di una prestazione contrattualmente assunta come quella della fornitura dei servizi di telefonia, invero, incide sul più generale versante della correttezza e trasparenza della gestione del servizio pubblico svolto da Telecom Italia. In tal senso, tra le altre, T.A.R. Napoli, Campania, Sez. V, 18 novembre 2004, n. 16854, secondo cui: "L'attività di quantificazione del corrispettivo dovuto per il servizio pubblico fruito, quantunque retta dal diritto privato, è strumentalmente connessa all'erogazione del servizio, in quanto attiene alla modalità con cui viene concretamente soddisfatto l'interesse collettivo alla fruizione del bene della vita fornito dal gestore; pertanto ai singoli atti in cui essa si concretizza deve essere garantito il diritto di accesso; invero, l'art. 23 L. n. 241 del 1990, nel testo sostituito dall'art. 4 L. 3 agosto 1999, n. 265, impone di garantire l'accesso indipendentemente dalla disciplina - pubblicistica o privatistica - cui è soggetto l'atto posto in essere, sempre che l'attività cui inerisce sia "pubblica" ossia volta al soddisfacimento degli interessi collettivi cui deve tendere il servizio" (similmente T.A.R. Lazio, Sez. II, 10/04/1997, n. 647).

Infine, anche con riferimento ai c.d. "poteri privati" che vengono in rilievo quando le parti non si trovino in quella posizione di simmetria che è il presupposto dell'autonomia privata, l'esistenza di un vincolo contrattuale (come nel caso di specie) sorregge l'imposizione di un obbligo a carico dell'esercente del pubblico servizio che ha la disponibilità di notizie rilevanti nell'economia del contratto di portarle a conoscenza della controparte.

Nel caso di specie, ricorrendo quindi la legittimazione passiva della Telecom e l'interesse qualificato della richiedente, il ricorso è fondato e va accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 10 GIUGNO 2008 (6.3)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato

Fatto

Il sig., il 18 luglio 2007, ha presentato Ricorso straordinario per revocazione al fine di ottenere una nuova decisione sul proprio ricorso straordinario al Capo dello Stato del 9 aprile 2004. Essendo trascorso il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla scadenza del termine assegnato ai controinteressati per la presentazione delle eventuali deduzioni, per la chiusura della fase istruttoria, il ricorrente, il 27 marzo 2008, ha presentato istanza di accesso ai documenti del ricorso in esame e, in particolare, ha chiesto di potere estrarre copia della relazione ministeriale relativa al gravame stesso.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione il sig. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato, l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale l'esercizio della difesa delle posizioni giuridiche soggettive, coinvolte nel procedimento amministrativo, culminato nella proposizione del ricorso straordinario per revocazione, costituisce quell'interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti richiesto dall'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, quale condizione per riconoscere in capo ad un soggetto il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Con riferimento agli altri documenti del gravame in esame si evidenzia che le controdeduzioni dei controinteressati sono altresì accessibili.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Sezione VII
PLENUM 1 LUGLIO 2008

PLENUM 1 LUGLIO 2008 (7.1)

All'Università degli Studi
dell'Aquila
Piazza Vincenzo Rivera 1
67100 L'Aquila

OGGETTO: Richiesta di parere in ordine alle problematiche connesse all'obbligo di notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 184/2006 e dell'art. 22, comma 1, lett. c), della legge n. 241/90 e s.m. ed alle istanze di accesso aventi ad oggetto numerosi atti concorsuali.

Codesta Amministrazione richiede parere:

A) in ordine alla sussistenza dell'obbligo della P.A. di consentire, a soggetti che ne siano legittimati, l'accesso che riguardi tutti gli atti concorsuali, gli elaborati ed i titoli dei vincitori di una procedura concorsuale, o di tutti coloro che sono utilmente collocati in graduatoria: il quesito è richiesto sul presupposto che tale forma di accesso potrebbe costituire un inammissibile controllo generalizzato nei confronti della P.A.

L'accesso "*de quo*" è in sé, e quindi in via generale, legittimo, e pertanto dev'essere consentito, salvo che concretamente emerga dalla indicazione dell'interesse posto a base dell'istanza di accesso, che questo effettivamente concreti detto carattere di controllo indiscriminato, e cioè privo di interesse concreto dell'istante, sull'operato della P.A.

Ai fini del diritto di accesso, difatti, la legittimazione non scaturisce, come sembrerebbe postulato dalla richiesta di parere, dal semplice fatto che l'istante sia uno dei candidati al concorso, occorrendo invece altresì che, a sostegno dell'istanza, sia dimostrato un interesse concreto all'accesso.

E la ricorrenza di tale interesse dev'essere accertata sulla base della documentazione presentata, dalla quale emerga la motivazione, e cioè l'interesse, posto a fondamento della istanza di accesso presentata dal candidato.

B) In ordine alla necessità della notifica, nell'accesso di cui si discute, ai controinteressati: il quesito è richiesto sul presupposto che in tale categoria possano non essere compresi i concorrenti, in quanto partecipanti ad una procedura selettiva pubblica.

Nessun dubbio che non ricorra la qualifica di controinteressato né in ordine alla documentazione redatta dalla Commissione, in quanto atto di quest'ultima e non dei concorrenti, né in ordine agli elaborati svolti, i quali, in quanto tali, non appartengono più al soggetto che li ha svolti, ma all'Amministrazione, che ne deve fare oggetto di valutazione e di comparazione, e quindi è la destinataria degli stessi (C. Stato, sez. IV, 13-01-1995, n. 5; T.A.R. Liguria, sez. II, 19-09-1994, n. 339): tanto che è alla stessa che vanno chiesti allorché debbano essere prodotti in eventuale giudizio.

Analoga considerazione deve svolgersi in generale per i titoli, salvo che per quelli che in concreto, specificamente, evidenzino il diritto alla loro riservatezza.

La posizione di controinteressato, difatti, deve essere valutata in termini sostanziali e non meramente formali.

Non basta, cioè, il solo dato formale della menzione del soggetto nell'atto, ma occorre il dato sostanziale della ricorrenza del diritto alla riservatezza di quell'atto.

Al fine, non bisogna limitarsi al solo profilo esteriore e formale della menzione di tali soggetti negli atti e nei documenti cui si riferisce l'accesso, oppure al dato estrinseco che tali soggetti siano comunque riguardati dagli atti e documenti medesimi, ma bisogna compiere una delibazione, sia sulla base della normativa che sulla base del contenuto dell'atto, sulla concreta ricorrenza di riservatezza dello stesso.

C) In ordine alla difficoltà di notifica ai controinteressati: il quesito è richiesto sul presupposto che i relativi oneri siano complessi e non consentano di provvedere nei termini alla emissione del provvedimento e che la notifica in via telematica sia in alcuni casi di difficile attuazione.

Si ritiene al riguardo unicamente di poter affermare che la notifica ai controinteressati possa, se possibile, avvenire in qualsiasi modo che garantisca la effettività della comunicazione agli stessi.

D) In ordine alla possibilità, di adempiere all'obbligo di notifica "mediante affissione all'albo": ciò in caso di elevato numero di destinatari.

A tale quesito va data risposta negativa, trattandosi di notifica che costituisce deroga al principio generale di notifica personale, e pertanto non può essere adottata se non consentita normativamente: e ciò non è previsto dalla normativa specifica sull'accesso, la quale fa riferimento unicamente all'invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.

PLENUM 1 LUGLIO 2008 (7.2)

Parere

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del d.P.R. del 12 aprile 2006 n. 184, sullo schema di regolamento di attuazione dell'art. 24, co. 2, della legge 241 del 1990 e s.m.i., predisposto dall'Università degli Studi del Sannio.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella seduta del 1.7.2008;

VISTA la nota n. 0000395 del 11.01.2008 dell'Università degli Studi del Sannio, con la quale è stato chiesto il parere della Commissione sul suddetto regolamento;

VISTO l'art. 5 del regolamento interno;

ESAMINATI gli atti;

OSSERVA

L'Università degli Studi del Sannio ha trasmesso lo schema di "Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi", approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2007.

Lo schema di regolamento è composto di 22 articoli.

L'art. 1 è intitolato "Principi generali"; l'art. 2 è intitolato "Ambito di applicazione"; l'art. 3 disciplina la "Decorrenza del termine iniziale dei procedimenti"; l'art. 4 la "Comunicazione di avvio del procedimento e partecipazione allo stesso"; l'art. 5 definisce il "Termine finale del procedimento"; l'art. 6 disciplina l'"Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche"; l'art. 7 prevede gli "Altri casi di sospensione del termine"; l'art. 8 disciplina la "Conferenza di servizi"; l'art. 9 individua l'"Unità organizzativa del procedimento"; l'art. 10 il "Responsabile del Procedimento"; l'art. 11 disciplina i "Procedimenti di competenza di più unità organizzative"; l'art. 12 detta i "Principi generali in tema di accesso ai documenti amministrativi"; l'art. 13 individua il "Responsabile del procedimento di accesso"; l'art. 14 definisce i compiti e le funzioni dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico; l'art. 15 si riferisce all'accesso informale ed all'accesso formale; l'art. 16 disciplina l'"Accoglimento della richiesta di accesso"; l'art. 17 il "Non accoglimento o limitazione della richiesta di accesso"; l'art. 18 il "Differimento dell'accesso"; l'art. 19 l'"Esclusione dell'accesso"; l'art. 20 il "Diritto all'informazione"; l'art. 21 riguarda l'integrazione e la modificazione del regolamento; l'art. 22 l'entrata in vigore e la pubblicità del regolamento.

Relativamente all'art. 12, comma 3, del regolamento in esame, si osserva che è illegittima la distinzione della previsione, e quindi della disciplina, dell'esercizio del diritto di accesso a seconda che questo sia esercitato mediante visione o mediante acquisizione del documento, prevedendosi che nel primo caso che l'accesso sia consentito a (da parte di) "chiunque abbia un qualunque interesse alla conoscenza del documento per il quale è richiesto l'accesso".

Il diritto di accesso, difatti, è in sé unico, irrilevante essendo il modo di esercizio dello stesso.

In entrambi i tipi di esercizio del diritto di accesso, e cioè sia mediante visione che mediante estrazione di copia del documento il soggetto che richiede l'accesso deve (infatti) essere portatore di una situazione soggettiva, differenziata e qualificata, non essendo sufficiente a tal fine la titolarità di un interesse del tutto generico e attinente alla sfera del mero controllo sull'attività dei pubblici poteri. In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Sarebbe pertanto sufficiente che la previsione regolamentare venga modificata con il seguente contenuto: "Salvi...il diritto di accesso, sia che sia esercitato mediante semplice visione del documento che mediante estrazione o richiesta di copia dello stesso, spetta a chiunque abbia interesse alla conoscenza del documento, per il quale è richiesto l'accesso, e dimostri che tale interesse sia diretto, concreto ed attuale, e corrisponda ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento".

Alla stregua di quanto sopra rilevato dev'essere eliminata la seconda parte del comma terzo dell'art. 15: e cioè da "se richiede" alla fine.

In ordine alle disposizioni relative alle categorie di documenti per le quali l'esercizio del diritto di accesso è sottratto o differito, si osserva che gli articoli 18 e 19 potrebbero essere più correttamente rubricati rispettivamente "*Casi di differimento dell'accesso*" e "*Categorie di documenti sottratti al diritto di accesso*".

Si osserva poi che la legge n. 15/2005 costituisce, a proposito dei rapporti tra diritto di accesso e tutela della riservatezza, il punto di arrivo di un lungo percorso evolutivo. Il suo articolo 16, nel sostituire l'art. 24 della legge n. 241/90, dopo aver statuito che deve essere comunque garantito il diritto di accesso ai documenti la cui conoscenza è necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, ha espressamente disposto che:

- nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile;
- nel caso di dati c.d. supersensibili l'accesso è consentito nei limiti previsti dall'art. 60 del nuovo codice della *privacy* (dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale).

In presenza della specificità di tali previsioni normative, appare opportuno espungere dall'art. 19 del testo regolamentare il riferimento ai dati c.d. supersensibili, e quindi sia i commi 3, 4 e 5, a meno che gli stessi non si facciano consistere nella mera riproduzione letterale della previsione dell'art. 16, sopra riportata, sia le locuzioni "stato fisico" e "sanitaria", contenute nel comma 1, lett. dello stesso articolo.

Relativamente all'art. 19 inoltre:

1) al comma 1, lett. b):

- non si giustifica la sottrazione indiscriminata all'accesso dei documenti riguardanti il dipendente contenenti notizie sulla sua situazione familiare e reddituale, dal momento che sono da ritenere accessibili i dati finanziari concernenti il trattamento economico tabellare dei dipendenti stessi e la loro situazione professionale;
- non si giustifica la sottrazione indiscriminata all'accesso ai documenti concernenti l'erogazione di sussidi, indennizzi, finanziamenti e contributi dal momento che l'accesso dev'essere consentito nel caso in cui gli stessi debbano essere elargiti nei

modi e alle condizioni previsti per tutti coloro che abbiano diritto di chiedere siffatta erogazione.

2) al comma 1, lettera c):

- la previsione regolamentare di sottrazione indiscriminata all'accesso degli atti di consulenza e patrocinio legale è superflua in quanto gli atti medesimi devono ritenersi coperti dal segreto professionale.

Appare necessaria, difatti, la seguente puntualizzazione.

L'amministrazione può ricorrere alle consulenze legali esterne in diverse forme e in diversi momenti dell'attività amministrativa di sua competenza. Le differenze tra i vari contesti si riflette anche sulla disciplina dell'accesso ai documenti. In particolare, può verificarsi l'ipotesi in cui il ricorso alla consulenza legale esterna si inserisce nell'ambito di un'apposita istruttoria procedimentale tesa all'emissione di un provvedimento finale. In tale eventualità, il parere è richiesto al professionista con l'espressa indicazione della sua funzione endoprocedimentale ed è poi richiamato nella motivazione dell'atto finale. Ne deriva che, in detta eventualità, la consulenza legale, pur traendo origine da un rapporto privatistico, normalmente caratterizzato dalla riservatezza della relazione tra professionista e cliente, è soggetto all'accesso, perché oggettivamente correlato ad un procedimento amministrativo.

Qualora si volesse, pertanto, mantenere la previsione in esame si consiglia di riformularla aggiungendo, dopo la locuzione "pareri professionali": "tranne quelli concernenti rapporti di consulenza e patrocinio legale dell'Università che risultino trasfusi, anche solo *per relationem* nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti".

3) al comma secondo:

- non si giustifica la previsione dell'accesso limitata "al titolo conseguito ed alla relativa votazione" dovendo essere compresa, proprio al previsto fine di favorire l'eventuale accesso al mondo del lavoro delle categorie di studenti richiamate, anche la documentazione sul *curriculum studiorum* e sui dati anagrafici degli studenti, alla condizione che gli istanti dimostrino che le informazioni sono finalizzate all'eventuale inserimento degli studenti stessi in strutture lavorative proprie o da essi rappresentate.

Deve comunque essere previsto altresì che detto accesso sia subordinato al previo consenso degli interessati, e può altresì prevedersi che tale consenso possa essere richiesto dall'Ateneo preventivamente e in via generale, in sede di immatricolazione ai corsi di studio o durante il percorso formativo, con le modalità previste per tali operazioni dalle norme vigenti sulla protezione dei dati personali.

Pertanto, la Commissione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del d.P.R. del 12 aprile 2006 n. 184, invita l'Università degli Studi del Sannio a modificare il regolamento in esame, conformandosi alle indicazioni espresse da questa Commissione.

PLENUM 1 LUGLIO 2008 (7.3)

ASL 3 di
Area Affari Generali
C.a.

OGGETTO: Richiesta di parere sulla richiesta di accesso del Consiglio Regionale del agli indirizzi di posta elettronica di tutti i dipendenti dell'ASL3 di

L'Azienda Sanitaria Locale 3 di ha richiesto un parere alla scrivente Commissione, nonché al Garante per la protezione di dati personali, in merito alla richiesta del Consiglio Regionale del di ottenere gli indirizzi di posta elettronica di tutti i dipendenti dell'azienda stessa.

In merito al quesito posto - premesso che copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ormai adottato un'interpretazione estensiva del concetto di *munus* in capo ai consiglieri comunali, esprimendosi nel senso della loro accessibilità a tutti i documenti adottati dal Comune - si osserva quanto segue.

I documenti richiesti nel caso in esame, vale a dire gli elenchi degli indirizzi di posta elettronica di tutti i dipendenti dell' Azienda Sanitaria Locale 3 di, debbono ritenersi documenti amministrativi, secondo quanto disposto dall'art. 22, lettera d), della L. n. 241/90, che fa rientrare in tale nozione tutti gli atti "anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".

Una volta inquadrata la natura degli atti di cui è stata richiesta copia va considerato che l'art. 10 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dispone che "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese".

Considerando ora i diritti dei consiglieri comunali all'accesso della documentazione da essi richiesta, si evidenzia una sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471, che ha affermato "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Pertanto, il Consiglio di Stato ha individuato la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali come "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", e cioè come un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale", traendone la conseguenza che "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce

inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democrazia – anche il buon andamento”.

Ciò premesso, anche i dubbi che possono sorgere riguardo alla tutela della riservatezza dei dati richiesti dai consiglieri comunali perdono di fondamento di fronte alla lettera della legge, ed in particolare dell'art. 43, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, laddove stabilisce che “essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.

Tuttavia, nel caso di specie, si ravvisa un limite alla richiesta formulata, limite individuabile nel copioso numero di indirizzi richiesti: i poteri derivanti al consigliere comunale, derivanti dal suo *munus*, in questo caso, andranno contemperati con l'ordinaria attività dell'amministrazione coinvolta.

In tal senso si è pronunciata la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471, secondo cui “d'altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della L. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)”.

Ciò vuol dire che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, ferma restando ovviamente la facoltà del consigliere comunale di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Pertanto, con i limiti temporali su esposti, si considera fondata l'istanza di accesso formulata dal Presidente del Consiglio Regionale del

PLENUM 1 LUGLIO 2008 (7.4)

Direzione Provinciale
del Lavoro di
c.a. Dott.ssa

OGGETTO: Richiesta di parere in merito alla possibilità per un datore di lavoro di accedere alle dichiarazioni rese dai suoi dipendenti nel corso di un accertamento ispettivo, in presenza di un processo penale pendente avente ad oggetto il contenuto delle dichiarazioni stesse.

La Dr.ssa della Direzione Provinciale del Lavoro di, in data 18 dicembre 2007, ha richiesto un parere alla scrivente Commissione in merito alla possibilità per un datore di lavoro di accedere alle dichiarazioni rese dai suoi dipendenti nel corso di un accertamento ispettivo.

La Dottoressa ha specificato che - nel caso di specie - il rapporto di lavoro con questi lavoratori è cessato, trattandosi di attività stagionale e che - in due di queste dichiarazioni - i lavoratori stessi hanno dichiarato di essere stati aggrediti dal datore di lavoro, sporgendo di seguito denuncia ai Carabinieri, i quali, a loro volta, hanno informato l'autorità giudiziaria.

La Commissione, in merito al quesito posto, osserva quanto segue.

L'art. 2, comma 1, lett. c), D.M. 4 novembre 1994, n. 757, recante "Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto d'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241", dispone che "sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti in relazione alla esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni:

c) documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi".

Secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato, Sez. VI, 03 maggio 2002, n. 2366, si pone, dunque, la questione interpretativa se i documenti acquisiti nel corso delle attività ispettive siano sottratti in ogni caso all'accesso, ovvero solo quando, in concreto, dalla loro divulgazione possono derivare azioni discriminatorie, indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi.

Nell'interpretare la norma, occorre anche tenere conto del successivo art. 3, secondo cui i documenti relativi a notizie acquisite nel corso di attività ispettive, sono sottratti all'accesso "c) finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino a quella data sottoposti al segreto istruttorio penale".

Dall'esame combinato delle due norme si evince che il regolamento ha inteso salvaguardare la posizione dei lavoratori che nel corso delle indagini ispettive disposte dal Ministero del lavoro rendono dichiarazioni relative al proprio datore di lavoro.

Il divieto di accesso tutela i lavoratori contro il pericolo di azioni discriminatorie, di indebite pressioni e pregiudizi. Tale esigenza di tutela viene meno, secondo il regolamento, quando cessa il rapporto di lavoro, sicché l'accesso può essere in tal caso

consentito, a meno che non vi sia una preclusione derivante dal segreto istruttorio penale.

Pertanto, considerato che – nel caso di specie - il contenuto di alcune delle dichiarazioni alle quali è stato chiesto di accedere è soggetto al segreto istruttorio in sede penale, disciplinato dall'art. 329 c.p.p, l'accesso andrà differito al momento della conclusione delle indagini preliminari.

In tal senso, si è pronunciato il Consiglio Stato, sez. VI, 13 dicembre 2006, n. 7389, secondo cui “vanno disapplicate le norme regolamentari che sottraggono al diritto di accesso le dichiarazioni rese dai lavoratori in occasione di indagini ispettive a carico del loro datore di lavoro fino a quando non sia cessato il rapporto, rientrando tra i casi di segreto previsti dall'ordinamento quello istruttorio in sede penale, delineato dall'art. 329 c.p.p., a tenore del quale “gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari”.

Infine, va considerato che i terzi le cui dichiarazioni formano oggetto di richiesta di accesso sono controinteressati ai quali la richiesta di accesso deve essere notificata.

PLENUM 1 LUGLIO 2008 (7.5)

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Dirigente del Liceo "....." di

Fatto

La sig.ra, docente di materie letterarie e latino nel Liceo "....." di nell'anno 2001/2002, veniva sollevata dall'incarico, in data 15.02.2002, a seguito del ricorso vinto da una collega, sig.ra Reimmessa nel medesimo incarico dopo pochi giorni, la stessa lamenta, ora, di aver perso a causa dell'interruzione, seppur breve, dall'incarico, i benefici correlati ai giorni nei quali non aveva prestato servizio. Pertanto ha chiesto al Dirigente di detto Istituto l'accesso ai seguenti documenti, mediante consegna delle relative copie:

- 1) ricorso del 15-2-2002, prot. n. 308/2002;
- 2) registro del personale relativa al periodo 15-2/25-2-2002;
- 3) graduatoria d'Istituto per la classe A05 per l'anno scolastico 2001/2002;
- 4) diario di classe della 5E e della 4E relativo a febbraio 2002;
- 5) verbale del Collegio d'Istituto del 14-6-2002.

Avverso la mancata risposta all'istanza la, con atto spedito il 28-5-2008 e pervenuto l'11-6-2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

L'amministrazione interessata ha presentato memoria rilevando che la aveva a suo tempo presentato una istanza di accesso analoga a quella del 7.4.2008, a seguito della quale le sarebbe stata già consegnata tutta la documentazione ora nuovamente richiesta.

Diritto

La concreta finalità dell'accesso in esame - e cioè la individuazione della correttezza del provvedimento di sollevazione dall'incarico della - induce a ritenere: a) che l'accesso stesso si fondi esclusivamente sul ricorso del 15-2-2002, proposto dalla sig.ra per ottenere l'incarico, dal quale è stata sollevata la; b) che, pertanto, l'interesse all'accesso ai rimanenti documenti sia subordinato all'accesso al documento attestante l'incarico conferito alla sig.ra

Ciò premesso, la sig.ra costituisce indubbiamente controinteressata al presente ricorso.

Trattandosi di soggetto controinteressato individuabile fin dal momento della proposizione dell'attuale ricorso, la ricorrente avrebbe dovuto provvedere a notificare il ricorso stesso a detto controinteressato, secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera b), del d.P.R. n. 184/06.

Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La Commissione osserva, peraltro, che secondo quanto comunicato dall'Amministrazione interessata la sarebbe comunque già in possesso della documentazione richiesta.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

PLENUM 1 LUGLIO 2008 (7.6)

Ricorrente: Sig.ra e Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la

Fatto

Le Sigg.re e....., docenti presso l'istituto di Istruzione superiore di, hanno chiesto che fosse iniziato procedimento disciplinare nei confronti del Dirigente dell'Istituto e di altri docenti, e si sono costituite parti civili nel procedimento penale successivamente iniziato contro l'..... e gli altri docenti.

Le stesse con istanza in data 12.4.2008 hanno chiesto al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la l'accesso all'eventuale provvedimento emesso a seguito di detto procedimento disciplinare.

Con nota del 12-5-2008 è stato negato l'accesso.

Avverso tale diniego le ripetute docenti, con atto pervenuto l'11-6-2008, hanno proposto ricorso a questa Commissione.

L'amministrazione interessata ha presentato memoria rilevando sostanzialmente che le ricorrenti non sarebbero legittimate all'accesso avente ad oggetto documenti di un procedimento disciplinare a carico di terzi.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il diniego di accesso è sostanzialmente fondato sul rilievo della mancanza di interesse allo stesso.

Tale interesse invece sussiste.

Già il semplice fatto che un soggetto possa porre in essere un'attività suscettibile di consentire di instaurare un procedimento disciplinare evidenzia l'interesse di quello stesso soggetto a conoscere il risultato della sua attività, e quindi gli eventuali provvedimenti adottati.

Nella specie, peraltro, le istanti si sono costituite parti civili nel procedimento penale instaurato contro i soggetti nei cui confronti esse avevano sollecitato la instaurazione del procedimento disciplinare, e pertanto non v'è dubbio sulla ricorrenza del loro interesse ad esaminare i provvedimenti emessi a conclusione di tale procedimento, al fine di accertare se gli stessi possano costituire prova o comunque elementi suscettibili di essere valutati a sostegno dell'azione civile da loro intrapresa con la costituzione di parte civile (cfr., al riguardo, T.A.R. Lazio - Roma - Sezione III Quater - sentenza 4 giugno 2007 n. 5107).

L'accesso dev'essere pertanto consentito.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita Ufficio Scolastico Regionale per la, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 1 LUGLIO 2008 (7.7)

Ricorrente: Sig. G. P.

Amministrazione resistente: Comune di

Fatto

Il Sig. G. P., già dipendente dagli Istituti di di Roma, è attualmente dipendente di ruolo del Comune di, in qualità di responsabile del servizio edilizia privata.

Il Sig. P. E., quale consigliere del suddetto Comune, ha ottenuto da questo e da detti Istituti l'accesso a documenti amministrativi, concernenti il G. P., conservati anche nei suoi fascicoli personali.

Il G. P., con atto del 19-7-2007, intestato "richiesta valutazione presunta violazione della *privacy*", premesso che l'accesso doveva ritenersi richiesto per motivi personali dell'istante, e non per motivi correlati alla sua carica, e che, inoltre, l'accesso era stato consentito senza che egli, controinteressato, ne fosse stato notiziato, ha chiesto che fosse dichiarata la illegittimità dei concessi accessi e che fosse inibito al P. E. l'utilizzo dei documenti oggetto degli stessi.

Il Garante per la protezione dei dati personali, al quale lo stesso sig. G. P. ha chiesto parere e al quale lo stesso Dipartimento per il coordinamento amministrativo ha chiesto di conoscere ogni opportuna determinazione assunta riguardo la vicenda che ha interessato il suddetto sig. G. P., ha espresso il parere – che ha comunicato anche al G. P. - che "non intraprenderà iniziative per l'adozione di specifici provvedimenti".

Diritto

Come risulta dalla stessa nota del Garante per la protezione dei dati personali in data 26.4.2008, la vicenda in esame riguarda un accesso disposto da una amministrazione comunale e da una amministrazione comunque a rilevanza locale (Istituti di) a seguito di richieste di accesso da parte di un consigliere comunale.

L'art. 25, comma quarto, della legge n. 241/90 dispone che "decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego di accesso ...il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale.....ovvero chiedere ...nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27".

Considerato il disposto del citato art. 25, la Commissione per l'accesso è incompetente a provvedere sulla legittimità o meno di un accesso disposto da una

amministrazione comunale e da una amministrazione comunque a rilevanza locale (Istituti di) a seguito di richieste di accesso da parte di un consigliere comunale: il ricorso va dichiarato, pertanto, inammissibile per incompetenza della Commissione.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso per incompetenza della Commissione.

Sezione VIII
PLENUM 22 LUGLIO 2008

PLENUM 22 LUGLIO 2008 (8.1)

Ricorrente: Comune di

contro

Amministrazione resistente: Gestore S.p.A.

Fatto

Il Comune di riferisce di essere parte di una convenzione stipulata con la S.r.l. in forza della quale veniva previsto il pagamento in favore dell'ente locale di una percentuale del fatturato per la produzione di energia elettrica ceduta all'ENEL. A seguito di alcune procedure interne di controllo, l'ente locale chiedeva all'IVPC la documentazione attestante il ricavato derivante dagli impianti, con riferimento particolare ai libri contabili. Pertanto l'odierno ricorrente chiedeva all'amministrazione resistente la documentazione attestante il numero ed il valore dei certificati verdi che per legge l'IVPC emette sul mercato in conseguenza dell'energia prodotta dagli impianti in convenzione.

Il Gestore, ravvisando in capo all'IVPC un soggetto controinteressato, in data 1 aprile u.s. gli notificava la richiesta di accesso presentata dal Comune ricorrente. A fronte dell'opposizione manifestata dal controinteressato medesimo in data 16 aprile, il Gestore non ha provveduto ad accogliere o respingere l'istanza e, di conseguenza, sulla stessa si sarebbe formato il silenzio contro il quale il Comune ha presentato ricorso alla scrivente in data 18 giugno (ricorso pervenuto in data 1 luglio 2008) e notificato al controinteressato il successivo 20 giugno.

Diritto

In via preliminare la Commissione ritiene di doversi soffermare sulla legittimazione dell'ente locale a proporre l'odierno gravame. Al riguardo la legge n. 241 del 1990, all'art. 22, comma 1, lettera b), nel fornire la nozione di soggetto interessato (id est legittimato attivamente all'accesso) fa riferimento a "tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso". Viceversa, per ciò che attiene alle richieste formulate da enti pubblici la stessa disposizione, al comma 5, prevede testualmente: "L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale". L'articolo 12, comma 1, d.P.R. n. 184/2006, inoltre, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso può essere presentato dall'interessato, dunque dai soggetti (privati) di cui al citato art. 22, comma 1, lettera b). D'altronde la ratio delle disposizioni citate ben si comprende tenendo a mente che il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce strumento per l'attuazione della trasparenza che, principalmente, viene in rilievo quando il bisogno di conoscenza è espresso dai destinatari dell'azione amministrativa in un'ottica di superamento del paradigma bipolare che per lungo tempo ha

visto l'amministrazione collocarsi in una posizione di supremazia nei confronti degli amministrati; posizione concretatesi nella sostanziale segretezza dell'operato delle figure soggettive pubbliche e ribaltata dalla legge n. 241/90, in particolare dal Capo V contenente la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 22 LUGLIO 2008 (8.2)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato – Ufficio regionale per la

Fatto

Il sig. quale titolare del bar in, a seguito del ricevimento del preavviso di provvedimento di rigetto della richiesta di concessione di patentino per la vendita di sigarette ha chiesto di potere accedere a tutti i documenti relativi al procedimento istitutivo della rivendita n. 268.

Specifica il ricorrente che, poiché il preavviso di provvedimento negativo si fondeva sulla mancanza del requisito della distanza di almeno 200 metri tra il bar e la rivendita n. 33, attraverso i documenti richiesti intende dimostrare l'insussistenza del prescritto requisito in un'ipotesi analoga.

L'amministrazione ha negato l'accesso ai documenti richiesti atteso che l'istanza è volta ad operare un controllo sulla legalità dell'azione amministrativa.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente attraverso i documenti richiesti intende verificare un'eventuale disparità di trattamento in cui sarebbe incorsa l'amministrazione nello svolgimento della propria azione. È infatti attraverso la comparazione tra la propria posizione e quella del titolare della rivendita n. 268 che il ricorrente può trarre utili elementi di valutazione in ordine ad un'eventuale disparità di comportamento configurante un vizio di eccesso di potere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato – Ufficio regionale per la a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Parte Terza

Giurisprudenza
gennaio - agosto 2008

Sezione I

**SENTENZE PIU' SIGNIFICATIVE
IN MATERIA DI ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

CONSIGLIO DI STATO

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 4033/08 Reg. Dec. - N. 8581/07 Reg. Ric.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 8581/2007, proposto dal comune di Mozzate, rappresentato e difeso dall'Avvocato Mauro Lani ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Antonio Coderoni, in Roma, Via della Giuliana, n. 63.

CONTRO

Claudia Guffanti, Francesco Pisani, Barbara Malchiodi, Emanuela Doddi, Erika Doddi, Gabriele Bernasconi, Erica Maria Morelli, rappresentati e difesi dagli Avvocati Lorenzo Spallino e Antonella Giglio ed elettivamente domiciliati presso lo studio della seconda, in Roma, Via Gramsci, n. 14,

PER LA RIFORMA

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda, 18 luglio 2007, n. 5392.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;

Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 19 febbraio 2008, il Consigliere Marco Lipari;

Uditi gli avv.ti Lani e Giglio come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

1. La sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso proposto dagli attuali appellati contro il silenzio - diniego dell'amministrazione, ha ordinato al comune di Mozzate di consentire l'accesso ai documenti riguardanti il progetto di trasformazione della via Kennedy da strada senza uscita a strada di scorrimento.

2. L'amministrazione deduce l'infondatezza del ricorso di primo grado.

3. Gli appellati resistono al gravame.

DIRITTO

1. I ricorrenti di primo grado hanno proposto al comune di Mozzate un'istanza di accesso, volta a conoscere "gli atti e documenti inerenti i procedimenti amministrativi eventualmente intrapresi relativi al progetto di trasformazione della via Kennedy (in Mozzate – CO9 da strada senza uscita a scorrimento".

2. L'amministrazione ha omesso di pronunciarsi sull'istanza nel prescritto termine di trenta giorni e, pertanto, si è formato il silenzio - diniego.

3. Gli interessati hanno proposto tempestivo ricorso giurisdizionale avverso il diniego tacito e il tribunale, con la sentenza impugnata, ha accolto il ricorso, ordinando al comune di esibire i documenti oggetto della richiesta.

4. Il comune appellante, articolando diversi motivi di censura, sostiene l'infondatezza della pretesa all'accesso fatta valere dai ricorrenti di primo grado.

5. Gli appellati contestano, in primo luogo, la regolarità della procura conferita dal comune, affermando che essa non indicherebbe con sufficiente chiarezza l'oggetto della delega al difensore.

6. L'eccezione è infondata.

7. La procura, posta a margine dell'atto di appello, non lascia alcun dubbio in ordine alla volontà espressa dal legale rappresentante del comune, chiaramente diretta all'impugnazione della sentenza sfavorevole.

8. Sempre in linea preliminare, gli appellati sostengono che il comune proponga per la prima volta in appello eccezioni, motivi e deduzioni mai prospettati in primo grado e "conseguentemente inammissibili".

9. L'eccezione è priva di pregio. La difesa articolata dall'amministrazione si svolge attraverso deduzioni pienamente proponibili in appello e rispetto alle quali non si è verificata alcuna decadenza, ai sensi dell'articolo 345 del codice di procedura civile.

10. Nel merito, l'appello è fondato.

11. Il comune ha evidenziato che non esiste, materialmente, alcun documento amministrativo concernente i procedimenti amministrativi relativi al progetto di trasformazione della via Kennedy "da strada senza uscita a scorrimento".

12. Pertanto, la pretesa all'accesso formulata dagli interessati non può trovare accoglimento, per mancanza di oggetto.

13. La circostanza dell'assenza di documenti riferibili alla richiesta è attestata dal sindaco del comune, con nota prot. 30 gennaio 2008, n. 1655. Detta circostanza non risulta contestata dagli appellati ed è ragionevolmente giustificata dalla assenza di altri elementi da cui inferire l'avvio di procedimenti correlati a possibili iniziative urbanistiche nell'area indicata dai ricorrenti di primo grado.

14. D'altro canto, la stessa istanza di accesso presentata dagli interessati si limitava, genericamente, a indicare i documenti relativi a procedimenti "eventualmente" intrapresi dall'amministrazione.

15. L'assenza effettiva dei documenti oggetto dell'istanza di accesso rende del tutto irrilevanti, nel presente giudizio, le ulteriori questioni proposte dalle parti, riguardanti, fra l'altro, l'asserito carattere programmatico e interno degli atti in questione.

16. L'accertata mancanza materiale dei documenti, pertanto, determina l'infondatezza del ricorso di primo grado e della pretesa all'accesso proposta dagli interessati.

17. In tale contesto sostanziale e processuale, quindi, non può prospettarsi la soccombenza parziale o virtuale dell'amministrazione, correlata al precedente diniego tacito.

18. Infatti, il valore legale tipico del silenzio, come stabilito dall'articolo 25 della legge n. 241 del 1990, impedisce che possano essere prospettati i vizi di difetto o di assenza di motivazione.

19. Del resto, il giudizio in materia di accesso mira, normalmente, a verificare, in concreto, la fondatezza della pretesa fatta valere dagli interessati e non la legittimità degli atti negativi, espressi o taciti, adottati dall'amministrazione. Nella presente vicenda è fuori discussione che detta pretesa sia oggettivamente destituita di fondamento.

20. I ricorrenti di primo grado sostengono che l'atteggiamento complessivo del comune denoterebbe, comunque, una scarsa considerazione delle posizioni dei cittadini interessati a conoscere gli sviluppi procedurali di una vicenda direttamente connessa alla tutela dei loro diritti.

21. In particolare, sarebbe stigmatizzabile il silenzio serbato in merito alla richiesta di accesso formulata dagli interessati: la circostanza dell'assenza dei documenti richiesti avrebbe dovuto essere evidenziata con immediatezza, senza attendere l'esito del giudizio di primo grado.

22. Tale circostanza non è idonea a contrastare l'accertata infondatezza della pretesa sostanziale all'eccesso. Tuttavia la condotta processuale del comune, che non si è costituito nel giudizio di primo grado, determina conseguenze sul piano del riparto delle spese di lite, giustificando la compensazione integrale delle spese dei due gradi, in deroga al criterio della soccombenza.

23. Resta ferma, poi, la facoltà dei ricorrenti di primo grado di far valere in autonomo giudizio eventuali profili di responsabilità del comune, in relazione alla lamentata violazione dei principi di affidamento e di buona fede.

24. In definitiva, quindi, l'appello deve essere accolto, con il conseguente rigetto del ricorso di primo grado.

25. Le spese dei due gradi possono essere compensate.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, *Sezione Quinta*, accoglie l'appello, compensando le spese;

per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado;

ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 febbraio 2008, con l'intervento dei signori:

Giuseppe Severini	<i>Presidente</i>
Marco Lipari	<i>Consigliere Estensore</i>
Caro Lucrezio Monticelli	<i>Consigliere</i>
Marzio Branca	<i>Consigliere</i>
Nicola Russo	<i>Consigliere</i>

CONSIGLIO DI STATO

Fonte: *www.giustizia – amministrativa.it*

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 2511/08 Reg. Dec. - N. 2454/08 Reg. Gen.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quinta composto dai Signori:

Cons. Cesare Lamberti
Cons. Marco Lipari
Cons. Aniello Cerreto
Cons. Vito Poli Est.
Cons. Nicola Russo
ha pronunciato la presente

DECISIONE

nella Camera di Consiglio del 16 Maggio 2008

Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto dalla: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

rappresentata difesa dall': Avv. FABIO LORENZONI

con domicilio eletto in Roma VIA DEL VIMINALE N.43, presso FABIO LORENZONI

CONTRO

STUDIO IDEA DI GIORGIO BANAL & MARICA EZECHIELE non costituitosi;

TOBO SAS DI TOMASI ALESSANDRO non costituitosi;

TOMASI ALESSANDRO IN PROPRIO non costituitosi;

TRENTOEVENTI DI LORUSSO ROBERTO non costituitosi;

CIERVO ROBERTO non costituitosi;

FILIPPI SERGIO non costituitosi;

FP DI PEGORETTI FRANCO non costituitosi;

IANDOLO SRL non costituitosi;

per la riforma, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del T.R.G.A. – DELLA PROVINCIA DI TRENTO 182/2007, resa tra le parti, concernente ACCESSO AL MODELLO C/2 STORICO RILASCIATO DAI CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di accoglimento del ricorso di primo grado presentata in via incidentale dalla parte appellante.

Udito il relatore Cons. Vito Poli e udito, altresì, per la parte appellante l'avvocato Piccione su delega dell'avvocato Lorenzoni;

Acquisito il consenso della parte presente alla definizione dell'incidente cautelare con decisione in forma semplificata.

Preso atto che:

- l'oggetto del presente giudizio è costituito:

a) dai dinieghi di accesso ai modelli C\2 Storico – contenenti informazioni sulla posizione di impiego e sui datori di lavoro dipendenti – opposti da vari Centri per l'impiego della Provincia Autonoma di Trento a soggetti che vantano crediti che intendono tutelare mediante pignoramento ex art. 545 c.p.c.;

b) dall'art. 8, del regolamento in materia di collocamento ed avviamento al lavoro approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 731 del 2 aprile 2004;

- i dinieghi recano tutti la medesima motivazione secondo cui: *<<ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 196/2003, l'Agenzia del Lavoro, in quanto soggetto pubblico, è tenuta e legittimata a comunicare dati personali in proprio possesso a soggetti privati unicamente qualora siffatta comunicazione sia prevista da una norma di legge o di regolamento. Pertanto, non potendosi riscontrare nessuna disposizione normativa in tal senso, ci vediamo costretti a rifiutare la richiesta in oggetto>>*

- non è contestata in alcun modo la titolarità della posizione creditoria degli appellati ai fini del pignoramento dei debitori controinteressati in prime cure (non evocati nel presente grado in quanto cointeressati dell'amministrazione appellante).

Ritenuto che:

I) i primi due motivi di gravame, nella parte in cui sollevano eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità dell'originario ricorso di primo grado, sono infondati dal momento che manca la prova sia della data certa in cui è avvenuta la conoscenza piena di alcuni dei dinieghi impugnati (in particolare quelli rilasciati dai Centri per l'impiego di Tione e Pergine Valsugana), sia del carattere meramente confermativo del diniego opposto dal Centro per l'impiego di Pergine Valsugana;

II) parimenti infondato è il terzo mezzo perché nel caso di specie non ricorre l'eccezione divisata dall'art. 22, co. 4, l.n. 241 del 1990; infatti non si impone all'amministrazione di effettuare una indagine per reperire informazioni ed elaborare dati che non abbiano formato oggetto di documento amministrativo, dato che le registrazioni e le risultanze dell'elenco anagrafico dei lavoratori istituito ai sensi del d.P.R. n. 442/2000, anche quando sono tenute con sistemi informatici, sono da ritenersi soggette al diritto di accesso come si evince dalle seguenti disposizioni: art. 22, co.1, lett. d), L. n. 241 del 1990, artt. 4, co.1, 20, co.1, 40, co. 1 e 2, 43, co. 1, 52, co. 1, codice dell'amministrazione digitale (cfr. sul principio generale Cons. giust. amm., 8 ottobre 2007, n. 927);

- neppure è accoglibile la tesi che le informazioni contenute nel menzionato elenco anagrafico non sarebbero attinenti allo svolgimento di attività propria dell'amministrazione, essendo, al contrario, pienamente funzionali allo scopo istituzionale dei Centri per l'impiego;

III) non suscettibile di favorevole esame è anche il quarto motivo di gravame con il quale si oppone l'insuperabilità della normativa posta a tutela della riservatezza nella misura in cui si oppone alla divulgazione di notizie relative alla persona presenti in una banca dati;

- è da premettere in linea generale che il rapporto tra diritto di accesso e diritto alla riservatezza è stato risolto direttamente dal legislatore grazie al vasto intervento riformatore operato dal codice dei dati personali – d.lgs. n. 196 del 2003 – dalla L. n. 15 del 2005 – recante la novella alla L. n. 241 del 1990 – dal d.P.R. n. 184 del 2006, che hanno, nella sostanza ed in estrema sintesi, cristallizzato gli approdi cui era giunta la giurisprudenza del Consiglio di Stato (in particolare ad. plen. n. 5 del 1997), avanzando in ogni caso la soglia di tutela dell'accesso;

- in particolare l'art. 59, codice dati personali, fatta salva l'applicazione della disciplina derogatoria sancita dal successivo art. 60 per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (inapplicabile alla vicenda in trattazione), ha demandato interamente alla L. n. 241 del 1990 la regolamentazione del rapporto accesso – *privacy* anche per ciò che concerne i dati sensibili e giudiziari (pure questi non in rilievo nel presente giudizio);

- l'art. 24, L. n. 241 del 1990 nel testo novellato, recita al comma 7, che *<<deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale>>*;

- alla luce della evoluzione normativa deve concludersi che l'accesso necessario a curare o difendere interessi giuridicamente rilevanti è sempre prevalente sulla riservatezza del terzo anche se intacchi dati sensibili, salva la più accentuata tutela per i dati c.d. "supersensibili"; in quest'ultimo caso il responsabile del procedimento, in base ad una valutazione casistica effettuata sulla scorta del menzionato art. 60, darà prevalenza al diritto di accesso nei limiti della *<<stretta indispensabilità>>* prevista dalla norma, solo se la situazione soggettiva sottostante sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;

- la novella formulazione dell'art. 24 cit., non pone più alcun limite *<<modale>>* all'accesso, che, dunque, potrà tradursi in un rilascio dell'atto e non più nella mera visione dello stesso (come ritenuto dalla citata ad. plen. n. 5 del 1997);

- pertanto l'interesse alla riservatezza tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi recede quando l'accesso stesso è esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12 aprile 2007, n. 1699), sicché è del tutto inconferente il richiamo operato dagli atti impugnati alla norma sancita dall'art. 19, co. 3, d.lgs. n. 196 del 2003 che ha tutt'altro ambito applicativo;

IV) miglior sorte non tocca all'ultimo mezzo con cui si contrasta l'annullamento dell'art. 8 del regolamento adottato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 731/2004; tale norma, infatti, nella parte in cui prevede che i dati contenuti nell'elenco anagrafico siano messi a disposizione esclusivamente del lavoratore interessato e di soggetti pubblici o privati concessionari o gestori di servizi o interventi pubblici, confligge direttamente con le su menzionate disposizioni della L. n. 241 del 1990 che si impongono alle regioni, province autonome ed enti locali, ai sensi dell'art. 117, lett. m), Cost. e 22, co. 2, L. n. 241 del 1990, potendo essere assicurato da questi ultimi enti solo un livello superiore di tutela, sicché diviene irrilevante che il suddetto regolamento sia stato adottato nell'ambito della materia della sicurezza del lavoro o che appaia conforme alle disposizioni generali sancite dal d.lgs. n. 196 del 2003, che non

è affatto l'unica normativa applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio, come rilevato in precedenza.

Considerato, in conclusione, che il creditore di un lavoratore dipendente ha diritto di accedere al modello C/2 storico rilasciato dai Centri per l'impiego ove intenda tutelare il proprio credito mediante pignoramento ex art. 545 c.p.c.

PQM

Definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe, rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.

Nulla sulle spese di giudizio non essendosi costituite le parti intime.

La presente decisione sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 16 Maggio 2008

CONSIGLIO DI STATO

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 2131/08 Reg. Dec. - N. 9085 Reg. Ric.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società, in persona del legale pro – tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniele Granara e Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma Largo Messico n. 7;

CONTRO

Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Gerbi, Maria Luisa Zanobini e Ugo Petronio ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Ruggero Fauro n. 43;

PER L'ANNULLAMENTO

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria Sezione I n. 1759 del 12 ottobre 2007.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ente intimato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla camera di consiglio del 14 dicembre 2007 relatore il Consigliere Francesco Caringella. Uditi l'avv. Granara, l'avv. Tedeschini e l'avv. Petronio;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per l'emissione di decisione succinatamente motivata giusta il disposto dell'art. 26 della legge n. 1034/1971;

Rilevato che il presente giudizio trae origine dall'impugnazione proposta dall'associazione ambientale oggi appellante avverso il diniego opposto dall'ente parco all'istanza d'accesso bilanci consuntivi relativi agli anni del 2003 al 2006 con le relative delibere approvative.

Ritenuto, in adesione ai rilievi svolti dal Primo Giudice, che non ricorrono i presupposti per la favorevole valutazione dell'istanza ostensiva alla stregua delle seguenti considerazioni:

a) non sussistono le condizioni soggettive di cui all'art. 22, comma 1, della legge n. 241/1990 in quanto non risulta esplicitato e percepibile l'interesse personale e specifico all'accesso mentre l'istanza che appare, nella sua genericità, rivolta ad esercitare un generalizzato e non consentito controllo diffuso nella legalità dell'azione amministrativa;

b) non sono ravvisabili neanche i presupposti, questa volta oggettivi, stabiliti del D.Lgs n. 195/2005 per lo speciale regime dell'accesso in materia ambientale in quanto, alla stregua dell'interpretazione teleologica del disposto dell'art. 2 di detta disciplina, occorre la sussistenza di un nesso funzionale concreto tra la misura amministrativa, comprensiva della relativa analisi -costi, benefici, e gli elementi e fattori ambientali, nesso non rilevabile, in assenza di idonea specificazione, con riguardo a bilanci consuntivi costituenti strumenti contabili e finanziari (Cons. Stato, Sez. V, 10 agosto 2007, n. 4411);

Ritenuto pertanto che l'appello merita reiezione con compensazione delle spese di giudizio ricorrendone giusti motivi;

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2007 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez.VI – nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone	<i>Presidente</i>
Giuseppe Romeo	<i>Consigliere</i>
Luciano Barra Caracciolo	<i>Consigliere</i>
Domenico Cafini	<i>Consigliere</i>
Francesco Caringella	<i>Consigliere Est.</i>

CONSIGLIO DI STATO

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1842/08 Reg. Dec. - N. 5657 Reg. Ric.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 5657/03, proposto dal MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LA SPEZIA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

CONTRO

la società CUSTER s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;

PER L'ANNULLAMENTO

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria n. 629 del 7.6.2002, non notificata;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 29 gennaio 2008, il Consigliere Gabriella De Michele;

Udito l'avv. dello Stato De Felice;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Attraverso l'atto di appello in esame si contesta la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria n. 629 del 7.6.2002, non notificata, con la quale veniva accolto il ricorso proposto dalla società Custer s.r.l., per l'accertamento – a norma degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990 – del diritto della medesima società a prendere visione ed estrarre copia dei documenti, inerenti l'ispezione effettuata dall'Ispettorato del Lavoro di La Spezia dal 12.1.2001 al 20.12.2001 (ispezione conclusasi con verbali di contestazione di illeciti, inerenti la posizione di numerosi collaboratori, la cui posizione veniva qualificata come rapporto di lavoro subordinato).

Il diritto di accesso in questione era stato negato dall'Amministrazione, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.M. n. 757 del 4.11.1994, "a motivo della salvaguardia da possibili azioni pregiudizievoli, recriminatorie e/o di pressione nei confronti ...dei lavoratori e...collaboratori della società": nella sentenza appellata, tuttavia, le ragioni così enunciate erano ritenute non condivisibili, in considerazione delle esigenze di difesa della società ricorrente, nonché della già avvenuta cessazione dei rapporti di lavoro in contestazione.

In sede di appello, l'Amministrazione sottolineava come, viceversa, il diniego di accesso dovesse ricondursi, nella fattispecie, all'esigenza di salvaguardare la riservatezza e la vita privata di soggetti terzi, in considerazione della peculiarità del rapporto sottostante, trattandosi di rapporto di lavoro normalmente caratterizzato dalla presenza di una "parte debole", il lavoratore, per il quale era giustificata una maggiore tutela da parte dell'ordinamento.

Premesso quanto sopra, una breve disamina della normativa e della giurisprudenza, rilevanti per la situazione sottoposta a giudizio, non possono che confermare la fondatezza delle ragioni difensive dell'appellante. Le disposizioni in materia di diritto di accesso, infatti, mirano a coniugare la ratio dell'istituto, quale fattore di trasparenza e garanzia di imparzialità dell'Amministrazione – come enunciato dall'art. 22 della citata legge n. 241/90 – con il bilanciamento da effettuare rispetto ad interessi contrapposti, fra cui – specificamente – quelli dei soggetti "individuati o facilmente individuabili" ...che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza" (art. 22 cit., comma 1, lettera c); il successivo articolo 24 della medesima legge, che disciplina i casi di esclusione dal diritto in questione, prevede al sesto comma casi di possibile sottrazione all'accesso in via regolamentare e fra questi – al punto d) – quelli relativi a "documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'Amministrazione dagli stessi soggetti a cui si riferiscono". In via attuativa, il D.M. 4.11.1994, n. 757 (regolamento concernente le categorie di documenti, formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto di accesso) inserisce fra tali categorie – all'art. 2, lettere b) e c) – "i documenti contenenti le richieste di intervento dell'Ispettorato del Lavoro", nonché "i documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie, o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi".

In rapporto a tale inequivoco quadro normativo, anche la giurisprudenza ha più volte confermato la sottrazione al diritto di accesso della documentazione, acquisita dagli ispettori del lavoro nell'ambito dell'attività di controllo loro affidata (cfr., fra le tante, Cons. St., sez. VI, 27.1.1999, n. 65 e 19.11.1996, n. 1604, ricordate dalla medesima parte appellante).

Nessuna ragione, nel caso di specie, giustifica una deroga alle regole ed alle pronunce sopra ricordate: l'avvenuta cessazione di un rapporto di lavoro non esclude, infatti, l'esigenza di riservatezza di chi abbia reso dichiarazioni, riguardanti se stesso o anche altri soggetti, senza autorizzarne la divulgazione, non attenendo la sfera di interessi in questione alla sola tutela delle posizioni del lavoratore ed essendo queste ultime, comunque, rilevanti anche in rapporto all'ambiente professionale di appartenenza, più largamente inteso.

Sembra appena il caso di sottolineare, al riguardo, la prevalenza dell'interesse pubblico all'acquisizione di ogni possibile informazione, a tutela della sicurezza e della

regolarità dei rapporti di lavoro, rispetto al diritto di difesa delle società o imprese sottoposte ad ispezione: il primo, infatti, non potrebbe non essere compromesso dalla comprensibile reticenza di lavoratori, cui non si accordasse la tutela di cui si discute, mentre il secondo risulta comunque garantito dall'obbligo di motivazione per eventuali contestazioni e dalla documentazione che ogni datore di lavoro è tenuto a possedere.

Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento della sentenza appellata e riconosciuta infondatezza della domanda di accertamento, proposta in primo grado di giudizio; quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio stesso non è chiamato ad alcuna decisione, non essendosi costituita in giudizio la parte appellata.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, ACCOGLIE l'appello specificato in epigrafe e, per l'effetto, annulla la sentenza del T.A.R. del Lazio n. 5938/07 del 14.6.2007, nei termini di cui in motivazione; NULLA per le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2008 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez.VI – riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone	<i>Presidente</i>
Luciano Barra Caracciolo	<i>Consigliere</i>
Domenico Cafini	<i>Consigliere</i>
Aldo Scola	<i>Consigliere</i>
Gabriella De Michele	<i>Consigliere Est.</i>

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - Roma
Sezione Terza Quater

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 7930/08 Reg. Sen. - N. 3133/08 Reg. Ric.

SENTENZA

sul ricorso n. 3133 del 2008 proposto da Marcelli Giorgio, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Morrone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale XXI Aprile n. 11;

CONTRO

L'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma C, in persona del rappresentante legale in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriella Mazzolli e Barbara Bentivoglio ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma Viale dell'Arte 68;

PER L'ANNULLAMENTO

del provvedimento di cui alla nota dell'AUSL Roma C, UOC, Attività Legale, dell'8 febbraio 2007, protocollo 7655, di diniego di accesso ai documenti e agli atti amministrativi richiesti ex art. 22 L. 241 del 1990;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Nominato relatore all'Udienza in Camera di Consiglio del 14 maggio 2008 il consigliere dr. Linda Sandulli e sentiti gli avvocati come da verbale d'udienza;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Dirigente medico nella disciplina di medicina legale il dr. Marcelli ha preso servizio presso l'Azienda intimata a partire dal 30 ottobre 2005, a seguito di mobilità.

Riferisce di aver "sofferto" varie illegittimità tra le quali – prima per ordine di importanza – è quella del mancato riconoscimento di permessi espressamente ammessi dalla normativa di settore e richiesti a vario titolo come per assistenza ai genitori colpiti da grave handicap e per assolvere ad incarichi esterni, consentiti dalla medesima normativa.

Assume che la mancata fruizione dei congedi richiesti gli ha procurato un danno economico materiale oltre che morale.

Riferisce anche di aver portato la sua vicenda all'attenzione del Servizio attività legale dell'Azienda, nell'ottobre 2006, anche in considerazione degli atti di diffida dal medesimo rivolti all'AUSL.

Soggiunge di aver fornito, sempre, adeguata motivazione in relazione ad ogni istanza e di aver ottenuto un incontro per il 7 novembre 2006 con l'avvocato Mazzoli presso la sede legale "per considerare le richieste inoltrate a questa amministrazione".

In esito a tale incontro sarebbe stata riconosciuta la fondatezza delle sue doglianze ed avrebbe ottenuto somme illegittimamente trattenute dall'Azienda.

Ha presentato formale istanza di accesso alla documentazione che lo riguarda, al fine di valutare la situazione e procedere, eventualmente, in altre sedi alla tutela dei suoi interessi, senza ottenere quanto richiesto.

Impugna il diniego all'accesso pronunciato dall'Azienda intimata e deduce i seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione dell'articolo 24 della legge n. 241 del 1990 come modificato dalla legge n. 15 del 2005 e dei principi generali in tema di accesso. Violazione dell'articolo 3 della medesima legge. Violazione dell'articolo 2 della legge n. 200 del 26 gennaio 1996 e del dPR n. 184 del 12 aprile 2006. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione dell'articolo 97 della Costituzione e dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento.

In via subordinata i medesimi principi e le medesime norme sotto diverso profilo.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata che ha contestato le argomentazioni addotte dal ricorrente chiedendo il rigetto del gravame.

All'udienza del 14 maggio 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Dirigente medico nella disciplina di medicina legale presso l'Azienda intimata, a partire dal 30 ottobre 2005, il dr. Marcelli, dopo aver contestato alla medesima Azienda la mancata concessione di permessi retribuiti e la rigidità dell'orario impostogli, ha chiesto, con nota del 22 gennaio 2008 di "prendere visione dei documenti amministrativi del procedimento concluso con l'emanazione del provvedimento finale favorevolecontenuti nel relativo fascicolo".

Si è visto negare l'accesso in applicazione dell'articolo 24 della legge n. 241 del 1990 che ad avviso dell'azienda resistente sarebbe applicabile nella specie, rientrando la questione del ricorrente in una fase contenziosa e non meramente amministrativa ed essendo i pareri resi dai legali e per tale ragione, sottratti all'accesso, secondo gli articoli 622 c.p. e 200 cpp, e secondo l'articolo 2 del dPCM n. 200 del 26.1.1996, contenente le norme per la disciplina di categorie e documenti dell'Avvocatura dello Stato.

L'ultima disposizione, in particolare, ancorché riguardante gli atti dell'Avvocatura dello Stato troverebbe applicazione anche al di fuori dell'ambito della difesa erariale in quanto sarebbe ricognitiva dei principi applicabili nella materia.

La ricostruzione della vicenda fatta dall'Amministrazione resistente non viene condivisa dal Collegio.

Sul punto, ritiene di dover richiamare l'orientamento consolidato del giudice amministrativo, secondo il quale: " Ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 10

d.P.R. n. 554 del 1999 e 24 L. n. 241 del 1990, sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa posto che la definizione di "riservata" data ai suddetti atti dall'art. 31 bis L. n. 109 del 1994, denota come il legislatore abbia voluto impedire la diffusione delle surriferite relazioni al di fuori delle amministrazioni cui sono indirizzate, in quanto si inseriscono in una controversia in atto o potenziale tra l'Amministrazione e l'appaltatore concernente l'esecuzione del contratto, nella quale si fronteggiano interessi di natura patrimoniale e che solo indirettamente, per le possibili conseguenze sulla finanza pubblica, presentano riflessi di ordine pubblicistico; tale divieto, viceversa, non opera nei confronti di un parere legale che, laddove oggettivamente correlato ad un procedimento, assume valenza endo – procedimentale, decadendo a ruolo di mero elemento istruttorio (Consiglio Stato, sez. V, 15 aprile 2004, n. 2163) e, sempre sul medesimo tema il principio secondo il quale: "Gli scritti defensionali degli avvocati, siano essi del libero foro o appartenente ad uffici legali di enti pubblici, sono esclusi dall'accesso in quanto il segreto professionale è specificamente tutelato dall'ordinamento. Nell'ambito degli atti coperti da segreto, come tali sottratti all'ostensione, rientrano in linea generale gli atti redatti dai legali e dai professionisti in relazione a specifici rapporti di consulenza con l'amministrazione, detto segreto gode di una tutela qualificata, enucleata dalla disciplina dettata dagli art. 622 c.p. e 200 c.p.p. Debbono quindi ritenersi accessibili i soli pareri resi, anche da professionisti esterni all'amministrazione, che si inseriscono nell'ambito di un'apposita istruttoria procedimentale, posto che in tale evenienza il parere è oggettivamente correlato ad un procedimento amministrativo, mentre debbono ritenersi coperti da segreto i pareri resi dopo l'avvio di un procedimento contenzioso (giudiziario, arbitrale, od anche meramente amministrativo), oppure dopo l'inizio di tipiche attività precontenziose, quali la richiesta di conciliazione obbligatoria che precede il giudizio in materia di rapporto di lavoro.

(Consiglio Stato, sezione V, 2 aprile 2001, n. 1893).

Più recentemente, è stato affermato che: "Ai fini dell'opposizione del segreto professionale alle istanze di accesso agli atti, ai sensi dell'art. 24 comma 1 L. 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 2 d.P.C.M. 26 gennaio 1996 n. 200 (Regolamento recante norme, per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso), occorre distinguere fra pareri legali resi in relazione a contenziosi (sottratti al diritto di accesso) e pareri legali che rappresentano, anche per effetto di un richiamo esplicito nel provvedimento finale, un passaggio procedimentale istruttorio di un procedimento amministrativo in corso; solo il primo tipo di pareri, infatti, è sottratto all'accesso, in quanto non è la sola natura dell'atto a giustificare la segretezza, ma la funzione che l'atto stesso svolge nell'azione dell'amministrazione. (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 26 gennaio 2007, n. 38).

Alla luce della giurisprudenza richiamata, alla quale, peraltro, fa riferimento la stessa difesa dell'Azienda, è facile osservare che il punto di discriminazione tra l'ostensibilità o meno del parere reso da un legale, esterno o interno ad un ente, non è costituito dalla natura dell'atto ma dalla sua funzione.

Se il parere viene reso in una fase endoprocedimentale, prodromica quindi ad un provvedimento amministrativo, lo stesso è ammesso all'accesso mentre se viene reso in una fase contenziosa o anche precontenziosa, l'accesso è escluso a tutela delle esigenze di difesa.

Fatta questa precisazione il Collegio ritiene necessario rilevare quale sia l'ambito riconosciuto al diritto d'accesso ai documenti amministrativi, nel nostro ordinamen-

to, che è quello di un margine amplissimo riconosciuto sia come risposta effettiva al principio di trasparenza dell'agire pubblico sia come esigenza di garantire la possibilità della cura e della difesa di interessi giuridici da parte dei singoli. Diritto che è destinato a prevalere su quello alla riservatezza dei terzi e che non può risolversi in una clausola di stile, ma dev'essere garantito in relazione alla situazione di fatto e di diritto nella quale la domanda d'accesso s'inserisce e tale effettività deve essere controllabile dal giudice dell'accesso. (Consiglio Stato, sez. V, 3 aprile 2000, n. 1916).

Perché un diritto di tale portata subisca una limitazione è necessario, pertanto, che si sia in presenza di una fattispecie tipica e certa quale, secondo la giurisprudenza richiamata, un procedimento contenzioso (giudiziario, arbitrale, od anche meramente amministrativo) intendendo per tale il contenzioso avviato con ricorso amministrativo) in atto, oppure che si sia in presenza dell'inizio di tipiche attività precontenziose, quali la richiesta di conciliazione obbligatoria che precede il giudizio in materia di rapporto di lavoro e non si tratti di un procedimento amministrativo.

Ne consegue che, in mancanza di un vero e proprio contenzioso o di una fase precontenziosa come quelle accennate, non può essere ritenuto sufficiente ad escludere l'esercizio di tale diritto un procedimento amministrativo preordinato a fare chiarezza interpretativa sulle norme da applicare ed idoneo all'eliminazione di un possibile o potenziale conflitto tra uffici o tra dipendenti all'interno dell'amministrazione.

Ciò, ancor più se il procedimento relativo, come nella specie, si è concluso con l'adozione di un provvedimento favorevole all'istante, facendo venir meno anche le pretese esigenze di riservatezza riguardanti l'attività defensionale.

I pareri degli uffici legali interni, espressi nell'ambito di tale procedura costituiscono una fase istruttoria del provvedimento conclusivo e lo giustificano (in tanto i soldi sono stati erogati in quanto quello o quei pareri hanno giustificato l'esborso) sicchè essi restano assorbiti nel procedimento senza che se ne possa negare l'accesso.

Nessun vincolo di segretezza, quindi, che non può operare in quanto il principio della riservatezza recede qualora il parere costituisca una fase di un procedimento amministrativo in atto.

Se si ammettesse, del resto, che in presenza di qualunque contrasto interpretativo sull'applicazione delle norme di un settore si ricade, automaticamente, in una fase contenziosa si arriverebbe a circoscrivere pesantemente – e ingiustificatamente – lo stesso ambito di operatività del diritto di accesso stabilito dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 con sacrificio del diritto di difesa del richiedente l'accesso.

Nel caso del dr. Marcelli inoltre, non può non rilevarsi che a fronte della richiesta di tutta la documentazione relativa alla questione trattata in ordine alle sue istanze su permessi, orari e assegnazione di materiale, l'Amministrazione resistente ha opposto un generale diniego di accesso giustificandolo con il richiamo al segreto professionale dei pareri legali resi e ha escluso così dall'accesso tutta la documentazione compreso quella adottata dagli uffici della medesima Azienda rispetto ai quali nessun impedimento all'accesso è comunque configurabile.

Il ricorso deve essere pertanto accolto.

Le spese di lite in considerazione della natura della questione trattata possono essere compensate tra le parti.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sede di Roma – Sezione III quater
Accoglie il ricorso proposto da Marcelli Giorgio, meglio specificato in epigrafe e
per l'effetto annulla l'atto impugnato dichiarando l'obbligo dell'Azienda resistente di
consentire l'accesso alla documentazione richiesta.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 14 maggio 2008, composta dai
seguenti magistrati:

Dr. Mario Di Giuseppe	<i>Presidente</i>
Dr. Linda Sandulli	<i>Consigliere relatore</i>
Dr. Carlo Taglienti	<i>Consigliere</i>

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA - Firenze
Sezione Terza

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1863/08 Reg. Sen. - N. 478/08 Reg. Ric.

SENTENZA

sul ricorso n. 478/2008 proposto da Tenchio Laura, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Salice ed elettivamente domiciliata in Firenze, Via Maggio n. 30, presso lo studio dell'avv. Enea Baronti;

CONTRO

- il Comune di Rio Marina, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall' avv. Giovanni Vaglio ed elettivamente domiciliato in Firenze, via Ricasoli n. 40 presso la Segreteria T.A.R. Toscana;

E NEI CONFRONTI

- di Sandrini Libero, responsabile Settore 3, Assetto del Territorio del Comune di Rio Marina, non costituitosi in giudizio;

PER L'ANNULLAMENTO

del diniego di accesso agli atti del procedimento amministrativo manifestato dal Comune di Rio Marina con la nota prot. 924 del 5 febbraio 2008, spedita in data 8 febbraio 2008, dell'arch. Libero Sandrini, con la quale "con riferimento alla Vs. richiesta comunico che la documentazione è disponibile agli atti limitatamente per la presa visione: eventuali copie che potranno essere rilasciate dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio scrivente. Per quanto sopra, la Signoria Vs. qualora fosse ancora interessata, è invitata a recarsi personalmente presso questi uffici per un esame più specificato e dettagliato degli atti da duplicare."

Nonché di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, conseguente o, comunque, connesso o collegato a quello sopra impugnato.

Visto il ricorso e la relativa documentazione;

Visto l' atto di costituzione in giudizio del Comune di RioMarina;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla Camera di Consiglio del 10 aprile 2008 – relatore il Primo Referendario Dott. Alessio Liberati -, gli avv.ti G. E. Baronti delegato da L. Salice e G. Vaglio.

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

con ricorso notificato il 5.3.2008 e depositato il successivo 20.3.2008, la parte ricorrente – premesso di aver ricevuto un sostanziale diniego alla richiesta di rilascio di copia dei documenti amministrativi avanzata nei confronti dell'amministrazione adita, essendole stato consentito solo l'accesso mediante visione – ha impugnato il predetto atto, lamentando la illegittimità della condotta della amministrazione.

Si è costituita l'amministrazione intimata, resistendo alle doglianze avverse.

Nel corso dell'odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritiene il collegio che l'accesso agli atti, così come formulato, sia in parte illegittimo.

In primo luogo, osserva il collegio che l'accesso mediante mera visione è pratica ormai superata dalla novella disposizione normativa di cui alla legge 15/2005.

L'amministrazione, pertanto, non può limitare il diritto di accesso alla mera ostensione visiva, dovendo invece, come da richiesta, provvedere al rilascio di copia, fermo restando, peraltro, l'onere delle spese a carico del richiedente.

Inoltre il limite contenuto nel provvedimento alla presenza della parte “personalmente” è anche esso illegittimo (ove debba essere inteso in tal senso, stante la sua equivocità), ben potendo ammettersi una delegabilità in favore di terzi, specie, come nel caso che qui interessa, ove si tratti di aspetti di carattere tecnico che necessitano di specifiche competenze.

Tali considerazioni, però, valgono nei limiti degli atti espressamente indicati, e non possono estendersi ad atti futuri e ad atti inesistenti, di cui la ricorrente chiede informazioni ed eventuale accesso.

Legittima appare pertanto la risposta della amministrazione limitatamente a tali atti indefiniti.

Per tale ragione il ricorso deve ritenersi fondato solo in parte, e, entro tali limiti, va accolto.

Ne consegue l'accessibilità dei documenti indicati mediante estrazione di copia, con il correlato obbligo per la amministrazione di consentire quanto prima l'accesso alla parte ricorrente.

In ragione dell'accoglimento solo parziale, deve disporsi la integrale compensazione delle spese di lite.

PQM

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – sezione terza – accoglie in parte il ricorso in epigrafe, e per l'effetto condanna l'amministrazione alla ostensione degli specifici documenti richiesti, mediante estrazione di copie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 10 aprile 2008, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:

Pres. Angela Radesi	<i>Presidente</i>
Dott. Andrea Migliozzi	<i>Consigliere</i>
Dott. Alessio Liberati	<i>Primo Ref., est.</i>

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - Roma
Sezione Terza

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 6450/08 Reg. Sen. - N. 4491/08 Reg. Ric.

SENTENZA

sul ricorso n. 4491 del 2008 proposto dal signor Angelo Bianchi rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Angiolini, Marco Cuniberti e Sergio Vacirca ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Vacirca in Roma, Via Flaminia n. 195;

CONTRO

il Ministero delle Infrastrutture, in persona del ministro pro -tempore, non costituito in giudizio;

PER L'ANNULLAMENTO

del diniego opposto all'istanza di accesso agli atti della procedura concorsuale indetta dall'intimato Ministero per il conferimento di quattro posti di dirigente ascrivibile a professionalità tecnica di cui al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 5 settembre 2006.

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito camera di consiglio del 18 giugno 2008 – relatore il dottor Giuseppe Sapone – l'avvocato del ricorrente come da verbale;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

L'odierno ricorrente ha partecipato, con esito negativo, alla procedura concorsuale indetta dall'intimata amministrazione per il conferimento di n. 4 posti di dirigente ascrivibile a professionalità tecnica.

Con istanza datata 3 marzo 2008 l'attuale istante ha chiesto di prendere visione e di estrarre copia di una serie di documenti relativi alla citata procedura concorsuale.

La suddetta istanza è stata parzialmente accolta con la gravata determinazione, atteso che non è stato consentito l'accesso agli elaborati degli ultimi sei candidati ammessi alla prova orale sulla base dei punteggi conseguiti alle prove scritte, sul presupposto che l'accesso ai suddetti elaborati poteva essere consentito solamente dopo che

fosse stata data "opportuna comunicazione ai diretti interessati, consentendo, quindi, agli stessi di potere opporsi motivatamente a tale richiesta".

Il ricorso è affidato al seguente ed articolato motivo di doglianza:

Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi di cui agli artt. 22, 24 e 25 della L. n. 241/1990 e succ. modificazioni. Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del d.P.R. n. 352/1992. Omessa, insufficiente motivazione del diniego anche ai sensi dell'art. 25, comma 3, della L. n. 241/1990. Eccesso di potere.

Alla camera di consiglio del 18 giugno 2008 il ricorso è stato assunto in decisione.

Oggetto della presente controversia è il diniego opposto all'istanza di accesso presentata da un partecipante ad una procedura concorsuale di prendere visione e di estrarre copia degli elaborati di alcuni candidati che avevano superato la prova scritta.

Il contestato diniego si basa sulla circostanza che l'accesso ai suddetti elaborati poteva essere consentito solamente dopo che fosse stata data "opportuna comunicazione ai diretti interessati, consentendo, quindi, agli stessi di potere opporsi motivatamente a tale richiesta".

La tesi dell'amministrazione resistente è stata contestata dall'odierno istante il quale, sulla base della giurisprudenza in materia, analiticamente richiamata, ne ha prospettato l'illegittimità per palese violazione delle disposizioni (artt. 22, 24 e 25 della L. n. 241/1990, che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso.

Il proposto gravame è fondato.

Al riguardo il Collegio osserva che:

a) il ricorrente avendo partecipato alla procedura concorsuale è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura che, come tale, concretizza quell'"interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti" che l'art. 2 del d.P.R. n. 352/1992, in puntuale applicazione dell'art. 22 della L. n. 241/1990, richiede quale presupposto necessario per il riconoscimento del diritto di accesso (ex plurimis CS, sez. VI, n. 6246/2000);

b) tale interesse è stato puntualmente evidenziato nell'istanza di accesso nella quale il ricorrente ha manifestato l'intenzione di valutare la legittimità degli atti della procedura concorsuale e, se del caso, di tutelare in sede giurisdizionale le proprie ragioni;

c) nessuna rilevanza, poi, assume la previa comunicazione della suddetta istanza agli altri candidati la cui produzione documentale è oggetto della stessa, al fine di consentire a questi ultimi di opporsi motivatamente al suo accoglimento. Al riguardo il consolidato orientamento giurisprudenziale (CS, sez. VI, n. 260/1997; Tar Campania n. 7538/1997; Tar Emilia Romagna, Parma, n. 274/2001);

ha affermato il principio che le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel presente giudizio. Né, in concreto, l'omessa integrale intimazione in giudizio dei concorrenti cui si riferiscono gli atti in esame arreca loro alcun significati-

vo pregiudizio non potendo gli stessi, in ragione di quanto detto, opporsi all'ostensione dei documenti richiesti dalla ricorrente.

Per questi motivi il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Deve essere, pertanto, ordinato all'intimato Ministero di esibire e consentire al ricorrente di estrarre copia degli atti richiesti con l'istanza di accesso sopra menzionata.

Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4491 del 2008, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per gli effetti, annulla la contestata determinazione ed ordina all'intimato Ministero di esibire e consentire al ricorrente di estrarre copia degli atti richiesti con l'istanza di accesso sopra menzionata.

Condanna l'intimato ministero al pagamento a favore del ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in Euro 2,000,00.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 giugno 2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza, con l'intervento dei signori giudici:

Dr. Stefano Baccharini
Dr. Giuseppe Sapone
Dr. Cecilia Altavista

Presidente
Consigliere, estensore
Primo referendario

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - Roma
Sezione Terza ter

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 6331/08 Reg. Dec. - N. 5063/08 Reg. Ric.

SENTENZA

sul ricorso n. 5063/2008 Reg. Gen., proposto da Stefano GAZZANA, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Sorci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via della Giuliana, n. 66;

CONTRO

l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in persona del Presidente pro -tempore, non costituito;

PER L'ANNULLAMENTO

del silenzio rifiuto tenuto dall'Istituto intimato sulla richiesta di accesso ai documenti amministrativi ex art. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990;

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTA la memoria prodotta dalla parte ricorrente;

VISTI tutti gli atti della causa;

Nominato relatore alla Camera di Consiglio del 12 giugno 2008 il Consigliere Maria Luisa De Leoni e uditi i difensori delle parti costituite, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Con ricorso notificato il 21 maggio 2008 il ricorrente, collocatosi all'8° posto della graduatoria nella selezione pubblica per titoli ed esami per cinque posti di personale tecnologo di III livello da assumere a contratto a tempo determinato di cui all'avviso pubblico del 29 dicembre 2006, al fine di approfondire i criteri di valutazione nonché i giudizi di merito formulati dalla Commissione esaminatrice, rivolgeva istanza in data 27.3.2008, nella sua qualità di concorrente, volta ad accedere agli atti della procedura selettiva e di estrarne copia.

A fronte del silenzio serbato dall'Amministrazione, con ricorso notificato il 20 maggio 2008, ha adito questo Tribunale per la declaratoria di illegittimità del silenzio mantenuto dall'intimato Istituto e la relativa condanna dell'Amministrazione alla esi-

bizione della documentazione richiesta, sottolineando, con richiami giurisprudenziali, la non necessità di notificare il ricorso de quo al alcun controinteressato.

Con memoria depositata in data 10 giugno 2008, il ricorrente fa presente che l'Istituto intimato, con nota del 22 maggio 2008, ha trasmesso i verbali della Commissione esaminatrice della selezione de qua, sicché sarebbe venuto meno, in parte, l'interesse; tuttavia si insiste in ricorso affinché vengano trasmessi anche i curricula dei candidati classificati in graduatoria in posizione migliore del ricorrente, nonché i criteri e le valutazioni che hanno determinato la Commissione nell'assegnazione dei punteggi.

Insiste, infine, per la condanna alle spese.

In proposito osserva il Collegio che il ricorso è in parte inammissibile per mancata notifica ai controinteressati; in parte richiede declaratoria di cessata materia del contendere ed in parte è fondato.

Ed invero, come precisato sopra, il predetto Istituto ha trasmesso i verbali della Commissione esaminatrice relativi alla selezione cui ha partecipato il ricorrente, sicché, per questa parte, può essere dichiarata cessata la materia del contendere.

In relazione alla richiesta di accesso ai curricula dei concorrenti collocatisi nella graduatoria in posizione migliore di quella occupata dal ricorrente deve dichiararsi la inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai controinteressati.

È pacifica, invero, la qualità di controinteressati nel presente giudizio di tutti i candidati collocatisi utilmente nella graduatoria, i cui nominativi ben possono essere individuati dal ricorrente, essendo la graduatoria atto certamente accessibile al medesimo.

Il Collegio condivide l'orientamento espresso dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (decisione 24 giugno 1999, n. 16) che ha da tempo risolto la questione riguardante la tutela processuale dei soggetti titolari del diritto alla riservatezza nell'ambito dei giudizi proposti contro determinazioni in materia di accesso ai documenti.

Tali soggetti assumono la posizione formale di controinteressati, sicché il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato ad almeno uno di loro, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla conoscenza della determinazione negativa adottata dall'Amministrazione.

La regola, infatti, che impone la notifica del ricorso ai controinteressati, consacrata nell'art. 21, comma 1, della legge n. 1074 del 1971, pur essendo concepita e formulata con specifico riferimento ai giudizi tipicamente impugnatori, tuttavia, esprime il principio generale della necessaria instaurazione di un contraddittorio processuale integro, comprendente tutti i soggetti direttamente interessati dall'esito del ricorso e, quindi, l'onere con la stessa imposto deve intendersi applicabile a tutti i ricorsi, anche in quelli in materia di accesso, fondato su posizioni di interesse legittimo, come, peraltro, affermato dall'adunanza plenaria (Ad. Pl. 24.6.1999, n. 16).

La legge n. 15 del 2005 ha codificato questa impostazione concettuale, come è dimostrato dalla configurazione dei "controinteressati" definiti dall'art. 22, comma 1, lett. d) della legge n. 241 del 1990, come modificata dalla predetta legge n. 15 del 2005, come "tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza", offrendo piena rilevanza, nel contempo sostanziale e processuale, della qualifica stessa.

In relazione, infine, alla richiesta di accesso ai criteri ed alle valutazioni che hanno determinato la Commissione ad assegnare i punteggi ai candidati sottoposti alla prova orale deve riconoscersi la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 25, comma 5, della legge n. 241 del 1990, vale a dire interesse e tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, che attribuiscono la titolarità del *c.d. diritto di accesso* e ne consentono l'esercizio, in quanto il ricorrente sarà posto in grado di valutare e verificare la correttezza dell'operato della Commissione. È evidente, quindi, che la richiesta documentazione è importante per la tutela degli interessi "giuridici" dell'istante, con la conseguenza che le condizioni sostanziali di ammissibilità della domanda risultano soddisfatte.

Per questa parte, quindi, il ricorso va accolto.

Le spese, tuttavia, possono essere compensate.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così decide:

a) in parte, dichiara cessata la materia del contendere;

b) in parte, lo dichiara inammissibile;

c) in parte, lo accoglie e, per l'effetto, ordina all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di consentire al ricorrente l'accesso agli atti e documenti specificati in motivazione entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notifica, se anteriore, della presente sentenza.

Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 12 giugno 2008, composto dai Magistrati:

Italo Riggio
Maria Luisa De Leoni
Stefano Fantini

Presidente
Consigliere, relatore
Consigliere

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - Brescia
Sezione Prima

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 00645/08 Reg. Sen. - N. 01092/07 Reg. Ric.

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1092 del 2007, proposto da:
DANIELE MUCCIO, rappresentato e difeso dagli avv. Ferruccio Orlandi e Sabrina Pistillo, con domicilio eletto presso la segreteria del T.A.R. in Brescia via Malta 12;

CONTRO

AGENZIA DELLE DOGANE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Brescia via S. Caterina 6;

PER L'ACCESSO

- agli atti indicati nella richiesta dell'11 giugno 2007 (procedure di mobilità);
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Dogane;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2007 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. Il ricorrente è dipendente a tempo indeterminato della Provincia di Brescia con la qualifica di istruttore amministrativo (categoria C) e ha interesse a transitare tramite mobilità intercompartimentale nel ruolo dell'Agenzia delle Dogane. Per tale procedura ha chiesto ancora in data 19 febbraio 2003 il necessario nulla -osta.

2. Su questa base il ricorrente ha immediatamente presentato all'Agenzia delle Dogane domanda di transito diretto mediante mobilità. L'istanza, datata 19 febbraio 2003, è pervenuta il 24 febbraio 2003 presso la sede di Milano e il 3 marzo 2003 presso la sede di Roma. Una conferma è stata poi inoltrata con lettera del 5 ottobre 2004.

L'Agenzia delle Dogane non si è mai pronunciata in merito. Peraltro il nominativo del ricorrente assieme a quello di altri sei soggetti interessati alla mobilità è stato inserito in un elenco compilato il 16 aprile 2003 dalla sede di Milano. Nel mese di maggio 2007 il ricorrente è venuto indirettamente a sapere che la sua domanda era stata archiviata.

3. Con nota trasmessa in data 11 giugno 2007 il ricorrente ha esercitato il diritto di accesso con riguardo a tutti i documenti relativi alle procedure di mobilità concluse dopo il pervenimento della domanda di mobilità del 19 febbraio 2003. L'Agenzia delle Dogane (sede di Milano) con nota del 25 giugno 2007 ha accolto l'istanza di accesso dando appuntamento per il giorno 3 luglio 2007 e indicando i diritti da corrispondere. Nel corso dell'incontro non è stato però concesso al ricorrente di esaminare le domande di mobilità presentate da altri soggetti. Alcuni giorni dopo, con nota del 13 luglio 2007, l'Agenzia delle Dogane (sede di Roma) ha rivisto la posizione originaria e respinto integralmente l'istanza di accesso. A sostegno di questa decisione sono indicati due elementi: a) il carattere discrezionale e non concorsuale della mobilità ex art. 30 del Dlgs. 30 marzo 2001 n. 165; b) il divieto di un controllo generalizzato dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 24 comma 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

4. Contro il suddetto diniego il ricorrente ha presentato ricorso al T.A.R. Brescia ex art. 25 della legge 241/1990 con atto notificato il 29 settembre 2007 e depositato il 17 ottobre 2007 contestando entrambi gli argomenti utilizzati dall'Agenzia delle Dogane. Quest'ultima si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

5. La richiesta di accesso risulta fondata. In primo luogo si osserva che la mobilità non è un istituto previsto nell'esclusivo interesse dell'amministrazione ma uno strumento di reclutamento che ex art. 30 del Dlgs. 165/2001 (applicabile alle agenzie fiscali ex art. 71 del Dlgs. 30 luglio 1999 n. 300) prevale sul concorso pubblico perché considerato idoneo a garantire economie di spesa e dunque nei limiti necessari a conseguire tale obiettivo. L'amministrazione (intesa nel suo complesso come area del pubblico impiego) è obbligata a fare ricorso alle risorse interne utilizzando i dipendenti nel modo più razionale ed evitando di effettuare nuove assunzioni quando sia possibile riallocare diversamente i dipendenti non più indispensabili in un determinato ente o comparto. Tra tutti gli aspiranti all'inquadramento in un medesimo posto viene operata una sola distinzione rilevante: da un lato vi sono (con diritto di precedenza) quelli che sono già inseriti nella struttura di destinazione in posizione di comando o di fuori ruolo, dall'altro vi sono quanti aspirano a transitare presso una struttura diversa da quella dove sono impiegati. Per questi ultimi si riepande il criterio della comparazione di natura concorsuale e dunque gli accordi collettivi (o in via sussidiaria i singoli enti) devono prevedere delle procedure trasparenti per consentire a tutti gli interessati di presentare domanda di partecipazione e dei criteri di selezione su base meritocratica per individuare il soggetto più idoneo. L'unica eccezione a una procedura aperta può essere costituita dalla mobilità per compensazione, dove gli enti si scambiano i dipendenti (su iniziativa o con il consenso degli stessi) realizzando una scelta organizzativa a somma zero che non lascia margini alle aspettative di altri soggetti.

6. In secondo luogo si osserva che la posizione assunta il 13 luglio 2007 dall'Agenzia delle Dogane anticipa la linea difensiva dell'amministrazione in un eventuale giudizio lavoristico contro il cattivo uso della mobilità. Questo tuttavia non può avere rilevanza sul piano del diritto di accesso, dove non si controverte della fondatezza della pretesa sostanziale ma si deve valutare unicamente il rapporto di strumentalità tra la conoscenza dei documenti e il diritto di difesa relativo alla suddetta pretesa. Quando è possibile individuare un simile rapporto, come risulta evidente nel caso in esame, la prevalenza del diritto di accesso rispetto a ogni altro interesse coinvolto, compresa la

riservatezza di terzi, è espressamente codificata nel comma 7 dell'art. 24 della legge 241/1990.

7. Nel quadro normativo sopra delineato la domanda di accesso del ricorrente non può essere qualificata come istanza diretta a un controllo generalizzato dell'organizzazione del personale in contrasto con l'art. 24 comma 3 della legge 241/1990. Al contrario la conoscenza degli atti delle procedure di mobilità soddisfa un interesse ben definito e individualizzato. Si tratta di informazioni che hanno per oggetto una precisa forma di reclutamento del personale, entro un periodo di tempo limitato, e sono collegabili in modo chiaro alla necessità del ricorrente di difendere in sede giudiziaria le aspettative circa la possibile evoluzione del proprio rapporto di lavoro.

8. Il ricorso deve quindi essere accolto. Di conseguenza l'Agenzia delle Dogane è tenuta a fornire al ricorrente copia di tutti i documenti con informazioni riguardanti le procedure di mobilità indicate sopra al punto 3. Qualora i suddetti documenti contengano anche dati sensibili dei soggetti coinvolti dovranno essere utilizzate delle schermature per evitare la diffusione di tali informazioni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 2.000 oltre agli oneri di legge.

PQM

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso come precisato in motivazione, e conseguentemente dispone che l'Agenzia delle Dogane consegni al ricorrente copia degli atti richiesti nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

Le spese di causa, liquidate complessivamente in € 2.000 oltre agli oneri di legge, sono a carico dell'Agenzia delle Dogane.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2007 con l'intervento dei signori:

Roberto Scognamiglio
Mauro Pedron, Referendario
Francesco Gambato Spisani

Presidente
Estensore
Referendario

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA - Lecce
Sezione Terza

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1688/08 Reg. Sen. - N. 505/08 Reg. Gen.

SENTENZA

nella Camera di Consiglio del 14 maggio 2008

Visto il ricorso 505/2008 proposto da: Nicola Ciracì E Vito Santoro, rappresentati e difesi da Marco Palieri con domicilio eletto in Lecce Via Schipa, 35

CONTRO

Comune di Ceglie Messapica in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso da Grazia Vitale con domicilio eletto in Lecce Via Schipa, 35

E

Terrarossa S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore non costituita

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione, del provvedimento del 21 marzo 2008 di diniego di accesso agli atti e di ogni altro atto connesso, in particolare della nota sindacale n. 12 del 21 febbraio 2008.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ceglie Messapica

Viste le memorie conclusive depositate dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie ragioni;

Visti gli atti tutti di causa;

Udito il relatore Ref. Silvio Lomazzi e uditi, altresì, per la parte ricorrente l'Avv. Palieri e per l'Amministrazione resistente l'Avv. Vitale;

Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

I Sigg.ri Ciracì e Santoro, consiglieri comunali di Ceglie Messapica, chiedevano informazioni all'Amministrazione comunale in relazione a due procedimenti, uno afferente il programma di iniziativa comunitaria denominato "Interreg.III/A Grecia-Italia"

e l'altro la società "Terrarossa s.r.l."; al diniego opposto dal Soggetto pubblico gli istanti facevano seguire apposita diffida presentata in data 28 febbraio 2008, sostenendo tra l'altro che la visione degli atti in argomento non poteva essere preclusa in ragione del dedotto inserimento degli stessi in un protocollo riservato; gli interessati inoltre, con domanda del 21 marzo 2008, chiedevano di poter visionare il predetto protocollo, ed eventualmente effettuare copia di atti.

L'Autorità pubblica tuttavia, con determinazione in pari data, rigettava la suindicata richiesta, facendo rimando alla nota sindacale n. 12 del 21 febbraio 2008; nel citato foglio veniva fatto presente che gli atti relativi ai procedimenti de quibus erano stati acquisiti al protocollo riservato ed erano temporaneamente sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del d.lgs. n. 267 del 2000, fino alla conclusione di un non meglio precisato procedimento giudiziario e amministrativo, per preservare il segreto istruttorio e il diritto alla riservatezza delle persone.

I consiglieri comunali in questione impugnavano pertanto i cennati atti, censurandoli per violazione degli artt.10, comma 1 e 43, comma 2 del d.lgs. n. 267 del 2000, degli artt.1 e 3 della Legge n. 241 del 1990, dell'art. 329 c.p.p., dell'art.97 Cost., dell'art.16 Stat. Com., dell'art. 4 Reg. funz. Cons. Com. nonchè per eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, del difetto di istruttoria e del travisamento dei fatti.

Gli interessati hanno in particolare sostenuto che non poteva essere loro opposto il diniego in argomento, trattandosi di atti comunali nella disponibilità dello stesso Ente, in ragione delle funzioni dagli stessi esercitate in seno al consiglio comunale e tenuto conto dei vincoli di segretezza sugli stessi incombenti ex lege.

L'Amministrazione pubblica si costituiva in giudizio, deducendo nel merito l'infondatezza del ricorso e chiedendone la reiezione.

Nella camera di consiglio del 23 aprile 2008, questo Tribunale, con ordinanza n. 305/08, rigettava l'istanza cautelare presentata dai ricorrenti.

Con memorie conclusive gli interessati ribadivano i propri assunti.

Nella successiva camera di consiglio del 14 maggio 2008 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento nei termini che seguono.

Invero il diritto degli interessati di poter prendere cognizione di atti, in qualità di consiglieri comunali e per l'espletamento delle loro funzioni, riscontrabile nel caso di specie, non può essere limitato dall'eventuale carattere riservato degli atti stessi, atteso che la riservatezza dei terzi è in ogni caso preservata dal vincolo di segretezza che incombe ex lege sui consiglieri medesimi (cfr. Cons. Stato, V, n. 5879 del 2005 e T.A.R. Abruzzo n. 492 del 2007).

Le determinazioni di diniego impugnate vanno pertanto annullate perché emesse in violazione dell'art. 43, comma 2 del d.lgs. n. 267 del 2000, ricadendo inoltre sull'Ente locale l'obbligo di esibire gli atti dei procedimenti relativi al programma di iniziativa comunitaria "Interreg.III/A Grecia -Italia" e "Terrarossa s.r.l." ai propri consiglieri comunali Ciraci e Santoro.

In considerazione dei fatti di causa sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Lecce, Sezione Terza, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n. 505/2008 indicato in epigrafe e per l'effetto annulla gli atti impugnati e ordina al Comune di Ceglie Messapica di esibire i documenti di cui in motivazione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 14 maggio 2008, nelle persone dei Signori:

Antonio Cavallari
Silvio Lomazzi
Silvia Cattaneo

Presidente
Ref., relatore
Ref.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO - L'Aquila

Sezione Prima

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 00545/08 Reg. Sen. - N. 00122/08 Reg. Ric.

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 122 del 2008, proposto ai sensi dell'art. 25 legge 241/90 da:

Adele D'Agostino, Vera Lorenzetti Marchetti, Pasqualina Paoletti, Sandro Sevi, Emanuela Morganti, Renzo Andreoni, Rosaria Vivio, Anna Maria Carpente, Alessandra Serena, Giacomo Zaino; rappresentati e difesi dall'avv. Roberto – Colagrande, con domicilio eletto presso Roberto Avv. Colagrande in L'Aquila, via Verdi 18;

CONTRO

Regione Abruzzo in Persona del Presidente P.T., rappresentata e difesa dall'Avvocatura, domiciliata per legge in L'Aquila, Portici S. Bernardino; Regione Abruzzo -Direzio-
ne Programmazione, Risorse Umane Finanziarie e Strumentali;

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione dell'efficacia,

avverso nota n. Ra/4650 dd3 del 14/01/2008 con cui la regione ha negato ai ricorrenti l'accesso ad ogni atto e/o provvedimento adottato dall'amministrazione dal 3.8.2005 ad oggi concernente la copertura a qualsiasi titolo a tempo indeterminato di posizioni di cat. D1.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo in Persona del Presidente P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19/03/2008 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Premettono gli odierni ricorrenti, tutti già alle dipendenze della Regione, di essersi

classificati fra gli idonei alla selezione interna, per titoli ed esami, per la copertura di 3 posti di categoria D, con profilo professionale "Funzionario amministrativo", presso gli uffici del consiglio regionale dell'Abruzzo.

Essi ritengono in proposito che sia maturato in capo all'amministrazione regionale l'obbligo di utilizzare la graduatoria approvata in data 3.8.05 per la sua intera validità triennale, con conseguente diritto all'assunzione.

Quanto sopra in virtù:

- del richiamo del bando alle disposizioni dell'art. 33 comma 2 della L.R. 17/1999, secondo cui "le graduatorie...rimangono efficaci per un termine di tre anni ... per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale";

- della sopravvenuta L.R. 6/2005, che avrebbe disposto l'obbligo da parte della Regione e dei suoi enti strumentali di avvalersi dello scorrimento delle graduatorie concorsuali, al fine di ovviare alla sopravvenuta mancanza di organico.

I medesimi ricorrenti assumono poi di aver appreso informalmente che, nel corso della validità della graduatoria in questione, l'amministrazione regionale nel suo complesso avrebbe provveduto ad assumere oltre 20 persone di categoria "D1", violando (così si sostiene) l'invocato obbligo di scorrimento. Per tale ragione, con istanza del 17.12.2007 essi hanno fatto richiesta sia al Consiglio che alla Giunta regionale di poter avere accesso "ad ogni atto e/o provvedimento adottato da codesta amministrazione dal 3.8.05 ad oggi, concernente l'assunzione a qualsiasi titolo, di personale di categoria D con profilo professionale funzionario amministrativo".

Mentre la direzione attività amministrativa del Consiglio ha riscontrato tale istanza in data 14.1.2008 (fornendo le notizie richieste), la direzione programmazione, risorse umane, finanziarie e strumentali della Giunta regionale con nota del 14.1.08 si è limitata a trasmettere l'istanza al Consiglio medesimo, assumendo un errore di indirizzo poiché i ricorrenti sarebbero risultati idonei "in una procedura concorsuale bandita ed espletata da codesto consiglio regionale e pertanto un eventuale obbligo di utilizzare la graduatoria in questione sussiste esclusivamente in capo a codesta amministrazione".

Avverso tale nota (interpretata come sostanziale diniego della domanda di accesso) insorgono gli interessati con la presente actio ad exhibendum, affermando che l'obbligo di utilizzo della graduatoria riguarderebbe l'intera amministrazione regionale (ivi compresa la giunta), a prescindere dalla provenienza consiliare del concorso nel quale i ricorrenti sono risultati idonei.

Una volta dimostrato l'interesse diretto concreto ed attuale alla conoscenza delle quantità e delle modalità di copertura dei posti di loro interesse, i ricorrenti deducono la conseguenziale illegittimità del rifiuto all'accesso (di fatto) opposto dalla Giunta, in violazione degli artt. 22 e segg. della legge 241/90; sulla base di quanto sopra, essi concludono per una pronuncia di accertamento del loro diritto alla visione ed alla estrazione di copia della chiesta documentazione.

Si è costituita in giudizio per conto della Regione l'Avvocatura Distrettuale di L'Aquila, la quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del gravame per mancata notifica ai controinteressati (in specie, quei soggetti che i ricorrenti assumono esser stati assunti in luogo degli idonei della graduatoria ancora in corso di validità). In ogni caso, si sostiene ex adverso che correttamente la giunta regionale avrebbe trasmesso per competenza la domanda di accesso al consiglio regionale, poiché l'invocato scorrimento – comunque discrezionale – si riferisce ad una procedura concorsuale bandita dall'Organo consiliare, sulla quale la giunta medesima non potrebbe in alcun

modo ritenersi vincolata.

Alla camera di consiglio del 19.3.08 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Va in primis parzialmente disattesa l'eccezione del patrocinio resistente secondo cui il presente gravame ex art. 25 legge 241/90 sarebbe inammissibile per difetto di contraddittorio, in relazione alla mancata notifica del gravame stesso ad almeno uno dei nuovi soggetti assunti.

Le notizie richieste dai ricorrenti riguardano "ogni atto e/o provvedimento adottato da codesta amministrazione dal 3.8.05 ad oggi, concernente l'assunzione a qualsiasi titolo, di personale di categoria D con profilo professionale funzionario amministrativo". Ora, a prescindere dall'ovvio rilievo – evidenziato dal patrono dei ricorrenti – che in assenza di tali notizie resta impossibile la stessa individuazione dei soggetti ai quali partecipare l'impugnativa, deve essere più in radice puntualizzato che la divulgazione da parte dell'amministrazione dei nominativi dei propri dipendenti, della loro qualifica, nonché dei modi e tempi della loro assunzione, non incontra alcun qualificato controinteresse di riservatezza in capo ai dipendenti medesimi, trattandosi di un dato tra l'altro direttamente connesso alla pubblicità delle piante organiche, in doverosa applicazione degli artt. 51 e 97 Cost. Nel delineato contesto, resta inteso che la richiesta di una semplice delimitazione temporale di tali notizie (dopo una certa data) nulla può togliere al suesposto principio di trasparenza, per cui nei suesposti limiti divulgativi non sussisteva comunque alcun onere di notifica del gravame in capo agli odierni ricorrenti.

Discorso diverso riguarda peraltro l'eventuale esigenza di conoscere in dettaglio le singole posizioni personali di tali dipendenti; in particolare, la domanda di accesso si riferisce, come sopra visto, ad "ogni atto e/o provvedimento ... concernente l'assunzione...": ebbene, se con la riferita locuzione si intende accedere alle varie procedure concorsuali, ovvero alla corrispondenza intercorsa fra PA ed i neo assunti per eventuali chiamate dirette (con rilievo di curricula o quant'altro) rimane evidente come in questi casi sorga un effettivo controinteresse di riservatezza, che determinerebbe così l'esigenza del contraddittorio processuale. Ma tale adempimento – per le evidenti ragioni già ricordate – non potrebbe essere formalizzato dagli odierni ricorrenti prima della divulgazione dei nominativi degli assunti, e naturalmente in una sede ormai estranea alla presente impugnativa.

Nel merito, il ricorso è fondato, sia pure nei riferiti limiti di accesso.

Dietro l'apparente neutralità di una trasmissione della richiesta al Consiglio regionale (peraltro già autonomamente – ed utilmente – interpellato dai ricorrenti), la Giunta ha manifestato il segnale di reiezione dell'istanza stessa, per mancanza del qualificato interesse all'accesso richiesto dall'art. 22 legge 241/90.

Più in particolare, la tesi della PA resistente – poi ulteriormente sviluppata nelle sue difese giudiziali – si basa sul fatto che gli interessati risultano idonei in una procedura concorsuale bandita dal Consiglio regionale, per cui – a tutto voler concedere – essi non potrebbero pretendere alcuna chiamata per scorrimento da parte di Organo amministrativo estraneo al concorso di riferimento; da qui la (implicita) carenza di un qualificato interesse a conoscere le assunzioni formalizzate dalla Giunta durante il periodo di validità di quella (non pertinente) graduatoria, con conseguente trasmissione della domanda all'autorità consiliare titolare del concorso de quo.

Da parte loro, i ricorrenti hanno invece insistito sui motivi – già esternati nella richiesta di accesso – che condurrebbero ad estendere l'obbligo di priorità di chiamata degli idonei all'intero ente Regione, a prescindere dalle articolazioni interne fra Consiglio e Giunta.

Il collegio – pur senza prendere posizione sulla questione di merito ora illustrata, che afferisce a profili cognitori estranei alle finalità dell'actio ad exhibendum, e peraltro in relazione a controversie sulle assunzioni comunque rimesse ad altro giudice – ritiene che la tesi dei ricorrenti risulta attendibile e priva di connotati illogici od abnormi; quanto sopra risulta quindi ex se sufficiente a dimostrare un interesse diretto concreto ed attuale ex art. 22 legge 241/90 all'accesso dei dati richiesti, in assenza di finalità non protette, quali la curiosità esplorativa e/o il sindacato diffuso sull'attività amministrativa. Senza oltre considerare il rilevato carattere di ovvia ostensibilità che connota la pianta organica dell'ente pubblico, anche con riguardo alle nuove assunzioni.

Resta inteso tuttavia quanto già in precedenza puntualizzato circa i limiti dell'accesso in questione, da confinare per l'appunto nelle notizie relative ai nominativi dei neo assunti, alle loro qualifiche ed alle modalità giuridiche della loro chiamata.

In conclusione, il ricorso trova accoglimento nei suesposti sensi.

Le spese sono poste a carico della regione intimata nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre agli accessori di legge.

PQM

Accoglie il ricorso in epigrafe, e per l'effetto condanna l'amministrazione intimata a consentire l'accesso dei ricorrenti ai dati richiesti, nei limiti puntualizzati in motivazione.

Le spese sono poste a carico della Regione intimata nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 19/03/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Antonio Catoni
Rolando Specca
Paolo Passoni

Presidente
Consigliere
Consigliere, Estensore

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO - L'Aquila
Sezione Prima

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 00497/08 Reg. Sen. - N. 00024/08 Reg. Ric.

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 24 del 2008, proposto da:

Tecnoform S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Norscia, con domicilio eletto presso Antonio Avv. Retta in L'Aquila, via Francesco Crispi N. 32;

CONTRO

Direzione Provinciale del Lavoro di Teramo, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, Portici S. Bernardino;

PER L'ANNULLAMENTO

della nota 4.12.2007, recante diniego all'accesso alle dichiarazioni rese all'Ispettore del Lavoro in data 8.10.2007 e puntualmente alle dichiarazioni rese dai signori Sciamanna Marco, Pacinelli Gabriele, Minuti Paolo e Minuti Severino, delle quali si è chiesto il rilascio di copia in data 7 novembre 2007.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Direzione Provinciale del Lavoro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 05/03/2008 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

La società ricorrente ha chiesto alla Direzione Provinciale del Lavoro di Teramo l'accesso agli atti relativi all'accertamento redatto a carico di essa ricorrente da funzionari dell'ente e, in particolare, alle dichiarazioni del denunciante Mattiucci Gianluca e delle persone interrogate dall'ispettore (Sciamanna Marco, Minuti Paolo, Minuti Severino e Pacinelli Gabriele) poste a base della contestazione di illecito amministrativo relativo a presunte irregolarità nella registrazione di rapporti di lavoro e nell'assunzione di lavoratori.

L'ente, pur consentendo la visione, negava la possibilità di rilascio di copia degli atti, ritenuti non essenziali ai fini difensivi prospettati dalla ricorrente e peraltro conoscibili pienamente in sede di giudizio in caso di opposizione.

Da qui il ricorso.

La difesa dell'ente depositava memoria, nella quale opponeva circolari ed atti interni dell'Amministrazione dai quali si sarebbe dovuta rilevare l'impossibilità di dar corso alla richiesta a tutela della riservatezza dei dichiaranti.

All'esito dell'udienza in camera di consiglio del 13 febbraio 2008, il Collegio riservava la decisione.

Va anzitutto premesso che non può revocarsi in dubbio la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante in capo alla società ricorrente alla conoscenza dell'esatto contenuto delle dichiarazioni dei soggetti sulla base delle quali l'ente ha effettuato la contestazione (relativa, come detto, a pretese assunzioni irregolari).

In proposito, la stessa Amministrazione resistente ha correttamente riconosciuto tale interesse consentendo la visione degli atti (cfr. nota Ministero del Lavoro del 4.12.2007: "...a seguito di apposita istanza, si concedeva alla società ispezionata la visione delle dichiarazioni acquisite...La visione delle dichiarazioni in possesso di codesto Ufficio appariva in quella sede funzionale all'esercizio del diritto della difesa..").

Invero, la documentazione della quale si è chiesto l'accesso, posta – si ripete – a base delle contestazioni di illecito effettuate – è certamente (o può essere) utile alla difesa di interessi giuridicamente rilevanti, nella specie identificabili nella compiuta difesa in un eventuale giudizio ovvero nella stessa possibilità di apprestamento di mezzi di prova idonei a contrastare o confutare dette dichiarazioni (cfr. Cons. di Stato, n. 5873/2004 e 5814/2002).

La ricorrente si configura, dunque, titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura e portatrice di un interesse personale e concreto per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 2 DPR n. 352/1992, consistente, nel caso di specie, nella dichiarata esigenza di utilizzare gli atti stessi per la eventuale difesa delle proprie ragioni in sede giurisdizionale.

Tanto premesso, osserva il Collegio che, una volta ammesso l'accesso con la visione degli atti, è del tutto incongruo negare il rilascio di copia degli stessi, non potendosi peraltro revocare in dubbio che, a seguito dell'entrata in vigore della L.15/2005, il diritto di accesso comprende, coerentemente, anche quello di estrarre copia e che non è più possibile distinguere tra le due modalità di accesso come definite dalla originaria formulazione dell'art. 24, comma 2°, lett. d) della L. 241/90.

Sotto altro profilo, la notifica del verbale di accertamento di illecito indica la intervenuta conclusione dell'ispezione e degli accertamenti medesimi, non potendosi più, allo stato, opporre la loro pendenza al fine di negare l'accesso.

Quanto alla dedotta necessaria tutela degli interessi dei lavoratori (che potrebbero, secondo la prospettazione di parte resistente, subire azioni discriminatorie, indebite pressioni o pregiudizi), va ricordato che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce, a termini dell'art. 22, comma 2 L. 241/90, principio generale dell'attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attinente ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.

L'articolo 24 della citata legge 241/90 prevede espressamente i casi di esclusione dal diritto di accesso, stabilendo, al comma 2, che le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati, e comunque rientranti nella loro disponibilità, sottratti all'accesso ai sensi del comma 1; in base al comma 4, inoltre, l'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

Infine, in base al comma 6, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi "...d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persona giuridiche, gruppo, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono".

Il comma 7 stabilisce che deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

Tanto premesso, non può essere opposto alcun diritto alla riservatezza in contrapposizione al diritto di difesa della ricorrente, posto che le dichiarazioni dei lavoratori sono state assunte nel corso di rituali verbali da parte dell'amministrazione procedente e sono dunque espressione di un'attività propria della P.A. (l'assunzione di informazioni); invero, i dichiaranti, sottoponendosi all'esame, hanno evidentemente consentito ad esternare la propria posizione e le informazioni di cui erano a conoscenza, ben consapevoli delle conseguenze giuridiche delle stesse.

In sostanza, non può ritenersi che i lavoratori dichiaranti posseggano la qualità di controinteressati in senso tecnico rispetto alle loro dichiarazioni assunte a verbale, una volta che le dette dichiarazioni, acquisite alla procedura (e, come sopra detto, poste a base delle contestazioni), siano uscite dalla loro sfera personale, peraltro non essendo in rilievo, nella specie, dati sensibili ed essendo le dichiarazioni dei singoli lavoratori, come sopra detto, assolutamente essenziali per la tutela del diritto della ricorrente.

Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente declaratoria dell'obbligo dell'ente resistente di dare corso alla richiesta di accesso nei precisi termini di cui all'istanza e dunque con la facoltà di estrarre copia degli atti.

Le spese possono compensarsi sussistendo giusti motivi.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo – L'AQUILA, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto ordina alla Direzione provinciale del lavoro di Teramo di consentire alla ricorrente l'accesso alle dichiarazioni dei lavoratori indicati nell'istanza meglio specificata in epigrafe e nelle forme indicate in motivazione.

Spese compensate.

Ordina all'Amministrazione di dare esecuzione alla presente sentenza.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 05/03/2008 con l'intervento dei signori:

Antonio Catoni
Rolando Specca
Maria Abruzzese

Presidente
Consigliere
Consigliere, Estensore

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA - Bari
Sezione Prima

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 00747/08 Reg. Sen. - N. 00262/08 Reg. Ric.

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 262 del 2008, proposto da:

Randazzo Claudio, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Carmela Pierro, con domicilio eletto in Bari, via S. Costantino, 16;

CONTRO

Università degli Studi di Bari in persona del Magnifico Rettore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;

per l'accesso agli atti della selezione pubblica per l'ammissione alla Scuola Regionale Interateneo di Specializzazione (SSIS Puglia) per la formazione degli insegnanti della Scuola Secondaria, indirizzo economico giuridico, classe di abilitazione 17/a e 19/a per l'anno accademico 2007 – 2008, sedi di Bari e Lecce, indetta con D. P. n. 20 del 19 luglio 2007.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Università degli Studi di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il consigliere Doris Durante;

Uditi nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2008 l'avv. Maria Carmela Pierro e l'avv. Francescomassimo Manzari;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Randazzo Claudio, avendo partecipato alla selezione pubblica per l'ammissione alla Scuola Regionale Interateneo di Specializzazione per la formazione degli insegnanti della Scuola Secondaria, indirizzo economico giuridico, per le classi di abilitazione 17/a) e 19/a) per l'anno accademico 2007 – 2008, collocato nella graduatoria della classe di abilitazione 17/a) al 37° posto con uno scarto di 0,40 punti dall'ultimo candidato collocatosi in posizione utile (34° posto) e al 53° posto nella graduatoria della classe di abilitazione 19/a,

con scarto di 0,90 punti dall'ultimo candidato in posizione utile (46° posto), ha chiesto, con istanza del 21 novembre 1997, l'accesso agli elaborati di esame personali e dei candidati che lo precedevano, avendo interesse ad acquisire le schede, le risposte, i questionari per valutare la possibilità di agire giudizialmente avverso le graduatorie.

Poiché l'Università degli Studi di Bari opponeva diniego all'accesso agli elaborati degli altri candidati, il ricorrente reiterava la richiesta di accesso in data 10 gennaio 2008, evidenziando che il decorso del tempo gli avrebbe precluso una eventuale impugnativa motivata delle graduatorie con notevoli danni.

A fronte della inerzia dell'amministrazione l'interessato proponeva il ricorso in esame, con cui chiedeva accertarsi il diritto all'accesso degli atti richiesti con istanza del 21 novembre 2007 e del 10 gennaio 2008 con conseguente ordine all'amministrazione di esibizione.

L'Avvocatura di Stato, difensore in giudizio dell'Università degli Studi di Bari, depositava nota fax del Dipartimento Risorse Umane Area Reclutamento, prot. n. 17320/V2 del 26.2.08, con cui si comunica il parziale accoglimento della istanza in relazione agli atti inerenti il ricorrente e il diniego di quelli degli altri candidati non essendo stati ravvisati "estremi validi per l'accesso a tali atti" e non ritenendo giustificabile un controllo così generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione in una procedura in cui l'utilizzazione dei lettori ottici e della strumentazione tecnologica assicurerebbe di per sé i valori della trasparenza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa e che in via generale non ammetterebbe erronee attribuzioni di punteggi.

Alla camera di consiglio del 5 marzo 2008, parte ricorrente ha chiesto che la domanda venga accolta e venga ordinata all'amministrazione l'esibizione dei documenti richiesti.

Il ricorso è fondato.

L'art. 25, legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede, invero, l'obbligo dell'amministrazione di esibire i documenti che non siano espressamente esclusi; e le ipotesi in cui è escluso l'accesso sono tassative e non estensibili. Tra queste non rientrano gli elaborati di un concorso svolto con il sistema delle domande a risposta multipla, la cui correzione sia effettuata con l'utilizzazione di lettori ottici. In realtà, la speditezza e la velocizzazione, nonché la trasparenza, cui è finalizzata tale modalità di espletamento dei concorsi non assumono rilievo preclusivo dell'esercizio dell'accesso, soggetto ad autonoma disciplina. Peraltro, l'esercizio del diritto all'accesso, quale strumento del diritto soggettivo all'informazione, spetta a chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, che ricorrono per espressa previsione di legge, nell'ipotesi in cui la conoscenza di documenti sia necessaria ai singoli per curare o difendere i loro interessi (cfr. Cons. Stato, sezione IV, 2 novembre 2004, n. 7069; Cass. Sez. Unite, 28 maggio 1998, n. 5292).

La posizione soggettiva del richiedente, ovvero il suo diritto o interesse alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, inoltre, differenzia il legittimo esercizio dell'accesso dalla mera azione di controllo generalizzato sull'azione amministrativa.

In ogni caso, in materia di procedure concorsuali, qualunque sia il procedimento selettivo usato, il candidato è portatore di un interesse qualificato alla conoscenza degli atti e documenti della commissione giudicatrice e comunque di tutti quelli della procedura compresi gli elaborati della prova d'esame propri e degli altri candidati che lo precedono nella graduatoria finale, cosicché la presunzione di trasparenza e imparzialità connaturata al sistema di correzione degli elaborati con lo strumento del lettore ottico non può precludere l'esercizio dell'accesso.

Ritenuto, in conseguenza, di accogliere la domanda di accesso agli atti come proposta dal ricorrente ed ordinare all'Università degli Studi di Bari, ufficio competente, di esibire oltre agli elaborati del ricorrente, i seguenti atti:

- 1) questionari contenenti i quiz somministrati durante la prima prova;
- 2) scheda di risposte consegnata dai candidati che precedono il ricorrente nelle graduatorie di prima prova per le classi di concorso 17/a e 19/a;
- 3) le istanze di ammissione dei medesimi candidati insieme alla documentazione attestante i titoli posseduti e valutati ai fini della collocazione in graduatoria.

Le spese di giudizio, nell'importo indicato in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, sezione prima, accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina all'Università degli Studi di Bari l'esibizione degli atti indicati in motivazione.

Condanna l'Università degli Studi di Bari al pagamento in favore di Randazzo Claudio delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2008 con l'intervento dei Magistrati:

Corrado Allegretta
Doris Durante
Savio Picone

Presidente
Consigliere, Estensore
Referendario

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - Roma
Sezione Terza Quater

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 2504/08 Reg. Dec. - N. 11920/07 Reg.Ric

SENTENZA

sul ricorso n. 11920 del 2007 proposto da, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Di Mauro, unitamente al quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Nino Oxilia n. 14;

CONTRO

L'AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Capparelli e Cristina Boccia, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Azienda, in Roma, al Viale del Policlinico n. 155;

E NEI CONFRONTI

di, tutti non costituiti in giudizio;

PER L'ANNULLAMENTO

del silenzio "rigetto" formatosi in data 12.12.2007 sulla domanda di accesso del 5.11.2007, notificata alla Azienda intimata con raccomandata AR ricevuta il 12.11.2007;

per la declaratoria del diritto all'accesso, mediante visione ed estrazione di copia di atti e documenti elencati in detta domanda, nonché di quelli ad essi connessi, collegati o richiamati;

per l'emanazione dell'ordine di consentire l'accesso de quo;

con designazione anticipata dell'ausiliario del Giudice legittimato ad accedere agli archivi recanti la richiesta documentazione ed ad estrarre le relative copie, nell'ipotesi di non tempestiva attuazione di detto ordine;

nonché, a seguito di motivi aggiunti,

per l'annullamento della nota della Azienda intimata prot. 0038817 Rif. 828/CB del 19.12.2007;

degli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;

inoltre per la declaratoria, l'ordine e la nomina (con designazione anticipata di un commissario ad acta) prima riportati;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Azienda Policlinico Umberto I di Roma;

Visti i motivi aggiunti al ricorso;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla udienza in camera di consiglio del 13.2.2008, con designazione del Consigliere Antonio Amicuzzi relatore della causa, i procuratori delle parti comparsi come da verbale d'udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 18.12.2007, depositato il 28.12.2007, la sig.ra, già dipendente del Policlinico Umberto I di Roma con la qualifica di ostetrica, ha pre-messo di aver presentato alla Azienda intimata, con nota raccomandata n. 13408313160-9 del 5.11.2007, istanza di accesso a documentazione agli atti dell'Amministrazione, giustificata dalla esigenza di predisposizione di difese in ordine alla attribuzione della qualità di presunta responsabile di cospicuo danno all'erario, effettuata con nota n. 0048485 del 19.10.2007 della Università "La Sapienza" di Roma.

Con l'atto introduttivo del giudizio è stato chiesto l'annullamento del silenzio rifiuto assuntamente formatosi su detta istanza di accesso e degli ulteriori atti, nonché la declaratoria, l'ordine e la designazione in epigrafe indicati, deducendo i seguenti motivi:

1. Violazione di legge (artt. 22, 23 e 24 della L. n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni; d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184).

2. Violazione di legge (art. 24 Costituzione, 24 e 25 della L. n. 241 del 1990, d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, artt. 59, 60 e 92 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

3. Violazione di legge (artt. 1, 2, 3 e 22 della L. n. 241 del 1990; d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento ed ingiustizia manifesta.

Con motivi aggiunti notificati il 25.1.2008 depositati il 4.2.2008 parte ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti, la declaratoria, l'emanazione dell'ordine e la nomina del commissario ad acta in epigrafe indicati, deducendo le seguenti censure:

1. Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 22, 23 e 24 della L. n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni; art. 2 d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184).

2. Violazione di legge (artt. 22, 23 e 24 della L. n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni; art. 14 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184; artt. 31 -35, 59, 60 e 92 del d.lgs. n. 196 del 2003. Illegittimità parziale del documento programmatico di sicurezza (DPS) della Azienda policlinico Umberto I di Roma.

3. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 24 Costituzione, 3, 24 e 25 della L. n. 241 del 1990, art. 6 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, artt. 59, 60 71 e 92 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). Difetto di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

4. Violazione di legge (artt. 1, 2, 3 e 22 della L. n. 241 del 1990; d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento, ingiustizia manifesta e illogicità.

5. Violazione di legge artt. 1, 3, 22 e 24 della L. n. 241 del 1990; art. 9 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Con atto depositato l'11.2.2008 si è costituita in giudizio l'Azienda Policlinico Umberto I di Roma, che ha dedotto che, dopo attività interlocutoria, la istanza di accesso di cui trattasi è stata ritenuta meritevole di accoglimento, manifestando la necessità di alcuni giorni di tempo per il reperimento e la consegna della documentazione richiesta e chiedendo la concessione di un termine al riguardo.

Alla udienza in camera di consiglio del 13.2.2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti, come da verbale di causa agli atti del giudizio.

DIRITTO

1. Con il ricorso in esame la ricorrente, già dipendente del Policlinico Umberto I di Roma con la qualifica di ostetrica, (premessi di aver presentato alla Azienda intimata, con nota raccomandata n. 13408313160-9 del 5.11.2007, istanza di accesso a documentazione agli atti della Amministrazione, giustificata dalla esigenza di predisposizione di difese in ordine alla attribuzione della qualità di presunta responsabile di cospicuo danno all'erario, effettuata con nota n. 0048485 del 19.10.2007 della Università "La Sapienza" di Roma) ha chiesto l'annullamento del silenzio "rigetto" formatosi in data 12.12.2007 su detta domanda di accesso; inoltre ha chiesto la declaratoria del diritto all'accesso, mediante visione ed estrazione di copia di atti e documenti elencati in detta domanda, nonché di quelli ad essi connessi, collegati o richiamati, e l'emanazione dell'ordine di consentire l'accesso de quo, con designazione anticipata dell'ausiliario del Giudice legittimato ad accedere agli archivi recanti la richiesta documentazione ed ad estrarre le relative copie, nell'ipotesi di non tempestiva attuazione di detto ordine.

A seguito di motivi aggiunti la deducente ha altresì chiesto l'annullamento della nota della Azienda intimata prot. 0038817 Rif. 828/CB del 19.12.2007, di espresso diniego di detta domanda di accesso, e la declaratoria, l'ordine e la nomina (con designazione anticipata di un commissario ad acta) prima riportati.

2. Osserva in via preliminare il Collegio che l'inerzia dell'Amministrazione, protrattasi per oltre trenta giorni sull'istanza di accesso del privato, deve essere qualificata, ai sensi dell'art. 25 comma IV, della L. 7 agosto 1990, n. 241, silenzio – rigetto, con la conseguenza che la decisione tardiva, con cui viene rifiutato l'accesso, venendosi a sovrapporre al diniego formatosi per la scadenza del termine previsto dalla legge, non può che considerarsi meramente confermativa della reiezione dell'istanza; pertanto, la sua impugnazione è superflua (T.A.R. Marche Ancona, 12 ottobre 2001, n. 1133).

Tanto comporta che la presentazione di motivi aggiunti contro la nota della Azienda intimata prot. 0038817 Rif. 828/CB del 19.12.2007, di espresso diniego di detta domanda di accesso, non determina nel caso che occupa la sopravvenienza di carenza di interesse alla decisione del ricorso principale, che può essere deciso unitamente ai motivi ad esso aggiunti.

3. Ancora in via preliminare ritiene il Collegio che non è idonea a determinare sopravvenienza di carenza di interesse al ricorso l'atto, depositato l'11.2.2008 dall'Azienda Policlinico Umberto I di Roma, in cui è dedotto che, dopo attività interlocutoria, la istanza di accesso di cui trattasi è stata ritenuta meritevole di accoglimento ed è stata, tuttavia, manifestata la necessità di alcuni giorni di tempo per il reperimento e la consegna della documentazione richiesta, con richiesta di concessione di un termine al riguardo.

Al momento della spedizione in decisione del ricorso de quo, la documentazione richiesta non risulta, invero, ancora essere stata messa a disposizione di parte ricorrente, che conserva quindi l'interesse attuale e concreto ad ottenere una decisione giurisdizionale che riconosca la sussistenza del relativo diritto.

4. Nel merito il gravame è fondato.

Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge (artt. 22, 23 e 24 della L. n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni; d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184) in quanto la richiesta formulata dalla ricorrente di accesso ai documenti in questione (da conoscere in originale stante la esclusione di valenza probatoria alle copie prodotte in un giudizio in sede civilistica dalla Università "La Sapienza" di Roma), detenuti dall'Azienda intimata, presentava tutti i presupposti di legge per essere accolta, sussistendo un interesse giuridicamente tutelato (perché personale, concreto ed attuale) alla conoscenza della documentazione richiesta, in cui sarebbero contenuti dati indispensabili alla predisposizione delle proprie difese in ordine alla attribuzione della qualità di presunta responsabile di cospicuo danno all'erario, effettuata con nota n. 0048485 del 19.10.2007 della Università "La Sapienza" di Roma (in relazione a fatti oggetto di condanna di detta Università a risarcimento danni causato a soggetti in occasione della nascita di un bambino presso il I Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica del Policlinico Umberto I di Roma).

Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge (art. 24 Costituzione, 24 e 25 della L. n. 241 del 1990, d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, artt. 59, 60 e 92 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) al fine di sostenere che i documenti di cui trattasi non rientrano tra quelli esclusi dall'art. 24 della L. n. 241 del 1990, in particolare in quanto il diritto all'accesso ai fini della tutela dell'onore e della difesa in giudizio della ricorrente (diritto fondamentale ed inviolabile) prevale sui diritti alla riservatezza di terzi.

Con il secondo motivo aggiunto sono stati dedotti violazione di legge (artt. 22, 23 e 24 della L. n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni; art. 14 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184; artt. 31-35, 59, 60 e 92 del d.lgs. n. 196 del 2003), nonché illegittimità parziale del documento programmatico di sicurezza (DPS) della Azienda policlinico Umberto I di Roma, che sarebbe inidoneo a disciplinare l'accesso agli atti contenenti dati sensibili ed ad introdurre deroghe alle disposizioni in proposito dettate dalla L. n. 241 del 1990.

Ritiene il Collegio che le censure sopra riportate siano fondate e che, conseguentemente, l'istanza di accesso in esame presenti tutti i requisiti di legge per il suo accoglimento.

In particolare sussiste l'interesse di parte ricorrente per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (art. 21, comma I, della legge 7 agosto 1990, n. 241) stante la attribuzione di responsabilità di rilevantissimo danno all'erario da parte della Università "La Sapienza" di Roma. Inoltre risulta essere stata presentata una motivata richiesta di accesso ai documenti rivolta all'Amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente (art. 25, comma II, della legge appena sopra citata) in originale, risultano inutilmente decorsi trenta giorni dalla richiesta (art. 25, comma IV, della legge suddetta) ed il ricorso è stato ritualmente incardinato dinanzi a questo T.A.R. (ai sensi del successivo comma V).

A nulla vale la circostanza che i dati contenuti negli atti dei quali è stata chiesta la ostensione fossero sensibili, atteso che la riservatezza dei terzi, anche se si tratti di dati idonei a rilevare lo stato di salute degli stessi, può, in determinate ipotesi, essere destinata a cedere a fronte del diritto di accesso (Consiglio Stato, sez. VI, 27 ottobre 2006, n. 6440).

L'art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2003 consente infatti il trattamento anche di atti idonei a rivelare lo stato di salute nel caso che la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ad essi documenti amministrativi sia, come nel caso che occupa (in cui parte ricorrente intende tutelare, oltre al proprio onore, i propri interessi in sede giurisdizionale), di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale ed inviolabile (Consiglio Stato, sez. VI, 15 giugno 2006, n. 3536).

L'esercizio del diritto de quo non può, peraltro, essere limitato dal D.P.S. della Azienda resistente, che è fonte di ragnò inferiore rispetto a quelle, di natura normativa, che riconoscono il diritto stesso.

4. Tanto premesso va riconosciuta la illegittimità del diniego espresso sulla istanza formulata il 5.11.2007 dalla ricorrente, sussistendo al riguardo tutti i requisiti di legge per ottenere l'accesso ai documenti ivi elencati, in particolare essendo indicati in essa istanza i motivi della richiesta.

5. Le considerazioni che precedono comportano l'accoglimento del ricorso, con conseguente riconoscimento, previa declaratoria di illegittimità del diniego di accesso impugnato, del diritto della ricorrente all'accesso alla documentazione di cui trattasi ed ordine alla Azienda Policlinico Umberto I di Roma di consentire alla ricorrente stessa di prenderne visione e copia, previo pagamento dei costi e diritti indicati nell'art. 25 della L. 7 agosto 1990, n. 241. A tal fine è ritenuto congruo un termine di 30 giorni dalla notificazione (se anteriore) o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

6. Il ricorso deve essere, pertanto accolto, nei termini e nei limiti sopra indicati.

7. Consegue alla soccombenza la condanna al pagamento delle complessive spese di giudizio, liquidate nella misura in dispositivo fissata.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione terza quater – accoglie il ricorso ed i motivi aggiunti in epigrafe indicati e, per l'effetto, previa declaratoria di illegittimità del diniego di accesso impugnato, ordina alla Azienda Policlinico Umberto I di Roma di consentire alla ricorrente, previo pagamento dei costi e diritti indicati nell'art. 25 della L. 7 agosto 1990, n. 241, di prendere visione e di acquisire copia della documentazione indicata nella domanda di accesso del 5.12.2007 entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione (se anteriore) o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Condanna l'Azienda Policlinico Umberto I di Roma al pagamento, in favore della ricorrente, degli onorari, diritti e spese del presente giudizio, liquidati nella complessiva somma di € 2.000,00 (duemila/00), di cui € 500,00 (cinquecento/00) per spese, oltre ad I.V.A. e C.P.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.

Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III quater -, nella camera di consiglio del 13.2.2008, con l'intervento dei signori Magistrati:

Mario Di Giuseppe
Antonio Amicuzzi
Carlo Taglienti

Presidente
Componente, relatore
Componente

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Sezione terza quater

Vista la istanza formulata, nell'ambito del giudizio de quo, da parte ricorrente, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di anonimizzazione delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente, mediante apposizione di annotazione sull'originale dell'emananda sentenza volta a precludere, in caso di riproduzione della stessa, in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste giuridiche, supporti elettronici e reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle ricorrente; con valutazione della opportunità di disporre d'ufficio, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l'anonimizzazione di tutte le parti del giudizio de quo.

Considerato che il codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196 del 2003) disciplina, all'art. 52, l.c., il momento della diffusione della sentenza o del provvedimento giurisdizionale per finalità di informativa giuridica; si affida, infatti, all'intervento del giudice (anche d'ufficio) l'anonimizzazione delle generalità e di altri dati identificativi, qualora sussistano motivi legittimi dell'interessato (non solo, quindi, la parte del giudizio) e in tal caso sull'originale della sentenza o del provvedimento va apposta, a cura della cancelleria o segreteria, un'annotazione al riguardo.

Ritenuto che sussistono nel caso che occupa i requisiti di cui al I e II comma di detto art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, atteso che appaiono legittimi i motivi dedotti dalla ricorrente (tutela del proprio onore professionale), con richiesta depositata nella Segreteria del Tribunale prima della trattazione nel merito della presente causa, a che sia apposta a cura della medesima Segreteria, sull'originale della presente sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato ivi riportati.

Ritenuta altresì la sussistenza anche dei presupposti per disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui trattasi altresì a tutela dei diritti e della dignità anche dei controinteressati, stante la circostanza che la documentazione richiesta attiene a dati sensibili anche dei medesimi.

DECRETA

che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, in calce alla presente sentenza la Segreteria della Sezione apponga e sottoscriva la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del suddetto articolo: *"In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente e dei controinteressati"* riportati in sentenza.

Mario Di Giuseppe
Antonio Amicuzzi

Presidente
Estensore

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA - Firenze
Sezione Terza

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 269/08 Reg. Sen. - N.146/08 Reg. Ric.

SENTENZA

sul ricorso n. 146/2008 proposto ai sensi dell'art. 25 L. 7.8.1990 n. 241 da Viti Ovidio, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Taiti ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Chiara Ceroni in Firenze, piazza Acciaiuoli n. 6;

CONTRO

la Provincia di Prato, in persona del Presidente pro -tempore, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Iaria ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Firenze, via de' Rondinelli n. 2;

PER L'ANNULLAMENTO

della determinazione n. 2000 del 05.07.2007 della Provincia di Prato, notificata il 09.07.2007, con cui la stessa Provincia rigettava l'istanza di accesso agli atti depositata dall'odierno ricorrente il 18.06.2007, relativa agli incontri avvenuti nel mese di ottobre 2003 in data 7, 15, e 27, per la compravendita dell'immobile sito in Prato, via Galcinese n. 34, con contestuale richiesta di estrarne copia.

Visto il ricorso e la relativa documentazione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Prato;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla Camera di Consiglio del 12 febbraio 2008 – relatore il Primo Referendario Dott. Alessio Liberati - gli avv.ti L. Melani delegato da M. Taiti e M. Montini delegato da D. Iaria;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Con ricorso notificato il 27.12.2007 e depositato il successivo 24.1.2008, Viti Ovidio – premesso di aver ricevuto un diniego alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi avanzata nei confronti dell'amministrazione adita, e di aver successivamente proposto ricorso alla autorità indicata nel provvedimento di diniego, dichiaratosi però incompetente, e successivamente ancora al difensore civico (il quale ha

dichiarato la illegittimità del diniego) – ha impugnato l'ulteriore provvedimento di diniego all'accesso formulato dalla amministrazione, lamentando la illegittimità della condotta della amministrazione.

Si è costituita l'Amministrazione intimata, resistendo alle doglianze avverse.

Nel corso dell'odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritiene il collegio che il diniego di accesso agli atti sia illegittimo.

Invoca l'Amministrazione la norma che preclude l'accessibilità alle informazioni.

Tuttavia, nel caso, di specie, la richiesta attiene ai verbali di incontro avvenuti nei giorni 7, 15 e 27 ottobre.

Tali atti sono da considerare documenti amministrativi, e non informazioni.

Ne consegue che tale motivazione, pur adottata dalla Amministrazione, non può essere accolta

In secondo luogo si oppone la natura endoprocedimentale dell'atto. Tale qualità, però, non osta all'accesso, atteso che le regole di trasparenza imposte dalla legge sul procedimento amministrativo non precludono affatto l'accessibilità agli atti interni al procedimento, tantomeno nel caso in cui siano funzionali all'emissione del provvedimento finale.

Infine contesta la amministrazione la attualità dell'interesse.

Orbene, non deve confondersi l'attualità dell'atto con l'attualità dell'interesse. Pur in presenza di atti risalenti è ben possibile, come nel caso di specie, che l'istante vanti un interesse attuale alla ostensione del documento.

In conclusione il comportamento della Amministrazione, peraltro reiterato e sostanzialmente elusivo della determinazione del difensore civico, deve essere censurato.

Ne consegue l'accessibilità del documento, con accoglimento del ricorso e obbligo per la Amministrazione di consentire quanto prima l'accesso alla parte ricorrente.

In ragione della soccombenza l'Amministrazione deve essere condannata al pagamento delle spese giudiziarie in favore della parte ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 2.500,00, oltre IVA, spese e CPA.

PQM

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – sezione terza – accoglie il ricorso in epigrafe, e per l'effetto condanna l'amministrazione alla ostensione dei documenti richiesti.

Condanna l'amministrazione al pagamento delle spese giudiziarie in favore della parte ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 2.500,00, oltre IVA, spese e CPA.

Così deciso in Firenze, il 12 febbraio 2008, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:

Giuseppe Di Nunzio	<i>Presidente f.f.</i>
Gianluca Bellucci	<i>Primo Ref.</i>
Alessio Liberati	<i>Primo Ref., est.</i>

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE - Torino
Sezione Prima

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 00370/08 Reg. Sen. - N. 00433/07 Reg. Ric.

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 433 del 2007, proposto da:

..... Marco, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Gorla, Simona Elena Viscio, Marilena Fiorillo, con domicilio eletto presso l'avv. Maurizio Gorla in Torino, corso V. Emanuele II, 90;

CONTRO

ministero Pubblica Istruzione, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;
azienda Usl 13 – Novara, in persona del direttore pro tempore, non costituito in giudizio;

NEI CONFRONTI DI

..... Maria Angela, non costituita in giudizio;

PER L'ANNULLAMENTO

per accertare e dichiarare:

- l'illegittimità del diniego di accesso ai documenti opposto dal ministero della Pubblica Istruzione – ufficio scolastico provinciale di Novara con la nota 20.2.2007, prot. n. 86 ris.;

- accertare e dichiarare il diritto del dott. Marco di accedere alle informazioni ed ai documenti tutti di cui all'istanza in data 28.12.2005;

- per l'effetto, ordinare al ministero della Pubblica Istruzione, in persona del ministro pro tempore, il rilascio delle informazioni e dei documenti richiesti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Pubblica Istruzione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 06/02/2008 il Consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorrente espone di aver avanzato domande al provveditore agli studi di Novara per ottenere informazioni circa gli istituti scolastici frequentati dai due figli minorenni, affidati alla madre dalla quale vive separato, nonché copia della relativa documentazione scolastica, ottenendo in risposta, con nota del 20 febbraio 2007, solo sintetiche notizie circa il loro rendimento e il diniego sulla istanza di informazione e di rilascio della documentazione;

Viste le deduzioni dell'avvocatura dello Stato, in nome e per conto dell'amministrazione della pubblica istruzione;

Vista la precedente sentenza, n. 2062 del 9 maggio 2007, con la quale questo T.A.R. ha dichiarato la propria carenza di giurisdizione, a favore di quella del Tribunale per i minori;

Considerato che con sentenza n. 5825 del 13 novembre 2007 il Consiglio di Stato ha annullato tale decisione, rinviando la controversia a questo T.A.R.;

Rilevato che il ricorrente deduce di essere legittimato all'accesso, in quanto genitore esercente l'esercizio della potestà genitoriale, riconosciuta anche in caso di scioglimento del vincolo matrimoniale dagli artt. 155 e 317 del codice civile, in forza dei quali al genitore non affidatario spetta il diritto-dovere di vigilare sull'educazione ed istruzione dei figli;

Ritenuto che, in base alle suddette norme, il ricorrente ha pieno diritto di conoscere lo stato e le modalità dell'istruzione impartita ai figli, e così di sapere quali istituti scolastici essi frequentano e di essere messo in grado di prevedere visione della relativa documentazione, non emergendo dalla sentenza di separazione alcun motivo ostativo nell'interesse dei minori: la fase preparatoria alla ripresa dei contatti e la terapia di supporto, prescritte dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza di separazione, riguardano l'avvicinamento fisico ed affettivo tra padre e figli, ma non la conoscenza, ottenuta attraverso canali istituzionali e non mediante contatto diretto, di aspetti determinanti della educazione ed istruzione dei figli;

Considerato che, per tale ragione, il ricorso deve essere conclusivamente accolto, con conseguente ordine all'ufficio scolastico provinciale di Novara di esibire al ricorrente la documentazione richiesta;

Ritenuto opportuno disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa

PQM

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, prima sezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in oggetto e, per l'effetto, ordina al ministero della pubblica istruzione e all'ufficio scolastico provinciale di Novara, in persona del dirigente, di esibire al ricorrente la documentazione dallo stesso richiesta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 06/02/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi	<i>Presidente</i>
Roberta Vigotti, Consigliere	<i>Estensore</i>
Alfonso Graziano	<i>Referendario</i>

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO - Pescara
Sezione Prima

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 00123/08 Reg. Sen. - N. 00631/07 Reg. Ric.

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 631 del 2007, proposto da:

Consuelo Di Martino, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Fantini, con domicilio eletto presso Annamaria Bello in Pescara, via V.Colonna, N. 97;

CONTRO

Comune di Palombaro, non costituito in giudizio;

PER OTTENERE

l'accesso agli atti ed ai documenti richiesti dalla ricorrente al Comune di Palombaro in data 16 ottobre 2007.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 07/02/2008 il dott. Michele Eliantonio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

La sig.ra Consuelo Di Martino, consigliere comunale del Comune di Palombaro, riferisce che con istanza del 16 ottobre 2007 aveva chiesto al Sindaco di quel Comune copia di alcuni atti assunti dall'Amministrazione comunale, ma che a tale richiesta non era stato fornito il dovuto riscontro entro trenta giorni.

Con il ricorso in esame è insorta dinanzi questo Tribunale, ai sensi dell'art. 25, VI comma, della L. 7 agosto 1990, n. 241, al fine di ottenere l'accesso ai predetti atti; ha dedotto nella sostanza che l'Amministrazione, essendo la ricorrente consigliere comunale, avrebbe dovuto consentire in base all'art. 43, II comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'accesso agli atti richiesti.

Il Comune di Palombaro ha versato in giudizio una relazione del Sindaco del 10 gennaio 2008, con la quale è stato evidenziato che nelle more del giudizio la richiesta di accesso era stata soddisfatta mediante rilascio degli atti richiesti "su supporto informatico".

Con memoria depositata alla camera di consiglio del 7 febbraio 2008 la ricorrente ha, però, precisato che la documentazione trasmessa era incompleta ed ha analiticamente indicato tutti i documenti mancanti; ha, pertanto, concluso chiedendo al Tribunale di ordinare al Comune l'esibizione anche di tali documenti richiesti.

Il ricorso è fondato.

Va al riguardo premesso che, come è noto, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Ora, interpretando tale normativa, il giudice amministrativo ha costantemente chiarito che il diritto di accesso del consigliere comunale agli atti del comune assume un connotato particolare, in quanto finalizzato al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate al Consiglio comunale, con la conseguenza che sul consigliere comunale non grava alcun onere di motivare le proprie richieste d'informazione, né gli uffici comunali hanno titolo a richiederle ed conoscerle ancorché l'esercizio del diritto in questione si estenda ad atti e documenti relativi a procedimenti ormai conclusi o risalenti ad epoche remote.

In definitiva, tra l'accesso ai documenti dei soggetti interessati di cui agli art. 22 ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241, e quello del consigliere comunale di cui al predetto art. 43, sussiste una profonda differenza, poiché il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del comune; pertanto, al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale, determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il sindaco e la giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione (cfr, sul punto, da ultimo, Cons. St., sez. V, 22 febbraio 2007, n. 929, e sez. IV, 21 agosto 2006, n. 4855).

Con riferimento a tali principi costantemente affermati in giurisprudenza e dai quali non sussistono ragioni per discostarsi, sembra evidente al Collegio che l'istante abbia di certo diritto ad accedere a tutti gli atti richiesti con la predetta istanza del 16 ottobre 2007.

Va, peraltro, rilevato che il Comune – come puntualmente evidenziato dalla ricorrente alla camera di consiglio del 7 febbraio 2008 – non ha pienamente soddisfatto tale richiesta, in quanto non ha messo a disposizione tutti gli atti richiesti.

Il ricorso proposto non può, pertanto, non essere accolto e, per l'effetto, deve ordinarsi al Comune l'esibizione anche dei documenti richiesti e non consegnati, meglio precisati nella predetta memoria del 7 febbraio 2008.

La spesa, come di regola, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, accoglie nel senso indicato in motivazione il ricorso specificato in epigrafe.

Condanna il Comune di Palombaro al pagamento a favore della ricorrente delle spese e degli onorari del presente giudizio, che vengono liquidate nella complessiva somma di € 1.500 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 07/02/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Umberto Zuballi
Michele Eliantonio
Luciano Rasola

Presidente
Consigliere, Estensore
Consigliere

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - Napoli
Sezione Quinta

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 506/08 Reg. Sen. - N. 5756/07 Reg. Ric.

SENTENZA

sul ricorso n. 5756/2007 proposto dalla sig.ra Franca Correale, rappresentata e difesa dall'avv. Achille Maria Vellucci con domicilio eletto in Napoli, via Vittoria Colonna n. 24 presso lo studio Trianiello,

CONTRO

il Comune di Sessa Aurunca, in persona del Sindaco e de Capo settore assetto del territorio pro -tempore, costituito in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Iva Palmieri e con lo stesso ex lege domiciliato in Napoli presso la Segreteria del Giudice adito,

E NEI CONFRONTI

della sig.ra Carmela Ficociello,

PER L'ANNULLAMENTO

della nota 12 luglio 2007 n. 0014883 di reiezione della domanda di accesso ai documenti presentata il 21 febbraio 2007,

E PER LA CONDANNA

dell'Amministrazione intimata al rilascio di copia degli atti richiesti,

Visto il ricorso,

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato,

Viste le memorie prodotte,

Visti gli atti tutti del giudizio,

Relatore alla camera di consiglio del 24 gennaio 2008 il presidente,

Uditi i difensori delle parti come da verbale,

FATTO E DIRITTO

1. La ricorrente ha chiesto inutilmente al Comune di Sessa Aurunca di accedere alla <cartella edilizia relativa alle autorizzazioni e concessioni rilasciate> <a favore della sig.ra Ficociello Carmela, relativamente all'immobile di proprietà della stessa sito in via S. Maria Valgono -Via Canali – immobile confinante ed adiacente quello di proprietà della comparente>.

A tale domanda il Comune dopo ben quattro mesi ha risposto con la nota n. 0014883 a firma del Capo settore assetto del territorio che, facendo riferimento ad una <comunicazione> della sig.ra Ficociello, senza altre, sia pure vaghe, motivazioni respinge la richiesta.

Di qui il ricorso in esame in relazione al quale il Comune costituito in giudizio ha controdedotto rilevando che, in presenza dell'opposizione della controinteressata, non sarebbe stato possibile accogliere la domanda di accesso <informale> e che comunque la ricorrente avrebbe formulato una richiesta generica, rivolta esclusivamente al controllo dell'azione amministrativa., senza neppure dimostrare il suo interesse all'accesso.

2. In relazione alla prima deduzione del Comune resistente, per dimostrarne l'infondatezza, il Collegio può limitarsi a rilevare che in tal modo attraverso l'atto difensivo è stata integrata la motivazione del provvedimento impugnato, in quanto dallo stesso non emerge affatto che l'Amministrazione abbia respinto la domanda di accesso per averla qualificata come <informale>.

D'altra parte, una siffatta qualificazione della domanda ad opera del Comune nella fattispecie sembra esclusa dallo stesso fatto che l'Amministrazione, qualora effettivamente avesse ritenuto <informale> la domanda della ricorrente, non avrebbe potuto sic et simpliciter respingerla, ed avrebbe dovuto invece invitare l'interessata a presentare la <richiesta d'accesso formale, di cui l'ufficio rilascia ricevuta> di cui agli artt. 5 comma 6 e 6 comma 1 d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184.

3. In relazione alla seconda deduzione della difesa del Comune, il Collegio conferma che effettivamente sussiste per il soggetto che esercita il diritto di accesso l'onere di specificazione dei documenti richiesti e dell'interesse connesso alla loro conoscenza.

Tuttavia, come la giurisprudenza ha chiarito, tale onere non comporta affatto la formale indicazione di tutti gli estremi identificativi dei documenti (organo emanante, numero di protocollo, data di adozione dell'atto), ma può ritenersi assolto con l'indicazione dell'oggetto e dello scopo cui l'atto è indirizzato, così da mettere l'amministrazione in condizione di comprendere la portata ed il contenuto della domanda (Cfr. Cons. Stato sez. VI 27 ottobre 2006 n. 6441).

Pertanto, nel caso de quo la richiesta delle autorizzazioni e concessioni rilasciate dal Comune in relazione all'immobile della controinteressata risulta sufficientemente circostanziata e facilmente comprensibile.

Né, nella fattispecie, sembra lecito dubitare di quale sia l'interesse giuridicamente qualificato che ha indotto la ricorrente a proporre la domanda di accesso in quanto nella stessa è stato specificato che la stessa è proprietaria di immobile confinante e comunque ricadente nella medesima zona.

È, pertanto, del tutto evidente che la ricorrente, essendone titolare, ha agito quale portatrice di quell'<interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è stato chiesto l'accesso>, che l'art. 22 L. n. 241/90, anche nel nuovo testo conseguente alle modifiche

operate dalla L. n. 15/05 e coerentemente a quanto statuito dall'art. 2 d.P.R. n. 352/92 (che richiede un <interesse personale e concreto>), prevede quale presupposto per la legittimazione all'azione e l'accoglimento della relativa domanda.

Tanto basta comunque per escludere qualsiasi rilevanza alle questioni – pure agitate dalle parti – in ordine alla contiguità o meno dell'immobile della ricorrente con quello della controinteressata; ciò che conta, ai fini del presente giudizio, è infatti il fatto che la sig.ra Correale possiede immobili nella medesima zona ed è, pertanto, già per tale motivo, titolare dell'interesse a che nell'ambito della stessa l'edificazione sia conforme alla normativa vigente.

4. Nè l'accoglimento della domanda di accesso può essere condizionato da valutazioni circa la fondatezza delle eventuali pretese alla cui tutela l'acquisizione della documentazione è strumentale posto che, per costante giurisprudenza, il diritto di accesso è autonomo rispetto alla posizione giuridica posta a base della relativa istanza (C.d.S. sez. VI n. 1680/05; C.d.S. sez. VI n. 14/04; C.d.S. sez. VI n. 5240/03) e prescinde da ogni valutazione circa la fondatezza della stessa (C.d.S. sez. VI n. 1881/03; C.G.A. n. 75/02; T.A.R. Lazio n. 2298/04; T.A.R. Campania n. 2779/04).

Deve, poi, rilevarsi che l'eventuale natura privatistica di alcuni degli atti richiesti non osta al riconoscimento del diritto di accesso.

Infatti, ai sensi dell'art. 22 comma 1° lettera d) L. n. 241/90, per <documento amministrativo> soggetto alla disciplina della predetta legge si intende <ogni rappresentazione...del contenuto di atti...detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale>.

Del resto, l'insussistenza di espresse limitazioni in proposito desumibili dall'art. 22 comma 2° L. n. 241/90 aveva indotto la giurisprudenza a ritenere ammissibile il diritto di accesso agli atti di diritto privato anche prima delle modifiche apportate dalla L. n. 15/05 (C.d.S. sez. VI n. 7301/03; C.d.S. sez. V n. 3249/03; C.d.S. sez. IV n. 961/03).

L'accesso, poi, nella fattispecie non richiede, alcuna attività di elaborazione dei dati da parte dell'ente dovendo lo stesso essere limitato ai soli atti esistenti.

5. Infine, non è neppure configurabile un qualche pregiudizio del diritto alla riservatezza in quanto, ai sensi dell'art. 24 comma 7° L. n. 241/90, <deve, comunque, essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici>.

Va, per esigenza di completezza, rilevato che, nella fattispecie in esame, la documentazione richiesta non concerne i dati <giudiziari> e c.d. <supersensibili> (ovvero, ai sensi dell'art. 60 d.lgs. n. 196/03, quelli riguardanti lo stato di salute o la vita sessuale) per i quali l'art. 24 L. n. 241/90 e l'art. 60 d.lgs. n. 193/03 prevedono una disciplina più restrittiva (Cfr. per tutte Consiglio Stato sez. VI 20 aprile 2006 n. 2223).

6. Quanto fin qui evidenziato induce il Tribunale ad accogliere la domanda di accesso formulata dalla parte ricorrente ed ad annullare il, del tutto immotivato, provvedimento di reiezione.

Per l'effetto, deve essere ordinato al Comune intimato di consentire alla ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l'istanza di accesso a suo tempo depositata .

7. Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo

PQM

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sede di Napoli, Sezione Quinta, accoglie le domande proposte dalla parte ricorrente e, per l'effetto, ordina al Comune di Sessa Aurunca di consentire alla ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l'istanza di accesso

Condanna il Comune di Sessa Aurunca al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio che, comprensive di diritti, onorari ed altre competenze, sono liquidate in complessivi €1000 (mille).

Il contributo unificato anticipato dalla parte ricorrente deve essere posto carico dell'Amministrazione che ha dato origine alla controversia.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 24 gennaio 2008, nelle persone dei Signori:

Antonio Onorato
Andrea Pannone
Paolo Carpentieri

Presidente
Consigliere
Consigliere

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - Milano
Sezione Terza

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 44/08 Reg. Sen. - N. 3218/98 Reg. Ric.

SENTENZA

sul ricorso n. 3218 del 1998 proposto da Studio Speri Società di Ingegneria srl, quale mandataria dell'ATI Studio Speri srl/Protecne spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Zendali e Giancarlo Faletti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Milano, via Silvio Pellico, n. 12;

CONTRO

Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e domiciliata per legge presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia, n. 1;

PER L'ANNULLAMENTO

- della lettera prot. n. 6319 del 29.7.98 di differimento del richiesto accesso adducendo come motivazione la sospensione dei termini legali dal 1/8 al 16/9;
- della lettera s.d. dell'Università degli Studi di Milano ricevuta il 5.8.98 di differimento del richiesto accesso sul rilievo della incompatibilità dell'immediato accesso con il periodo di ferie estive degli uffici competenti.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Milano;

VISTI gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del giorno 5.12.07 il dr. Riccardo Giani;

Udito, ai preliminari, l'avvocato dello Stato S. Vanadia per l'Amministrazione resistente;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

La società ricorrente ha partecipato, quale mandataria di ATI con la società Protecne s.p.a., ad una procedura di licitazione privata indetta dall'Università degli Studi di Milano, vinta da altro partecipante alla medesima procedura. All'esito della gara

la società ricorrente ha chiesto all'Amministrazione con due istanze, rispettivamente in data 24.7.1998 e 31.7.1998 (all. 7 e 8 al ricorso), di accedere agli atti di gara e di potere quindi visionare i documenti e i verbali della Commissione. L'Università di Milano ha risposto alle istanze con le note qui gravate con le quali, pur senza respingere la richiesta di ostensione, ha nella sostanza differito l'accesso alla documentazione richiesta.

Con il ricorso introduttivo del giudizio la società ricorrente impugna le note indicate in epigrafe censurandole per violazione di legge (artt. 22, 24 e 25 legge 241/90) ed eccesso di potere.

L'Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.

Chiamata la causa alla pubblica udienza del 5 dicembre 2007 la stessa è stata trattata dal Collegio per la decisione.

Il ricorso è fondato.

Rileva in primo luogo il Collegio che gli atti gravati, assunti dall'Università degli Studi di Milano in esito alle domande di accesso agli atti amministrativi formulate dalla ricorrente, pur non contenendo un esplicito diniego di accesso si configurano come atti di differimento della richiesta ostensione, se è vero che l'Amministrazione in essi dichiara esplicitamente che provvederà solo in un tempo futuro e imprecisato all'evasione delle richieste. Siamo quindi in presenza di atti sicuramente lesivi e impugnabili, come è reso esplicito dal disposto dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale in caso di diniego di accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso.

Il differimento risulta peraltro illegittimo, avendo l'Amministrazione addotto motivazioni che fuoriescono dalle previsioni normative di cui agli artt. 24 e 25 della legge 241/90, solo in presenza delle quali il diniego o il differimento dell'accesso possono essere disposti (come prevede il comma terzo dell'art. 25 cit.).

Nella prima nota gravata (prot. n. 6319 del 29 luglio 1998) l'Università degli Studi di Milano, nel rinviare ad un momento successivo l'evasione della richiesta di accesso, richiama *"l'imminente periodo di ferie estive"* nel quale *"tutti i termini legali sono sospesi dal giorno 1.8.1998 al 16.9.1998"*. L'assunto è palesemente infondato. L'Amministrazione invoca come causa giustificativa della mancata risposta alla domanda di ostensione di atti amministrativi la sospensione feriale dei termini, la quale è istituito di esclusiva valenza processuale, essendo disposta dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742 con riferimento solo al *"decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative"* (art. 1). Ben diversamente l'Amministrazione è tenuta a rispondere alle richieste di accesso entro un termine perentorio di trenta giorni dall'istanza, decorso il quale la richiesta si intende respinta, aprendosi quindi la strada alla tutela giudiziaria (art. 25, comma 4, legge 241/90). Non è quindi prevista alcuna forma di sospensione del termine entro cui l'Amministrazione è tenuta a rispondere alla domanda di accesso.

Nella seconda nota gravata, priva di data e ricevuta dalla società ricorrente in data 8 agosto 1998, l'Università di Milano motiva il sostanziale differimento dell'accesso, oltre che con il riferimento alla sospensione dei termini legali, con il richiamo alla necessità di tener conto del *"periodo di ferie estive degli Uffici competenti"*. Anche questo richiamo appare privo di fondamento giuridico. L'Amministrazione non può differire l'evasione di una ordinaria domanda di accesso, priva di connotati di sovrachia evasività, richiamando proprie difficoltà organizzative, tanto più se queste consistono nelle ferie del personale, le quali dovrebbero di contro essere concesse

in modo da garantire comunque la capacità della struttura burocratica di far fronte ai propri compiti ordinari.

Alla luce dei rilievi che precedono il ricorso deve essere accolto, con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. III, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, ordina all'Università degli Studi di Milano di consentire l'accesso agli atti come da istanze della società ricorrente.

Condanna l'Università degli Studi di Milano al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2007, con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano
Riccardo Giani
Vincenzo Blanda

Presidente
Referendario est.
Referendario

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - Roma

Sezione Seconda Ter

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 71/08 Reg. Dec. - N. 7885/07 Reg. Ric.

SENTENZA

sul ricorso n. 7885 del 2007 proposto da JONAS Matilde e da DRAGO Ilaria, rappresentate e difese dagli avv. Gianfranco Graziadei e Antonio D'Aloia, unitamente ai quali sono elettivamente domiciliate in Roma, alla Via Gramsci n. 54, presso lo studio Graziadei -Ferreri;

CONTRO

il CORPO FORESTALE dello STATO, COMANDO PROVINCIALE di VITERBO, in persona del Comandante provinciale in carica;

il CORPO FORESTALE dello STATO, COMANDO di RONCIGLIONE, in persona del Comandante in carica;

il MINISTERO delle POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

PER L'ANNULLAMENTO

della nota del Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale di Viterbo, prot. n. 20070022 del 30.6.2007, di reiezione della istanza di accesso presentata il 24.5.2007, avente ad oggetto un verbale di sopralluogo effettuato dalle Guardie Forestali di Ronciglione, in località La Monachina, di Vejano, in data 17.9.2006, con relativa documentazione fotografica;

degli atti connessi, presupposti e collegati, in particolare della nota di detto Comando n. 5458 del 27.4.2007 e del D.M. 5.9.1997, n. 392 del Ministero delle Politiche Agricole, emanato a norma dell'art. 24/2 della L. n. 241 del 1990, con riferimento all'art. 4, l c., lett. b), nei limiti;

nonché per l'accertamento del diritto ad accedere ai documenti richiesti, con conseguente ordine alle Amministrazioni intimare di esibizione della richiesta documentazione;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

Vista la memoria prodotta dalla parte resistente a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla udienza in camera di consiglio del 5.11.2007, con designazione del Consigliere Antonio Amicuzzi relatore della causa, i procuratori delle parti comparsi come da verbale d'udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato l'1.8.2007, depositato il 20.9.2007, le sigg. re Matilde Jonas e Ilaria Drago, premesso di aver chiesto in data 24.1.2007 al Corpo Forestale dello Stato di Ronciglione l'accesso al verbale di sopralluogo effettuato dalle Guardie Forestali di Ronciglione, in località La Monachina, di Vejano, in data 17.9.2006, e di aver reiterato la domanda in data 24.5.2007, hanno chiesto l'annullamento, l'accertamento del diritto e l'emanazione dell'ordine in epigrafe indicati, deducendo i seguenti motivi:

1. Violazione degli artt. 22, e ss., e 24 della L. n. 241 del 1990, nonché del diritto fondamentale all'accesso ad atti e documenti amministrativi e del principio di trasparenza dell'attività amministrativa di cui all'art. 1 di detta legge. Eccesso di potere per carenza ed insufficienza della motivazione, sviamento di potere e travisamento dei presupposti relativi al potere di rifiuto, differimento e limitazione del diritto di accesso.

2. Violazione dell'art. 10 bis della L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e della valutazione imparziale della fattispecie.

3. Violazione dell'art. 24 della L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti e carenza di motivazione in ordine alla pretesa esigenza di riservatezza di terze persone citate nella documentazione oggetto della richiesta di accesso.

Con atto depositato il 29.9.2007 si è costituito in giudizio il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali .

Con memoria depositata il 30.10.2007 l'Amministrazione resistente ha dedotto la infondatezza del ricorso, concludendo per la reiezione.

Alla udienza in camera di consiglio del 5.11.2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti, come da verbale di causa agli atti del giudizio.

DIRITTO

1. Con il ricorso in esame le deducenti in epigrafe indicate, premesso di aver chiesto in data 24.1.2007 al Corpo Forestale dello Stato di Ronciglione l'accesso al verbale di sopralluogo effettuato dalle Guardie Forestali di Ronciglione, in località La Monachina, di Vejano, in data 17.9.2006, e di aver reiterato la domanda in data 24.5.2007, hanno chiesto l'annullamento della nota del Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale di Viterbo, prot. n. 20070022 del 30.6.2007, di reiezione della istanza di accesso presentata il 24.5.2007, avente ad oggetto detto verbale, con relativa documentazione fotografica; inoltre hanno chiesto l'annullamento degli atti connessi, presupposti e collegati, in particolare della nota di detto Comando n. 5458 del 27.4.2007 e del D.M. 5.9.1997, n. 392 del Ministero delle Politiche Agricole, emanato a norma dell'art. 24/2 della L. n. 241 del 1990, con riferimento all'art. 4, l c., lett. b), nei limiti. Hanno infine chiesto l'accertamento del diritto

ad accedere ai documenti richiesti, con conseguente ordine alle Amministrazioni intimare di esibizione della richiesta documentazione.

2. Con il primo motivo di ricorso sono stati dedotti violazione degli artt. 22, e ss., e 24 della L. n. 241 del 1990, nonché del diritto fondamentale all'accesso ad atti e documenti amministrativi e del principio di trasparenza dell'attività amministrativa di cui all'art. 1 di detta legge. Inoltre è stato prospettato il vizio di eccesso di potere per carenza ed insufficienza della motivazione, sviamento di potere e travisamento dei presupposti relativi al potere di rifiuto, differimento e limitazione del diritto di accesso.

Sarebbe apodittica la motivazione del provvedimento impugnato basata sulla circostanza che la documentazione richiesta era inerente ad indagini di polizia giudiziaria, non essendo tanto sufficiente a sottrarla all'accesso (se non soggetta a sequestro o per sussistenza delle esigenze di prevenzione e repressione della criminalità cui fa riferimento l'art. 24, II c., lett. d), della L. n. 241 del 1990); sarebbe inoltre errato il riferimento all'art. 4, I c, lett. b) del D.M. n. 392 del 1997, che si riferirebbe ad atti oggetto di contenzioso in cui l'Amministrazione sia direttamente interessata.

Il Collegio (precisato che la nota del Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale di Viterbo, n. 5458 del 27.4.2007, ha respinto la istanza di parte ricorrente per essere la documentazione richiesta attinente ad attività di polizia giudiziaria e per contenere dati anagrafici di terze persone, mentre la successiva nota prot. n. 20070022 del 30.6.2007, di detto Comando, pure impugnata, è motivata con riferimento all'art. 4, I c, lett. b) del D.M. n. 392 del 1997, che sottrae all'accesso atti relativi al contenzioso, in particolare documenti d'ufficio), non ritiene condivisibili le censure in esame.

Va invero ritenuto che gli atti posti in essere da un'autorità amministrativa nello svolgimento di poteri di polizia giudiziaria non siano in alcun modo e sotto alcuna prospettiva riferibili all'esercizio di una funzione amministrativa, con conseguente inapplicabilità nei confronti degli stessi della normativa generale sull'accesso (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 06 novembre 2006, n. 11806).

Tanto rende inutile la disamina della fondatezza sulla erroneità del riferimento, contenuto nel provvedimento del 30.6.2006 impugnato, all'art. 4, I c, lett. b) del D.M. n. 392 del 1997, atteso che comunque gli atti richiesti sono sottratti all'accesso perché adottati nello svolgimento di attività di polizia giudiziaria.

3. Con il secondo motivo di gravame sono stati dedotti violazione dell'art. 10 bis della L. n. 241 del 1990, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria e della valutazione imparziale della fattispecie.

Non sarebbe stata effettuata la comunicazione prevista dalla disposizione in epigrafe indicata, applicabile alla fattispecie perché trattasi di procedimento ad istanza di parte.

L'art. 10 bis della L. n. 241 del 7 agosto 1990 prevede che *“Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.*

La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si

applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali"

Il Collegio non condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui detta disposizione trova applicazione anche nel procedimento per l'accesso ai documenti, laddove l'amministrazione intenda denegare il relativo diritto (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 16 febbraio 2006, n. 232), atteso che deve ritenersi inapplicabile l'art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 ai procedimenti diretti ad ottenere l'accesso ad atti, sia in base all'elemento testuale, in quanto l'elenco dei procedimenti cui non è applicabile contenuto in tale disposizione non si ritiene che abbia carattere di tassatività, sia in base al dato sistematico, poiché il procedimento di accesso realizza un interesse meramente partecipativo, strumentale alla soddisfazione di un interesse primario, che non si concilia con la previsione di una ulteriore fase subprocedimentale (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 13 dicembre 2005, n. 13562).

Aggiungasi che non è annullabile il provvedimento adottato in violazione delle norme sul procedimento ai sensi dell'art. 21 octies, II c., della L. n. 241 del 1990, che stabilisce che *"Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato"*, atteso che nel caso che occupa il costituito Ministero ha asserito che il documento de quo era escluso dall'accesso perché rientrante nella attività di P.G..

4. Con il terzo motivo di ricorso sono stati dedotti violazione dell'art. 24 della L. n. 241 del 1990, nonché eccesso di potere per travisamento dei presupposti e carenza di motivazione in ordine alla pretesa esigenza di riservatezza di terze persone citate nella documentazione oggetto della richiesta di accesso. Ciò considerato che comunque non poteva essere negata la visione della documentazione richiesta ex art. 24, lett. d), della L. n. 241 del 1990.

La censura non è suscettibile di accoglimento, ad avviso del Collegio, atteso che l'eventuale accoglimento della richiesta di annullamento della motivazione (di cui sopra) addotta a giustificazione del diniego dell'Amministrazione, sarebbe comunque insufficiente a consentire alle ricorrenti il conseguimento dell'accesso de quo, non consentibile per le considerazioni in precedenza espresse circa la esclusione dall'accesso degli atti posti in essere da un'autorità amministrativa nello svolgimento di poteri di polizia giudiziaria.

5. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.

6. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione seconda ter – respinge il ricorso in epigrafe indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.

Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione II ter - nella camera di consiglio del 5.11.2007, con l'intervento dei signori Magistrati:

Michele Perrelli
Antonio Amicuzzi
Antonio Vinciguerra

Presidente
Componente, relatore
Componente

Sezione II

OSSERVATORIO TAR
Ricorsi al T.A.R. sulle decisioni della Commissione
per l'accesso ai documenti amministrativi

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO - Venezia Sezione Prima

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Ricorso n. 114/08 - Sent. n. 1123/08

SENTENZA

Sul ricorso R.G. 114/2008, proposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. da D'Amico Nicola, che si patrocina in proprio con domicilio eletto presso Dominici Carlo, Via Alessandria n. 35/a – 30173 Venezia Tessera

CONTRO

- il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, in persona del Ministro *pro tempore*, non costituitosi in giudizio;

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*, non costituitosi in giudizio;

E NEI CONFRONTI DI

Nerelli Adolfo, Fiorini Giuseppe, Vindigni Giovanni Marco, Galeazzi Yuri, Grimaldi Tommaso, Iannarelli Cloyd, Pica Carlo e Caprioli Mery, non costituiti in giudizio,

PER L'ANNULLAMENTO

del parziale diniego dell'accoglimento della domanda di accesso a documentazione amministrativa presentata dal ricorrente in data 31 luglio 2007, opposto con dispaccio Prot. n. M_D GMIL_02 I 13 0078735 dd. 6 settembre 2007 dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – 1° Reparto – 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali; della decisione sul parziale diniego medesimo emessi in data 8 novembre 2007 dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;

Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato il 21 – 27 dicembre 2007 e depositato il 18 gennaio 2008;

udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2008 (relatore il consigliere Fulvio Rocco) il ricorrente, personalmente comparso;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1.1 Il ricorrente, dott. Nicola D'Amico, espone di aver prestato servizio quale Ufficiale della Marina Militare – Corpo delle Capitanerie di Porto dal 6 ottobre 2003 al 5

aprile 2006 e di aver presentato domanda di partecipazione al concorso per soli titoli bandito con decreto interdirigenziale dd. 20 gennaio 2006 pubblicato sul *F.O.M. – Foglio d'Ordini Marina* n. 5 dd. 1 febbraio 2006 al fine della rafferma annuale decorrente dal 6 aprile 2006 con scadenza al 5 aprile 2007.

Il D'Amico espone – altresì – di non essersi collocato in graduatoria utile e di essere stato pertanto congedato dal servizio con decorrenza 6 aprile 2006.

Avverso gli atti concorsuali e di collocamento in congedo lo stesso D'Amico ha quindi proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 e ss. del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, chiedendo in tale sede di giudizio di accedere alla documentazione amministrativa inerente la predetta procedura concorsuale, nonché ai tabulati delle telefonate asseritamente intervenute tra l'Ammiraglio Ispettore (CP) Raimondo Pollastrini e uno stretto familiare dell'allora Guardiamarina (CP) Tommaso Grimaldi, pure partecipante al concorso anzidetto e collocatosi – per contro – in posizione utile nella relativa graduatoria.

Il D'Amico precisa di non aver ottenuto riscontro a tali sue istanze da parte del Ministero della Difesa.

Con successiva relazione Prot. M-D GMIL-02 I 1 CTZ/0098093 dd. 29 settembre 2006, a firma del Vice Direttore Generale preposto alla Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa e formata a' sensi dell'art. 11, primo comma, del d.P.R. 1199 del 1971, l'Amministrazione intimata ha controdedotto alle censure proposte dal ricorrente avverso l'esito del concorso anzidetto, rilevando – altresì – che la domanda di accesso alla documentazione amministrativa contestualmente presentata dal D'Amico risultava *“inammissibile”* in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato, posto che la domanda stessa *“avrebbe dovuto essere ritualmente proposta nei termini e nei modi delle istanze amministrative di accesso, ai sensi dell'art. 22 e ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241”*.

Tale relazione è stata trasmessa in copia anche al D'Amico, con contestuale invito a presentare al riguardo le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 45 giorni decorrente dalla relativa ricezione, avvenuta il 6 ottobre 2006.

1.2 Tutto ciò premesso, con un primo ricorso, proposto sub R.G. 2213/2006 innanzi a questa stessa Sezione, il D'Amico – evocando in giudizio il Ministero della Difesa ed uno soltanto dei concorrenti ammessi alla rafferma (ossia il sottotenente di vascello delle Capitanerie di Porto Tommaso Grimaldi) ha pertanto chiesto l'annullamento del silenzio -rifiuto formatosi sull'istanza di accesso alla documentazione amministrativa ricevuta dal Ministero della Difesa in data 25 luglio 2006, e la conseguente emissione dell'ordine di esibizione degli atti richiesti; nonché, per quanto eventualmente necessario, l'annullamento dell'avviso formulato dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare nella relazione dd. 1 agosto 2006 formata a' sensi dell'art. 11, primo comma, del d.P.R. 1199 del 1971 circa l'inammissibilità dell'istanza di accesso anzidetta, previa sospensione del termine perentorio assegnatogli dal Ministero della Difesa con nota Prot. M-D GMIL-02 I 1 CTZ/0098093 dd. 29 settembre 2006, ricevuta dal ricorrente medesimo il 6 ottobre 2006, al fine dell'inoltro delle proprie controdeduzioni nel ricorso straordinario al Capo dello Stato sempre da lui proposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del d.P.R. 1199 del 1971 avverso l'esito del concorso per l'ammissione alla rafferma annuale quale ufficiale in ferma prefissata della Marina Militare – Corpo delle Capitanerie di Porto, per il periodo 6 aprile 2006 – 5 aprile 2007.

In tale precedente sede di giudizio il ricorrente ha dedotto l'avvenuta violazione del *corpus* normativo costituito, al riguardo, dall'art. 22 e ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241

e successive modificazioni, dell'art. 6 e ss. del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, dell'art. 12 e ss. del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, dell'art. 1 e ss. del D.M. 16 settembre 1993 n. 603 e del D.M. 14 giugno 1995 n. 519.

1.3 Con sentenza n. 452 dd. 26 febbraio 2008, resa essendosi costituito in giudizio il Ministero della Difesa ma non il predetto controinteressato Grimaldi, la Sezione ha innanzitutto rilevato che il D'Amico aveva inoltrato in data 19 luglio 2006 una nota raccomandata A.R. al Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – 1° Reparto – 1^a Divisione, con la quale, dopo aver richiamato la propria posizione di ricorrente in sede di impugnazione straordinaria e – conseguentemente – di persona legittimata ad accedere alla documentazione amministrativa necessaria alla tutela di una propria situazione giuridicamente rilevante, aveva testualmente chiesto il rilascio di copia di quanto segue: “1) tutti i verbali della Commissione Unica di valutazione dei candidati” al concorso di cui trattasi; “2) la graduatoria finale stilata dalla predetta Commissione; 3) il decreto interdirigenziale di approvazione della graduatoria succitata; 4) le domande di partecipazione al concorso, ed i titoli ivi allegati, dei candidati risultati in posizione anteriore a quella ... (da lui) conseguita; 5) tutti i verbali della Commissione Ordinaria di Avanzamento inerenti la promozione degli ufficiali r.s. del 1° Corso Allievi Ufficiali a ferma prolungata (AUFFP) da Guardiamarina a Sottotenente di Vascello (dec. 7 dicembre 2005), la relativa graduatoria ed il Decreto interdirigenziale di approvazione della stessa, nonché la documentazione matricolare e caratteristica degli Ufficiali in posizione anteriore a quella conseguita dallo scrivente”.

A tale motivata istanza di accesso l'Amministrazione della Difesa non aveva dato risposta, e pertanto avverso il relativo silenzio -rifiuto l'impugnativa era idoneamente proponibile.

La Sezione, sulla scorta delle affermazioni rese dal D'Amico nell'atto introduttivo di quel giudizio, ha quindi ravvisato l'interesse del ricorrente ad accedere agli atti da lui chiesti e che segnatamente inerivano al concorso per il conseguimento della rafferma, nel mentre ha rimarcato che il ricorrente medesimo non aveva illustrato, né in sede di redazione della predetta nota dd. 19 luglio 2006, né in sede di ricorso, l'interesse che lo induceva a chiedere anche il rilascio di copia dei verbali del procedimento, ormai da tempo concluso e i cui esiti erano oltre a tutto divenuti inoppugnabili, per l'avanzamento dal grado di Guardiamarina al grado di Sottotenente di Vascello degli Ufficiali che avevano già frequentato presso l'Accademia Navale di Livorno il primo corso per l'accesso alla ferma prolungata.

La relativa istanza, relativa anche agli atti connessi ai verbali medesimi, è stata quindi dichiarata inammissibile, nel mentre il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – 1° Reparto – 1^a Divisione, è stato condannato al rilascio di copia: 1) di tutti i verbali della Commissione Unica di valutazione dei candidati al concorso di cui trattasi; 2) della graduatoria finale stilata dalla predetta Commissione; 3) del decreto interdirigenziale di approvazione della graduatoria anzidetta; 4) delle domande di partecipazione al concorso, ed i titoli ivi allegati, dei candidati risultati in posizione anteriore a quella attribuita al ricorrente medesimo.

1.4 Il D'Amico precisa che la Direzione Generale per il Personale Militare ha provveduto in data 12 – 21 aprile 2007 a rilasciargli copia di tutta la documentazione elencata nella statuizione di condanna contenuta nella predetta sentenza n. 452 del 2007 resa dalla Sezione (cfr. pag. 4 dell'atto introduttivo del presente giudizio) e, quindi, in data 18 luglio 2007 (previa presentazione di una nuova domanda di accesso agli atti), copia di ulteriore documentazione citata in quella precedentemente ottenuta (cfr. *ibidem*, pag. 5).

1.5 Il medesimo D'Amico ha – altresì – proposto ricorso in appello avverso la medesima sentenza n. 452 del 2007 limitatamente alla parte con la quale la propria domanda di accesso è stata dichiarata inammissibile, e con decisione n. 6355 dd. 11 dicembre 2007 la Sezione IV del Consiglio di Stato ha statuito nel senso che ogni decisione sulla domanda del ricorrente avente per oggetto l'accesso a “tutti i verbali della Commissione Ordinaria di Avanzamento inerenti la promozione degli ufficiali r.s. del 1° Corso Allievi Ufficiali a ferma prolungata (AUFP) da Guardiamarina a Sottotenente di Vascello (dec. 7 dicembre 2005), la relativa graduatoria ed il Decreto interdirigenziale di approvazione della stessa, nonché la documentazione matricolare e caratteristica degli Ufficiali in posizione anteriore a quella conseguita” dal ricorrente medesimo poteva essere emanata soltanto “a contraddittorio integro, nella fattispecie mancante, essendo stato il ricorso di primo grado (così come l'appello) notificato ad uno solo dei controinteressati, quali indubbiamente debbono considerarsi i soggetti determinati, a cui si riferiscono i documenti richiesti, che hanno partecipato alla procedura *de qua* e che dall'esercizio dell'accesso potrebbero veder compromesso ogni eventuale loro diritto alla riservatezza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 giugno 2002, n. 3549). Nel caso di specie, è necessario pertanto integrare il contraddittorio nei confronti dei restanti controinteressati, vale a dire dei soggetti (del resto ben individuati dallo stesso appellante) che, nella selezione di cui è stata chiesta l'acquisizione della predetta documentazione, hanno conseguito una posizione migliore di quella dell'odierno appellante” (cfr. *ivi*).

In conseguenza di ciò, potendo il contraddittorio essere validamente integrato soltanto a partire dal primo grado di giudizio, la sentenza resa in primo grado è stata *in parte qua* annullata con rinvio a questo stesso giudice, ai sensi dell'art. 35 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034.

1.6. Il ricorrente, a sua volta, riferisce che in data 29 maggio 2007 la Sezione III[^] del Consiglio di Stato avrebbe emesso il parere definitivo n. 3886/2006 sul ricorso straordinario da lui proposto, esprimendo l'avviso che il ricorso stesso debba essere rigettato e, peraltro – sempre ad avviso dello stesso D'Amico – omettendo di attendere possibili sue controdeduzioni, ovvero la proposizione di motivi aggiunti di ricorso in conseguenza dell'accordato accesso – ancorché parziale – a documentazione non conosciuta al momento della proposizione dell'impugnativa originariamente presentata (cfr. pag. 5 dell'atto introduttivo del presente giudizio).

Il ricorrente, sempre in tal senso, riferisce pure di aver presentato in data 26 luglio 2007 motivi aggiunti di ricorso (cfr. doc. 2 di parte ricorrente), depositando nel contempo in data 31 luglio 2007 presso il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare una nuova domanda di accesso (cfr. doc. 3 di parte ricorrente), avente per oggetto:

il decreto interministeriale dd. 30 settembre 2005, completo della registrazione alla Corte dei Conti;

il decreto ministeriale (a lui asseritamente ignoto) emesso in attuazione dell'art. 37, secondo comma, della L. 20 settembre 1980, n. 574;

la seconda, la terza, la quarta e la quinta facciata dei documenti caratteristici dei candidati classificatisi in posizione anteriore alla propria nel procedimento di cui trattasi;

l'elenco, stilato dall'Accademia Navale di Livorno, dei nominandi ufficiali in ferma prefissata del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto alla conclusione del 1° corso, ferma prefissata, ruoli speciali del Corpo delle Capitanerie di Porto (posizioni e voti);

i verbali e le schede stilati all'esito delle operazioni di valutazione per la promozione a Sottotenente di vascello dei Guardiamarina del 1° corso, ferma prefissata, ruoli speciali del Corpo delle Capitanerie di Porto;

Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 2004, completo della registrazione della Corte dei Conti.

1.7. Con nota Prot. n. M-D GMIL -02 I 1 3 0078735 dd. 6 settembre 2007 a firma del Capo Reparto I – I Divisione Reclutamento Ufficiali della Direzione Generale per il Personale Militare (cfr. *ibidem*, doc. 4) la nuova istanza del D'Amico è stata accolta limitatamente alla documentazione di cui alle predette lettere d) ed e), ossia all'elenco, stilato dall'Accademia Navale di Livorno, dei nominandi ufficiali in ferma prefissata del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto alla conclusione del 1° corso, ferma prefissata, ruoli speciali del Corpo delle Capitanerie di Porto (posizioni e voti), e ai verbali e schede stilati all'esito delle operazioni di valutazione per la promozione a Sottotenente di vascello dei Guardiamarina del 1° corso, ferma prefissata, ruoli speciali del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Per la restante documentazione, corrispondente alle precedenti lettere a), b), c) e f), il medesimo Ufficio ha opposto motivato diniego, rilevando in particolare che l'istanza del D'Amico *“al punto a), non può essere accolta in quanto si tratta di atto non formato, nè detenuto stabilmente da questa Direzione Generale (articolo 25, comma 2, L. 7 agosto 1990, n. 241); la S.V. potrà comunque visionare il sito ufficiale del Ministero Difesa www.difesa.it/Segretariato Generale della Difesa/DNA Giornale Ufficiale della Difesa.it per la pubblicazione dei decreti ministeriali nonché delle graduatorie dei concorsi; in particolare, il decreto ministeriale 30 settembre 2005 è stato pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 29 del 20 ottobre 2005; al punto b), non può essere accolta in quanto la richiesta deve risultare necessariamente circoscritta al concorso cui la S.V. ha partecipato e solo rispetto al quale, dunque, è dato vedere un interesse “diretto, concreto e attuale” alla conoscenza degli atti relativi (ex art. 22, comma 1, lettera b, L. 7 agosto 1990, n. 241), comunque la S.V. potrà consultare il Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 262 del 24 settembre 1980 nella quale è stata pubblicata la L. 20 settembre 1980, n. 574; al punto c), non può essere accolta in quanto la documentazione caratteristica relativa agli altri concorrenti partecipanti al concorso in oggetto, taluni dei quali risultati vincitori, ostandovi il disposto dell'allegato 3, n. 10, al D.M. 14 giugno 1995, n. 519, quale risulta sostituito dall'articolo 1, del D.M. 3 novembre 1999, n. 486, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 298 del 21 dicembre 1999, secondo cui detta documentazione è sottratta all'accesso, per persone diverse dall'interessato, per 50 anni; al punto f), non può essere accolta in quanto si tratta di un atto non formato né detenuto stabilmente da questa Direzione Generale ed in inoltre, si rammenta che tale richiesta è stata già rigettata alla S.V. dal T.A.R. per il Veneto – I Sezione al punto c) della sentenza n. 2020/97 ai ricorsi nn. rr. gg. 466 -593/07 presentati dalla S.V. medesima”.*

1.8 Il ricorrente, dopo aver qui incidentalmente evidenziato che il provvedimento di diniego surriportato è stato adottato dal Ministero senza la previa comunicazione al richiedente dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, prevista dall'art. 10 -bis della stessa L. 241 del 1990, ha chiesto con ricorso proposto a' sensi dell'art. 25, comma 5, della medesima L. 241 del 1990 alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, costituita a' sensi dell'art. 27 della legge stessa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di pronunciarsi sulla propria domanda (cfr. *ibidem*, doc. 6), rilevando preliminarmente che, *“in ipotesi di differimento dell'accesso, l'Ufficio deve indicare il termine massimo di rinvio della propria decisione ex art. 9, comma 3,*

del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184; nel caso di specie ciò, per gli atti nn. 4) e 5)”, ossia – rispettivamente – per l’elenco dei nominandi ufficiali stilato dall’Accademia Navale di Livorno e per i verbali e le schede inerenti la promozione da Guardiamarina a Sottotenente di Vascello, “non è avvenuto. Inoltre, per gli atti di altre strutture, l’Ufficio – oltre a non poter negare l’accesso ad atti che non ha – deve girare l’istanza all’organo competente ex art. 6, comma 2, del D.P.R. 184 del 2006 (Cons. Stato, Sez. V, Sent. 23 gennaio 2001 n. 207); e ciò, per l’atto n. 1 (ossia per il decreto interministeriale dd. 30 settembre 2005 completo della registrazione da parte della Corte dei Conti), non è avvenuto. Significativo, al riguardo, appare invece il fatto che la medesima Direzione Generale, per altra analoga istanza proposta in una distinta procedura, si è conformata a tale norma; questo è quel che è accaduto per l’atto n. 6”, ossia la copia del d.P.R. 29 novembre 2004 completa della registrazione da parte della Corte dei Conti. “Quanto poi all’atto n. 2”, ossia il decreto ministeriale asseritamente ignoto e recante disposizioni di attuazione dell’art. 37, comma 2, della L. 574 del 1980 “ne viene negato l’accesso sostenendo che esso non si riferisce al concorso dante causa; il che, ancorché vero, è irrilevante, giacché tale atto occorre per sostenere la fondatezza della prima doglianza avanzata coi motivi aggiunti. Infine, dev’essere qui ribadito che l’accesso alle note caratteristiche di altri ufficiali promossi con lo stesso scrutinio, di cui al n. 3 (ossia i documenti caratteristici dei candidati risultati vincitori) è già stato reiteratamente affermato tanto da Codesta Amministrazione quanto dai Giudici Amministrativi”.

1.9 Con propria deliberazione dd. 8 novembre 2007 la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi ha respinto il ricorso del D’Amico, affermando che lo stesso non era fondato; ad avviso della Commissione stessa, infatti, “il D.M. attuativo dell’art. 37, comma 2, della L. 574 del 1980 non è accessibile in quanto l’Amministrazione ha attestato che non si riferisce al concorso al quale il ricorrente ha partecipato. La richiesta dei documenti caratteristici dei candidati risultati vincitori non può essere soddisfatta, considerato il disposto dell’allegato 3, n. 10, al D.M. 14 giugno 1995, n. 519, ora sostituito dall’art. 1 del D.M. 3 novembre 1999 n. 486, secondo cui tale documentazione è sottratta all’accesso per 50 anni, per le persone diverse dall’interessato” (cfr. *ibidem*, doc. 7).

Il deliberato della Commissione è stato portato a conoscenza del D’Amico con nota Prot. Di.C.A. 17583/2.4.5.2.3 dd. 14 novembre 2007 a firma del Capo del Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (cfr. *ibidem*).

1.10 Il D’Amico, per parte propria, afferma nella presente sede di giudizio che la pronuncia della Commissione sarebbe – quanto meno – parzialmente viziata per quanto segnatamente concerne l’omesso esame, da parte della Commissione medesima, sia della questione relativa all’accesso dell’elenco degli Ufficiali nominandi e dei verbali e schede inerenti i giudizi di idoneità per l’avanzamento al grado di sottotenente di vascello (CP), sia della questione relativa all’accesso del decreto interministeriale dd. 30 settembre 2005 e al decreto presidenziale dd. 29 novembre 2004 recante la nomina dell’Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Luciano Dassatti a Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

1.11 Lo stesso ricorrente, tuttavia, nell’atto introduttivo del presente giudizio espone che, per quanto attiene all’elenco degli Ufficiali nominandi e dei verbali e schede inerenti i giudizi di idoneità per l’avanzamento al grado di sottotenente di vascello (CP) sono rispettivamente intervenuti il dispaccio n. 0092008 e il dispaccio n. 0092010 dd. 20 novembre 2007, a firma del Direttore dei Corsi Allievi dell’Accademia Navale di Livorno, mediante i quali l’Amministrazione adita ha accolto – seppure tardivamente – le domande di accesso al riguardo presentate (cfr. doc.ti 8 e 9 di parte ricorrente).

Inoltre, con dispaccio n. 0080937 dd. 20 settembre 2007 il Capo del 1° Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa ha trasmesso al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto le domande di accesso rispettivamente proposte dal D'Amico (cfr. *ibidem*, doc. 5), dando in tal modo corso a quanto disposto dall'art. 6, comma 2, del d.P.R. 184 del 2006.

Il D'Amico, pertanto, evidenzia a pag. 10 e ss. dell'atto introduttivo del presente giudizio, che ad oggi residua l'interesse alla decisione della presente impugnativa limitatamente all'accesso:

del decreto interministeriale dd. 30 settembre 2005, completo della registrazione da parte della Corte dei Conti (ove esistente);

del decreto ministeriale attuativo dell'art. 37, secondo comma, della L. 574 del 1980;

dei documenti caratteristici dei candidati vincitori del concorso.

2. Non si sono costituiti in giudizio né il Ministero della Difesa, né la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, né i controinteressati Adolfo Nerelli, Giuseppe Fiorini, Giovanni Marco Vindigni, Yuri Galeazzi, Tommaso Grimaldi, Clويد Iannarelli, Carlo Pica e Mery Caprioli.

3. Alla camera di consiglio del 27 febbraio 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.

4.1 Tutto ciò premesso, il ricorso va accolto per quanto qui appresso specificato.

4.2. Per quanto attiene alle istanze di accesso del decreto interministeriale dd. 30 settembre 2005, completo della registrazione da parte della Corte dei Conti (ove esistente) e del decreto ministeriale attuativo dell'art. 37, secondo comma, della L. 574 del 1980, va evidenziato che il ricorrente afferma che il proprio interesse ad accedere a tali atti trova fondamento nel proprio assunto secondo il quale il decreto ministeriale attuativo dell'art. 37, secondo comma, della L. 574 del 1980 – ove esistente – avrebbe dovuto trovare applicazione in luogo del decreto interministeriale dd. 30 settembre 2005 al fine dello svolgimento del procedimento concorsuale di cui trattasi (cfr. pag. 6 dell'atto introduttivo del presente giudizio): assunto che il ricorrente intende, all'evidenza, sostenere in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato da lui proposto avverso l'esito del procedimento medesimo.

Se così è, risulta pertanto con ogni evidenza che il ricorrente chiede nella specie l'accesso a tali atti a contenuto generale proprio in quanto la “*conoscenza*” degli stessi risulta a lui “*necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici*”, come espressamente disposto dall'art. 24, comma 7 della L. 241 del 1990 così come da ultimo sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

Tale notazione di fondo è, quindi, sufficiente per accogliere le domande di accesso proposte al riguardo dal D'Amico: e, conseguentemente, risultano in proposito inconferenti gli assunti della Direzione Generale per il personale Militare del Ministero della Difesa secondo i quali gli atti in questione non sarebbero stati da essa formati o comunque non sarebbero da essa detenuti o – ancora – non riguarderebbero il concorso al quale lo stesso D'Amico ha partecipato.

Infatti, per quanto attiene ai documenti non formati o non detenuti dall'Amministrazione adita, vige il generale principio secondo il quale “la richiesta formale presentata ad Amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso é dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente”, dando di

ciò “comunicazione all'interessato” (cfr. art. 6, comma 2, del d.P.R. 184 del 2006): e risulta altrettanto evidente che il principio medesimo trova applicazione anche all'interno dei diversi Uffici facenti capo alla stessa Amministrazione, con la conseguenza che l'Ufficio segnatamente adito dall'istante ai fini dell'accesso di documentazione amministrativa da esso non formata o non detenuta ha comunque l'obbligo di trasmettere la domanda di accesso all'Ufficio competente a provvedere, il quale – pertanto – assumerà le proprie determinazioni al riguardo.

Anche per il caso in esame, quindi, la Direzione Generale per il Personale Militare, per effetto della presente sentenza, è obbligata – ove detenga comunque copia dei due atti di cui trattasi – a fornirla anche al ricorrente; in difetto, essa è obbligata a trasmettere la domanda di accesso all'Ufficio del medesimo Ministero che detiene copia degli atti richiesti, dandone contestualmente comunicazione all'attuale ricorrente, a' sensi di quanto disposto dal predetto art. 6, comma 2, del d.P.R. 186 del 2004.

4.3 Per quanto attiene al richiesto rilascio dei documenti caratteristici dei candidati da promuovere al grado di sottotenente di vascello (CP), va evidenziato che a' sensi dell'art. 24, comma 1, lett. d) della L. 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dall'articolo 16, comma 1, della L. 11 febbraio 2005 n. 15 “ il diritto di accesso è escluso ... nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi” .

La vigenza di tale disposizione è peraltro differita, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della predetta L. 15 del 2005, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dello stesso art. 23, ai sensi del quale – per l'appunto – “entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento inteso a integrare o modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, al fine di adeguarne le disposizioni alle modifiche introdotte dalla presente legge”.

In effetti, con d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, è stato emanato un “regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”: ma, a ben vedere, tale atto normativo reca soltanto “le modalità” procedurali “di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241” (cfr. art. 1 del d.P.R. 184 cit.), ma non innova la disciplina contenuta nell'art. 8 del d.P.R. 352 del 1992 in ordine ai criteri per la determinazione dei casi di esclusione dal diritto di accesso, la quale – quindi – seguita a trovare applicazione (cfr. art. 10, comma 1, del d.P.R. 184 cit., che rinvia ad un regolamento previsto dall'attuale testo dell'art. 24, comma 6, della L. 241 all'evidenza, quindi, non ancora emanato; cfr. altresì, l'art. 15, comma 1, dello stesso d.P.R. 184 che conferma, nelle more, la vigenza dell'art. 8 del d.P.R. 352 del 1992); e, in ogni caso, va evidenziato che ai sensi del comma 7 dello stesso nuovo testo dell'art. 24 della L. 241 del 1990 – recante, all'evidenza, un principio di ordine generale in tema di accesso alla documentazione amministrativa recante dati sensibili e giudiziari – “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”, fermo – altresì – restando, nell'ipotesi di “documenti contenenti dati sensibili e giudiziari”, che “l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall' articolo 60 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.

Per il caso di specie, il Ministero della Difesa ha denegato al D'Amico il rilascio di copia dei documenti caratteristici dei predetti controinteressati richiamandosi al disposto dell'allegato 3, n. 10, al D.M. 14 giugno 1995, n. 519, come sostituito dall'art. 1 del D.M. 3 novembre 1999, n. 486, recante l'approvazione del regolamento concernente le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso in esecuzione dell'art. 8 del predetto d.P.R. 352 del 1992 e ai sensi del quale la documentazione caratteristica è sottratta per 50 anni all'accesso da parte dei terzi, nel mentre la documentazione matricolare è sottratta all'accesso per 50 anni limitatamente alle sole informazioni la cui conoscenza possa ledere il diritto alla riservatezza dei terzi ai quali la documentazione si riferisce”.

Invero, per effetto di talune statuizioni giudiziali il previgente testo del predetto n. 10) dell'allegato 3 al D.M. 519 del 1995, in forza del quale vigevo la sottrazione per 50 anni dall'accesso alla documentazione caratteristica “ad eccezione, per il solo interessato dei fogli di comunicazione”, nonché, per la documentazione matricolare, “per le sole informazioni la cui conoscenza possa ledere il diritto alla riservatezza di terzi”, è già stato disapplicato *ope iudicis* in quanto ritenuto contrario con i principi enunciati dalla L. 241 del 1990 e dal d.P.R. 352 del 1992: e ciò in quanto, “secondo i principi generali sulla gerarchia delle fonti, nel conflitto tra due norme diverse, occorre dare preminenza a quella legislativa, di livello superiore rispetto alla disposizione regolamentare” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 maggio 1998 n. 498 e 11 febbraio 1998 n. 266, nonché T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 9 febbraio 1999, n. 342).

La disapplicazione è peraltro avvenuta, in tali precedenti evenienze, con esclusivo riguardo al divieto di accesso sancito, nella vigenza dell'originario testo del D.M. 519 del 1995, nei confronti della documentazione relativa allo stesso interessato.

Ad avviso del Collegio, tuttavia, analogo contrasto sussiste anche rispetto alla posizione dei terzi controinteressati, posto che – ove ciò non fosse – risulterebbe preclusa per colui che deve tutelare i propri diritti e interessi, la materiale possibilità della difesa.

In tal senso, quindi, anche l'attuale formulazione dell'anzidetto n. 10) dell'allegato 3 al D.M. 519 del 1995 confligge con l'art. 60 del Codice per il trattamento dei dati personali, approvato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in forza del quale, “quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile”.

Nel caso di specie, le posizioni del ricorrente e dei controinteressati risultano sul punto del contendere del tutto omologhe, in quanto la raccolta dei dati sensibili contenuti nella documentazione caratteristica e matricolare dei controinteressati medesimi risulta strumentale rispetto all'identico “bene della vita” che l'attuale ricorrente persegue mediante una procedura concorsuale che paritariamente lo coinvolge con essi, ossia la rafferma nel servizio militare; e, se così è, deve dunque concludersi – anche per questa evenienza – nel senso della necessità della disapplicazione della fonte normativa subordinata rispetto al puntuale criterio direttivo enunciato dalla sovrastante fonte legislativa e del conseguente rilascio al ricorrente di copi della documentazione da lui richiesta.

5. Le spese e gli onorari del giudizio seguono la soccombenza di lite, e sono liquidati nel dispositivo; viceversa, va compensata ogni ragione di lite tra la il ricorrente medesimo e la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PQM

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, ordina al Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, il rilascio al ricorrente di copia della documentazione enunciata al § 4.2 e al § 4.3 della presente sentenza.

Condanna, altresì, il Ministero della Difesa al pagamento delle spese del giudizio, complessivamente liquidate nella misura di € 450,00. – (quattrocentocinquanta/00).

Compensa ogni ragione di lite tra il ricorrente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 27 febbraio 2008, con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso
Elvio Antonelli
Fulvio Rocco

Presidente
Consigliere
Consigliere, estensore

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - Roma
Sezione Prima

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 3675/2008 Reg. Sent. - N. 2009/2008 Reg. Ric.

SENTENZA

Sul ricorso n. 2009/2008 R.g. proposto

DA

Confintesa e Federazione Intesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *p.t.*, rappresentate e difese dall'avv. Flavio Maria Polito, presso il cui studio in Roma, Via Pasubio n. 2, hanno eletto domicilio

CONTRO

la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi e l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – Aran, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentate e difese dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliate

E NEI CONFRONTI DI

Confederazioni C.g.i.l., C.i.s.l., U.i.l., S.a.l., R.d.b. Cub, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *p.t.*, n.c.

PER L'ANNULLAMENTO

della decisione in data 17 dicembre 2007, con cui la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha respinto il ricorso presentato dalle ricorrenti per opporsi al diniego frapposto dall'Aran sull'istanza di accesso alla documentazione utile per la misurazione della rappresentatività sindacale nel biennio 2006/07, nonché della nota Aran in data 3 luglio 2007, recante l'anzidetto diniego.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio delle intimato;

sentiti alla camera di consiglio del 16 aprile 2008, relatore il dott. Mario Alberto di Nezza, l'avv. Polito e l'avv. dello Stato Colelli;

ritenuto e considerato quanto segue in fatto e in diritto

FATTO

Con ricorso notificato l'11 febbraio 2008, depositato il successivo 1° marzo, le ricorrenti Confintesa e Federazione Intesa, premettendo di raggruppare numerose sigle sindacali attive nel settore del pubblico impiego e di essere state escluse dall'elenco delle organizzazioni sindacali rappresentative dei vari comparti di contrattazione (salvo che per quello relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri) per il quadriennio normativo 2006/09 e per il biennio economico 2006/07, hanno impugnato i provvedimenti dell'Aran (in data 3 luglio 2007) e della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (in data 17 dicembre 2007) con cui è stata respinta la loro richiesta di accedere agli atti della procedura ex art. 43 d.lgs. n. 165 del 2001, avanzata al fine di accertare autonomamente la loro "rappresentatività" e quella delle altre oo.ss..

A sostegno del gravame esse hanno dedotto cinque motivi prospettanti molteplici profili di illegittimità.

Costitutesi in resistenza le intime amministrazioni, alla suindicata camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La domanda di accesso è fondata per quanto di ragione.

1.1. Prima di esaminare il merito della pretesa è opportuno dare brevemente conto del rapporto tra il rimedio giustiziale (infruttuosamente azionato dalle ricorrenti) e quello giurisdizionale, secondo la disciplina dettata dall'art. 25 L. n. 241/90 (nel testo introdotto dall'art. 17 L. 11 febbraio 2005, n. 15) in materia di "modalità di esercizio del diritto di accesso".

Per il caso di diniego (o differimento) dell'accesso, il comma 4 di tale disposizione offre al richiedente la duplice possibilità:

a) di "presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5";

b) di chiedere il "riesame" della determinazione negativa al difensore civico, per gli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, ovvero alla Commissione per l'accesso "nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato" (in prosieguo sarà considerata soltanto la Commissione).

All'esito di detto "riesame" – che deve avvenire nel termine di "trenta giorni dalla presentazione dell'istanza", decorso infruttuosamente il quale "il ricorso si intende respinto" – la Commissione, se rileva l'illegittimità del diniego (o del differimento), ne dà comunicazione all'"autorità disponente", la quale può emanare entro i successivi trenta giorni un "provvedimento confermativo motivato" del diniego stesso. In assenza di conferma, "l'accesso è consentito". Si stabilisce inoltre che "se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso".

Questa disciplina trova sviluppo nel regolamento approvato con d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, che all'art. 12, individuate nei primi 4 commi le modalità di presentazione del gravame amministrativo, prevede che la Commissione, qualora non dichiari il ricorso irricevibile (se proposto tardivamente) o inammissibile (se proposto da soggetto non legittimato o carente di interesse ovvero se "privo dei requisiti di cui al comma 3

o degli eventuali allegati indicati al comma 4”), “in ogni altro caso” lo esamina e lo decide (comma 7; la decisione di irricevibilità o di inammissibilità non preclude peraltro “la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento”; comma 8).

L'art. 25 L. n. 241/90, nel sancire poi che “contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma quarto è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale” (comma 5), specifica che questo termine, laddove sia stato chiesto il riesame alla Commissione, “decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza” (comma 4).

1.2. Non è pacifica la natura del rimedio amministrativo introdotto dall'art. 25.

Secondo la tesi maggiormente accreditata, esso sarebbe un ricorso gerarchico improprio – opinione enunciata in un'articolata pronuncia (Cons. Stato, sez. VI, 27 maggio 2003, n. 2938, peraltro risalente ad epoca anteriore alla riforma della legge n. 241/90), nella quale si affermava l'ammissibilità, nella materia dell'accesso, di “un ricorso di tipo amministrativo, comunque configurato o denominato (riesame, ricorso gerarchico proprio, ricorso gerarchico improprio, ecc.)”, tale essendo “sicuramente l'intenzione del legislatore, che [...] ha previsto un ricorso amministrativo al difensore civico (che si configura come una sorta di ricorso gerarchico improprio) e che nell'Atto Senato n. 1281 ha previsto anche un analogo ricorso amministrativo alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi [...] (anch'esso configurabile come ricorso gerarchico improprio)” (l'A.S. n. 1281 è poi divenuto la L. n. 15 del 2005).

A tale qualificazione sembrerebbe ostare il rilievo che nei procedimenti giustiziali si ha di norma una completa devoluzione della *res controversa* all'autorità decidente (nel senso che all'accoglimento del gravame consegue l'annullamento o la riforma, laddove siano dedotti vizi di merito, dell'atto impugnato, che per tale via viene eliminato dall'ordinamento giuridico ovvero modificato), caratteristica non ravvisabile nel “ricorso” ex art. 25, il cui accoglimento comporterebbe un mero invito, rivolto all’“autorità disponente”, a riesaminare la propria determinazione negativa (ovvero, nel caso di inerzia, a provvedere sull'istanza del privato), con conseguente apertura di un nuovo segmento procedimentale suscettibile di concludersi con la motivata conferma del diniego (si tratterebbe in altre parole di una richiesta di riesame del diniego “mediata” dall'intervento della Commissione, ossia dell'organismo che il legislatore del 2005 ha individuato quale referente nazionale per la materia dell'accesso).

Rilevanti dati letterali e sistematici inducono tuttavia a preferire la prima opinione, dal momento che le norme di legge e regolamentari che delineano il procedimento innanzi alla Commissione configurano in modo chiaro un *iter* di tipo giustiziale (si pensi alle disposizioni sui termini, sui presupposti di ammissibilità, sul contraddittorio, sull'istruttoria, sulla decisione).

1.3. Il rapporto tra la decisione sul ricorso ex art. 25 e la successiva azione giurisdizionale risulta perciò definito dai principi generali della materia.

Pare anzitutto che il trasferimento in sede giurisdizionale di una controversia instaurata in sede gerarchica possa avvenire solo quando il procedimento giustiziale sia stato correttamente instaurato, ciò discendendo dalla necessità di evitare facili elusioni del termine decadenziale previsto per l'esercizio dell'azione innanzi al giudice. Tale principio è applicabile anche all'*actio ad exhibendum* in quanto, come chiarito da Cons. Stato, Ad. plen., 18 aprile 2006, n. 6, la natura impugnatoria del relativo ricorso prescinde dalla natura della situazione giuridica soggettiva sottostante (non vale invocare in contrario

l'art. 12, comma 8, del d.P.R. n. 184/06, ai sensi del quale "la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento", occorrendo apprezzare la portata della norma alla luce del sistema di preclusioni individuato dalla citata Ad. plen., n. 6/2006 e in particolare della regola secondo cui è inammissibile un'istanza di accesso che reiteri puramente e semplicemente quella respinta).

In secondo luogo, verificata la rituale introduzione del rimedio amministrativo, non sembrano sussistere ostacoli alla cognizione diretta da parte del giudice anche dell'originario provvedimento impeditivo dell'accesso – se, beninteso, la relativa domanda faccia parte del *petitum* – ciò potendosi desumere: a) dal tenore dei ridetti commi 4 e 5 dell'art. 25, dai quali risulta che l'azione giurisdizionale ha ad oggetto le "determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso" ancorché sia stata previamente adita la Commissione; b) in via sistematica, dalle finalità di semplificazione e di *favor* perseguite dalla normativa in esame, dovendosi altresì tener conto della circostanza che l'accesso ai documenti amministrativi attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ex art. 117, secondo comma, lettera *m*, Cost. (cfr. Corte cost. 1° dicembre 2006, n. 399).

2. Venendo al caso concreto, rileva il Collegio che con le istanze del 14 maggio e del 1° giugno 2007 (all.ti 8 e 9 ric.) le ricorrenti hanno chiesto all'Aran di poter visionare: I) una serie di "atti relativi alle sigle rappresentate da Confintesa"; II) gli "atti relativi all'accertamento della rappresentatività delle altre organizzazioni sindacali, rappresentative o meno, del comparto ministeri e delle agenzie fiscali che vanno a formare, complessivamente, il numero del personale sindacalizzato, sulla cui base si definisce la percentuale di rappresentatività", anche limitatamente alle "schede di rilevazione delle deleghe risultanti al 31.12.2004" e ai "verbali elettorali delle elezioni per le RSU del novembre 2004".

Con provvedimento del 3 luglio 2007 n. 6226 (all. 2 amm.) l'Agenzia ha assunto una posizione differenziata:

- quanto al punto I, essa a) ha accolto le richieste aventi ad oggetto la "delibera di accertamento delle organizzazioni sindacali rappresentative per il biennio 2006-2007" (adottata dal Comitato direttivo dell'Agenzia il 9 maggio 2007) e "l'elenco e la relativa consistenza associativa delle organizzazioni sindacali cui le deleghe sono state attribuite a sigle rappresentate da Confintesa dopo la certificazione dei dati da parte del Comitato paritetico e alla data ultima del 31 dicembre 2005", mentre b) ha respinto le restanti pretese poiché, a suo dire, alcuni degli atti domandati sarebbero già nella disponibilità delle richiedenti (come le schede di rilevazione delle deleghe al 31.12.2004 riguardanti Confintesa e le sue affiliate, i verbali elettorali, le schede di certificazione dei dati associativi ed elettorali predisposte dal Comitato paritetico nonché i verbali di questo organismo) ovvero sarebbero ininfluenti (così la corrispondenza intercorsa con le amministrazioni nella fase di rilevazione dei dati elettorali);

- quanto al punto II, ha segnalato di aver notificato ai controinteressati ai sensi del d.P.R. 184/2006 l'istanza di ostensione e di essere poi rimasta in attesa di eventuali opposizioni.

La Commissione per l'accesso ha a sua volta disatteso il gravame amministrativo sul duplice rilievo del difetto di attualità dell'interesse delle ricorrenti (condividendo l'assunto dell'amministrazione circa la materiale disponibilità della documentazione richiesta) e della preordinazione dell'istanza ostensiva al controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione.

Col ricorso all'odierno esame le ricorrenti impugnano sia la decisione della Commissione sia l'originario diniego di accesso, instando:

a) per la declaratoria di illegittimità di entrambi tali provvedimenti e per il conseguente riconoscimento del diritto di visionare tutti i documenti indicati nella domanda del 1° giugno 2007;

b) in subordine, per la declaratoria di illegittimità degli anzidetti atti "limitatamente [...] alla documentazione relativa all'accertamento della rappresentatività delle altre organizzazioni sindacali rappresentative o meno del comparto Ministeri e delle Agenzie fiscali che vanno a formare complessivamente il numero del personale sindacalizzato, sulla cui base si definisce la percentuale di rappresentatività [...], anche circoscritto l'accesso: 1) alle schede di rilevazione delle deleghe risultanti al 31.12.2004, 2) ai verbali elettorali delle elezioni per le RSU 2004";

c) in ulteriore subordine, per l'annullamento della sola decisione della Commissione per l'accesso, "ove si ravvisi [...] l'esigenza di tutela di dati sensibili [...], per aver omesso di acquisire il parere del Garante per la protezione dei dati personali".

2.1. Ciò posto, ritiene anzitutto il Collegio di disattendere la domanda di cui al precedente punto a), in quanto effettivamente diretta ad ottenere dati ininfluenti (come la corrispondenza relativa all'espletamento delle operazioni) ovvero già in possesso delle richiedenti (come le schede di rilevazione delle deleghe relative alle oo.ss. affiliate a Confintesa e a Federazione Intesa).

Appare di contro fondata, nei limiti che si diranno, l'istanza proposta in via di immediato subordine (punto b).

Nel definire le procedure per individuare la "rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva", l'art. 43 d.lgs. n. 165 del 2001 attribuisce all'Aran il potere di ammettere "alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato" (comma 1; il comma 2 estende la rappresentatività alle "confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate").

"La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe" – prosegue il comma 7 – "è assicurata dall'Aran", mentre "i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'Aran non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni".

La disposizione prevede poi l'istituzione di un "comitato paritetico" (al quale partecipano l'Aran e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale; cfr. art. 1 protocollo d'intesa del 12 gennaio 2005, in atti), avente il compito di "garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive", di certificare i dati e di risolvere eventuali controversie (commi 8 -11).

2.2. La legge attribuisce dunque all'Aran un potere di ammissione, il cui esercizio presuppone il mero riscontro della media tra il "dato associativo" e il "dato elettorale" relativi alle organizzazioni sindacali nei singoli comparti.

Non vi è dubbio allora che ciascuna organizzazione (e relativa confederazione, in virtù del citato art. 43, comma 2) vanti un interesse concreto e attuale a conoscere tanto il "totale delle deleghe rilasciate" quanto il "totale dei voti espressi" nelle elezioni delle r.s.u., perché è soltanto attraverso questi elementi che essa sarà in grado di verificare la correttezza della statuizione dell'Aran di riconoscere o meno la "rappresentatività" per un dato ambito contrattuale.

Allo stesso modo, ritiene il Collegio che la pretesa conoscitiva degli interessati possa riguardare così le "schede di rilevazione delle deleghe risultanti al 31.12.2004" come i "verbali elettorali delle elezioni per le RSU 2004", vale a dire i documenti che recano gli elementi fattuali posti a base delle determinazioni sull'ammissione, non potendo l'esibizione degli stessi venire esclusa per le ragioni di carattere generale invocate dall'amministrazione.

Ed invero:

A) Cominciando dal "dato associativo", nella relazione del 26 novembre 2007 inviata alla Commissione per l'accesso (all. 4 amm.) l'Aran ha segnalato l'esigenza di tutelare la riservatezza dei dipendenti tanto delle amministrazioni di piccola e media dimensione (quali, ad esempio, i comuni che hanno un solo dirigente in servizio), rispetto alle quali la rilevazione, ancorché numerica, delle deleghe consentirebbe di individuare il "dato sensibile" del nome degli affiliati alle singole sigle sindacali, quanto delle amministrazioni più grandi (come ad esempio i ministeri e le agenzie fiscali), per le quali si porrebbe un'analoga esigenza alla luce della circostanza che le operazioni di raccolta si espleterebbero su scala provinciale.

Al riguardo il Collegio, ricordato che le istanti intendono visionare soltanto le schede relative ai comparti dei Ministeri e delle Agenzie fiscali (ciò che fa dubitare dell'astratta correttezza dell'argomentazione dell'intimata, forse spendibile solo per gli enti di minori dimensioni), non può che rilevare la genericità (oltre che la mancata dimostrazione) dell'assunto circa la scarsa consistenza organica, a livello provinciale, di amministrazioni (ministeri e agenzie fiscali) notoriamente dotate di amplissime dotazioni di personale.

Più in generale, può riconoscersi come l'inconveniente sottolineato dall'intimata sia insito nella stessa attività di rilevazione delle deleghe (si pensi ad esempio al caso – improbabile, ma non di impossibile verifica – di dipendenti tutti affiliati a una medesima sigla); ciò che risulta dalla stessa circolare Aran in materia (17 novembre 2004, n. 8453, pubbl. in G.U. 16 dicembre 2004, n. 294), nella parte in cui stabilisce che "a tutela del diritto alla segretezza e riservatezza devono essere inviati esclusivamente dati numerici in modo che gli stessi non possano rappresentare elementi identificativi dei dipendenti che hanno sottoscritto la delega".

Questa cautela appare peraltro sufficiente a garantire la sfera di riservatezza dei terzi (non vertendosi certamente nell'ipotesi di cui all'art. 60 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che tra i "dati sensibili" menziona unicamente a quelli "idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"), di talché non sembra necessario procedere al consueto bilanciamento tra contrapposti interessi che il giudice è tenuto ad effettuare allorché l'accesso sia, come nella specie, preordinato all'esercizio del diritto alla difesa giurisdizionale (cfr. art. 24, ult. co., L. n. 241/90).

Questa soluzione sembra del resto pienamente in linea con la chiara prescrizione dell'art. 43, comma 12, d.lgs. n. 165/01 cit., a mente del quale "a tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni" (ex L. n. 675 del 1996).

B) Quanto al “dato elettorale”, l'Aran ha (incontestatamente) affermato (sempre nella citata relazione per la Commissione) che i verbali elettorali sono stati affissi per cinque giorni all'albo di ogni singola amministrazione e sono stati consegnati alle oo.ss. “nella loro interezza” da parte delle commissioni elettorali (“i cui componenti sono esclusivamente di nomina sindacale”, mentre l'Agenzia si limita a trasmettere gli esiti elettorali in un “file in formato excel”).

A fronte di tali allegazioni le ricorrenti, muovendo dal rilievo che i destinatari di detta consegna sarebbero soltanto le oo.ss. “che hanno presentato le liste all'amministrazione” (v. pag. 20 ric., ove si menziona la circ. Aran 2 luglio 2004, n. 5194, par. 10), hanno replicato di essere in possesso soltanto dei verbali delle amministrazioni nelle quali esse stesse hanno presentato liste di propri candidati, ma “non del complesso dei verbali di tutti i seggi in cui si sono svolte le elezioni R.S.U.”.

Questo assunto consente allora di disattendere la relativa pretesa di esibizione, dal momento che le ricorrenti sono (o comunque dovrebbero essere) a conoscenza delle singole articolazioni dell'amministrazione in cui hanno presentato propri candidati e dunque sono (o dovrebbero essere) in grado di indicare specificamente i verbali di cui non hanno la disponibilità (ossia quelli recanti gli esiti delle consultazioni cui esse o le oo.ss. loro affiliate non hanno preso parte).

Il mancato rispetto dell'indicato onere di specificazione comporta pertanto che l'istanza di accesso incorra nella preclusione di cui all'art. 24, comma 3, L. n. 241/90, risultando effettivamente preordinata, come giustamente affermato dalla resistente Commissione nell'impugnato provvedimento decisorio, “ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni”.

2.3. Per quanto sin qui osservato, ritiene il Collegio che non sussista alcuna ragione per negare, con riguardo ai comparti dei Ministeri e delle Agenzie fiscali, l'accesso alle “schede di rilevazione delle deleghe risultanti al 31.12.2004” relative alle altre sigle sindacali, giacché la comunicazione di dette informazioni:

a) risponde a un interesse attuale delle ricorrenti, attenendo alla verifica del superamento del *discrimen* stabilito dalla legge per accedere ai tavoli contrattuali;

b) è strumentale alla difesa di una situazione giuridicamente tutelata; a mente dell'art. 24, comma 7, L. n. 241 del 1990 “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”, e non vi è dubbio che le ricorrenti abbiano evidenziato in modo chiaro il collegamento della domanda di accesso con una loro situazione giuridicamente rilevante (si ricorda che la legittimazione all'accesso ai documenti amministrativi è consentita a chiunque possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti e indiretti anche nei suoi confronti);

c) è inidonea a ledere un eventuale interesse alla riservatezza di terzi, per il che si appalesa ingiustificata la risposta soprassessoria dell'Aran, concretante un ingiustificato arresto del procedimento (potendo essere al contempo disattesa l'eccezione di omessa integrazione del contraddittorio formulata dalla difesa erariale).

3. In conclusione, il ricorso è fondato nei sensi appena esposti. Va pertanto ordinato all'Aran di esibire le indicate “schede di rilevazione delle deleghe al 31.12.2004” non riguardanti le ricorrenti o le oo.ss. ad esse affiliate.

La novità delle questioni affrontate permette di ravvisare giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali.

PQM

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, ordina l'esibizione della documentazione richiesta nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2008, composto dai signori:

Pasquale de Lise

Roberto Politi

Mario Alberto di Nezza

Presidente

Consigliere

Primo referendario, rel.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - Roma
Sezione Prima

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 7058/08 Reg. Sent. - N. 4123/08 Reg. Ric.

SENTENZA

Sul ricorso n. 4123 del 2008, proposto da Mastellarini Gabriele, in giudizio in proprio ai sensi del comma 5 -bis dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per il presente giudizio elettivamente domiciliato in Roma, alla via Ottaviano n. 43, presso lo studio dell'avv. Manuela Perrone

CONTRO

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12

PER L'ANNULLAMENTO

del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2001.2.1/14747 dell'8 aprile 2008;

nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

E PER LA DECLARATORIA

del diritto del ricorrente alla visione ed estrazione di copia della documentazione richiesta con istanza del 7 marzo 2008.

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla Camera di Consiglio del 18 giugno 2008 il dr. Roberto POLITI; uditi altresì i procuratori delle parti come da verbale d'udienza.

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Espone il ricorrente – giornalista professionista freelance – di aver presentato al Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 7 marzo 2007, formale richiesta di accesso agli atti in attuazione dell'art. 39, comma 7, della legge 3 agosto 2007 n. 124.

La documentazione richiesta, in particolare, aveva ad oggetto la vicenda riguardante il sequestro e l'uccisione dell'on.le Aldo Moro.

Nel sottolineare come la disposizione precedentemente indicata abbia disposto il venir meno del segreto di Stato riguardante gli anzidetti rilievi documentali, assume il ricorrente che, in assenza di alcun regime transitorio individuato dalla previsione in discorso, la documentazione richiesta sarebbe immediatamente ostensibile.

Contesta, quindi, l'atto con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, nel rammentare che la concreta applicazione della legge 124/2007 è demandata ad apposito testo regolamentare da emanarsi con D.P.C.M., ha differito "ogni valutazione in merito" alla presentata istanza "al momento dell'entrata in vigore del citato decreto regolamentare prevista entro quindici giorni dalla sua pubblicazione".

Nel sottolineare come il testo regolamentare sopra citato sia stato pubblicato, nelle more della proposizione dell'odierno mezzo di tutela, sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2008 (e sia, quindi, allo stato entrato in vigore), assume il ricorrente che l'impugnato atto sia nullo in ragione della preclusa differibilità del diritto di accesso nella fattispecie azionato; ulteriormente rappresentando l'attualità e la giuridica consistenza della posizione giuridica dal medesimo vantato e ribadendo l'immediata conoscibilità dei rilievi documentali richiesti.

Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura e declaratoria del diritto all'accesso alla documentazione richiesta con istanza del 7 marzo 2008.

L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.

Il ricorso – ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 18 giugno 2008 – è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Successivamente all'adozione dell'atto gravato (con il quale, come precedentemente osservato, è stata al ricorrente comunicata la non immediata esaminabilità dell'istanza di accesso in ragione della mancata emanazione, all'epoca, della disciplina attuativa della legge 124/2007), la documentazione depositata in giudizio dall'Amministrazione resistente in data 14 giugno 2008 ha consentito di appurare che:

è intervenuta l'emanazione della suddetta normativa di dettaglio, di cui al D.P.C.M. 8 aprile 2008 (pubblicato in G.U. del 16 aprile 2008), nella quale sono state, fra l'altro, definite le condizioni che qualificano la posizione soggettiva del soggetto richiedente l'accesso avente ad oggetto documentazione (già) coperta dal segreto di Stato;

è stato acclarato dalla stessa Amministrazione, a seguito di istruttoria, che sulla vicenda concernente il "caso Moro" non è "mai stato apposto od opposto il segreto di Stato";

è stata al riguardo fornita comunicazione all'odierno ricorrente (nota del 30 maggio 2008);

e, da ultimo, il sig. Mastellarini ha presentato una nuova istanza (in data 4 giugno 2008) con la quale l'interessato – preso atto dell'insussistenza di motivi ostativi all'accoglimento della richiesta già a suo tempo prodotta – ha chiesto di "conoscere le modalità per l'accesso e la messa a disposizione della documentazione relativa all'uccisione dell'on.le Aldo Moro ... e comunque a tutti quegli atti indicati nella missiva inviata il 28 agosto 1998 dall'allora Ministro dell'Interno all'allora Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno del terrorismo in Italia".

Impregiudicato l'esito che potrà venir riservato all'istanza da ultimo indicata – allo stato non noto – e, con esso, impregiudicata la tutelabilità in giudizio della posizione giuridica soggettiva facente capo all'odierno ricorrente, ove eventualmente pregiudicata dalle determinazioni che verranno in proposito assunte dalla competente Amministrazione, rileva ai fini della delibazione del presente mezzo di tutela l'evidente sopravvenuta carenza di interesse, in capo al sig. Mastellarini, alla delibazione nel merito delle dedotte doglianze, atteso che anche un eventuale accoglimento del gravame:

si rivelerebbe, in ragione delle illustrate sopravvenienze, inidoneo a garantire il soddisfacimento dell'interesse sostanziale del quale quest'ultimo assume di essere portatore;

e, in ogni caso, l'affermata carenza del segreto di Stato con riferimento alla richiesta documentazione esclude che la sollecitata conoscibilità dei richiesti rilievi documentali trovi legittimi motivi di impedimento nella presenza di un vincolo siffatto.

Le svolte considerazioni impongono la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse; conclusivamente rilevando il Collegio la presenza di giusti motivi per compensare fra le parti le spese del presente giudizio.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I – dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2008, con l'intervento dei seguenti magistrati:

Pasquale de Lise

Roberto Politi

Mario Alberto Di Nezza

Presidente

Consigliere, relatore, estensore

Primo Referendario

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - Roma

Sezione Prima

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 6467/08 Reg. Sent. - N. 2389/08 Reg. Ric.

SENTENZA

Sul ricorso n. 2389 del 2008 proposto da

Danilo GIACQUINTO, nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore Edoardo Giacquinto, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Ragozzo e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Roma al viale delle Milizie n. 19, per mandato in calce al ricorso;

CONTRO

- DIRIGENTE SCOLASTICO del 297° CIRCOLO DIDATTICO "VIA TRIONFALE n. 7333" di ROMA, in persona del Dirigente scolastico pro -tempore, costituito con memoria difensiva depositata;

- COMMISSIONE per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 27 legge 7 agosto 1990, n. 241, in persona del Presidente pro -tempore, non costituita in giudizio;

PER L'ANNULLAMENTO

- del diniego di accesso ai documenti richiesti dal ricorrente con istanza del 20 novembre 2007, espresso con nota del dirigente scolastico del 297° circolo didattico "Via Trionfale n. 7333" di Roma n. 4396/C1c di protocollo del 20 dicembre 2007;

- della decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, emanata il 15 gennaio 2008 e comunicata al ricorrente con nota n. 1580/2.4.5.2.3 di protocollo del 21 gennaio 2008, recante declaratoria d'inammissibilità del ricorso proposta avverso il diniego di accesso

PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di accesso agli atti di cui all'istanza del 20 novembre 2007, concernenti gli atti di nomina degli insegnanti di italiano della classe III Sez. A del Circolo didattico 297° "Via Trionfale n. 7333" di Roma per l'anno scolastico 2007/2008 e per i due anni scolastici precedenti

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Dirigente scolastico del 297° circolo didattico "Via Trionfale n. 7333" di Roma;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del 18 giugno 2008, il dott. Leonardo Spagnolletti e udito l'avv. Paola Ragozzo per il ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 25 febbraio 2008 e depositato in segreteria il 14 marzo 2008, Danilo Giacchino ha proposto le cumulative domande di annullamento e accertamento in epigrafe meglio precisate.

Giova premettere che:

- il ricorrente, genitore esercente la potestà sul figlio minore Edoardo, alunno della classe III Sez. A della scuola elementare statale del Circolo didattico 297° "Via Trionfale n. 7333" di Roma, con istanza presentata il 20 novembre 2007 ha chiesto di esercitare il diritto di accesso ai provvedimenti di nomina o atti equipollenti dell'insegnante di Italiano assegnato alla classe per l'anno scolastico 2007/2008 e di quelli relativi ai due anni scolastici precedenti, nonché ad eventuali ricorsi, impugnative, riserve o contestazioni concernenti tali provvedimenti, lamentando che avvicendamenti dell'insegnante, anche con nomina di supplente, avevano ingenerato un vulnus al principio della continuità didattica;

- con nota del dirigente scolastico n. 4396/C1c di protocollo del 20 dicembre 2007, l'istanza era respinta, sul rilievo che l'interessato "...non è titolare di interesse soggettivo legittimo nei confronti delle procedure di conferimento delle nomine dei docenti";

- avverso il diniego d'accesso, il Giacchino proponeva ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 25 comma 4 ultima parte della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 12 d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184;

- la Commissione per l'accesso, con decisione assunta nella seduta del 15 gennaio 2008, comunicata al ricorrente con nota n. 1580/2.4.5.2.3 di protocollo del 21 gennaio 2008, dichiarava inammissibile il ricorso perché non notificato ai controinteressati insegnanti di Italiano per l'anno scolastico 2007/2008 e per i due anni scolastici precedenti "...trattandosi di soggetti individuabili al momento della proposizione del ricorso...".

Avverso le suddette determinazioni e a sostegno della domanda di accertamento, il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

1) Violazione degli artt. 22 ss. legge n. 241/1990, perché il diniego dirigenziale ha misconosciuto il diritto di accesso del ricorrente, incontestabile in funzione dell'interesse alla verifica della coerenza delle nomine con il principio della continuità didattica ex art. 7 comma 7 del d.lgs. n. 57/2004.

2) Violazione dell'art. 26 della legge n. 241/1990 e dell'art. 8 del d.P.R. n. 184/2006, in relazione all'omessa pubblicazione degli atti di nomina.

3) Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 9 del d.P.R. n. 184/2006, in relazione alla carente motivazione del diniego di accesso siccome fondata sul rilievo dell'inesistenza di un "interesse soggettivo legittimo", laddove l'accesso individua una posizione di diritto soggettivo.

4) Violazione degli artt. 34 e 97 Cost., perché il diniego collide con i principi costituzionali richiamati.

5) Violazione dell'art. 22 lett. C) della legge n. 241/1990 e degli artt. 2, 3 e 12 del d.P.R. n. 184/2006, perché erroneamente la Commissione per l'accesso ha ritenuto inammissibile il ricorso per omessa notifica a controinteressati, non configurabili nel caso di specie in quanto non sussisterebbe alcuna sfera di riservatezza in ordine agli atti di nomina dei docenti, essendo peraltro l'accesso finalizzato alla sola verifica della coerenza con il principio della continuità didattica (e quindi all'atto di assegnazione dei docenti alle classi), e perché in ogni caso era specifico onere dell'amministrazione di comunicare ai supposti controinteressati l'istanza di accesso.

Costitutosi in giudizio direttamente, ai sensi dell'art. 25 comma 5 bis ultima parte della legge n. 241/1990, il dirigente scolastico ha dedotto a sua volta l'inammissibilità del ricorso giurisdizionale, perché non notificato ai controinteressati, nonché la sua infondatezza, perché l'accesso avrebbe ad oggetto un "atto interno di organizzazione amministrativa della scuola" rientrante nei poteri propri del dirigente scolastico.

Nella camera di consiglio del 18 giugno 2008 il ricorso è stato discusso e riservato per la decisione.

DIRITTO

1.) Il ricorso in epigrafe è inammissibile in relazione alla nullità della sua notificazione alle autorità intimata, siccome effettuata nel domicilio reale, anziché nel domicilio legale presso l'Avvocatura generale dello Stato, ai sensi dell'art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611.

La nullità della notificazione, peraltro, non è stata sanata quanto alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, che non si è costituita in giudizio.

Né le speciali disposizioni processuali che connotano il giudizio in tema di accesso (art. 25 legge 7 agosto 1990, n. 241), in specie con la facoltà delle parti private di stare in giudizio personalmente e dell'amministrazione intimata di costituirsi in persona di dipendente con qualifica dirigenziale autorizzato dal legale rappresentante dell'ente, hanno introdotto deroga alle regole generali relative alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 23 gennaio 2003, n. 257).

2.) Il ricorso è peraltro inammissibile anche in ragione della sua omessa notificazione ad almeno uno dei controinteressati, facilmente e chiaramente individuabili, anche a tenore della decisione della Commissione per l'accesso, oltre che della natura dei documenti richiesti, nelle persone fisiche dei docenti nominati per l'insegnamento curricolare di Italiano nell'anno scolastico 2007/2008 e nei due anni scolastici precedenti 2006/2007 e 2005/2006.

È evidente, infatti, che il rilievo dell'onere dell'amministrazione di comunicare l'istanza di accesso presentata dal Giacchino ai controinteressati (come posto in luce, sia pure in via subordinata, in ricorso nel motivo sub 5), ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, esaurisce la sua portata nell'ambito del procedimento amministrativo, non potendo esimere invece il ricorrente, proprio in funzione del petitum del giudizio in tema di accesso (rivolto all'accertamento del diritto all'ostensione della documentazione), dalla rituale notificazione del ricorso ai controinteressati.

È invece questione di merito quella evocata con il motivo sub 5) del ricorso in ordine all'inesistenza di limiti opponibili all'accesso in funzione della (negata) afferenza degli atti e provvedimenti oggetto dell'istanza alla sfera di riservatezza dei docenti nominati nei tre anni scolastici e assegnati alla classe III Sez. A, frequentata dal figlio minore del ricorrente.

3.) Sotto altro profilo, non appare comunque erroneo il rilievo contenuto nel diniego di accesso, relativo all'inesistenza di un interesse conoscitivo direttamente correlato agli atti di nomina dei docenti, laddove, secondo quanto significativamente precisato nel motivo sub 5) del ricorso, l'accesso era finalizzato essenzialmente a conoscere le modalità di assegnazione dei docenti alle classi in funzione della verifica della sua coerenza con il principio di continuità didattica, ossia ad acquisire elementi informativi sull'esercizio nel caso di specie dei poteri organizzativi di cui all'art. 7 comma 7 del d.lgs.19 febbraio 2004, n. 59 (in base al quale "Il dirigente scolastico, sulla base di quanto stabilito dal piano dell'offerta formativa e di criteri generali definiti dal collegio dei docenti e dal consiglio di circolo o di istituto, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali...").

In altri termini, mentre non può condividersi l'assunto svolto dal dirigente scolastico nella memoria di costituzione, sulla sottrazione all'accesso di tali atti di organizzazione in funzione di un evidente e riconoscibile interesse dei genitori degli alunni a verificare la corrispondenza dei medesimi alle finalità agli stessi assegnati in relazione alla loro incidenza sull'efficacia dei processi formativo -didattici; nondimeno deve escludersi che l'interesse all'accesso possa travalicare l'ambito contenutistico di tali atti organizzativi e attingere la conoscenza di provvedimenti di nomina dei docenti, graduatorie di circolo, ricorsi amministrativi e/o giurisdizionali proposti dagli insegnanti.

4.) In conclusione, il Tribunale deve dichiarare inammissibile il ricorso in epigrafe.

5.) Sussistono, nondimeno, giusti motivi per compensare per intero tra le parti costituite le spese ed onorari del giudizio, anche in ragione della peculiarità e novità delle questioni giuridiche evocate in ricorso.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma – Sezione I, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe n. 2389 del 2008.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 giugno 2008, con l'intervento dei magistrati:

Pasquale de Lise
Roberto Politi
Leonardo Spagnoletti

Presidente
Componente
Componente Est.

Parte Quarta

Atti del Garante per la protezione dei dati personali* gennaio-luglio 2008

* Le decisioni del Garante sui ricorsi riguardano esclusivamente l'esercizio degli specifici diritti previsti dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). In base a tale norma i dati relativi all'interessato sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al medesimo anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici. Solo quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

[doc. web n. 1538224]

Recepimento normativo in tema di dati di traffico telefonico e telematico - 24 luglio 2008 (G.U. n. 189 del 13 agosto 2008)

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravallotti, vicepresidente, e del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito, "Codice") e, in particolare, gli artt. 17 e 132, comma 5, del Codice medesimo;

VISTO il provvedimento generale del 17 gennaio 2008 con il quale il Garante ha prescritto ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, ai sensi degli artt. 17, 123 e 132 del Codice, l'adozione di specifici accorgimenti e misure a garanzia dei dati di traffico conservati sia per finalità di accertamento e repressione di reati, sia per finalità ordinarie (in G.U. 5 febbraio 2008 n. 30, nonché in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1482111);

VISTA la legge 18 marzo 2008, n. 48, di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001; visto in particolare, l'art. 10 di tale legge che, nel modificare il menzionato art. 132, ha previsto una specifica ipotesi di temporanea conservazione dei dati relativi al traffico telematico a fini di svolgimento di investigazioni preventive o di accertamento e repressione di reati;

VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, di recepimento della direttiva 2006/24/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/Ce; visto, in particolare, l'art. 2 di tale decreto che ha modificato nuovamente l'art. 132 del Codice;

CONSIDERATO che è ora previsto un periodo unico di conservazione pari a 24 mesi per i dati di traffico telefonico, a 12 mesi per i dati di traffico telematico e a 30 giorni per i dati relativi alle chiamate senza risposta, senza distinzioni in base al tipo di reato;

RILEVATA la necessità di apportare al menzionato provvedimento generale alcune modifiche strettamente necessarie in ragione delle suindicate novità di carattere normativo riguardanti la durata della conservazione dei dati, nei termini di cui al seguente dispositivo, dando atto che il medesimo provvedimento del 17 gennaio 2008 resta immutato per ogni altro profilo;

VISTE la note inoltrate da Asstel, da Vodafone Italia N.V. e da Telecom Italia S.p.A., rispettivamente l'8, il 1° e il 22 luglio 2008, con le quali è stato chiesto un differimento del termine del 31 ottobre 2008 previsto dal menzionato provvedimento del 17 gennaio per attuare i predetti accorgimenti e misure; richiesta giustificata in base alla complessità degli interventi necessari per adeguare i sistemi informativi dei fornitori alle prescrizioni del suddetto provvedimento;

VISTA l'audizione del 23 luglio 2008 nel corso della quale l'associazione Asstel ha chiesto, in considerazione delle recenti modifiche normative apportate dal d.lgs.

109/2008 e dalla legge 48/2008, un differimento del termine dal 31 ottobre 2008 al 30 aprile 2009 per adempiere alle nove prescrizioni previste per i trattamenti di dati per finalità di accertamento e repressione dei reati, nonché alle cinque prescrizioni relative ai trattamenti di dati ai sensi dell'art. 123 del Codice (salvo per quanto riguarda la sola strong authentication riferita agli incaricati che accedono ai dati di traffico nell'ambito dell'attività di call center, per la quale chiede di differire l'adeguamento alla medesima prescrizione al 30 giugno 2009);

RILEVATO che tale richiesta, considerate le ragioni addotte e gli elementi prodotti a sostegno, può essere accolta disponendo un differimento del termine per tutte le suddette prescrizioni che risulta congruo contenere in un periodo non superiore a sei mesi, ovvero sino al 30 aprile 2009, salvo per quanto riguarda la strong authentication riferita agli incaricati che accedono ai dati di traffico nell'ambito dell'attività di call center, per la quale appare giustificato disporre un differimento per l'adeguamento alla medesima prescrizione al 30 giugno 2009;

RILEVATO che le misure e gli accorgimenti prescritti con il predetto provvedimento generale devono essere adottati dai fornitori anche in ogni ipotesi di conservazione temporanea dei dati relativi al traffico telematico ai sensi del menzionato art. 132, comma 4 ter, del Codice e per tutta la sua durata;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) ai sensi degli artt. 17 e 132 del Codice in materia di protezione dei dati personali dispone di apportare al proprio provvedimento generale del 17 gennaio 2008 in tema di trattamento dei dati di traffico le seguenti modifiche:

al paragrafo 2.2, settimo capoverso, è soppressa la parola "vigente", mentre le parole "prevede" e "prescrive" sono sostituite con le parole "prevedeva" e "prescriveva"; all'ottavo capoverso la parola "prescrive" è sostituita con la parola "prescriveva"; al nono capoverso la parola "prevede" è sostituita dalle parole "introduceva la prescrizione, tutt'ora vigente", mentre la parola "sia" è sostituita dalla parola "fosse";

alla fine del paragrafo 2.3 (Altra disciplina comunitaria: la direttiva 2006/24/Ce) sono aggiunti i seguenti periodi: "La direttiva è stata recepita con il d.lgs. 30 maggio 2008, n. 198, che ha previsto un periodo unico di conservazione pari a 24 mesi per i dati di traffico telefonico, a 12 mesi per i dati di traffico telematico e a 30 giorni per i dati relativi alle chiamate senza risposta, senza ulteriori distinzioni in base al tipo di reato. La legge 18 marzo 2008, n. 48, di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica fatta a Budapest il 23 novembre 2001 ha poi previsto una specifica ipotesi di conservazione temporanea dei dati relativi al traffico telematico a fini di svolgimento di investigazioni preventive o di accertamento e repressione di reati";

al paragrafo 5 (Finalità perseguibili), sono sopresse le parole da: "(individuati specificamente" fino a: "conservazione)";

al paragrafo 6 (Modalità di acquisizione dei dati), sono sopresse le parole da: ", con riferimento" fino a: "e telematico)," nonché il secondo capoverso;

al paragrafo 7 (Misure e accorgimenti da prescrivere) tra le parole: “prescritti dal Garante.” e: “Per effetto del presente provvedimento”, è inserito il seguente capoverso: “Tali misure e accorgimenti devono essere adottati dai fornitori di comunicazione elettronica anche in caso di conservazione temporanea dei dati relativi al traffico telematico a fini di svolgimento di investigazioni preventive o di accertamento e repressione di reati, ai sensi del menzionato art. 132, comma 4 ter, del Codice”;

al paragrafo 7.1 (Sistemi di autenticazione) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente capoverso: “Tale fase di autenticazione può essere realizzata con procedure strettamente integrate alle applicazioni informatiche con cui il fornitore tratta i dati di traffico, oppure con procedure per la protezione delle singole postazioni di lavoro che si integrino alle funzioni di autenticazione proprie dei sistemi operativi utilizzati. Nel secondo caso, il fornitore deve assicurare che non esistano modalità di accesso alle applicazioni informatiche da parte dei propri incaricati di trattamento che consentano di eludere le procedure di strong authentication predisposte per l'accesso alla postazione di lavoro”;

al paragrafo 7.2 (Sistemi di autorizzazione), primo capoverso, sono soppresse le parole da: “distinguendo” fino a: “comma 2, del Codice)”, nonché il secondo e il terzo capoverso;

al paragrafo 7.3 (Conservazione separata), sono soppresi il sesto e il settimo capoverso;

al paragrafo 7.10 (Tempi di adozione delle misure e degli accorgimenti) le parole “31 ottobre 2008”, sono sostituite dalle parole: “30 aprile 2009, ovvero per quanto riguarda la strong authentication riferita agli incaricati che accedono ai dati di traffico nell'ambito dell'attività di call center, al 30 giugno 2009”;

alla lettera a), punto 2. del dispositivo, sono soppresse le parole da: “distinguendo,” fino a: “comma 2, del Codice”;

alla lettera a), punto 3. del dispositivo, sono soppresse le parole da: “Inoltre,” fino a: “profili di autorizzazione”;

b) in accoglimento delle richieste di cui in motivazione volte ad accordare ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica un differimento del termine del 31 ottobre 2008 previsto dal menzionato provvedimento del 17 gennaio 2008, dispone altresì che, a modifica di tale provvedimento:

alla lettera b) del dispositivo le parole: “31 ottobre 2008”, sono sostituite dalle parole: “30 aprile 2009”;

alla lettera c) del dispositivo le parole “31 ottobre 2008”, sono sostituite dalle parole: “30 aprile 2009, ovvero per quanto riguarda la strong authentication riferita agli incaricati che accedono ai dati di traffico nell'ambito dell'attività di call center, 30 giugno 2009”;

Fino al decorso di tali termini, i dati personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi derivanti dal trattamento;

c) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. h), del Codice dà atto che nell'allegato A) della presente deliberazione figura, a scopo conoscitivo, il testo aggiornato del menzionato provvedimento del 17 gennaio 2008, quale risultante dalle integrazioni e dalle modifiche apportate con la presente deliberazione.

[v. Comunicato stampa 1 settembre 2008, v. allegato A doc. web 1538237]

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

[doc. web n. 1541439]

Conti correnti: è gratuito l'accesso ai dati personali dei familiari defunti - 17 luglio 2008

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTE le istanze (e in particolare quelle del 7 dicembre 2007 e 19 febbraio 2008) con le quali Guido Nannini, in qualità di legittimario di Danilo Nannini deceduto nel 2007, aveva chiesto a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ai sensi degli artt. 7 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), di ottenere la conferma dell'esistenza e la comunicazione di tutti i dati personali relativi al de cuius dalla stessa conservate in relazioni a rapporti bancari da questi intrattenuti con l'istituto di credito;

VISTO il ricorso presentato da Guido Nannini (rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Bucciarelli Ducci) nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con il quale il ricorrente, dopo aver ricevuto, in luogo del dovuto riscontro, alcune richieste volte a ottenere un versamento a favore dell'istituto di credito a fronte delle spese da sostenere per fornire la documentazione richiesta, ha chiesto al Garante di ordinare alla resistente di estrapolare e comunicare i dati personali relativi al defunto e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 16 aprile 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la successiva nota del 6 giugno 2008 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 9 maggio 2008 con la quale la banca resistente, nel dichiarare di aver "inizialmente chiesto il rimborso spese alla luce del contenuto" di precedenti lettere dell'8 e 29 ottobre 2007 con le quali il ricorrente chiedeva copia della documentazione bancaria ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha confermato l'esistenza di informazioni personali riferibili al de cuius, precisando il numero del conto corrente e alcune informazioni in ordine allo stato dello stesso alla data del decesso e dichiarando che, "a seguito di espressa richiesta", l'istituto di credito potrà fornire "copia della documentazione di riferimento ai sensi dell'art. 119 Tub";

VISTA la memoria inviata via fax il 13 maggio 2008 con la quale il ricorrente ha lamentato l'inadeguatezza del riscontro ottenuto dalla controparte che si sarebbe limitata a fornire "un'informazione di tipo identificativo della sola situazione esistente alla data del (...), senza comunicare tutte le informazioni ancora disponibili relative a tutti i rapporti intrattenuti con il de cuius"; rilevato che il ricorrente ha ribadito quindi la propria richiesta di accesso ai dati personali "riguardanti il de cuius, comunque detenuti e conservati, senza esclusione di sorta, e non ancora comunicati relativi ad ogni rapporto contrattuale intercorso ancorché estinto, con particolare riguardo alle informazioni personali relative al contratto di conto corrente, quali le informazioni contenute nei relativi estratti conto e le comunicazioni in forma intelligibile delle operazioni effettuate, le movimentazioni bancarie, come da richiesta, più volte, formulata";

VISTA la nota pervenuta via fax il 7 luglio 2008 con la quale la banca resistente, tenuto conto del disposto degli art. 7 del Codice e 119 del d.lgs. 385/1993, ha sostenuto di aver fornito un riscontro adeguato alle richieste del ricorrente;

RILEVATO che il ricorrente risulta legittimato a esercitare il diritto di accesso nei confronti dei dati personali relativi al padre defunto ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Codice, che riconosce tale diritto a "chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione"; precisato che tale diritto è distinto dal diritto di accesso alla documentazione bancaria di cui all'art. 119 del testo unico in materia bancaria (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) che consente al cliente o a "colui che gli succede a qualunque titolo" di ottenere copia di interi atti o documenti bancari, contenenti o meno dati personali, ivi compresi i dati personali relativi a terzi;

CONSIDERATO che, allorché debba fornire riscontro a una richiesta di accesso formulata ai sensi dell'art. 7 del Codice, il titolare del trattamento non ha l'obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente i dati personali dell'interessato, prevedendo invece l'art. 10 del Codice che i dati debbano essere estrapolati da archivi e documenti che li contengono e comunicati all'interessato in forma intelligibile; rilevato, peraltro, che solo quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa, il riscontro alla richiesta dell'interessato "può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti" (art. 10, comma 4, del Codice), dati che, naturalmente, devono essere messi a disposizione in modo intelligibile (e quindi con l'indicazione del significato di eventuali codici, sigle, ecc.) e con l'oscuramento di quelli relativi a terzi;

RILEVATO altresì che l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato a quanto statuito, ad altri fini, dal predetto testo unico in materia bancaria e creditizia in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali;

RILEVATO che, nel caso di specie, due delle diverse istanze con cui il ricorrente ha chiesto di accedere ai dati personali relativi al defunto sono state formulate con espresso riferimento al citato art. 7 del Codice e che con esse il ricorrente ha chiesto l'estrapolazione di tutti i dati personali in questione comunque detenuti dalla banca;

RITENUTO che, con riferimento a tale richiesta di accesso, il ricorso deve essere accolto tenuto conto che la banca resistente ha ommesso di comunicare, in dettaglio e in forma intelligibile, tutti i dati personali relativi ai rapporti intrattenuti dal de cuius con l'istituto di credito, limitandosi a indicare soltanto alcuni dati sintetici, relativi alla situazione del rapporto di conto corrente all'epoca del decesso; ritenuto di dover quindi ordinare alla resistente di aderire alla richiesta del ricorrente e di comunicargli, nei limiti e con le modalità sopra richiamate in relazione all'art. 10 del Codice, entro il 15 settembre 2008, tutti i dati personali relativi ai rapporti contrattuali riferibili al de cuius (ivi compresi i dati contenuti nei contratti stipulati, quelli di cui agli estratti conto, alle movimentazioni bancarie, etc.) che non sono ancora stati comunicati; ritenuto che l'istituto di credito resistente dovrà altresì dare conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

RITENUTO che deve essere invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, limitatamente ai dati personali già comunicati al ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo,

su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso e ordina a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. di corrispondere nei limiti e con le modalità di cui all'art. 10 del Codice, entro il 15 settembre 2008, alla richiesta di accedere a tutti i dati personali relativi al de cuius (ivi compresi i dati contenuti nei contratti stipulati e quelli di cui agli estratti conto o alle movimentazioni bancarie), dando conferma a questa Autorità dell'avvenuto adempimento entro la medesima data;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, limitatamente ai dati personali già comunicati al ricorrente;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 250 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

[v. Newsletter n. 313 del 6 ottobre 2008]

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

[doc. web n. 1537395]

Provvedimento del 10 luglio 2008

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato il 24 giugno 2008 da XY nei confronti della dott.ssa Paola Cazzaniga con il quale il ricorrente, non avendo ricevuto un riscontro ritenuto idoneo a un'istanza avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), ha chiesto di conoscere i dati personali che lo riguardano trattati per la redazione di una relazione psicologica effettuata in ragione dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio ricevuto "dal Tribunale ordinario di Monza nella causa di separazione" che lo riguarda; rilevato che il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

RILEVATO che il Codice, nel disciplinare l'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato con riferimento ai dati che lo riguardano (artt. 7 ss.) e la presentazione, il contenuto ed il procedimento per i ricorsi (art. 141, comma 1, lett. c), e artt. 145 ss.), individua anche le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 148) e prevede che gli stessi possano essere dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima della loro comunicazione al titolare e al responsabile del trattamento;

RILEVATO che, nel caso di specie, il ricorso ha per oggetto un trattamento di dati che, dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni dello stesso ricorrente, risulta essere stato effettuato dalla citata professionista nell'esercizio della specifica funzione di consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice competente nel procedimento di separazione giudiziale del ricorrente medesimo; rilevato dunque che tale trattamento, proprio in quanto effettuato da un ausiliario del giudice (cfr. artt. 61 e 191 e s. cod. proc. civ.), rientra fra i trattamenti di dati posti in essere "per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado"; rilevato che nei confronti di tali trattamenti, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera g), del Codice, non possono essere esercitati i diritti di cui al citato art. 7 né con richiesta rivolta direttamente al titolare o al responsabile né con ricorso ai sensi dell'art. 145 (cfr. anche art. 47 del Codice);

RITENUTO, alla luce di ciò, di dover dichiarare inammissibile il ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

dichiara inammissibile il ricorso.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

[doc. web n. 1537590]

Provvedimento del 3 luglio 2008

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravallotti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l'istanza del 27 novembre 2007 inviata a Cassa di risparmio di Foligno S.p.A. con la quale XY e WY, dipendenti di tale società, chiamati dall'istituto di credito resistente a fornire giustificazioni in ordine ad alcuni fatti che un proprio collega avrebbe riferito nell'ambito di un procedimento disciplinare avviato a suo carico, hanno chiesto ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) di conoscere "la documentazione" nella quale questi avrebbe imputato loro, tra l'altro, una "sottrazione di denaro contante dalla sua cassa";

VISTO il riscontro inviato il 18 gennaio 2008 con il quale Cassa di risparmio di Foligno S.p.A., "a prescindere dalla esistenza o meno della ipotizzata documentazione e delle affermazioni che in essa sarebbero riportate", ha escluso di poter aderire alla richiesta dei due interessati, rilevando di non poter fornire loro documentazione relativa a un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un terzo senza il consenso di questi;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 25 marzo 2008 nei confronti di Cassa di risparmio di Foligno S.p.A. con il quale XY e WY (rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio D. Mastrangeli), insoddisfatti del riscontro, hanno ribadito la propria richiesta volta a conoscere la documentazione contenente i dati personali in questione, rilevando che gli stessi sarebbero loro necessari per tutelare, ove necessario, nelle sedi competenti, i propri diritti in relazione a quanto a loro avviso falsamente attestato dal collega;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 26 marzo 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, l'ulteriore nota del 9 maggio 2008 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso, nonché il verbale dell'audizione delle parti del 23 aprile 2008;

VISTE la nota del 16 aprile 2008 e la memoria pervenuta il successivo 21 aprile con la quale la resistente, nell'eccepire l'inammissibilità del ricorso dato che l'istanza originariamente proposta era volta a ottenere copia di documentazione e non la comunicazione di dati personali relativi ai ricorrenti, ha negato nuovamente a questi ultimi la conoscenza delle informazioni in questione, precisando comunque che "il documento nel quale sono indicati i nominativi dei ricorrenti (...)" consisterebbe nel verbale di un'"audizione a difesa, ex art. 7 legge 1970 n. 300" svoltasi nell'ambito di un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un terzo e contenente "dati di carattere soggettivo: opinioni, apprezzamenti e giudizi ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Codice";

VISTA la memoria inoltrata via fax in data 15 maggio 2008 con la quale i ricorrenti, precisando che la propria istanza fa esclusivo riferimento ai dati personali che li riguardano, hanno chiesto che gli stessi siano comunicati estrapolandoli dai documenti che li contengono con l'omissione di ciò che costituisce dato personale di terzi, e hanno chiesto che le spese per il procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTA la memoria pervenuta via fax il 3 giugno 2008 con la quale la resistente ha ribadito di non ritenere legittime le richieste originarie dei ricorrenti volte a ottenere copia della documentazione relativa al procedimento disciplinare concernente esclusivamente un terzo, concordando sul fatto che l'accesso ai dati può avvenire solo nelle forme di cui all'art. 10 del Codice che tutelano anche i dati personali dei terzi; rilevato che la resistente ha quindi chiesto, nell'ipotesi di accoglimento delle richieste dei ricorrenti, la compensazione delle spese per il procedimento;

RILEVATO che l'odierno ricorso viene preso in considerazione esclusivamente quale legittima richiesta di accesso, ai sensi dell'art. 7 del Codice, ai dati personali dei ricorrenti contenuti nella documentazione relativa al procedimento disciplinare avviato nei confronti di un loro collega (già identificato nell'atto di ricorso) e relativi alle vicende dagli stessi contestate; rilevato infatti che l'istanza del 27 novembre 2007, sebbene contenesse anche una richiesta di ottenere copia della documentazione nella quale compaiono i dati in questione, risulta comunque avanzata ai sensi dell'art. 7 del Codice in relazione a informazioni concernenti i ricorrenti e, come tale, doveva essere quindi intesa dall'istituto di credito resistente il quale avrebbe dovuto pertanto fornire riscontro alla stessa nei tempi e nei modi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali;

RILEVATO, al riguardo, che la richiesta di accedere ai dati personali ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice consente di ottenere, ai sensi dell'art. 10 del predetto Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali effettivamente trattati dal titolare del trattamento, estrapolati dai documenti che li contengono; rilevato che la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti è prevista, dall'art. 10, comma 4, del Codice, solo previa omissione di eventuali dati personali riferiti a terzi e solo nel caso in cui l'estrapolazione dei dati da tali documenti risulti particolarmente difficoltosa per il titolare;

RITENUTO di dover accogliere il ricorso e di dover ordinare alla società resistente di comunicare ai ricorrenti, entro il 31 luglio 2008, nei limiti e secondo le modalità di cui al citato art. 10, i dati personali oggetto della richiesta di accesso (dati della cui esistenza la resistente ha fornito conferma nel corso del procedimento), dando comunicazione dell'avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento alla luce della contestata chiarezza nell'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e 8 del Codice;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso e ordina alla società resistente di comunicare ai ricorrenti, entro il 31 luglio 2008, nei limiti e secondo le modalità di cui al citato art. 10, i dati personali oggetto della richiesta di accesso, dando conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

[doc. web n. 1537110]

Provvedimento del 3 luglio 2008

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 31 marzo 2008 da Piero Ciparelli (rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele Scudieri e Luca D'Ambrogio) nei confronti di Fastweb S.p.A., presso la quale ha lavorato dapprima in qualità di "collaboratore esterno" (formalmente assunto, in successione, da due agenzie di lavoro interinale) e poi quale dipendente, con il quale il ricorrente, non avendo ricevuto riscontro a un'istanza proposta ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), ha ribadito la richiesta volta a ottenere la comunicazione dei dati personali che lo riguardano relativi all'orario "di entrata e di uscita, nonché dei giorni relativi" con riferimento ad alcune sedi della società specificamente individuate e al periodo compreso tra il 10 giugno 2003 e il 16 novembre 2006; rilevato che il ricorrente ha chiesto altresì di conoscere gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, ove designato, e di avere comunicazione dei dati contenuti in un'"eventuale scheda personale" conservata dalla società medesima; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della società resistente le spese sostenute per il procedimento e ha ribadito le proprie richieste con nota del 23 maggio 2008;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 2 aprile 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché l'ulteriore nota del 23 maggio 2008 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE la nota del 16 giugno 2008 e la memoria pervenuta il 17 giugno 2008 con le quali la resistente ha fornito riscontro alle richieste del ricorrente, inviando, tra l'altro, i dati relativi alle presenze sul luogo di lavoro del ricorrente e delle "schede di valutazione competenze (...) relative ai periodi in cui il ricorrente è stato dipendente diretto" della società e dichiarando, "con riferimento al periodo 10.06.2003-06.06.2004", di non detenere le informazioni richieste in quanto "il ricorrente lavorava presso Fastweb in virtù di un contratto stipulato con le società (...) sue effettive datrici di lavoro;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, dal momento che la resistente ha fornito riscontro alla richiesta di accesso ai dati relativi alla presenza al lavoro dell'interessato e alle relative schede di valutazione nel periodo in cui è stato proprio dipendente, dichiarando poi, con attestazione della cui veridicità l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non detenere i dati relativi al periodo precedente in cui il ricorrente operava presso la società, ma alle dipendenze di altri soggetti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso

e ritenuto di porli a carico della società resistente nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito alla richiesta di accesso dell'interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Fastweb S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

[doc. web n. 1542493]

Provvedimento del 19 giugno 2008

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY nei confronti di Michele Grippa;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Il ricorrente, dopo aver avviato un'azione giudiziaria nei confronti di Michele Grippa volta a ottenere il riconoscimento di quanto gli era a suo avviso dovuto "a titolo di trattamento di fine rapporto e differenze retributive" per un'attività prestata in suo favore dal 1999 al 2005 quale addetto alla vendita di prodotti ortofrutticoli, ha inviato al medesimo un'istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice chiedendo di conoscere l'origine dell'informazione relativa a una "provvidenza economica ai minorati civili" da lui percepita, informazione contenuta in un documento allegato alla memoria difensiva di costituzione presentata in giudizio dall'odierno resistente.

Non avendo ricevuto riscontro, l'interessato ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 145 del Codice, chiedendo al Garante di ordinare al resistente la comunicazione dell'origine della predetta informazione.

Con memoria del 22 maggio 2008 il resistente ha comunicato di aver prodotto la "documentazione relativa alla posizione previdenziale" del ricorrente per esclusive finalità di difesa nell'ambito del procedimento giudiziario avviato dal ricorrente al fine di ottenere "differenze retributive e Tfr in conseguenza di un preteso ed inesistente rapporto di lavoro che sarebbe intercorso" tra i due.

Con memoria del 4 giugno 2008 il ricorrente ha contestato tale riscontro e ha ribadito la richiesta relativa all'origine dell'informazione in questione; con nota del 6 giugno 2008, ha poi inviato copia del ricorso introduttivo della controversia pendente dinanzi al Tribunale di KW - sez. lavoro e della memoria difensiva di costituzione dell'odierno resistente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte su un'istanza volta a conoscere l'origine di un dato personale del ricorrente contenuto nella documentazione prodotta con memoria difensiva di costituzione depositata dal resistente in un procedimento giudiziario relativo ad un contestato rapporto di lavoro.

Dagli elementi prodotti nel corso del procedimento non emergono profili che rendano allo stato degli atti applicabile la normativa in materia di protezione dei dati personali nei riguardi della persona del resistente rispetto al trattamento di dati che ha effettuato personalmente. L'istanza ai sensi dell'art. 7 del Codice e il ricorso in esame sono stati infatti proposti solo nei confronti di quest'ultimo, al fine di conoscere dove lo stesso abbia acquisito un'informazione. Pertanto va tenuto conto che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Codice, il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto all'applicazione del medesimo Codice qualora non riguardi dati personali destinati a una comunicazione sistematica o alla diffusione, circostanza che, dalla medesima documentazione acquisita, non risulta comprovata nel caso di specie.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

dichiara inammissibile il ricorso.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NEWSLETTER n. 307 del 6 giugno 2008

- Password più sicure con il riconoscimento vocale
- Graduatorie on line: no a elenchi separati per le categorie protette
- L'indagine eurobarometro sulla protezione dati in Ue: ancora molte ombre
- Password più sicure con il riconoscimento vocale

Password più sicure con il riconoscimento vocale. Il Garante privacy ha autorizzato una multinazionale ad utilizzare un sistema di riconoscimento biometrico basato sul rilevamento delle impronte vocali dei propri dipendenti per gestire in maniera sicura e reimpostare automaticamente la password necessaria per accedere ai sistemi informatici. La società, che dovrà informare i dipendenti sul trattamento dei dati biometrici e acquisirne il consenso, dovrà comunque garantire sistemi alternativi per cambiare le password.

Il sistema di rilevamento biometrico, sottoposto alla verifica preliminare dell'Autorità, si basa sull'identificazione dell'utente attraverso l'elaborazione dell'impronta vocale, registrata e memorizzata su un server. Per la trasmissione dei dati è previsto l'uso di una rete protetta.

Gli utenti durante la cosiddetta fase di addestramento, "parlano" per telefono con il sistema pronunciando per quattro volte tre coppie di parole per rendere possibile la registrazione della voce. Le informazioni vocali così raccolte vengono trasformate in un modello di riferimento digitale ("template") che il sistema confronta con le parole pronunciate dall'utente che intende cambiare password. Una volta accertata l'identità dell'utente, il sistema procede automaticamente ad impostare la parola chiave comunicandola al dipendente.

Nell'ambito della verifica preliminare il Garante ha ritenuto (con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato) che il sistema sottoposto alla sua attenzione sia in grado di garantire, per il rinnovo delle password d'accesso dei dipendenti ai servizi informatici, un elevato livello tecnologico di sicurezza, tenuto anche conto che l'impronta vocale, acquisita e codificata secondo il processo descritto, sarebbe impossibile da "ricostruire" e, quindi, inutilizzabile per altri scopi.

L'Autorità ha comunque prescritto alla società l'adozione di misure organizzative per prevenire eventuali rischi di utilizzo abusivo dei dati personali raccolti nella fase di addestramento. Infine, in caso di cessazione del rapporto di lavoro devono essere tempestivamente cancellati tutti i dati del dipendente.

- Graduatorie on line: no a elenchi separati per le categorie protette

Non si possono diffondere via web dati idonei a rivelare lo stato di salute di una persona, specie se questa appartiene ad una categoria protetta. È quanto ribadito dall'Autorità nel richiamare due sedi provinciali del Ministero della pubblica istruzione che sul loro sito Internet avevano inserito i nominativi del personale cui sono riservati posti nei concorsi pubblici (in quanto appartenenti a categorie protette) in un elenco separato, che ne precisava le caratteristiche: "Gruppo 2 Disabili art 1 L. n. 68/99". La suddivisione dei riservisti in tre gruppi in base alla specifica disabilità, adottata da taluni uffici scolastici provinciali, era stata successivamente inibita, attraverso una circolare, dal Ministero della pubblica istruzione poiché questo tipo di trattamento di dati sensibili

è eccedente rispetto all'obiettivo perseguito con la pubblicazione delle graduatorie e determina la diffusione di informazioni sullo stato di salute e sulle condizioni familiari degli interessati. Diversi uffici scolastici, tuttavia, avevano continuato a mantenere nella pubblicazione dei loro elenchi la suddivisione in gruppi.

A seguito di alcuni accertamenti, l'Ufficio del Garante ha individuato l'inadempienza dei due enti provinciali interessati ed ha constatato che la loro condotta non era conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali. La dicitura utilizzata nel sito, infatti, riportava un dato in grado di rivelare lo stato di salute dei soggetti individuati. Ma soprattutto, ha sottolineato l'Autorità, non risultava espressamente prevista dalla normativa vigente la costituzione di una separata graduatoria dei soggetti appartenenti alle categorie protette.

L'Ufficio del Garante ha pertanto richiamato l'ufficio invitandolo ad eliminare dalle graduatorie provinciali il separato "Elenco riservisti" " Gruppo 2 Disabili art. 1 L. n. 68/99" e ogni altra dicitura dalla quale si possa desumere l'appartenenza dei soggetti a specifiche categorie protette.

Da parte loro, i due uffici scolastici hanno immediatamente adempiuto e dato conferma al Garante dell'avvenuta cancellazione dell'elenco.

- L'indagine Eurobarometro sulla protezione dati in Ue: ancora molte ombre

Il 64% dei cittadini europei è preoccupato per la propria privacy

Per la quarta volta, dal 1991, un'indagine Eurobarometro prende in esame la percezione di cittadini ed imprese rispetto alla protezione dei dati personali in Europa (<http://ec.europa.eu/...pdf>; <http://ec.europa.eu/...pdf>). Il quadro che emerge è molto composito.

Il campione comprende circa 27.000 cittadini nei 27 Paesi UE e 4.835 imprese ("titolari di trattamento"), intervistati ad inizio 2008. Le domande poste ai due gruppi, seppure formulate e organizzate in modo diverso, hanno riguardato sostanzialmente la conoscenza della normativa nazionale e dei propri diritti/doveri, la percezione del livello di pericolo per i propri dati personali, anche rispetto all'uso di Internet, la conoscenza delle autorità nazionali e del loro lavoro, il rapporto fra protezione dati e sorveglianza per finalità connesse alla lotta contro il terrorismo.

Sul versante cittadini, colpisce soprattutto l'elevata preoccupazione manifestata in tutti i Paesi per i propri dati personali (media: 64%), un dato che rimane sostanzialmente invariato nel corso degli anni; in Italia, tuttavia, solo 12 persone su 100 si dicono "molto preoccupate" al riguardo. I cittadini hanno scarsissima fiducia, in particolare, nelle società che fanno marketing, nelle centrali rischi e nelle agenzie di viaggio, mentre si fidano dei medici, delle forze dell'ordine e degli organismi di previdenza sociale – ed il livello di fiducia in questi ultimi soggetti è andato crescendo negli anni. Quali sono gli elementi positivi? In primo luogo, il fatto che la stragrande maggioranza dei cittadini sappia di avere alcuni diritti rispetto ai propri dati personali (opporsi all'uso per scopi di marketing diretto, dare il consenso, chiedere la cancellazione o rettifica) compreso il diritto ad un'informativa adeguata (2/3); l'Italia si allinea sulla media europea in questi ambiti. Va poi sottolineato che più dell'80% sa che si corrono rischi specifici su Internet e che sono necessarie cautele adeguate a protezione dei dati; più del 40% di chi usa Internet (una percentuale molto più alta rispetto al 2004) sa che esistono tecnologie che possono aiutare gli utenti a difendersi, ad esempio, dal rischio di un furto di identità, e 1 su 4 vi ha fatto ricorso.

Sono però più numerose le ombre, come dicevamo. Più della metà dei cittadini non ritiene che la protezione offerta ai propri dati (dalle norme nazionali) sia sufficien-

te; più di un terzo, in media, non sa che un cittadino ha diritto al risarcimento in caso di danni derivanti da abusi dei suoi dati personali (in alcuni Paesi questa percentuale supera la metà degli intervistati); la metà non sa che ha il diritto di accedere ai propri dati personali detenuti da terzi. Appena 1 cittadino su 6 (17%) sa che non si possono trasferire dati verso Paesi extra-Ue che non garantiscono un livello adeguato di protezione (in Italia appena il 13% ne è consapevole). E poi: solo il 28% sa che esiste un'autorità nazionale incaricata della protezione dei dati (in Italia 1 cittadino su 3 ne è consapevole) – un dato che non è cambiato rispetto a quattro anni fa. Sembra quindi che ci sia molto da fare, soprattutto per sensibilizzare i cittadini rispetto ai propri diritti e far conoscere le attività ed i poteri delle autorità nazionali – anche perché un dato comune è che la conoscenza di diritti e doveri aumenta con il livello di educazione e l'età degli intervistati. Il fattore educazione risulta quindi estremamente importante: è su questo versante che le autorità sembrano chiamate ad impegnarsi di più.

Per quanto riguarda le “imprese”, l'indagine mostra invece qualche ombra in meno. La metà non crede che le norme nazionali siano in grado di tutelare sufficientemente i cittadini, e circa il 50% non ritiene sufficiente l'armonizzazione delle norme a livello europeo; tuttavia, 9 imprese su 10 vedono positivamente l'esistenza di norme (nazionali ed europee) a tutela dei diritti dei cittadini in questo ambito, e solo 3 imprese su 10 non adottano misure di sicurezza nei trasferimenti di dati personali effettuati attraverso Internet (prassi comune al 65% di esse). Oltre la metà sa che esistono strumenti (come le Pet, Privacy Enhancing Technologies) che consentono di potenziare la tutela della privacy online; in Italia la percentuale è superiore al 65%. La consapevolezza dei doveri legati alla normativa in materia è diffusa, e qui l'Italia guida la classifica: il 96% delle imprese italiane sa che deve fornire un'informativa sulla privacy (o una privacy policy) e la aggiorna regolarmente, e più di 2/3 verifica quante volte la policy sia visitata dagli utenti. Ben 4 imprese su 10 in Italia hanno contattato il Garante (soprattutto per chiarimenti sulla normativa e/o in materia di notificazione dei trattamenti) – contro una media europea del 13%. Per l'80% delle imprese, inoltre, occorre concentrarsi in futuro su norme più armonizzate in materia di informativa, e ben il 75% chiede maggiori chiarimenti sull'applicazione di definizioni e concetti-chiave della direttiva UE. Ancora una volta, c'è spazio per le attività di sensibilizzazione ed educazione da parte delle autorità di protezione dati; occorre rilevare, in modo particolare, che le iniziative adottate negli ultimi anni anche dalla Commissione europea e dal Gruppo Articolo 29 per una “migliore attuazione della direttiva” si sono concentrate sugli stessi obiettivi. Tuttavia, resta evidentemente ancora molto da fare.

Un discorso a parte merita il rapporto fra protezione dati e lotta al terrorismo, sul quale cittadini ed imprese hanno manifestato lo stesso atteggiamento. La maggioranza è nettamente favorevole ad una sorveglianza potenziata (telefono, Internet, linee aeree), ma è anche nettamente contraria a misure generalizzate e di durata illimitata. Sì, dunque, a misure di sorveglianza più severe se finalizzate alla lotta contro il terrorismo internazionale, ma deve trattarsi di misure limitate nel tempo e focalizzate su alcune categorie di soggetti (ad esempio, solo soggetti sospettati di appartenere ad organizzazioni di stampo terroristico – indicazione espressa da circa 1/3 degli intervistati).

La Newsletter è consultabile sul sito Internet www.garanteprivacy.it

Garante per la protezione dei dati personali (Reg. al Trib. di Roma n. 654 del 28 novembre 2002).

Direttore responsabile: Baldo Meo.

Direzione e redazione: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, n. 121 - 00186 Roma.

Tel. 06.69677.752 - Fax 06.69677.755

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

[doc. web n. 1523347]

Provvedimento del 19 maggio 2008

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravallotti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTE le istanze ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) inviate il 29 novembre 2007 e il 15 gennaio 2008 al Ministero dell'interno-Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile con le quali XY, dirigente di tale Ministero, ha chiesto di accedere a tutti i dati personali che lo riguardano relativi a un atto di diffida e costituzione in mora (con relativi allegati) notificatogli dal Ministero, ai sensi dell'art. 53, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per la restituzione all'amministrazione dei compensi dallo stesso percepiti per asserite prestazioni lavorative non autorizzate; rilevato che il ricorrente ha chiesto, rispetto a tali informazioni, di conoscere l'origine, le modalità, le finalità, la logica del trattamento dei dati personali, nonché gli estremi identificativi del responsabile, ove designato, e i soggetti che possono venire a conoscenza di tali dati; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto la rettificazione di alcune informazioni contenute nella "Tabella C riepilogativa delle prestazioni di lavoro extra ufficio, rese dall'ing. XY nel periodo 2001-2006 senza la preventiva autorizzazione della P.A." allegata all'atto di diffida (richiamando alcune contestazioni formulate con precedente nota del 21 giugno 2007 in ordine all'inserimento in essa di alcune attività che il ricorrente ritiene esonerate dall'applicazione del citato art. 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001) e, comunque, per tutti i dati citati, l'interessato ha chiesto la trasformazione in forma anonima o il blocco con relativa attestazione di aver portato tale operazione a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati;

VISTO il ricorso presentato al Garante l'11 febbraio 2008 da XY (rappresentato e difeso dagli avv.ti Renato e Claudio Scognamiglio) nei confronti del Ministero dell'interno-Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile con il quale il ricorrente, nel richiamare le istanze cui non ha ricevuto riscontro, ha chiesto al Garante di disporre "la cancellazione e/o il blocco", ovvero la trasformazione in forma anonima di tutti i dati personali che lo riguardano riportati nella "Tabella C riepilogativa delle prestazioni di lavoro extra ufficio, rese dall'ing. XY nel periodo 2001-2006 senza la preventiva autorizzazione della P.A.", allegata al citato atto di diffida e costituzione in mora; ciò, lamentando l'illegittima comunicazione degli stessi a tutti gli "enti eroganti" ai quali il Ministero ha notificato l'atto e il suo allegato "per ogni rispettivo eventuale profilo di attuale debenza"; rilevato che, ad avviso del ricorrente, tale comunicazione sarebbe avvenuta in violazione del principio di correttezza e di non eccedenza di cui all'art. 11 del Codice dal momento che l'amministrazione resistente avrebbe dovuto limitarsi a mandare a ciascuno dei committenti le informazioni di proprio interesse e non anche tutte le altre; rilevato che il ricorrente ha chiesto anche di porre a carico dell'ente resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 19 febbraio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle predette richieste, nonché la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice disposta in sede di audizione il 17 marzo 2008;

VISTA la memoria integrativa del 20 febbraio 2008 con la quale il ricorrente, nel comunicare di aver ricevuto nel frattempo un riscontro alle istanze formulate con interpello preventivo ex art. 7 del Codice, ha ribadito le richieste di blocco e di anonimizzazione dei dati rilevando che alle stesse la resistente ha opposto un diniego a suo avviso illegittimo;

VISTA la memoria datata 7 marzo 2008 con la quale il Ministero resistente ha comunicato di aver fornito un riscontro alle istanze formulate dall'interessato ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice e ha sostenuto, rispetto alle richieste di blocco e di anonimizzazione dei dati, che il trattamento effettuato trova la sua legittimazione nell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 volto al "recupero di credito derivante da incarichi esterni svolti senza autorizzazione"; rilevato che l'amministrazione resistente ha precisato che la comunicazione dei dati del ricorrente ha interessato esclusivamente gli "enti coobbligati in solido nei confronti dell'amministrazione ai sensi del richiamato art. 53, comma 7 e nell'interesse dei quali, peraltro, il ricorrente ha espletato specifici incarichi ed attività di diversa natura non autorizzate preventivamente" dall'amministrazione medesima;

VISTA la memoria datata 12 marzo 2008 con la quale il ricorrente ha nuovamente rappresentato di voler contestare "al Ministero (...) le modalità con le quali ha operato" nel momento in cui ha inviato a tutti gli enti committenti, insieme all'atto di diffida, i dati personali che lo riguardano "relativi alla natura degli incarichi, ulteriori e diversi rispetto a quelli riferibili al singolo ente o impresa destinatari della diffida ed all'entità dei compensi per essi percepiti";

VISTO il verbale dell'audizione del 17 marzo 2008 nel corso della quale il ricorrente ha contestato l'incompletezza del riscontro anche rispetto ai dati personali contenuti in alcuni documenti cui non avrebbe avuto accesso e alle finalità e alle modalità del trattamento, nonché in ordine ai soggetti che possono venire a conoscenza dei dati;

VISTA la memoria anticipata via fax il 15 aprile 2008 con la quale l'amministrazione resistente, nel fornire copia della documentazione contenente i dati in questione, ha precisato modalità, finalità e logica del trattamento effettuato, ribadendo di aver "proceduto nei confronti dell'ing. XY allo svolgimento di una propria specifica attività istituzionale, consistente nella verifica del rispetto da parte del dipendente delle norme sugli incarichi conferiti da privati dettate dall'art. 53 d.lgs. 165/2001 e dell'art. 1, comma 60, L. 662/96" e di aver comunicato "i dati raccolti nello svolgimento del procedimento in questione a tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel procedimento", vista la natura unitaria dello stesso; rilevato che, ad avviso della resistente, "la comunicazione integrale delle risultanze dell'indagine era quindi pertinente e non eccedente rispetto alle finalità del procedimento, e anzi serviva a dare agli interessati contezza del fatto che l'amministrazione si era mossa nei confronti di tutti i possibili committenti, e non solo (in ipotesi) di quello attinto dalla richiesta, così assicurando questi circa il rispetto della parità di trattamento"; ciò, considerato anche che "nei procedimenti amministrativi i quali richiedano la comunicazione di dati personali (non sensibili né giudiziari) vi è indubbiamente uno spazio discrezionale rimesso all'amministrazione nell'ambito del quale questa può valutare il tipo e l'ampiezza della comunicazione da effettuare", tenuto conto anche dell'interesse pubblico al "compiuto svolgimento del procedimento stesso, sotto il profilo della completezza di informazione di tutti i soggetti legalmente coinvolti in esso";

VISTE le memorie fatte pervenire il 15 e il 30 aprile 2008 con le quali il ricorrente, nel richiamare le contestazioni in ordine alla corretta qualificazione di alcune delle attività per le quali è stata chiesta la restituzione dei compensi e la propria convinzione

che le stesse non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, ha ribadito di considerare non conforme ai principi di protezione dei dati l'inoltro indistinto del medesimo, complessivo atto di diffida e della relativa tabella contenente tutti gli incarichi ricevuti (con l'indicazione anche di date e importi dei relativi compensi) "a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento ispettivo", potendosi più correttamente procedere alla predisposizione di più atti di diffida, ciascuno comunicato per la parte di propria attinenza ai singoli soggetti interessati dal procedimento medesimo;

VISTA la memoria fatta pervenire il 30 aprile 2008 con la quale il ministero resistente, nel sostenere che non rilevano, nel procedimento relativo al ricorso al Garante, le contestazioni relative alla corretta interpretazione dell'art. 53, comma 7, del citato d.lgs. n. 165/2001, ha ribadito di ritenere lecito il trattamento dei dati contenuti nell'atto di diffida e nel suo allegato e ha confermato che tali dati sono stati comunicati esclusivamente ai soggetti coinvolti nel procedimento, dal momento che risponderebbe "ad un interesse specifico dei soggetti coinvolti in un procedimento amministrativo (nella specie i committenti destinatari della diffida) conoscere l'identità di tutti gli altri soggetti che vi siano parimenti coinvolti" anche per consentire loro "di verificare l'imparzialità del procedimento e di orientarsi circa le modalità della loro partecipazione procedimentale";

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle richieste del ricorrente avanzate ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice avendo la resistente fornito alle stesse un sufficiente riscontro sia pure solo nel corso del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare infondate le richieste avanzate dal ricorrente ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Codice rispetto ai dati personali che lo riguardano contenuti nell'atto di diffida e nel suo allegato "Tabella C" dal momento che gli stessi possono essere legittimamente conservati, anche nella forma unitaria di cui al citato allegato, non configurandosi, rispetto alla loro formazione e alla loro conservazione, la violazione di legge che può giustificare la cancellazione o il blocco o la trasformazione in forma anonima; ritenuto infatti che:

- tali dati (la cui esattezza è stata peraltro oggetto esclusivamente di contestazione in ordine alla qualificazione di alcune attività così come operata dal Ministero, ma rispetto alla cui erroneità oggettiva nessun elemento è stato addotto né prima, né nel corso del procedimento) risultano, sulla base della documentazione in atti, essere stati raccolti lecitamente per le finalità di cui all'art. 53, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

- l'atto che li contiene poteva essere formato con queste caratteristiche di unitarietà e utilizzato nella medesima forma per le medesime finalità e nell'ambito della legittima funzione di controllo riconosciuta all'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 1, commi 60 e 62, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (ferma restando la verifica giurisdizionale sulla legittimità del procedimento e delle richieste di pagamento allo stesso correlate);

- la comunicazione dei dati a terzi ha configurato un'autonoma operazione di trattamento che, essendo distinta dalle lecite operazioni di raccolta, conservazione e ulteriore trattamento dei dati del ricorrente per le finalità sopra indicate, non comporta l'illiceità dell'intero trattamento dei dati da parte dell'amministrazione resistente e il conseguente diritto del ricorrente a ottenerne la cancellazione o il blocco;

RILEVATO che resta impregiudicata, per il ricorrente, la facoltà di far valere i propri diritti sia con l'opposizione a ulteriori comunicazioni dei dati a terzi nella medesima

forma unitaria sia, con riferimento al passato, richiedendo alla competente autorità giudiziaria il risarcimento del danno arrecatogli dall'avvenuta comunicazione dei dati in questione;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del Ministero dell'Interno, nella misura di euro 250 previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati al riscontro fornito dall'amministrazione resistente nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere in ordine alla richieste di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;

b) dichiara infondate le altre richieste avanzate dal ricorrente ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Codice;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico del Ministero dell'Interno, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

[doc. web n. 1523463]

Provvedimento dell'8 maggio 2008

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, regolarizzato il 31 gennaio 2008, presentato al Garante da XY nei confronti dell'Arma dei carabinieri con il quale il ricorrente, che frequenta la Scuola ufficiali carabinieri, ritenendo di non aver ottenuto un completo riscontro a un'istanza di accesso ai dati personali di tipo valutativo che ha indicato specificamente (quali quelli relativi all'assegnazione dei voti di "attitudine militare" e "istruzioni pratiche" o quelli di cui ai "rapporti informativi" contenuti nel proprio fascicolo personale), ha ribadito tale richiesta e ha chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 5 febbraio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la nota del 27 marzo 2008 con la quale questa Autorità ha disposto, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note depositate il 19 e il 21 febbraio 2008 con le quali la resistente, nel rappresentare di aver già fornito un riscontro alle richieste del ricorrente a seguito dell'istanza proposta con interpello preventivo, lo ha integrato inviando copia di ulteriori documenti (epurati dai dati personali di terzi) indicati specificamente nel ricorso e ha precisato che "null'altro è disponibile agli atti ai fini del riscontro delle richieste formulate a suo tempo dall'ufficiale";

VISTA la nota pervenuta via fax il 10 aprile 2008 con la quale il ricorrente, nel dichiararsi soddisfatto del riscontro ottenuto, ha ribadito la richiesta relativa alle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice dal momento che la resistente, nel corso del procedimento, ha fornito un adeguato riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della resistente nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito all'interessato;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

- a) dichiara non luogo a provvedere;
- b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico della resistente, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

[doc. web n. 1523362]

Provvedimento dell'8 maggio 2008

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l'istanza datata 31 ottobre 2007 con la quale XY, in qualità di erede della madre YZ deceduta nel 2005, aveva chiesto a Cassa rurale di Aldeno e Cadine-Banca di credito cooperativo, che gli venisse “messa a disposizione (...) tutta la documentazione bancaria relativa all'eventuale conto corrente intestato alla signora YZ; eventuali contabili relative a titoli di deposito, libretti al portatore; certificati di deposito e quanto altro in possesso dell'Istituto riguardante beni mobili della signora YZ”;

VISTO il ricorso presentato da XY (rappresentato e difeso dall'avv. Silva Fronza) nei confronti di Cassa rurale di Aldeno e Cadine-Banca di credito cooperativo con il quale il ricorrente, non avendo ricevuto riscontro, ha chiesto al Garante di ordinare alla resistente di consentire l'accesso ai dati personali relativi alla madre defunta con riferimento agli anni 2004-2005 e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 12 febbraio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la successiva nota del 18 marzo 2008 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 29 febbraio 2008 con la quale la banca resistente, nel fornire alcune indicazioni in ordine a un'operazione effettuata dalla defunta nell'aprile 2005, ha sostenuto che il ricorso sarebbe stato presentato a questa Autorità con riferimento a una richiesta di documentazione bancaria ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e, peraltro, “prima dello scadere del termine per l'evazione della richiesta” medesima;

VISTA la nota inviata via fax il 19 marzo 2008 con la quale il ricorrente ha ribadito di attendere “anche una risposta in ordine a: eventuali contabili relative a titoli di deposito, libretti al portatore, certificati di deposito e quanto altro in possesso dell'Istituto riguardante beni mobili della signora YZ fino alla data del suo decesso”, oltre che in ordine al nominativo del beneficiario delle operazioni eseguite, e ha sostenuto che il riscontro fornito dalla resistente sarebbe quindi inidoneo; rilevato che il ricorrente ha precisato inoltre che, a proprio avviso, la tempistica relativa al riscontro alla propria istanza del 31 ottobre 2007 non doveva essere quella prevista dall'art. 119 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ma quella prevista con riferimento alle richieste di accesso ai dati ex artt. 7 e 8 del Codice;

VISTA la nota pervenuta via fax l'11 aprile 2008 con la quale la banca resistente, nel confermare “l'inesistenza di ulteriori titoli emessi a richiesta della signora YZ nell'arco temporale indicato dall'avv. Fonza, come di altri rapporti bancari”, ha ribadito “il carattere documentale della richiesta” datata 31 ottobre 2007, “per questo riconducibile all'art. 119 d.lgs. 385/93” e ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso per carenza di interpello preventivo;

RILEVATO che la richiesta di accedere ai dati personali prevista dagli artt. 7 e s. del Codice consente di ottenere la conferma dell'esistenza e la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali riguardanti l'interessato che vanno estrapolati dalla documentazione che li contiene e comunicati allo stesso secondo le modalità di cui all'art. 10 del Codice (in particolare, con esclusione dei dati personali di terzi); rilevato che tale diritto di accesso non permette invece di chiedere direttamente, sempre e comunque, copia integrale della documentazione che, detenuta dal titolare del trattamento, contenga tali dati; rilevato che è legittimato ad accedere ai dati personali di una persona defunta, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Codice, anche "chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione";

RITENUTO che, nel caso di specie, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 148, comma 1, lett. b), del Codice, poiché non risulta essere stato precedentemente fatto valere nei confronti dell'istituto di credito resistente, nelle forme previste dal Codice, alcuno dei diritti previsti dall'art. 7 del Codice medesimo; rilevato, in proposito, che la sussistenza di tale presupposto di ammissibilità può formare oggetto di valutazione da parte del Garante sia prima dell'inoltro del ricorso alla controparte, sia nel corso del procedimento;

RITENUTO infatti che la nota del 31 ottobre 2007, indicata quale interpello preventivo, non può validamente qualificarsi quale esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice, contenendo non una chiara e specifica istanza volta ad accedere ai dati personali relativi alla defunta, ma solo la diversa richiesta di ottenere copia di varia documentazione bancaria (specificamente elencata e richiamata anche nel corso del procedimento); richiesta che, come avvenuto nel caso di specie, ben poteva essere considerata dall'istituto di credito quale istanza di accesso a documentazione bancaria, presentata ai sensi dell'art. 119 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) che disciplina tale differente diritto, prevedendo differenti modalità e tempi per il suo riscontro;

RILEVATO che la presente dichiarazione di inammissibilità lascia impregiudicata la facoltà per il ricorrente di esercitare correttamente, nelle forme e nei modi previsti dal Codice, i diritti di cui all'art. 7 e 8 del Codice medesimo anche con riferimento a dati personali relativi alla madre defunta;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

dichiara inammissibile il ricorso.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

[doc. web n. 1512255]

Redditi on line: illegittima la diffusione dei dati sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate - 6 maggio 2008 (G.U. n. 107 dell'8 maggio 2008)

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTA la disciplina che regola la pubblicazione degli elenchi nominativi dei contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni ai fini dell'imposta sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; rilevato che su questa base gli elenchi sono formati annualmente e depositati per un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, presso i comuni interessati e gli uffici dell'Agenzia competenti territorialmente; rilevato che con apposito decreto devono essere stabiliti annualmente "i termini e le modalità" per la loro formazione (art. 69 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come mod. dall'art. 19 L. 30 dicembre 1991, n. 413; art. 66 bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);

VISTO il provvedimento con il quale l'Agenzia delle entrate ha attuato tale disciplina per il 2005 disponendo che gli elenchi, distribuiti ai predetti uffici dell'Agenzia e trasmessi ai comuni mediante sistemi telematici, siano altresì pubblicati nell'apposita sezione del sito Internet dell'Agenzia <http://www.agenziaentrate.gov.it> "ai fini della consultazione" "in relazione agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti" (Prov. Direttore dell'Agenzia 5 marzo 2008 prot. 197587/2007);

VISTO il provvedimento del 30 aprile 2008 con il quale questa Autorità, appena avuta notizia di tale diffusione in Internet e avendo ritenuto sulla base di una verifica preliminare che essa non risultava conforme alla normativa di settore, ha invitato in via d'urgenza l'Agenzia a sospenderla;

RILEVATO che con tale provvedimento il Garante ha anche invitato l'Agenzia a fornire ulteriori chiarimenti che, sollecitati con nota dell'Autorità del 2 maggio, sono pervenuti nel termine indicato (nota Agenzia 5 maggio 2008 n. 2008/68657); esaminate le deduzioni formulate e la documentazione allegata;

RILEVATO dalle segnalazioni pervenute e dagli elementi acquisiti nell'istruttoria preliminare che la diffusione in Internet a cura direttamente dell'Agenzia, contrariamente a quanto da questa sostenuto nella predetta nota, contrasta con la normativa in materia, in quanto:

1) il provvedimento del Direttore dell'Agenzia poteva stabilire solo "i termini e le modalità" per la formazione degli elenchi. La conoscibilità di questi ultimi è infatti regolata direttamente da disposizione di legge che prevede, quale unica modalità, la distribuzione di tali elenchi ai soli uffici territorialmente competenti dell'Agenzia e la loro trasmissione, anche mediante supporti magnetici ovvero sistemi telematici, ai soli comuni interessati, in entrambi i casi in relazione ai soli contribuenti dell'ambito territoriale interessato. Ciò, come sopra osservato, ai fini del loro deposito per la durata di un anno e della loro consultazione - senza che sia prevista la facoltà di estrarne copia - da parte di chiunque (art. 69, commi 4 ss., d.P.R. n. 600/1973 cit.; v. anche art. 66 bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);

2) il Codice dell'amministrazione digitale, invocato dall'Agenzia a sostegno della propria scelta, incentiva l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'utilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni. Tuttavia, il Codice stesso fa espressamente salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti da leggi e regolamenti (come avviene nel menzionato art. 69), nonché le norme e le garanzie in tema di protezione dei dati personali (artt. 2, comma 5 e 50 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82);

3) la predetta messa in circolazione in Internet dei dati, oltre a essere di per sé illegittima perché carente di una base giuridica e disposta senza metterne a conoscenza il Garante, ha comportato anche una modalità di diffusione sproporzionata in rapporto alle finalità per le quali l'attuale disciplina prevede una relativa trasparenza. I dati sono stati resi consultabili non presso ciascun ambito territoriale interessato, ma liberamente su tutto il territorio nazionale e all'estero. L'innovatività di tale modalità, emergente dalle stesse deduzioni dell'Agenzia, non traspariva dalla generica informativa resa ai contribuenti nei modelli di dichiarazione per l'anno 2005. L'Agenzia non ha previsto "filtri" nella consultazione on-line e ha reso possibile ai numerosissimi utenti del sito salvare una copia degli elenchi con funzioni di trasferimento file. La centralizzazione della consultazione a livello nazionale ha consentito ai medesimi utenti, già nel ristretto numero di ore in cui la predetta sezione del sito web è risultata consultabile, di accedere a innumerevoli dati di tutti i contribuenti, di estrarne copia, di formare archivi, modificare ed elaborare i dati stessi, di creare liste di profilazione e immettere tali informazioni in ulteriore circolazione in rete, nonché, in alcuni casi, in vendita. Con ciò ponendo anche a rischio l'esattezza dei dati e precludendo ogni possibilità di garantire che essi non siano consultabili trascorso l'anno previsto dalla menzionata norma;

4) infine, va rilevato che questa Autorità non è stata consultata preventivamente dall'Agenzia stessa, come prescritto rispetto ai regolamenti e agli atti amministrativi attinenti alla protezione dei dati personali (art. 154, comma 4, del Codice);

CONSIDERATO che, sulla base delle motivazioni suesposte, non risulta lecita la predetta forma di pubblicazione degli elenchi;

CONSIDERATO pertanto che, a conferma della sospensione già effettuata, va inibita all'Agenzia la diffusione ulteriore in Internet dei predetti elenchi con le modalità sopra indicate, nonché la loro diffusione in modo analogo per i periodi di imposta successivi al 2005 in carenza di un'idonea base normativa e della preventiva consultazione del Garante (artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. a), b) e d), del Codice);

CONSIDERATO che con contestuale altro provvedimento va contestata all'Agenzia la violazione amministrativa per l'assenza di un'idonea e preventiva informativa ai contribuenti interessati (artt. 13 e 161 del Codice);

CONSIDERATO che coloro che hanno ottenuto i dati dei contribuenti provenienti, anche indirettamente, dal menzionato sito Internet, non possono metterli ulteriormente in circolazione stante la violazione di legge accertata con il presente provvedimento; considerato che tale ulteriore loro messa in circolazione -in particolare mediante reti telematiche o altri supporti informatici- configura un fatto illecito che, ricorrendo determinate circostanze, può avere anche natura di reato (artt. 11, commi 1, lett. a) e 2, 13, 23, 24, 161 e 167 del Codice); rilevata pertanto la necessità di favorire la più ampia pubblicità al presente provvedimento;

CONSIDERATO che restano tuttavia impregiudicate le altre forme di legittimo accesso agli elenchi consultabili da chiunque presso comuni interessati e uffici dell'Agenzia competenti territorialmente, ai fini di un loro legittimo utilizzo anche per finalità giornalistiche;

CONSIDERATO che, qualora il Parlamento e il Governo intendessero porre mano a una revisione normativa della disciplina sulla conoscibilità degli elenchi dei contribuenti anche in rapporto all'evoluzione tecnologica, si porrà l'esigenza di individuare, sentita questa Autorità, opportune soluzioni e misure di protezione per garantire un giusto equilibrio tra l'esigenza di forme proporzionate di conoscenza dei dati dei contribuenti e la tutela dei diritti degli interessati;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

1) a conferma della sospensione della pubblicazione degli elenchi nominativi per l'anno 2005 dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni ai fini dell'imposta sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. a), b) e d), del Codice, inibisce all'Agenzia di:

a) diffondere ulteriormente in Internet detti elenchi con le modalità che il presente provvedimento ha stabilito essere in contrasto con la disciplina di settore attualmente vigente;

b) diffonderli in modo analogo per i periodi di imposta successivi al 2005, in carenza di idonea base normativa e della preventiva consultazione del Garante;

2) manda all'Ufficio di contestare all'Agenzia, con contestuale provvedimento, la violazione amministrativa per l'assenza di un'idonea e preventiva informativa ai contribuenti interessati;

3) dispone che l'Ufficio curi la più ampia pubblicità del presente provvedimento, anche mediante pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, al fine di rendere edotti coloro che hanno ottenuto i dati dei contribuenti provenienti, anche indirettamente, dal sito Internet dell'Agenzia, della circostanza che essi non possono continuare a metterli in circolazione stante la suesposta violazione di legge e che tale ulteriore messa in circolazione configura un fatto illecito che, ricorrendo determinate circostanze, può avere anche natura di reato.

[v. Comunicati stampa: 30 aprile, 2 e 6 maggio 2008]

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

[doc. web n. 1519608]

Provvedimento del 30 aprile 2008

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato da XY nei confronti di Amia S.p.A. con il quale il ricorrente, dipendente della società, ha ribadito le sole richieste, formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), volte a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano contenuti nelle "schede di valutazione trasmesse all'Inail- Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro-di Palermo", a conoscere le finalità della trasmissione dei medesimi dati a tale istituto, nonché a ottenere l'indicazione degli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 25 gennaio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la successiva nota del 14 marzo 2008 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria pervenuta via fax il 15 febbraio 2008 (e la successiva nota del 31 marzo 2008) con la quale la società resistente, nel precisare le finalità del trattamento e gli estremi identificativi del responsabile designato, ha sostenuto che "l'accesso ai dati personali è da effettuarsi ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. 196/2003" e che, per quanto attiene alla trasmissione all'Inail dei dati personali contenuti nelle schede di valutazione, la stessa è "conseguente ad una richiesta in tal senso formulata dal suddetto ente (...) che, nell'ambito delle proprie prerogative istituzionali riguardanti la ... denuncia di malattia professionale... ha richiesto, tra l'altro, una relazione dettagliata circa lo stato di servizio, le mansioni svolte, le note di qualifica, ecc";

VISTE le note pervenute via fax il 19 febbraio 2008 e il 4 aprile 2008 con le quali il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro ottenuto;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il ricorrente, nel chiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano contenuti nelle schede di valutazione ha esercitato legittimamente il diritto di accesso di cui all'art. 7 del Codice, con un'istanza alla quale la società resistente era tenuta a fornire idoneo riscontro;

RILEVATO che il diritto di accesso di cui all'art. 7 del Codice è distinto dal diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi di cui alla legge n. 241/1990 (cui ha fatto impropriamente riferimento la società resistente), in quanto è volto a consentire agli interessati di ottenere, ai sensi dell'art. 10 del predetto Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali effettivamente detenuti dal titolare del trattamento, estrapolati dai documenti che li contengono; rilevato che l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti è peraltro prevista, dall'art. 10, comma 4, del Codice (ferma restando l'omissione di dati personali riferiti a terzi), nel caso in cui l'estrapolazione dei dati dell'interessato da tali documenti risulti particolarmente difficoltosa per il titolare;

RITENUTO, pertanto, che il ricorso in ordine a tale richiesta deve essere accolto e che Amia S.p.A. dovrà consentire all'interessato (nei limiti e secondo le modalità di cui al citato art. 10) l'accesso ai dati personali che lo riguardano contenuti nelle schede di valutazione trasmesse all'Inail, entro il 10 giugno 2008, dando conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

RITENUTO di dover invece dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e le finalità del trattamento, avendo la resistente fornito al riguardo un sufficiente riscontro;

RILEVATO che resta impregiudicata la facoltà del ricorrente di far valere i diritti di cui all'art. 7 e ss. del Codice rispetto ai dati personali relativi alla sua attività lavorativa anche nei confronti di altri titolari del trattamento che eventualmente li detengono;

RILEVATO che, in ogni caso, l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo (quali i dati contenuti nelle schede di valutazione), può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo (art. 8, comma 4, del Codice);

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di accesso ai dati personali e ordina a Amia S.p.A. di consentire all'interessato, nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 10 del Codice, l'accesso alle informazioni che lo riguardano contenute nelle schede di valutazione personale trasmesse all'Inail, entro il 10 giugno 2008, dando conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

[doc. web n. 1514729]

Accesso agli atti delle imprese assicuratrici derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti - 30 aprile 2008

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la richiesta di parere del Ministero dello sviluppo economico;

VISTO l'articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

Il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto il parere del Garante su uno schema di regolamento volto a disciplinare il diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati agli atti delle imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (art. 146 d.lgs. n. 209/2005, recante il codice delle assicurazioni private).

Il decreto deve individuare la tipologia degli atti soggetti ed esclusi dall'accesso e determinare gli obblighi delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti, nonché i termini e le altre condizioni per l'esercizio del diritto di accesso (art. 146, comma 4, d.lgs. n. 209/2005); sostituirà il d.m. 20 febbraio 2004, n. 74 adottato in attuazione della normativa in materia di regolazione dei mercati nel settore assicurativo (l. 5 marzo 2001, n. 57), introducendo alcune modifiche che intendono tener "conto dell'esperienza maturata dall'Isvap nella gestione dei reclami inoltrati all'Istituto stesso dai danneggiati e dagli assicurati" (v. relazione illustrativa).

OSSERVA

1. Il diritto di accesso agli atti delle imprese di assicurazione è distinto dal coesistente diritto di accesso ai dati personali disciplinato dal Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 7, comma 1, d. lg. n. 196/2003).

La distinzione fra le due forme di accesso non emerge più, nettamente, dallo schema. Si evidenzia pertanto la necessità di non alterare la formulazione di alcune disposizioni del d.m. vigente che risultano più chiare al riguardo (art. 5, commi 1 e 2, d.m. n. 74/2004). Ci si riferisce in particolare all'esigenza di:

a) prevedere che l'accesso agli atti sia consentito (e possa essere escluso parzialmente) "con riferimento alle parti del documento" contenenti notizie e informazioni relative alla parte istante (oppure, rispettivamente, relative a terzi: art. 1, comma 4, dello schema, erroneamente indicato come 3, in rif. all'art. 5, comma 1, del d.m. n. 74/2004);

b) mantenere nella forma attuale (art. 5, comma 2, d.m. n. 74/2004) il riferimento alle questioni concernenti i dati di carattere non oggettivo, modificando la parte iniziale dell'articolo 1, comma 4 dello schema (erroneamente indicato come 3) che, come al momento formulato, è erroneamente riferito ai dati personali, anziché, come necessario, agli "atti".

2. La medesima disposizione dello schema (il predetto comma 4), nella parte in cui disciplina l'esclusione del diritto di accesso, deve essere adeguata ai principi relativi al trattamento di dati sensibili e giudiziari e al bilanciamento tra il diritto di accesso del richiedente e il diritto alla riservatezza dei terzi, desumibili dal Codice in materia di protezione dei dati personali come pure, su un piano generale, dalla disciplina sulla trasparenza.

La predetta disposizione deve essere pertanto integrata prevedendo che, qualora le informazioni riguardanti persone diverse dal richiedente consistano in dati sensibili o giudiziari, l'accesso agli atti che contengono tali dati sia consentito nei limiti in cui esso sia strettamente indispensabile e, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, solo laddove la situazione giuridicamente rilevante, che si intende tutelare con la richiesta, sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato ovvero consista in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (cfr., in particolare, art. 24, comma 7, L. 241/1990 e art. 60 del Codice). Tale bilanciamento dovrebbe essere previsto anche in caso di richieste di accesso a perizie medico-legali relative a persone diverse dal richiedente (art. 1, comma 3, dello schema).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

1. esprime parere favorevole sullo schema di regolamento in materia di diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati agli atti delle imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, a condizione che, nei termini di cui in motivazione:

2. sia modificato l'articolo 1, comma 4 (erroneamente indicato quale comma 3) prevedendo che l'accesso agli atti sia consentito (e possa essere escluso parzialmente) "con riferimento alle parti del documento" contenenti notizie e informazioni relative alla parte istante (oppure, rispettivamente, relative a terzi) (punto 1);

3. sia mantenuto il vigente riferimento (art. 5, comma 2, d.m. n. 74/2004) alle questioni concernenti i dati di carattere non oggettivo, modificando la parte iniziale dell'art. 1, comma 4, dello schema (erroneamente indicato come 3);

4. lo schema sia integrato consentendo l'accesso ad atti e documenti contenenti dati sensibili o giudiziari riguardanti persone diverse dal richiedente nei limiti in cui esso sia strettamente indispensabile e, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, solo laddove la situazione giuridicamente rilevante, che si intende tutelare con la richiesta, sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato ovvero consista in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (punto 2).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

[doc. web n. 1514798]

Provvedimento del 24 aprile 2008

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da Mario Manganiello nei confronti di Provincia di Torino;

VISTI gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

L'interessato, dopo aver presentato due istanze di accesso a documenti amministrativi detenuti dalla Provincia di Torino, ha proposto ricorso nei confronti della stessa contestando "la validità del modello in uso presso l'Ufficio relazioni con il pubblico" nella parte in cui lo stesso prevede la necessaria indicazione dei "propri dati identificativi anagrafici, di domicilio e di utenza telefonica" (al riguardo, ha contestato anche la richiesta di esibire il proprio documento di identità di cui, poi, è fatta copia); ciò, tenuto conto che in tale modello risulterebbe anche riportata un'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice, a suo avviso non corretta. Con il ricorso, preceduto da un interpellato inoltrato direttamente alla Provincia di Torino e volto a ottenere la sostituzione del modello con un altro predisposto dall'interessato medesimo, il ricorrente ha chiesto la sostituzione del modello stesso e l'anonimizzazione delle istanze di accesso avanzate dall'interessato all'ente locale.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso è inammissibile in quanto difetta dei presupposti previsti (art. 147).

Il Codice in materia di protezione dei dati personali disciplina l'esercizio dei diritti in materia (artt. 7 ss.), nonché la presentazione, il contenuto e il procedimento per i ricorsi (art. 141, comma 1, lett. c), e artt. 145 ss.); individua, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 148), prevedendo che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima della loro comunicazione al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 149, comma 1).

Il procedimento previsto dagli artt. 145 e ss. del Codice ha caratteri particolari e può essere instaurato solo per soddisfare specifiche richieste formulate in riferimento alle particolari situazioni soggettive tutelate dall'art. 7 del Codice, richieste avanzate precedentemente e negli stessi termini dal medesimo interessato al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattese anche in parte. Con il particolare strumento

del ricorso non può essere quindi sottoposta all'esame del Garante qualsiasi violazione della legge sulla protezione dei dati personali, come può avvenire invece con le segnalazioni e i reclami di cui all'art. 141, comma 1, lett. a) e b), dello stesso Codice.

Al fine di consentire l'esatta individuazione dei diritti fatti valere, il ricorrente deve allegare copia dell'istanza inoltrata al titolare o al responsabile del trattamento che può essere formulata "senza formalità" particolari, ma deve essere intesa, comunque, a esercitare gli specifici diritti previsti dal citato art. 7 (artt. 8, comma 1, e 147, comma 2, lett. a), del Codice).

Nel caso di specie, nonostante una richiesta di regolarizzazione inviata dall'Ufficio, volta appunto ad acquisire copia di tale interpello preventivo, il ricorrente medesimo non ha fatto pervenire alcuna istanza qualificabile come tale. La nota allegata al ricorso e indicata quale interpello preventivo è infatti volta a contestare la legittimità del modello di istanza di accesso ai documenti amministrativi in uso presso la Provincia di Torino (chiedendone la sostituzione) e le modalità seguite per la ricezione delle istanze medesime e non a esercitare una delle posizioni giuridiche riconosciute dall'art. 7 del Codice.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

dichiara inammissibile il ricorso.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

[doc. web. n. 1514277]

Provvedimento del 15 aprile 2008

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 7 gennaio 2008 da XY (rappresentato e difeso dall'avv. Fernando Cosimo Scaramozza) nei confronti di Mp infissi s.r.l., di cui è stato dipendente, con il quale il ricorrente, non essendo soddisfatto del riscontro ricevuto a un'istanza proposta ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha ribadito la richiesta volta a ottenere la comunicazione dei dati personali che lo riguardano relativi alla sua presenza al lavoro il giorno 22 agosto 2005 e, in particolare, la comunicazione delle informazioni raccolte mediante il badge fornito ai dipendenti e di quelle contenute in documenti cartacei in cui sia stata registrata la sua presenza al lavoro nel mese di agosto 2005;

RILEVATO che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della società resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota dell'11 gennaio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché l'ulteriore nota del 5 marzo 2008 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria pervenuta il 30 gennaio 2008 con la quale la resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, rilevando che il ricorrente ha già sollevato la questione relativa alla propria presenza in ufficio il giorno 22 agosto 2005 nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti del legale rappresentante della società a seguito di una controversia relativa alla cessazione del rapporto di lavoro;

RILEVATO che la resistente ha precisato comunque, nel merito, che l'ultimo giorno di lavoro del ricorrente sarebbe stato il 5 agosto 2005 e ha inviato copia dell'estratto del libro delle presenze della società relativo al mese di agosto 2005 contenente le presenze di tutti i dipendenti della società, ivi compreso il ricorrente;

VISTA la memoria pervenuta via fax il 5 febbraio 2008 con la quale il ricorrente ha difeso l'ammissibilità del ricorso, precisando che il procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Benevento ha natura penale e in alcun modo "può avere ad oggetto le tutele apprestate dal Codice" attraverso l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 dello stesso; rilevato che il ricorrente, preso atto dell'inoltro della copia dell'estratto del "libro presenze" contenente le informazioni relative appunto alle sue presenze al lavoro nell'agosto 2005 (e rilevando alcune differenze rispetto a un documento prodotto precedentemente dalla società nell'ambito del procedimento giudiziario in corso), ha chiesto la comunicazione delle informazioni relative alle rilevazioni effettuate mediante badge che siano conservate dalla resistente e la loro trasposizione su apposito supporto;

VISTA la memoria pervenuta il 6 febbraio 2008 con la quale la resistente, considerando genuine le copie dei documenti prodotti, in merito "ai dati (entrata e uscita) del badge elettronico" ha dichiarato di non detenerli, precisando che gli stessi, "essendo

trasfusi integralmente nelle buste paga mensili consegnate ai dipendenti, oltre che nel registro delle presenze, ed avendo un valore meramente interno, vengono trimestralmente resettati restandone traccia fedele ed integrale proprio nei documenti sopra evidenziati (buste paga e libri vidimati)";

VISTA la nota pervenuta il 26 marzo 2008 con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie perplessità in ordine al riscontro fornito dalla resistente;

RILEVATO che la richiesta di accedere ai dati personali ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice consente di ottenere, ai sensi dell'art. 10 del Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali relativi all'interessato effettivamente e attualmente detenuti dal titolare del trattamento, estrapolati dai documenti che li contengono, e che tale richiesta non consente all'interessato di chiedere copia integrale di tali documenti, né la conferma circa la loro pregressa esistenza o attestazioni circa la loro avvenuta distruzione;

RITENUTO che non risulta fondata l'eccezione di inammissibilità avanzata dalla resistente, non potendosi ritenere che l'odierno ricorso al Garante sia stato proposto tra le stesse parti e per il medesimo oggetto per cui risulta avviato il procedimento giudiziario cui hanno fatto riferimento le parti (cfr., art. 145, comma 2, del Codice);

RILEVATO in particolare che dinanzi al Tribunale di Benevento pende un procedimento di natura penale nel quale il ricorrente risulta essersi costituito parte civile per ottenere il risarcimento del danno lamentato;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, dal momento che la resistente, con attestazioni e documentazioni della cui veridicità l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), ha fornito riscontro alla richiesta di accesso ai dati relativi alla presenza al lavoro dell'interessato nell'agosto 2005, comunicando i dati personali conservati al riguardo presso i propri archivi cartacei (dati non forniti con il riscontro all'interpello preventivo) e dichiarando di non detenere quelli relativi all'entrata e l'uscita raccolti mediante badge;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della società resistente nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito alla richiesta di accesso dell'interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Mp infissi s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

[doc. web n. 1519902]

Provvedimento del 2 aprile 2008

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTA la nota del 22 gennaio 2007 con cui XY, nel quadro di una più ampia vicenda che la vede coinvolta insieme ad Ibm Italia S.p.A. (sua pregressa società di appartenenza), lamenta l'avvenuta comunicazione alla sorella di dati relativi alla propria condizione di salute da parte della stessa società, nonché il rifiuto di fornire la documentazione sanitaria alla medesima riferita e copia della intervista-valutazione annuale relativa al periodo 2000-2001, richieste più volte dalla segnalante;

VISTA la nota di risposta del 19 ottobre 2007 con cui la società, a seguito di una richiesta di informazioni da parte di questa Autorità, ha evidenziato che la comunicazione dei dati alla sorella della segnalante sarebbe stata effettuata dal medico designato responsabile del trattamento, "per la tutela della salute e salvaguardia dell'incolumità fisica della stessa" segnalante (cfr. nota della società e all. 2 alla medesima);

CONSIDERATO che, con riferimento al secondo profilo sopraindicato, la società ha dichiarato di aver "già dato accesso e consegnato alla [segnalante], al momento della cessazione del rapporto di lavoro intercorso con quest'ultima, tutta la documentazione sanitaria ad essa relativa", nonché di aver reso disponibile e consegnate alla stessa "anche gli esiti delle valutazioni-interviste [...] relative al periodo 1998-2001";

VISTE le osservazioni del 9 novembre 2007 con cui la segnalante ha ribadito integralmente le proprie richieste;

VALUTATI gli atti d'ufficio;

RILEVATO che, in ordine alla comunicazione dei dati relativi alla condizione di salute della segnalante, il trattamento di dati sensibili dell'interessato (nel caso di specie, la loro comunicazione) può avvenire senza il relativo consenso quando questi, per impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere e di volere non sia in grado di prestare il proprio consenso e il trattamento risulti necessario per la salvaguardia della sua incolumità personale (art. 26, comma 4, lett. b), del Codice) o per dare adempimento a specifici obblighi di legge previsti in materia di sicurezza sul lavoro (art. 26, comma 1, lett. d), del Codice);

RILEVATO che dalla documentazione acquisita non risultano elementi atti a comprovare la ricorrenza di tali circostanze;

RILEVATO pertanto che la predetta comunicazione, ancorché effettuata per il tramite di un medico designato anche quale responsabile del trattamento per la funzione aziendale "Direzione sanitaria", è avvenuta in difformità di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali;

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare (anche d'ufficio) il trattamento, in tutto o in parte, se esso risulta illecito o non corretto (artt. 154, comma 1, lett. d) e 144 del Codice);

RITENUTO pertanto di dover disporre, in assenza dei presupposti stabiliti dalla legge, nei confronti di Ibm Italia S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, il divieto del trattamento medesimo, limitatamente alla ulteriore comunicazione dei dati relativi alla condizione di salute della segnalante;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del medesimo, si renderà applicabile la sanzione di cui all'art. 170 del Codice;

RILEVATO peraltro, considerate le dichiarazioni rese dalla società (della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere in sede penale ex art. 168 del Codice), il non luogo a procedere in ordine all'ulteriore profilo contestato (concernente il rifiuto di fornire la documentazione sanitaria riferita alla segnalante e la copia della intervista-valutazione annuale relativa al periodo 2000-2001), fatta comunque salva la possibilità per l'interessata di reiterare la richiesta alla società medesima ai sensi dell'art. 9, comma 5, del Codice;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi degli artt. 144 e 154, comma 1, lett. d), del Codice in materia di protezione dei dati personali dispone nei confronti di IBM S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, il divieto dell'ulteriore comunicazione di dati relativi alla condizione di salute riferiti alla segnalante, con effetto immediato dalla data di ricezione del presente provvedimento.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

[doc. web n. 1519544]

Provvedimento del 25 marzo 2008

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 19 dicembre 2007 da XY nei confronti di Eurizon Solutions S.p.A., con il quale il ricorrente, dipendente della società, ha ribadito la richiesta, formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), con la quale aveva chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali contenuti nel "fascicolo personale complessivo" che lo riguarda, rilevando che la società si era limitata a inviare un elenco della tipologia di dati conservati "nel sistema informativo del personale", nonché dei dati "desumibili da atti e documenti conservati nel fascicolo personale del richiedente o in altre evidenze", senza invece comunicarli in forma intelligibile;

RILEVATO che il ricorrente ha chiesto altresì di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 3 gennaio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la successiva nota del 13 febbraio 2008 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 21 gennaio 2008 con la quale la società resistente, nel sostenere di aver già fornito riscontro all'interpello preventivo del ricorrente mediante la comunicazione dei "dati personali anagrafici, estrapolati dal suo fascicolo personale" e dell'elenco "completo dei documenti che li contengono", ha messo a disposizione il fascicolo personale del ricorrente per l'esibizione dei documenti in questione;

VISTA la memoria datata 5 febbraio 2008 con la quale il ricorrente ha comunicato di avere avuto accesso al fascicolo personale che lo riguarda in data 31 gennaio 2008, ma di non avervi rinvenuto tutti i dati personali precedentemente indicati nell'elenco inviatogli;

VISTA la nota del 28 febbraio 2008 con la quale la resistente ha dichiarato che: a) i dati personali di cui il ricorrente lamenta l'assenza dal proprio fascicolo personale sono in realtà contenuti nella documentazione ivi conservata (ad es. "i dati relativi agli impieghi precedenti (...) sono quelli contenuti nel curriculum professionale esibito all'interessato, i dati relativi ai corsi di formazione sono quelli contenuti nelle schede di valutazione altresì esibite all'interessato", ecc.); b) alcuni "dati, inoltre, sono contenuti anche nel sistema informativo di gestione del personale, e possono essere offerti in visione, mediante strumenti elettronici, nel corso di un eventuale ulteriore incontro"; c) "per quanto attiene i dati relativi alle cariche sindacali, invece, essendo dati "sensibili", sono inseriti in un apposito archivio separato, che potrà essere esibito solo previa estrazione di tutti i dati personali relativi a soggetti terzi";

RILEVATO che la società ha infine confermato l'inesistenza presso i propri archivi di copia dell'ulteriore documentazione relativa all'interessato che sarebbe detenuta dalla società capogruppo;

VISTA la nota datata 1° marzo 2008 e il successivo fax del 19 marzo 2008 con i quali il ricorrente ha ribadito di ritenere inidoneo il riscontro ottenuto, indicando alcuni dei dati che lo stesso ritiene dovessero essergli comunicati a seguito della propria istanza di accesso; visto che il ricorrente ha rilevato che alcuni di tali dati potrebbero essere conservati da altre società del gruppo che “compiono servizio di outsourcing per la gestione del personale e per le relative relazioni sindacali”;

VISTA la nota del 14 marzo 2008 con la quale la società resistente ha sostenuto di aver fornito un idoneo riscontro all'interessato;

RILEVATO che la richiesta di accedere ai dati personali ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice consente di ottenere, ai sensi dell'art. 10 del predetto Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali effettivamente trattati dal titolare del trattamento (anche mediante responsabili esterni designati ai sensi dell'art. 29 del Codice) estrapolati dai documenti che li contengono; rilevato che la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti è peraltro prevista, dall'art. 10, comma 4, del Codice, solo previa omissione di eventuali dati personali riferiti a terzi, nel caso in cui l'estrapolazione dei dati da tali documenti risulti particolarmente difficoltosa per il titolare; rilevato anche che il titolare del trattamento non è tenuto a ricercare o raccogliere altri dati che non siano nella propria disponibilità e non siano oggetto, in alcuna forma, di attuale trattamento da parte dello stesso;

RILEVATO che la società resistente ha fornito, a seguito dell'interpello preventivo avanzato dal ricorrente con riferimento ai dati personali che lo riguardano, un riscontro parziale, limitandosi ad indicare esclusivamente la tipologia di dati conservati presso i propri diversi archivi, senza comunicarli analiticamente;

RILEVATO che la società ha, nel corso del procedimento, consentito al ricorrente di accedere ai soli dati personali che lo riguardano contenuti negli atti e nei documenti conservati nel fascicolo personale, ma non agli altri dati personali che, in virtù proprie scelte organizzative, la stessa ha dichiarato di conservare in archivi distinti;

RITENUTO che, alla luce di ciò, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice limitatamente ai dati personali che la società ha comunicato al ricorrente il 31 gennaio 2008;

RITENUTO di dover invece accogliere il ricorso in ordine ai restanti dati personali del ricorrente conservati, in qualunque forma, presso archivi distinti di Eurizon Solutions S.p.A. (quali, ad esempio, il richiamato “sistema informativo del personale” o “l'apposito archivio separato” contenente i dati relativi all'attività sindacale svolta), nonché ai dati personali comunque trattati dalla società in qualità di titolare del trattamento, anche presso altre società da essa designate come responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice; ritenuto di dover ordinare alla società resistente di consentire all'interessato tale accesso, nei limiti e secondo le modalità di cui al citato art. 10, entro il 15 maggio 2008, dando conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

RILEVATO che resta impregiudicata la facoltà del ricorrente di far valere i diritti di cui all'art. 7 e s. del Codice rispetto a dati personali relativi alla sua carriera lavorativa anche nei confronti di altre società che, in qualità di autonomi titolari del trattamento, eventualmente li conservino;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria,

considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Eurizon Solutions S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in ragione del parziale riscontro fornito solo nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in relazione ai dati personali che sono stati comunicati al ricorrente;

b) accoglie il ricorso in ordine ai restanti dati personali trattati dalla resistente, in qualunque forma, che non siano ancora stati comunicati al ricorrente e ordina alla stessa di consentire all'interessato, nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 10 del Codice, l'accesso ai dati personali in questione entro il 15 maggio 2008, dando conferma di tale adempimento a questa Autorità entro la stessa data;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Eurizon Solutions S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

[doc. web n. 1514281]

Provvedimento 25 marzo 2008

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravallotti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 17 dicembre 2007 da Roberto Pappalardo nei confronti di Poste Italiane S.p.A., con il quale il ricorrente, dipendente della medesima società con la qualifica di quadro, ha ribadito la richiesta di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano contenuti nel proprio fascicolo personale, con particolare riferimento a quelli relativi "ai rapporti informativi e alle schede di valutazione dall'anno 1993 al 2007"; rilevato che l'interessato ha chiesto altresì di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 20 dicembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la successiva nota del 30 gennaio 2008 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note datate 14 gennaio 2008 e 4 febbraio 2008 con le quali Poste Italiane S.p.A., nell'affermare di non aver fornito riscontro alle richieste formulate ai sensi dell'art. 7 del Codice "soltanto per un mero disguido", ha dichiarato di voler aderire alle istanze del ricorrente, invitandolo a contattare il "direttore della filiale di Pisa onde concordare il giorno in cui potrà prendere visione del fascicolo personale ... dove potrà trovare anche le note di qualifica contenute nelle schede di valutazione";

VISTA la lettera del 14 febbraio 2008 con la quale il titolare del trattamento ha fornito copia del verbale relativo all'incontro dell'11 febbraio 2008 in occasione del quale sono stati comunicati all'interessato i dati relativi ai rapporti informativi e alle schede di valutazione ed è stato, tra l'altro, precisato che "dal 1994 al 1998 non sono stati redatti rapporti informativi o altri documenti valutativi sul personale";

VISTA la nota datata 13 febbraio 2008 (nonché la successiva comunicazione del 13 marzo 2008) con la quale l'interessato, in relazione al riscontro ottenuto dalla società in data 11 febbraio 2008 mediante accesso al fascicolo personale e acquisizione di copia dei documenti in esso conservati, ha chiesto di "avere conferma circa la completezza e integrità della documentazione" evidenziando, in particolare, che: a) in relazione agli incarichi ricevuti, il fascicolo presenta un "difetto di aggiornamento, con conseguente esigenza di integrare la documentazione" ivi presente in ordine al periodo successivo al 1999; b) in relazione alle note di qualifica, "per l'anno 1993 non risulta compilata la parte terza con il giudizio complessivo, (...) per gli anni dal 1999 al 2006 sono presenti in fascicolo unicamente i fogli di lavoro, propedeutici alla stesura definitiva delle schede di valutazione";

VISTO che con nota anticipata via fax il 10 marzo 2008 il titolare del trattamento ha comunicato: "a completamento delle informazioni già fornite ... provvediamo ad inoltrare copia della documentazione relativa agli incarichi attribuiti successivamente al marzo 1999", e che "in merito alle schede di valutazione dal 1999 al 2006 ... la notifica è stata sostituita da un colloquio di feed-back a cura del ... responsabile diretto";

RITENUTO, sulla base della documentazione in atti, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, un sufficiente riscontro all'interessato comunicando – con attestazione della cui veridicità l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice (“Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante”) - di aver messo a disposizione del ricorrente tutte le informazioni relative alla carriera professionale, in particolare quelle riguardanti le schede e i documenti di tipo valutativo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Poste Italiane S.p.A. in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste del ricorrente, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Poste Italiane S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

[doc. web n. 1507204]

Provvedimento del 25 marzo 2008

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 21 dicembre 2007 da XY nei confronti di Telecom Italia S.p.A., con il quale il ricorrente, dipendente della società, lamentando l'inidoneo riscontro a un interpello preventivo del 13 settembre 2007 ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), ha ribadito le richieste con esso formulate volte, in particolare, a ottenere la conferma dell'esistenza e la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano in qualunque forma conservati dalla società, a conoscere l'origine degli stessi, la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati, oltre agli estremi identificativi del titolare e dei responsabili eventualmente designati; rilevato che l'interessato ha altresì ribadito la richiesta volta a ottenere la trasformazione in forma anonima e/o il blocco dei dati relativi al proprio stato di salute (e, in particolare, a una patologia al ginocchio destro) che lo stesso inserisce nel sistema "Work force management" (utilizzato dall'azienda per la gestione delle risorse tecniche e per la comunicazione con i tecnici sul territorio) ogniqualvolta, per lo svolgimento dei lavori assegnatigli (mediante il medesimo sistema con l'inoltro delle c.d. "Work request (Wr)" sul proprio apparecchio telefonico mobile) è costretto a chiedere la collaborazione di altri colleghi; rilevato che il ricorrente ha ribadito anche la richiesta volta a ottenere "il rilascio di un documento/attestato completo dei vari livelli di inquadramento contrattuale e dei relativi profili professionali maturati" e di un altro "relativo ai corsi di formazione/aggiornamento professionale sostenuti dal ricorrente dalla data di assunzione ad oggi";

RILEVATO che con il ricorso il ricorrente, rappresentando di aver verificato a seguito dell'accesso al proprio fascicolo personale avvenuto il 19 novembre 2007 l'assenza di documentazione che lo stesso "avrebbe dovuto contenere", ha chiesto di inserirvi alcuni documenti che ha indicato specificamente (tra cui, la documentazione inerente a una contestazione disciplinare, la copia della corrispondenza intercorsa con la società e di e-mail scambiate con altri dipendenti) e ha chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota dell'8 gennaio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la successiva nota del 13 febbraio 2008 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 28 gennaio 2008 con la quale la società resistente, nel rappresentare di aver già fornito riscontro all'interpello preventivo del ricorrente mediante alcune comunicazioni (alle quali ha allegato copia di documenti contenenti dati personali che lo riguardano) e "garantendo l'accesso al fascicolo personale che l'interessato ha visionato il 19 novembre 2007", ha sostenuto "la completezza del riscontro, tenuto conto che Telecom Italia S.p.A. non effettua il trattamento di ulteriori dati" oltre quelli resi disponibili;

VISTA la memoria datata 31 gennaio 2008 con la quale la resistente ha ribadito di aver fornito riscontro alla richiesta di accesso fornendo al ricorrente, tutti i dati personali che lo riguardano attualmente detenuti (ivi compresi quelli relativi al livello professionale e retributivo) e richiamando precedenti comunicazioni allo stesso inoltrate in ordine alle informazioni più volte richieste ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Codice; rilevato che, in ordine alla richiesta di trasformazione in forma anonima e/o blocco dei dati sensibili inseriti nelle "note di completamento" relative all'attività di lavoro redatte dall'interessato e trasmesse mediante il sistema "Wfm (Work force management)", la resistente ha ribadito l'impossibilità di aderire a tale richiesta (come già comunicato al ricorrente) precisando che, mediante tale sistema, la società "indica quotidianamente ai propri tecnici gli interventi necessari per eliminare i guasti segnalati dai clienti ovvero per la manutenzione della rete telefonica" e che gli stessi rispondono, accettando l'incarico o sospendendolo se ci sono ragioni che impediscono l'intervento e comunicando, mediante la redazione di eventuali "note di completamento", le ragioni ostative; rilevato che la società, nel rappresentare che è il ricorrente medesimo a utilizzare tali note di completamento "per comunicare gli interventi che, a causa della patologia che lo affligge al ginocchio destro, non può svolgere senza l'aiuto di altro tecnico", ha dichiarato di trattare già lecitamente tale informazione in quanto contenuta in un parere medico-legale conservato nel fascicolo personale del ricorrente e che la stessa rileva nell'ambito del sistema in questione "per le esigenze organizzative di Telecom Italia S.p.A. e, in particolare, dell'ufficio che cura il funzionamento della rete ed i connessi, indispensabili interventi tecnici"; secondo la società, la disponibilità di tale informazione nel sistema (cui possono avere accesso soltanto incaricati del trattamento) sarebbe infatti indispensabile "per la corretta gestione del rapporto di lavoro del sig. XY e degli altri tecnici che, in ragione del suo parziale impedimento, lo affiancano nell'esecuzione delle attività che gli sono assegnate"; rilevato infine che la resistente ha eccepito l'inammissibilità della richiesta volta a ottenere l'inserimento di ulteriore documentazione nel fascicolo, rilevando che peraltro compete solo al titolare stabilire quali documenti debbano essere conservati e secondo quali modalità;

VISTE le memorie datate 2 e 7 febbraio 2008 con le quali il ricorrente, nell'insistere sulle proprie richieste, ha rilevato che le informazioni contenute nel sistema "Wfm" sarebbero "consultabili da qualsiasi operatore che si colleghi" a esso e che le stesse "possono essere comunicate ad altri tecnici nel caso in cui l'utente interessato segnali un nuovo malfunzionamento del proprio impianto telefonico"; considerato che il ricorrente ha dichiarato che una comunicazione di tale genere sarebbe avvenuta nel dicembre 2007 quando alcune "note di completamento redatte dal sig. XY (...) in relazione ad un intervento tecnico di riparazione di un'utenza telefonica (...) sono state integralmente comunicate ad un altro tecnico incaricato di riparare il guasto" il giorno successivo; rilevato che, al riguardo, il ricorrente ritiene non necessaria l'indicazione dei dati sensibili "ai fini del soddisfacimento delle esigenze aziendali (riparazione del guasto telefonico)";

VISTA la memoria depositata il 4 marzo 2008 con la quale la resistente ha ribadito "di aver comunicato (l'11/10 ed il 5/11/2007 ...) e messo a disposizione del ricorrente (il 19/11/2007...) tutti i dati oggetto di trattamento", di non ritenere di dover "conservare ogni documento connesso al rapporto lavorativo" e di non poter aderire alla richiesta di blocco o anonimizzazione dei dati sensibili del ricorrente relativi alla sua patologia trattati dal sistema "Wfm" risultando essi indispensabili per le esigenze organizzative della società e, in particolare, per il "lineare svolgimento del rapporto di lavoro con il dipendente chiamato all'affiancamento" che "potrà, efficacemente, intervenire soltanto se informato delle limitazioni indotte al sig. XY dalla sua patologia";

RILEVATO che la richiesta di accedere ai dati personali ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice consente di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali effettivamente e attualmente trattati dal titolare del trattamento, il quale li deve mettere a disposizione nelle forme e nei modi di cui all'art. 10 del Codice; rilevato anche che il titolare del trattamento non è tenuto a ricercare o raccogliere altri dati che non siano nella propria disponibilità e non siano oggetto, in alcuna forma, di attuale trattamento, né allo stesso si può richiedere, ai sensi di tali disposizioni, la creazione di documenti inesistenti –o non più esistenti– nei propri archivi o la loro aggregazione innovativa secondo modalità prospettate dall'interessato;

RITENUTO, alla luce di ciò, di dover dichiarare inammissibile l'istanza del ricorrente volta a ottenere la creazione di attestati relativi ai vari livelli di inquadramento contrattuale e dei profili professionali maturati, nonché ai corsi di formazione/aggiornamento professionale, non rientrando questa tra le richieste che possono essere avanzate ai sensi degli artt. 7 e s. del Codice;

RITENUTO di dover dichiarare inammissibile la richiesta di integrazione della documentazione contenuta nel fascicolo personale dal momento che la stessa (che, peraltro può essere avanzata, con esclusivo riferimento all'integrazione di dati personali dell'interessato, solo quando sussista un interesse e con le limitazioni di cui all'art. 8, comma 4, del Codice) non risulta essere stata correttamente preceduta dal necessario interpello preventivo;

RITENUTO di dover dichiarare infondato il ricorso in ordine alle richieste avanzate ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice alle quali, alla luce della documentazione in atti, la resistente risulta aver fornito un sufficiente riscontro già prima della presentazione del ricorso, mettendo tra l'altro a disposizione del ricorrente tutti i dati personali presenti nei propri archivi (come ulteriormente dichiarato, con attestazione della cui veridicità l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante" nel corso del procedimento);

CONSIDERATO che il trattamento dei dati sensibili del ricorrente è effettuato nel caso di specie per una legittima finalità di gestione del rapporto di lavoro che risulta lecita in termini generali; rilevato tuttavia che, alla luce della documentazione in atti, non risulta comprovato che la società debba trattare indispensabilmente i dati sulla salute del ricorrente anche nell'ambito di sistema "Working force management", il quale è volto a consentire esclusivamente l'assegnazione e la presa in carico dell'attività lavorativa da parte dei tecnici in servizio i quali possono allo stato conoscere detti dati; rilevato che possono essere individuate da parte della società modalità alternative di gestione dei dati sensibili del ricorrente, la cui menzione anche nel predetto sistema non risulta, allo stato, indispensabile ai fini della sua sostituzione nel servizio;

RILEVATO, quindi, che, in accoglimento della richiesta del ricorrente volta a ottenere la trasformazione in forma anonima e/o il blocco dei dati sulla salute nell'ambito del predetto sistema, va ordinato alla resistente di astenersi, a tutela dei diritti dell'interessato (art. 150 del Codice), dal trattare ulteriormente nel medesimo sistema i dati sensibili del ricorrente, ferma restando la loro possibile utilizzazione interna da parte della società, con altra modalità che risulti lecita e corretta; ciò, dando conferma dell'adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro il 30 aprile 2008;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti alla luce della parziale infondatezza e inammissibilità del ricorso e della novità della vicenda esaminata dal Garante;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di trasformazione in forma anonima e/o di blocco dei dati personali sensibili relativi al ricorrente attualmente contenuti nel sistema "Working force management" e ordina alla resistente di astenersi, a tutela dei diritti dell'interessato (art. 150 del Codice), dal trattare ulteriormente nel medesimo sistema i dati sensibili del ricorrente, ferma restando la loro possibile utilizzazione interna da parte della società, con altra modalità che risulti lecita e corretta; ciò, dando conferma dell'adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro il 30 aprile 2008;

b) dichiara infondato il ricorso in ordine alle richieste avanzate ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;

c) dichiara inammissibili le rimanenti istanze del ricorrente;

d) dichiara compensate le spese tra le parti.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

[doc. web n. 1507012]

Provvedimento del 25 marzo 2008

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 19 dicembre 2007 da XY s.r.l. e ZK nei confronti di Telecom Italia S.p.A., con il quale i ricorrenti (rappresentati e difesi dall'avv. Maria Carmela Mignone) hanno ribadito la richiesta avanzata il 15 marzo 2007 ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), volta a ottenere la comunicazione in chiaro dei dati del traffico telefonico in entrata e in uscita nel periodo gennaio 2001-18 ottobre 2004 relativo a un'utenza telefonica mobile di cui la società è titolare e ZK (direttore tecnico della società) reale e unico utilizzatore; rilevato che i ricorrenti hanno dichiarato che tali informazioni sarebbero indispensabili al ZK per svolgere investigazioni difensive ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 397 in relazione a un procedimento penale incardinato nei suoi confronti presso la Procura di Benevento per i reati di cui agli "artt. 416, prima parte 1° e 2° cpv", 110, 81, 481 c.p., sussistendo un'"inviolabile esigenza difensiva di dimostrare le effettive comunicazioni e frequentazioni telefoniche" del ricorrente medesimo, nel "convincimento della difesa che i reati ascritti non siano stati commessi"; rilevato che i ricorrenti hanno dichiarato altresì che il Tribunale di Benevento, Ufficio del giudice dell'udienza preliminare, ha rigettato l'istanza volta a ottenere l'autorizzazione ad acquisire i dati telefonici relativi all'utenza in questione argomentando che, per l'esercizio del diritto a ottenere i dati in questione (rispetto alla cui sussistenza il giudice ha ritenuto fosse "lecito almeno dubitare, visto il tenore dei commi secondo e terzo dell'art. 132"), l'interessato avrebbe potuto "avvalersi anche dei rimedi previsti dagli artt. 145 o 152" del Codice;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 3 gennaio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, nel corso dell'audizione effettuata il 30 gennaio 2008;

VISTA la memoria pervenuta via fax il 21 gennaio 2008 con la quale la società resistente (rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Guerra) ha ribadito il diniego già opposto richiamando, in ordine alle chiamate telefoniche in entrata, l'art. 8, comma 2, lett. f), del Codice e rilevando, più in generale, che i dati richiesti "sono attualmente conservati per legge da Telecom Italia per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., nonché dei delitti in danno di sistemi informatici e telematici (art. 132, comma 2)" del Codice, "reati questi ultimi del tutto diversi da quelli specificamente indicati nel ricorso ed oggetto delle investigazioni difensive e del procedimento penale in questione";

VISTA la nota pervenuta via fax il 25 gennaio 2008 con la quale i ricorrenti hanno ribadito la propria richiesta, richiamando le ragioni esposte con il ricorso;

VISTO il verbale dell'audizione del 30 gennaio 2008 in cui parte ricorrente ha precisato che l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di ZK (indagato "per i reati di cui all'art. 416, rubricato come associazione a delinquere") "pone alla base delle misure cautelari oltre a riprese fotografiche e audiovisive anche intercettazioni telefoniche dal gennaio 2001 fino all'ottobre 2004"; pertanto, la conoscenza del traffico telefonico relativo all'utenza utilizzata dallo stesso sarebbe "necessaria ai

fini dell'esercizio del suo diritto di difesa e, in particolare, al fine delle verifiche sulle intercettazioni svolte sulla sua utenza”;

VISTE le memorie datate 15 e 25 febbraio 2008 con le quali i ricorrenti, nel chiedere che, in caso di accoglimento del ricorso i dati vengano comunicati a ZK, hanno insistito sulla propria richiesta ribadendo che, alla luce dell'impianto accusatorio, fondato su intercettazioni telefoniche, la conoscenza dei dati di traffico sarebbe “condizione indispensabile al diritto di difesa” garantito costituzionalmente e che il mancato accesso a tali informazioni impedirebbe “la migliore difesa possibile a fronte di una ipotesi delittuosa così grave”; il diritto di difesa prevarrebbe su eventuali diritti dei terzi titolari delle utenze telefoniche chiamate e chiamanti e sussisterebbe il diritto dell'interessato a conoscere i dati personali che lo riguardano attualmente conservati dalla resistente, tenuto anche conto che terzi (autorità giudiziaria) hanno già avuto accesso ai dati;

VISTE le memorie inviate via fax il 15 febbraio e il 13 marzo 2008 con le quali la resistente, nel ritenere a suo avviso superate, alla luce delle precisazioni formulate dalla controparte, le eccezioni sollevate con riferimento all'art. 8, comma 2, lett. f), del Codice in merito alla sussistenza di un possibile pregiudizio effettivo e concreto che il mancato accesso ai dati richiesti arrecherebbe allo svolgimento delle investigazioni difensive, ha richiamato il quadro normativo esistente e, con esso, il provvedimento di questa Autorità del 17 gennaio 2008 in materia di “Conservazione dei dati di traffico: misure e accorgimenti a tutela dell'interessato in attuazione dell'art. 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196” sostenendo che, alla luce di questo, “anche l'interessato che acceda ai dati che lo riguardano esercitando il diritto di accesso di cui all'art. 7 del Codice debba rispettare il vincolo di finalità posto dall'art. 132, ossia possa “utilizzare i dati acquisiti solo per finalità di accertamento e repressione di reati (individuati specificamente per legge in riferimento al predetto, secondo periodo di conservazione)””; rilevato che, alla luce di ciò, anche il fornitore del servizio di comunicazione sarebbe vincolato al medesimo principio di finalità e, quindi, non potrebbe fornire i dati richiesti dal ricorrente se non in relazione a un'indagine o procedimento penale relativo agli specifici reati cui si fa rinvio nell'art. 132, comma 2, del Codice; rilevato che la resistente ha comunque manifestato la propria disponibilità a fornire i dati in questione al ricorrente qualora l'Autorità ritenesse di “autorizzare” tale comunicazione, sottolineando che il diniego finora opposto è legato esclusivamente al timore di consentire tale accesso in violazione di disposizioni di legge, con il conseguente rischio di esporsi ad azioni di risarcimento del danno da parte di altri abbonati chiamati e chiamanti rispetto all'utenza in uso al ricorrente;

RILEVATO che i dati di traffico hanno una natura particolarmente delicata tenuto conto delle garanzie che assistono la libertà e segretezza delle comunicazioni e dei diversi soggetti interessati da una medesima comunicazione (abbonati o utenti chiamati o chiamanti) e che, alla luce di ciò, il legislatore ha posto in relazione agli stessi alcune specifiche limitazioni, prevedendo allo stato, nell'attuale art. 132 del Codice, che i dati di traffico debbano essere conservati per ventiquattro mesi “per finalità di accertamento e repressione dei reati” e per ulteriori ventiquattro mesi “per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici”;

RILEVATO che, in relazione a esigenze emerse in ordine alla lotta al terrorismo, anche internazionale, è stato introdotto un regime transitorio in virtù del quale è stata sospesa l'applicazione di qualunque disposizione che prescriva o consenta la cancellazione dei dati di traffico, anche se non soggetti a fatturazione, originariamente sino al 31 dicembre 2007 e, ora, “fino alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di attuazione della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008” (cfr. art. 6, comma 1, d.lgs. n. 144/2005 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 31 luglio 2005, n. 155 e art. 34 d.lgs. n. 248/2007, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2008, n. 31);

RILEVATO peraltro che la direttiva 2006/24/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 riguardante "la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/Ce", in fase di recepimento, prevede che i dati di traffico siano conservati per periodi non inferiori a sei mesi e non superiori a due anni dalla data della comunicazione;

RILEVATO su queste basi che, consentendo attualmente la conservazione dei dati in questione esclusivamente per le finalità previste dall'art. 132, commi 1 e 2, del Codice, proprio in ragione della peculiarità dei dati di traffico, "il legislatore ha operato un bilanciamento tra il principio costituzionale della tutela della riservatezza dei dati relativi alle comunicazioni telefoniche, riconducibile all'art. 15 Cost. (sentenza n. 81 del 1993), e l'interesse della collettività, anch'esso costituzionalmente protetto, alla repressione degli illeciti penali" (cfr. Corte Cost. 14 novembre 2006, n. 372) in particolare, per i dati conservati per il più ampio periodo di tempo, ovvero oltre i ventiquattro mesi, di quelli particolarmente gravi e tassativamente individuati;

RILEVATO che tale vincolo di finalità deve essere rispettato anche dall'interessato "che acceda ai dati che lo riguardano esercitando il diritto di accesso di cui all'art. 7 del Codice (e che può utilizzare quindi i dati acquisiti solo in riferimento alle predette finalità penali), nonché, nel procedimento penale" anche da "difensore dell'imputato, (...) persona sottoposta alle indagini, (...) persona offesa e (...) altre parti private (art. 132, comma 3, del Codice)" (Prov. Garante del 17 gennaio 2008 in materia di "Conservazione dei dati di traffico: misure e accorgimenti a tutela dell'interessato in attuazione dell'art. 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196" in G.U. 5 febbraio 2008, n. 30);

RILEVATO che i dati di traffico telefonico oggetto della richiesta di accesso da parte dei ricorrenti, in quanto relativi a un periodo che va dal gennaio 2001 all'ottobre 2004, possono essere allo stato lecitamente conservati da Telecom Italia S.p.A. esclusivamente in ragione dell'eccezionale quadro normativo attualmente in vigore;

RITENUTO pertanto di dover rigettare il ricorso dal momento che il trattamento dei dati di traffico che la società dovrebbe porre in essere nel caso di specie è correlato ad una richiesta di accesso formulata dall'interessato in relazione a un procedimento penale incardinato nei suoi confronti per reati diversi da quelli previsti dall'art. 132, comma 2 con riferimento ai quali è al momento consentita la conservazione dei dati di traffico per un periodo superiore ai ventiquattro mesi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

rigetta il ricorso.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

[doc. web n. 1504824]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Scuola College di Cagno Abbrescia s.r.l. - 20 marzo 2008

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell'Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 13 luglio 2006 nei confronti della Scuola College di Cagno Abbrescia s.r.l. con sede in Bari largo Nitti Valentini n. 3, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per la violazione dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che i sig.ri XY ed KW hanno presentato un ricorso al Garante, ai sensi dell'art. 145 del Codice, in data 21 novembre 2005 per mancato riscontro alla richiesta di accesso ai dati personali, che riguardano la loro figlia minore JZ, ex art. 7 del Codice, atteso che la società non ha fornito alcun riscontro alla richiesta medesima;

RILEVATO che l'Ufficio, con nota n. 20680 del 25 novembre 2005 ha invitato la società a fornire riscontro alle richieste dei ricorrenti ai sensi dell'art. 149 del Codice, e che la stessa, per il tramite dell'avvocato Romualdo Pecorella, al fine di aderire al predetto invito, con nota del 9 dicembre 2006 ha inviato, tra l'altro, "(...) copia dell'autorizzazione al trattamento dei dati fornita dai ricorrenti in data 28 maggio 2004" posta in calce alla domanda di iscrizione dell'alunna JZ recante pari data, dalla quale si evince l'inidoneità dell'informativa agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Codice;

CONSTATATO che l'Autorità ha adottato una decisione sul ricorso in data 23 febbraio 2006;

VISTO il verbale n. 15018/44097 del 13 luglio 2006, notificato in data 1° agosto 2006, con cui è stata contestata alla predetta società la violazione prevista dall'art. 161 del Codice, in relazione all'art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società, ritenendo illegittima la contestazione, ha formulato le seguenti deduzioni:

a) come sarebbe stato dimostrato nel procedimento conclusosi con il provvedimento del Garante datato 23 febbraio 2006, al momento della compilazione e sottoscrizione della domanda di iscrizione dell'alunna JZ, l'informativa agli interessati, ai sensi dell'art. 13 del Codice, sarebbe stata fornita per iscritto, per mezzo dell'"autorizzazione" al trattamento dei dati del 28 maggio 2004, nonché oralmente, per mezzo del responsabile del trattamento dei dati sig. Vito Gennaro Berardini;

b) la circostanza che la nota interna dell'Autorità dell'11 maggio 2006, citata nella contestazione in argomento, non sia mai stata portata a conoscenza della società, rappresenta una violazione del diritto di difesa della società stessa;

c) la sanzione comminata “non è commisurata al caso” in trattazione, in quanto “determinata nella misura massima prevista dall'art. 161”;

VISTA la richiesta di audizione formulata dalla società ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981;

VISTA la nota di convocazione per audizione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, n. 1294/44097 del 23 gennaio 2007, inviata dal Garante a mezzo fax in pari data e regolarmente pervenuta;

VISTO il verbale di audizione delle parti del 5 febbraio 2007 nel quale la società ha sostanzialmente ribadito quanto esposto negli scritti difensivi;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla società non risultano idonee in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa informativa agli interessati in quanto:

a) non risulta in atti, né è stato fornito riscontro nell'ambito del procedimento, che la società abbia fornito all'interessato un'informativa completa nei termini di cui all'art. 13 del Codice;

b) la sanzione contestata trova fondamento nella “domanda di iscrizione” dell'alunna JZ, fornita al Garante dalla stessa società con nota del 9 dicembre 2005 nell'ambito del procedimento relativo al ricorso. La nota dell'11 maggio 2006 riguarda unicamente la mera trasmissione interna dello schema di contestazione poi comunicata all'interessato;

c) nel verbale di contestazione si riporta esclusivamente la sanzione con l'indicazione del limite minimo e massimo previsto dalla legge, informando la parte della facoltà di definire il procedimento mediante oblazione. Non sussiste, pertanto, in questa fase alcuna discrezionalità da parte dell'Ufficio procedente;

RILEVATO che la Scuola College di Cagno Abbrescia s.r.l. ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice), tramite il modulo di “domanda di iscrizione” dell'alunna JZ, rendendo un'informativa inidonea ai sensi dell'art. 13, come si evince dall'autorizzazione al trattamento in calce alla domanda datata 28 maggio 2004;

VISTO l'art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all'art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all'attività svolta ed al genere di trattamento di dati personali, nella misura del minimo pari alla somma di tremila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

ORDINA

alla Scuola College di Cagno Abbrescia s.r.l. con sede in Bari, largo Nitti Valentini n. 3, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro

3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall'art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 3.000,00 (tremila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Bari", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell'avvenuto versamento;

DA' ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

[doc. web n. 1504602]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Tardelli Marco - 20 marzo 2008

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell'Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo alla contestazione per violazione amministrativa elevata in data 3 gennaio 2006 nei confronti di Marco Tardelli, per la violazione degli artt. 150, comma 2 e 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che il sig. Pier Luigi Maria Lucatuorto ha presentato in data 24 febbraio 2005 un ricorso al Garante ai sensi degli artt. 145 e segg. del Codice, nei confronti di Marco Tardelli, per incompleto riscontro alla richiesta di accesso ai dati personali formulata ai sensi dell'art. 7 del Codice;

RILEVATO che l'Ufficio, con nota n. 6801 del 7 aprile 2005 notificata il 28 aprile 2005, ha invitato il sig. Marco Tardelli, titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 150, comma 2 e 157 del Codice, a fornire, entro il termine del 6 maggio 2005, ogni informazione ed elemento di valutazione in merito;

CONSTATATO che l'Autorità ha adottato una decisione sul predetto ricorso in data 1° giugno 2005, rilevando il mancato riscontro alle richieste riproposte con il ricorso;

RILEVATO che Marco Tardelli non ha fornito riscontro all'invito formulato ai sensi degli artt. 150, comma 2 e 157 del Codice entro il termine del 6 maggio 2005 previsto dalla predetta nota n. 6801 del 7 aprile 2005, oltre a non aver fornito riscontro alle richieste del sig. Lucatuorto entro il termine del 10 luglio 2005 indicato nel provvedimento relativo al ricorso, ma ha inviato oltre ogni termine un fax (pervenuto al Garante in data 15 dicembre 2005) che, peraltro, non fornisce il riscontro alle richieste del Garante;

VISTA la contestazione di violazione amministrativa n. 111/40720 del 3 gennaio 2006, notificata in data 3 febbraio 2006, con cui è stata contestata la violazione prevista dall'art. 164 del Codice, in relazione agli artt. 150, comma 2, e 157, informando il sig. Marco Tardelli della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/1981 che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO l'art. 164 del Codice, che punisce chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli artt. 150, comma 2, e 157 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da quattromila euro a ventiquattromila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati

anche in relazione all'attività svolta ed al genere di trattamento di dati personali, nella misura del minimo pari alla somma di quattromila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

ORDINA

a Marco Tardelli di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall'art. 164 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Lucca", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell'avvenuto versamento;

DÀ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

[doc. web n. 1501106]

Bollette telefoniche: anche le ultime tre cifre potranno essere “in chiaro” - 13 marzo 2008 (G.U. n. 79 del 3 aprile 2008)

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice”);

VISTO il provvedimento adottato dal Garante il 5 ottobre 1998 (in www.garanteprivacy.it doc. web n. 40751) sulla non menzione, nella fatturazione dettagliata, da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, delle ultime tre cifre dei numeri telefonici chiamati; visto altresì il parere reso in materia da questa Autorità al Ministero delle comunicazioni il 5 ottobre 1999 (in www.garanteprivacy.it doc. web n. 39881);

VISTO l'art. 124, comma 4, del Codice il quale stabilisce che nella fatturazione all'abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati;

VISTO l'art. 124, comma 2, del Codice che prevede l'obbligo per il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico di abilitare l'utente a effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente e in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate;

RILEVATO che l'art. 124, comma 5, del Codice prevede che il Garante, accertata l'effettiva disponibilità delle predette modalità alternative alla fatturazione indicate al comma 2 del medesimo articolo, può autorizzare il fornitore a indicare nella fatturazione dettagliata richiesta dagli abbonati i numeri completi delle comunicazioni;

VISTA l'istruttoria preliminare avviata dall'Autorità nel corso dell'anno 2007 volta a verificare il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, relativamente all'effettiva e diffusa disponibilità per abbonati e utenti di modalità di pagamento alternative alla fatturazione, anche impersonali, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Codice;

VISTI gli elementi acquisiti, nei quali i principali fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico hanno attestato, sotto la propria responsabilità, di aver abilitato i propri utenti a effettuare comunicazioni e a richiedere servizi mediante l'utilizzo di modalità alternative alla fatturazione;

RILEVATO che la maggior parte dei predetti fornitori ha altresì attestato, sotto la propria responsabilità, di aver attualmente reso reperibili sul territorio nazionale proprie modalità alternative alla fatturazione, anche di tipo impersonale, quali carte a codice e carte prepagate, oppure di aver abilitato i propri utenti all'uso di carte di debito o di credito;

TENUTO CONTO che i fornitori hanno altresì attestato che tali carte sono fruibili e distribuite sul territorio, essendo acquistabili presso tabaccherie, edicole, siti web, circuiti bancari Atm e ricevitorie della rete Sisal o Lottomatica, nonché presso negozi dove sono disponibili prodotti dei fornitori;

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'istruttoria preliminare compiuta è emerso che, oltre a modalità alternative alla fatturazione messe a disposizione direttamente da fornitori, ve ne sono altre che risultano distribuite da parte di soggetti diversi dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica (ad es., Poste italiane S.p.A.);

TENUTO CONTO che dagli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria preliminare emerge anche che, rispetto al periodo in cui è stato disciplinato il mascheramento delle ultime tre cifre, si è registrato un enorme incremento dell'utilizzo della telefonia mobile con particolare riferimento a quella c.d. prepagata, che costituisce di per sé una sostanziale modalità alternativa di pagamento (allo stato, le linee attive risultano superare gli 80 milioni e, di queste, l'89% risulta appartenere alla categoria delle prepagate);

VISTE le osservazioni del 6 febbraio 2008 formulate da parte dell'associazione di categoria rappresentativa dei maggiori fornitori di servizi di telecomunicazioni, (Assotelecomunicazioni-Asstel);

CONSIDERATO che sussistono, allo stato, le condizioni per adottare un provvedimento generale di carattere autorizzativo ai sensi dell'art. 124, comma 5, del Codice rivolto ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che abbiano abilitato i propri utenti a effettuare comunicazioni e a richiedere servizi mediante l'utilizzo delle predette modalità alternative;

TENUTO CONTO che i dati contenuti nelle fatture dettagliate attengono ad aspetti della vita privata che riguardano il chiamante, l'abbonato e il chiamato; rilevato che è necessario temperare i rispettivi diritti e che si rende, quindi, necessario adottare il presente provvedimento di carattere autorizzativo ai sensi dell'art. 124, comma 5, del Codice;

RITENUTO che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che intendano avvalersi della facoltà prevista per legge e dal presente provvedimento dovranno informare preventivamente della decisione di esercitare tale facoltà tutti i rispettivi abbonati mediante un'ideale informativa da inserire all'interno di almeno due fatture e nel proprio sito web;

CONSIDERATO che la società che si avvale della presente autorizzazione è tenuta, in ogni caso, a offrire ai propri abbonati che lo richiedano la possibilità di ricevere la fatturazione con le ultime tre cifre "mascherate";

CONSIDERATO che l'informativa dei fornitori dovrà specificare agli abbonati che abbiano richiesto o intendano richiedere la fatturazione dettagliata che la riceveranno "in chiaro"; che in tale informativa il fornitore dovrà inserire un invito agli abbonati a informare coloro che utilizzano l'utenza che la fatturazione perverrà completa dei numeri chiamati relativi alle comunicazioni documentate nella fatturazione dettagliata; che dovrà essere altresì indicato agli abbonati, che su loro specifica richiesta, essi potranno ricevere la fatturazione con le ultime tre cifre "mascherate";

RITENUTO che, in ragione della richiesta di Assotelecomunicazioni-Asstel di stabilire una data unica per gli operatori, appare congruo indicare nel 1° luglio 2008 la data a partire dalla quale tutti i fornitori di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, sempreché essi abbiano abilitato i propri utenti a effettuare chiamate e a richiedere servizi nei termini sopra indicati, potranno indicare i numeri completi delle comunicazioni nella fatturazione dettagliata;

VISTO che copia del presente provvedimento verrà trasmessa al Ministero della giustizia, anche ai fini della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti, nonché, per opportuna conoscenza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) autorizza, ai sensi dell'art. 124, comma 5, del Codice, a partire dal 1° luglio 2008, tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, sempreché essi abbiano abilitato i propri utenti a effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, a indicare nella fatturazione dettagliata richiesta dagli abbonati, i numeri completi delle comunicazioni, a condizione che essi forniscano a tutti i propri abbonati un'idonea informativa da inserire all'interno di almeno due fatture e nel proprio sito web. L'informativa dovrà:

- menzionare la decisione del fornitore di avvalersi della presente autorizzazione, specificando che tutti gli abbonati che abbiano chiesto o chiederanno la fatturazione dettagliata la riceveranno "in chiaro", salvo che non richiedano il mascheramento delle ultime tre cifre;

- contenere l'invito, rivolto a tutti gli abbonati, che abbiano chiesto o chiederanno la fatturazione dettagliata "in chiaro", a informare coloro che utilizzino l'utenza che la fatturazione perverrà completa di tutti i numeri chiamati relativi alle comunicazioni documentate nella fatturazione dettagliata;

b) dispone, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia anche ai fini della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti, nonché, per opportuna conoscenza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

[v. Comunicato stampa 1 aprile 2008]

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

[doc. web n. 1502164]

Provvedimento del 13 marzo 2008

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante pervenuto il 6 dicembre 2007, presentato da Lamezia Motori s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Iera e Davide Eros Cutugno, nei confronti di Credito Emiliano S.p.A., con il quale la società ricorrente ha ribadito la richiesta, formulata in un'istanza datata 25 agosto 2006, volta a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano relativi a un'apertura di credito e a un contratto di conto corrente ad essa intestato (e a tutte le informazioni di tipo contabile, compresi i dati di cui agli estratti conto relativi ai dieci anni antecedenti l'estinzione del rapporto);

RILEVATO che la ricorrente (che lamenta "l'incompletezza e non intelligibilità della documentazione" ricevuta) ha anche chiesto di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 18 dicembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della società interessata, nonché la nota del 28 gennaio 2008 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata via fax il 9 gennaio 2008 con la quale la banca resistente ha sostenuto che il tipo di richieste avanzate dalla ricorrente "non può farsi rientrare all'interno dell'istituto del diritto di accesso ai dati personali bensì deve ritenersi una richiesta di copia della documentazione relativa ad operazioni bancarie, ai sensi dell'art. 119, comma 4, del d.lgs. 385/1993", essendo volta, ad avviso del titolare del trattamento "ad acquisire informazioni sullo svolgimento del rapporto contrattuale... per finalità diverse da quelle di privacy";

VISTO che nella medesima nota la resistente ha precisato che, per quanto attiene la documentazione già consegnata alla controparte e che questa lamenta essere stata "volutamente fotocopiata in modo sbiadito", trattasi di "documentazione risalente nel tempo che, essendo stata archiviata in modo cartaceo dalla Banca di credito cooperativo di Curinga e del Lametino, fusa per incorporazione in Credito Emiliano..., può in qualche rara occasione risultare non perfettamente leggibile";

VISTE le memorie datate 14 e 16 gennaio 2008 (quest'ultima depositata nel corso dell'audizione tenutasi in pari data presso questa Autorità), con le quali la ricorrente ha ribadito di aver formulato le sue richieste "facendo espressa menzione dell'art. 7 e ss. del Codice, contestando la mancata consegna dei contratti e la non intelligibilità degli estratti conto ricevuti";

VISTA la nota del 15 gennaio 2008 con la quale la banca resistente ha sostenuto che la disciplina in materia di protezione dei dati personali non comporta l'obbligo "di fornire copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, così come previsto, invece, dall'art. 119, comma 4, citato";

VISTA la nota pervenuta via fax l'11 febbraio 2008 con la quale la banca resistente, ha peraltro sostenuto che “copia di tutti gli estratti conto è stata già consegnata alla ricorrente”;

VISTA la nota del 18 febbraio 2008 con la quale la società ricorrente ha ribadito che la controparte “ha consegnato copie non intelligibili degli estratti di conto corrente (...), non ha comunque consegnato tutti gli estratti conto, avendo fatto decorrere i dieci anni di cui all'art. 2220 c.c. dalla presentazione dell'istanza di accesso e non dalla chiusura del rapporto (...) e non ha consegnato i contratti di conto corrente e di apertura di credito, impedendo di verificare se il trattamento dei dati personali – bancari e contabili – sia o meno avvenuto secondo le originarie convenzioni”;

RITENUTO che l'odierno ricorso viene preso in considerazione solo quale legittima richiesta di accesso, ai sensi dell'art. 7 del Codice, a tutti i dati personali relativi a un rapporto di conto corrente e a una apertura di credito specificamente individuati;

RILEVATO che il diritto di accesso ai dati personali tutelato dall'art. 7 del Codice è distinto dal diritto di accesso alla documentazione bancaria di cui all'art. 119 del testo unico in materia bancaria (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), il quale prevede che il “cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”;

RILEVATO che, nel caso di specie, le istanze della ricorrente erano state formulate con espresso riferimento al citato art. 7 e che la società interessata poteva pertanto chiedere di avere accesso anche a tutte le informazioni di tipo contabile riferite ai dieci anni precedenti l'estinzione del rapporto (qualora, ovviamente, ancora nella disponibilità dell'istituto di credito);

CONSIDERATO che (in ordine alle modalità di riscontro all'interessato) l'art. 10 del Codice non prevede per il titolare del trattamento, allorché debba fornire riscontro a una richiesta di accesso formulata ai sensi dell'art. 7 del Codice, l'obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente i dati personali dell'interessato, imponendo al contrario di estrapolare dai propri archivi e documenti tutti i dati personali oggetto di richiesta, previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi;

RILEVATO, peraltro, che, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Codice, quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato “può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti”, dati che, naturalmente, devono essere messi a disposizione in modo intelligibile o attraverso la consegna di fotocopie leggibili o attraverso l'estrazione, da archivi informatizzati, di dati che siano comprensibili (e quindi con l'indicazione del significato di eventuali codici, sigle, ecc.);

RILEVATO altresì che l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali, vantato con il ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato (anche in ordine al profilo delle spese) a quanto statuito, ad altri fini, dal predetto testo unico in materia bancaria e creditizia in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali;

RITENUTO di dover accogliere il ricorso in relazione alla richiesta di accesso ai dati personali della società ricorrente (esplicitamente avanzata ai sensi della normativa in

materia di protezione dei dati personali) non ancora comunicati alla stessa (o comunicati in modo non intellegibile) e relativi ai contratti bancari di cui in premessa;

RITENUTO che va, quindi, disposto che la resistente aderisca a tale richiesta, nei limiti e con le modalità sopra richiamate in relazione all'art. 10 del Codice, entro il 30 aprile 2008, dando conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

RILEVATO che deve essere invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, limitatamente ai dati personali già comunicati alla ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi;

RITENUTO congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Credito Emiliano S.p.A nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso e ordina a Credito Emiliano S.p.A. di corrispondere, entro il 30 aprile 2008, alla richiesta di accesso ai dati personali relativi ai contratti di conto corrente e di apertura di credito stipulati dalla società ricorrente (e non ancora comunicati alla stessa o comunicati in modo non intellegibile), dando conferma a questa Autorità dell'avvenuto adempimento entro la medesima data;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, limitatamente ai dati personali già comunicati alla società ricorrente;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Credito Emiliano S.p.A, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della società ricorrente.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

[doc. web n. 1501081]

Provvedimento del 28 febbraio 2008

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTO il provvedimento generale del Garante del 19 aprile 2007, recante "Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali", (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1407101);

VISTA la comunicazione via fax del 26 febbraio 2008 con la quale il Comune di Palau ha segnalato a questa Autorità la diffusione, tramite il sito web non istituzionale www.listapalau.it (il cui registrante risulta essere Francesco Giuseppe Manna), di dati personali contenuti all'interno di determinazioni adottate dal comune stesso concernenti contributi stanziati dall'amministrazione a favore di alunni delle scuole medie inferiori, secondarie e superiori per l'acquisto di libri di testo per l'anno scolastico 2005/2006 (cfr. il documento contenuto all'indirizzo www.listapalau.it/...pdf);

RILEVATO che, all'esito di una prima verifica effettuata da questa Autorità, le informazioni personali così diffuse riguardano effettivamente i dati identificativi degli alunni beneficiari del contributo e di coloro che esercitano la potestà genitoriale o ne hanno l'eventuale tutela, nonché l'ammontare del contributo economico erogato e, in taluni casi, le coordinate del relativo conto corrente bancario;

RILEVATO che il Comune ha precisato di aver formato gli elenchi degli alunni beneficiari dei predetti contributi, ma di non averli né affissi all'albo pretorio, né pubblicati sul proprio sito web, "perché si è ritenuto che questo tipo di diffusione potesse creare imbarazzo, disagio o [...] esporre gli interessati a conseguenze indesiderate, tenendo conto che si tratta di fasce deboli della popolazione" (cfr. segnalazione del 26 febbraio 2008, p. 1);

RILEVATO che i soggetti beneficiari dei citati contributi sono stati individuati sulla base dei parametri indicati nel d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449), recante criteri volti a valutare la situazione economica di coloro che richiedono prestazioni, servizi sociali o assistenziali "non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche" (art. 1 d.lgs. n. 109/1998);

RILEVATO che ai dati in esame, secondo quanto dichiarato dal Comune, non sarebbe stato applicato il regime di pubblicità di cui al d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 "per evitare che dati personali di natura economica divengano facilmente di dominio pubblico" (cfr. segnalazione cit., p. 1) e che tali informazioni sono pertanto accessibili solo alle diverse condizioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, con le garanzie relative ai soggetti cui i dati si riferiscono, previste da tale disciplina, e solo a seguito di motivata richiesta;

RILEVATO che, allo stato, i menzionati dati personali, in ragione della loro pubblicazione in Internet, sono invece immediatamente accessibili a chiunque,

attraverso una semplice ricerca nominativa dei beneficiari effettuata in rete, anche con l'ausilio di motori di ricerca;

RILEVATO che, in base a quanto dichiarato dal Comune, copia degli elenchi menzionati è stata in precedenza consegnata a "al capogruppo consiliare di minoranza Manna Francesco, il quale l'aveva richiesta [...] adducendo ragioni inerenti all'esercizio del suo mandato politico" (cfr. segnalazione cit., p. 2);

CONSIDERATO che il trattamento dei dati contenuti negli atti dell'amministrazione comunale, connesso all'espletamento del loro mandato, può essere effettuato dai consiglieri comunali che abbiano esercitato il diritto di accesso a tali atti, nel rispetto del diritto alla riservatezza degli interessati (cfr. art. 43, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; v., fra gli altri, Prov. 29 maggio 1998, doc web. n. 42144);

CONSIDERATO che il trattamento dei menzionati dati personali risulta allo stato effettuato in violazione dei principi di liceità, finalità e pertinenza e non eccedenza del trattamento (art. 11, comma 1, lett. a), b) e d), del Codice);

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. a), b) e d) del Codice, può, anche d'ufficio, disporre il blocco e adottare i provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RILEVATA la necessità di disporre in via d'urgenza il blocco del trattamento dei dati contenuti negli elenchi sopra menzionati e oggetto di diffusione tramite il sito web www.listapalau.it, nelle more della definizione degli ulteriori accertamenti da parte di questa Autorità, con conseguente obbligo per il titolare del trattamento di procedere alla sola conservazione temporanea dei medesimi dati senza poter compiere ogni altra operazione di trattamento;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non rispetta il presente provvedimento di blocco è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. d), del Codice, dispone nei confronti del titolare del trattamento di dati personali effettuato mediante la pubblicazione sul sito web www.listapalau.it il blocco del trattamento dei dati personali contenuti nelle determinazioni adottate dal Comune di Palau e relativi ai beneficiari dei contributi stanziati dall'amministrazione comunale per l'acquisto di libri di testo per l'anno scolastico 2005/2006.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

[doc. web n. 1500730]

Provvedimento del 28 febbraio 2008

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 22 novembre 2007 da XY, rappresentata e difesa dall'avv. Karim Dahmouni, nei confronti del Ministero dell'interno-Ufficio territoriale del Governo-Prefettura di Imperia, con il quale la ricorrente ha ribadito le richieste formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con le quali aveva chiesto di accedere ai dati personali che la riguardano concernenti le sanzioni che le sono state irrogate per infrazioni stradali commesse nell'anno 1995 (ivi compresa una sanzione iscritta a ruolo con n. 3267/2000), le relazioni di notifica dei verbali di accertamento, delle ordinanze-ingiunzione e degli ulteriori atti di cui la ricorrente sarebbe stata destinataria o gli altri dati contenuti nelle cartelle esattoriali aventi come destinataria la ricorrente medesima;

VISTO che quest'ultima ha anche chiesto di porre a carico dell'amministrazione resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 30 novembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonché l'ulteriore nota del 15 gennaio 2008 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 11 dicembre 2007 con la quale l'Ufficio territoriale del Governo-Prefettura di Imperia, nel fornire alcune informazioni relative all'estratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale pervenuto alla ricorrente con riferimento alla sanzione amministrativa elevata nel 1995, ha comunicato che "i verbali relativi a violazioni del Codice della strada relativi all'anno 1995 sono di regola oggetto di scarto quinquennale per disposto di legge";

VISTA la nota del 16 gennaio 2008 con la quale la ricorrente ha ribadito la propria richiesta di accesso ritenendo insoddisfacente il riscontro ottenuto;

VISTA la nota del 21 gennaio 2008 con la quale la Prefettura di Imperia ha confermato (anche sulla scorta di una nota inoltrata dalla Polizia stradale di Imperia) che il verbale in questione, "in mancanza di ricorsi amministrativi e/o giurisdizionali è stato oggetto di scarto di atti d'archivio quinquennale, come previsto dalla legge";

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, dal momento che l'amministrazione resistente ha dichiarato, con attestazione della cui veridicità l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non detenere i dati personali oggetto della specifica istanza della ricorrente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi;

RITENUTO congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Ministero dell'interno-Ufficio territoriale del Governo-Prefettura di Imperia in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste della ricorrente, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 200 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Ministero dell'interno-Ufficio territoriale del Governo-Prefettura di Imperia, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

[doc. web n. 1523069]

Provvedimento del 15 febbraio 2008

In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTE le segnalazioni presentate da XY e WK nei confronti di M.r.e.-Movimento repubblicani europei, in ordine alle modalità seguite riguardo alle procedure di iscrizione al Movimento per gli anni 2005 e 2006;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO

1.1. Con segnalazione del 5 febbraio 2007 WK dichiarava di aver ricevuto nel novembre 2006 una tessera di iscrizione al Movimento repubblicani europei (M.r.e.), senza esserne stato informato e senza aver richiesto tale iscrizione neanche "all'atto dell'accettazione di candidatura per le elezioni politiche al Senato dell'aprile 2006". Con nota pervenuta il 12 marzo 2007 anche XY lamentava l'avvenuta consegna di una tessera di iscrizione al Movimento, rilasciata a suo nome e relativa all'anno 2006, asserendo di non averla richiesta e di non aver effettuato alcun pagamento a titolo di iscrizione.

1.2. Secondo quanto emerge dalla documentazione in atti, il XY aveva in precedenza chiesto al Movimento "copia degli atti [...] conservati, ovvero copia della domanda di adesione al MRE per l'anno 2006 corredata della copia della matrice del versamento postale di trenta euro attestante il pagamento della quota associativa" (cfr. e-mail del 23 febbraio 2007 inoltrata al Segretario regionale del Lazio del Movimento), oltre all'individuazione del responsabile del trattamento; ciò, senza ottenere riscontro.

Il Segretario regionale del Movimento rispondeva invece alla comunicazione del WK chiarendo che la "domanda di adesione al MRE per il 2006 non era necessaria in considerazione della [...] pregressa iscrizione 2005 al Movimento e soprattutto dell'accettazione [...] della candidatura nelle liste per il Senato del [...] Movimento" (cfr. nota del 5 febbraio 2007, in atti).

2.1. Al fine di verificare la conformità dei profili oggetto di segnalazione alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, questa Autorità ha richiesto informazioni al Movimento, invitandolo anche a inviare copia della documentazione comprovante, in conformità alle norme statutarie, la richiesta di iscrizione dei segnalanti (nota 8 agosto 2007 prot. n. 13987).

2.2. Il Movimento ha fornito riscontro con comunicazione del 10 agosto 2007 e con nota del 19 settembre 2007. In quest'ultima comunicazione (a firma del Segretario nazionale) il Movimento ha precisato in particolare che:

- “i dati relativi ai suddetti soggetti, che effettivamente sono stati trattati dal [...] Movimento, immediatamente dopo le loro comunicazioni sono stati immediatamente cancellati da ogni banca dati dello stesso ed i loro dati personali non sono più presenti in alcuno dei registri”;

- il XY, “almeno per il periodo di tempo tra il 2005 ed il 2006”, è stato in continuo contatto con il Movimento, in particolare come collaboratore volontario e, successivamente, con un contratto a progetto, con una costante frequentazione dei relativi uffici romani;

- il XY avrebbe chiesto espressamente, in occasione del Congresso nazionale del Movimento del 2006, il rinnovo della tessera per il 2006 per sé e per il WK;

- le tessere del 2005 non sarebbero state “ricusate” da entrambi.

Nella medesima comunicazione, il Segretario nazionale del Movimento ha poi dichiarato che:

- due addette alla segreteria si sarebbero limitate, sia per il tesseramento del 2005, sia per quello del 2006 (effettuato in entrambi i casi senza il versamento di una quota associativa), a registrare il consenso verbale del XY e del WK e avrebbero “omesso, evidentemente, di far firmare ad entrambi il modulo di richiesta di iscrizione in assoluta buona fede”, “vista anche la profonda conoscenza personale”;

- il XY avrebbe quindi reso, “pur se non in forma scritta per le palesi circostanze dettate dai suoi quotidiani e continui rapporti con il [...] Movimento”, un consenso espresso all'iscrizione al partito.

Il Movimento ha allegato, altresì, una dichiarazione delle due predette collaboratrici secondo cui la consegna della tessera di iscrizione avvenne per entrambi i segnalanti senza che venisse richiesta la compilazione dei moduli di iscrizione, a seguito di mera richiesta verbale.

2.3. Con successive comunicazioni il XY –anche a seguito dell'esercizio del diritto di accesso agli atti detenuti da questa Autorità– oltre a ribadire di non aver mai chiesto l'iscrizione (né di aver mai conferito mandato ad alcuno in tal senso), ha fornito ulteriori elementi e ha contestato talune dichiarazioni rese dal Segretario nazionale del Movimento, in particolare (limitatamente ai profili di protezione dei dati personali qui considerati) quella relativa all'avvenuta cancellazione delle informazioni riferite ai segnalanti “immediatamente dopo le loro comunicazioni”. In data 12 giugno 2007, il XY (successivamente alla comunicazione del 23 febbraio 2007, sopra menzionata) ha dichiarato di aver ricevuto una missiva del segretario cittadino M.r.e. di Roma, indirizzata “agli iscritti M.r.e. Roma” (cfr. nota del 5 novembre 2007 e già in quella del 18 giugno 2007, in atti).

3.1. La fattispecie in esame riguarda un trattamento di dati sensibili, tali dovendosi considerare quelli relativi all'iscrizione al Movimento in quanto “idonei a rivelare [...] le opinioni politiche, l'adesione a partiti” (artt. 4, comma 1, lett. d), 23, comma 4 e 26, comma 1, del Codice).

Sulla base della documentazione acquisita non può ritenersi anzitutto comprovato, allo stato degli atti, il rilascio all'insaputa dei segnalanti della tessera di iscrizione al Movimento.

Va rilevato in secondo luogo che, con dichiarazioni scritte di tenore diametralmente opposte a quanto sostenuto dal XY, due addette alla segreteria del Movimento hanno dichiarato univocamente di aver consegnato personalmente le tessere ai segnalanti, dopo aver ricevuto una loro richiesta verbale che hanno in buona fede esaudito.

Non può quindi ritenersi accertata la contestata violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali consistente in un'abusiva utilizzazione dei dati per rilasciare una tessera di iscrizione al Movimento.

Va rilevato che, sul piano degli adempimenti formali, non risulta comprovato che il Movimento abbia ricevuto – nel caso di specie – dai segnalanti una domanda firmata e corredata dei loro dati anagrafici, come richiesto invece dallo statuto. Non risulta, altresì, comprovato che la previsione statutaria che prevede tale formalità in sede di iscrizione rientri tra le garanzie che i movimenti politici possono prescegliere nel dare applicazione alla previsione che consente loro di prescindere dal consenso scritto degli interessati (artt. 11 e 26, comma 4, lett. a) del Codice).

Per questo aspetto, va pertanto prescritto al Movimento di accertare l'effettiva cancellazione dei dati dei segnalanti al livello delle strutture locali del Movimento stesso quale quella romana (dandone conferma agli interessati entro il congruo termine del 31 marzo 2008) e di adottare entro il medesimo termine, in relazione ai casi in cui intenda prescindere dal consenso scritto dei soggetti interessati, necessarie misure volte a prevedere idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, come previsto dal menzionato art. 26, comma 4, lett. a) del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. d), del Codice prescrive al Movimento repubblicani europei (M.r.e.):

a) di accertare l'effettiva cancellazione dei dati dei segnalanti al livello delle strutture locali del Movimento stesso quale quella romana, dandone conferma agli interessati entro il 31 marzo 2008;

b) di adottare entro il medesimo termine, in riferimento ai casi in cui esso intenda prescindere dal consenso scritto dei soggetti interessati, necessarie misure volte a prevedere idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, come previsto dall'art. 26, comma 4, lett. a) del Codice.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

[doc. web n. 1501114]

Provvedimento del 15 febbraio 2008

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l'istanza del 24 settembre 2007 con la quale Gustavo Caldarelli, (rappresentato da Franco Totò quale procuratore generale e difeso, unitamente al predetto procuratore, dall'avv. Davide Iacovozzi presso il cui studio ha eletto domicilio), in qualità di erede di Pierina Totò, deceduta il 22 agosto 2002 a Civitanova Marche, aveva chiesto all'Azienda sanitaria unica regionale Marche–zona territoriale 8 (presso una cui struttura la stessa era stata ricoverata ed era poi deceduta) la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali della de cuius contenuti nella cartella clinica;

VISTO il ricorso presentato il 9 novembre 2007 nei confronti dell'Azienda sanitaria unica regionale Marche–zona territoriale 8, con il quale il ricorrente ha ribadito la propria istanza chiedendo, altresì, di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 14 novembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la successiva nota dell'8 gennaio 2008 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 26 novembre 2007 con la quale l'azienda resistente, nel fornire precisazioni “su alcuni aspetti relativi al rilascio di copia delle cartelle cliniche”, ha comunicato di aver spedito a Franco Totò, procuratore generale di Gustavo Caldarelli, la copia della cartella clinica richiesta;

VISTA la nota inviata via fax il 23 gennaio 2007 con la quale il ricorrente, nel contestare le affermazioni di controparte secondo cui “la normativa di riferimento sull'accesso alla documentazione clinica ... non è il codice privacy ... bensì la legge 241/1990”, ha evidenziato la tardività del riscontro ottenuto;

RILEVATO che il ricorrente è legittimato ad accedere ai dati personali relativi alla defunta, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Codice, che riconosce tale diritto, riferito a dati personali concernenti persone decedute, a “chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione”;

RILEVATO che l'art. 92, comma 2, del Codice, cui ha fatto riferimento la resistente nella nota del 26 novembre 2007, disciplina la diversa ipotesi della richiesta di presa visione o di rilascio di copia della cartella clinica e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di persone diverse dall'interessato, il quale, invece, ha, ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice, il diritto di accedere ai dati personali riguardanti la defunta in qualunque documento, supporto o archivio essi siano contenuti o registrati;

RILEVATO che tale diritto di accesso ai dati personali conservati dal titolare del trattamento consente all'interessato di ottenere, ai sensi dell'art. 10 del Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali effettivamente detenuti, estrapolati dai documenti o dagli altri supporti che li contengono ovvero -quando l'estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa- la consegna in copia dei documenti, con

l'omissione di tutto ciò che non costituisce dato personale dell'interessato (cfr. art. 10, commi 4 e 5, del Codice);

RITENUTO di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro, seppure dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi;

RITENUTO congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico dell'Azienda sanitaria unica regionale Marche, nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina, nella misura forfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Azienda sanitaria unica regionale Marche, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

[doc. web n. 1503609]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di La Dolce Vita s.r.l. - 23 gennaio 2008

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell'Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo alla contestazione per violazione amministrativa elevata in data 25 luglio 2005 nei confronti di La Dolce Vita s.r.l. (in liquidazione) con sede in Torino, via Sagliano Micca n. 3, presso lo "studio Coletti", in persona del legale rappresentante pro-tempore, per la violazione degli artt. 150, comma 2 e 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che la sig.a Eva Gullien Munguia ha presentato in data 25 febbraio 2005 un ricorso al Garante ai sensi degli artt. 145 e segg. del Codice, nei confronti di La Dolce Vita s.r.l., per mancato riscontro alla richiesta di accesso ai dati personali formulata ai sensi dell'art. 7 del Codice;

RILEVATO che l'Ufficio, con nota n. 9200 del 10 maggio 2005 notificata il 18 maggio 2005, ha invitato la società, ai sensi degli artt. 150, comma 2 e 157 del Codice, a fornire, entro il termine del 6 giugno 2005, ogni informazione ed elemento di valutazione in merito;

RILEVATO che La Dolce Vita s.r.l. non ha fornito riscontro alla predetta richiesta;

CONSTATATO che l'Autorità ha adottato una decisione sul predetto ricorso in data 16 giugno 2005, con la quale si è riservata di instaurare un autonomo procedimento al fine di verificare i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 164 del Codice;

VISTA la contestazione di violazione amministrativa n. 13974/40729 del 25 luglio 2005, notificata in data 31 agosto 2005, con cui è stata contestata alla predetta società la violazione prevista dall'art. 164 del Codice, in relazione agli artt. 150, comma 2, e 157, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/1981 che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO l'art. 164 del Codice, che punisce chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli artt. 150, comma 2, e 157 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da quattromila euro a ventiquattromila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all'attività svolta ed al genere di trattamento di dati personali, nella misura del minimo pari alla somma di quattromila euro;

VISTA la documentazione in atti curata dal Dipartimento attività ispettive e sanzioni e le determinazioni di cui alla nota dell'Unità ricorsi in data 12 luglio 2005;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

ORDINA

a La Dolce Vita s.r.l. (in liquidazione), con sede in Torino via Sagliano Micca n. 3, presso lo "studio Coletti", in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall'art. 164 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Torino" entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell'avvenuto versamento;

DÀ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

[doc. web n. 1503579]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Italmarmo di Rossin Ezio - 23 gennaio 2008

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell'Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo alla contestazione di violazione amministrativa elevata in data 25 luglio 2005 nei confronti dell'impresa individuale "Italmarmo di Rossin Ezio", con sede in Arsero (Vi), via Europa n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per la violazione degli artt. 150, comma 2 e 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che la sig.a Antonia Acquaviva ha presentato un ricorso al Garante ai sensi dell'art. 145 del Codice in data 17 gennaio 2005, nei confronti della predetta impresa individuale per mancato riscontro alla richiesta di accesso ai dati personali che la riguardano formulata ai sensi dell'art. 7 del Codice;

RILEVATO che l'Ufficio, con nota n. 5441 del 18 marzo 2005 notificata il 5 aprile 2005, ha prorogato, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, il termine per la decisione del ricorso, invitando l'impresa individuale a fornire riscontro all'interessato ai sensi degli artt. 150, comma 2 e 157 del Codice entro la data del 15 aprile 2005;

CONSTATATO che l'Autorità ha adottato una decisione sul ricorso in data 20 aprile 2005;

RILEVATO che solo in data 6 maggio 2005 l'impresa individuale "Italmarmo di Rossin Ezio" ha fornito un parziale riscontro, pervenuto al Garante in data 12 maggio 2005, alle richieste formulate dall'Ufficio ai sensi degli artt. 150, comma 2 e 157 del Codice;

VISTA la contestazione di violazione amministrativa n. 13968/40071 del 25 luglio 2005, notificata in data 5 agosto 2005, con cui è stata contestata alla predetta impresa individuale la violazione prevista dall'art. 164 del Codice, in relazione agli artt. 150, comma 2, e 157, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo del 2 settembre 2005 inviato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale l'impresa individuale ha sostenuto di aver affidato un incarico a un professionista (di cui non è stato fornito alcun elemento identificativo) le cui condizioni di salute e il successivo decesso (anche in questo caso, non documentato in alcun modo) non le avrebbero permesso di adempiere alle richieste del Garante nei termini prescritti;

VISTA la richiesta di audizione, formulata dalla società ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981;

VISTA la nota di convocazione per audizione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, n. 20219 del 17 novembre 2005, inviata dal Garante a mezzo fax in data 18 novembre 2005 e regolarmente pervenuta;

VISTO il verbale di audizione delle parti datato 23 novembre 2005 nel quale la società ha ribadito quanto lamentato nello scritto difensivo;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla società risultano inidonee in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa informazione o esibizione al Garante, in quanto l'invito a fornire riscontro era stato rivolto direttamente all'impresa titolare del trattamento e, comunque, quanto sopra dichiarato è in ogni caso privo di alcun riscontro documentale;

VISTO l'art. 164 del Codice che punisce chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli artt. 150, comma 2, e 157, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da quattromila euro a ventiquattromila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all'attività svolta e al genere di trattamento di dati personali, e tenuto conto del riscontro fornito, se pur tardivamente, nella misura del minimo pari alla somma di quattromila euro;

VISTA la documentazione in atti curata dal Dipartimento attività ispettive e sanzioni e le determinazioni di cui alla nota dell'Unità ricorsi in data 11 maggio 2005;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

ORDINA

all'impresa individuale "Italmarmo di Rossin Ezio" con sede in Arsero (VI), via Europa n.1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall'art. 164 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima impresa individuale di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Vicenza" entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell'avvenuto versamento;

DÀ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

[doc. web n. 1489966]

Provvedimento del 23 gennaio 2008

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 22 ottobre 2007 nei confronti di Pianeta riabilitazione s.r.l. con il quale XY ha ribadito le richieste, già avanzate il 5 ottobre 2007 con istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), volte ad ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali relativi alla figlia minore KY e la loro comunicazione in forma intelligibile; ciò, dopo che la madre della minore, affidata congiuntamente ai due coniugi, aveva chiesto alla società di eseguire un ciclo di terapia riabilitativa destinato alla minore stessa, sottoposta recentemente a un delicato intervento chirurgico;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 25 ottobre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché l'ulteriore nota del 10 dicembre 2007 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 2 novembre 2007 con la quale la resistente ha reso disponibili i dati personali relativi alla minore inviando al ricorrente copia della documentazione che li contiene, precisando di aver già rappresentato allo stesso, con nota del 12 ottobre 2007, la propria disponibilità a consegnare i dati richiesti entro il 2 novembre 2007, "avvalendosi della possibilità di ulteriori 15 gg per poter rispondere a tale richiesta";

VISTA la nota pervenuta il 4 dicembre 2007 con la quale il ricorrente ha espresso alcune perplessità circa la completezza del riscontro e ha ribadito la richiesta volta ad ottenere la comunicazione dei dati relativi alla minore comunque conservati presso la resistente;

VISTA l'ulteriore nota pervenuta il 3 gennaio 2008 con la quale la resistente, senza sollevare eccezioni in ordine alla circostanza che il ricorrente non ha atteso ulteriori quindici giorni per proporre ricorso, ha precisato di non detenere altra documentazione relativa alla minore oltre quella già comunicata al ricorrente;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito riscontro, nel corso del procedimento, all'istanza di accesso formulata dal ricorrente, comunicandogli i dati personali relativi alla minore conservati negli archivi al momento della presentazione dell'istanza medesima;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

- a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
- b) dichiara compensate le spese tra le parti.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

[doc. web n. 1489997]

Provvedimento del 17 gennaio 2008

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 12 ottobre 2007 da Carlo Guerra (rappresentato e difeso dall'avv. Marina Gentile) nei confronti di ENI S.p.A. con il quale il ricorrente, dipendente della medesima società con la qualifica di quadro, ha ribadito la richiesta di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano contenuti nel proprio fascicolo personale, con particolare riferimento ai dati personali relativi alle procedure di valutazione finalizzate all'assegnazione delle "politiche retributive 2007";

RILEVATO che l'interessato ha altresì chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 25 ottobre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la successiva nota del 10 dicembre 2007 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 12 novembre 2007 con la quale ENI S.p.A. ha inizialmente dichiarato di voler "aderire alle richieste" del ricorrente, invitandolo a recarsi "presso l'unità Gestione del personale di Eni Divisione Refining & Marketing dove gli sarà possibile prendere visione dei dati personali contenuti nel relativo fascicolo personale";

VISTA la memoria datata 16 novembre 2007 con la quale l'interessato, nel sottolineare la tardività con cui la società resistente ha manifestato l'intenzione di aderire alla richiesta di accesso, ha fatto presente che, benché recatosi in data 13 novembre 2007 presso l'ufficio indicatogli, "l'accesso al fascicolo non è stato possibile, dovendo essere concordato un ulteriore appuntamento che tenesse conto delle esigenze dell'ufficio in questione", appuntamento poi fissato per il successivo 16 novembre;

VISTO il verbale dell'audizione tenutasi presso questa Autorità in data 19 novembre 2007 nel corso della quale il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro ottenuto in data 16 novembre 2007 presso la sede indicata dalla resistente, sia perché "incompleto, sia perché non vi è stata estrapolazione dei dati personali richiesti nell'atto di ricorso bensì esclusivamente ostensione di documenti, di alcuni dei quali l'interessato ha richiesto copia" con e-mail indirizzata alla società resistente in pari data;

VISTA l'ulteriore memoria datata 6 dicembre 2007 (nonché il successivo fax dell'11 gennaio 2008) con i quali il ricorrente ha affermato che in data 23 novembre 2007 Eni S.p.A. avrebbe fornito un "esiguo nucleo di documenti" e che "tale riscontro alla richiesta di accesso formulata dall'interessato al proprio intero dossier non può in alcun modo ritenersi esaustivo";

VISTO che con la medesima nota l'interessato ha dichiarato di voler insistere nella sua richiesta di accedere a tutti i dati personali che lo riguardano relativi "a vicende essenziali ed indelebili del rapporto di lavoro svoltosi alle dipendenze dell'ENI S.p.A. da

ventisette anni, quali emolumenti corrisposti, timbrature, adempimenti previdenziali, missioni, ordini di servizio, valutazioni e certificati medici” e ha rinnovato la richiesta di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

VISTO che con nota datata 2 gennaio 2008 il titolare del trattamento ha dichiarato che, a suo avviso, “la richiesta di mettere a disposizione dell'interessato i dati personali contenuti nella cartella/fascicolo personale è stata effettivamente adempiuta” e che tuttavia “è disponibile a garantire l'accesso ai dati concernenti gli adempimenti retributivi, contributivi e delle presenze ... trattati mediante strumenti informatici, tenuto conto che ciò non costituiva oggetto del preventivo interpello”;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il ricorrente, nel richiedere di accedere “alle risultanze in base alle quali è stata istruita l'assegnazione delle politiche retributive 2007, nonché l'intero dossier concernente la mia persona” ha esercitato legittimamente il diritto di accesso di cui all'art. 7 del Codice, facendo riferimento all'ampio complesso di informazioni personali di tipo oggettivo e valutativo contenute in tutti gli atti e documenti afferenti la lunga attività lavorativa presso la società resistente;

RILEVATO, sulla base della documentazione in atti e delle stesse dichiarazioni del titolare, che la società resistente ha fornito solo un parziale riscontro alle richieste dell'interessato;

RILEVATO che la richiesta di accedere ai dati personali ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice consente di ottenere, ai sensi dell'art. 10 del predetto Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali effettivamente detenuti dal titolare del trattamento, estrapolati dai documenti che li contengono e che tale richiesta non consente invece all'interessato di chiedere copia integrale di tali documenti;

RILEVATO che la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti è peraltro prevista, dall'art. 10, comma 4, del Codice, solo previa omissione di eventuali dati personali riferiti a terzi, nel caso in cui l'estrapolazione dei dati da tali documenti risulti, come nel caso di specie, particolarmente difficoltosa per il titolare;

RITENUTO, pertanto, che il ricorso deve essere accolto e che, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, ENI S.p.A. dovrà consentire all'interessato (nei limiti e secondo le modalità di cui al citato art. 10) l'accesso a tutti i dati personali che lo riguardano di carattere sia oggettivo sia valutativo contenuti nel fascicolo personale o, comunque conservati in ogni altro archivio della società e relativi all'attività lavorativa del ricorrente, entro e non oltre il 29 febbraio 2008, dando conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

RITENUTO di dover invece dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso limitatamente ai dati personali già comunicati al ricorrente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi;

ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di ENI S.p.A. in ragione del mancato tempestivo riscontro a tutte le richieste del ricorrente, nella misura di 400 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) accoglie il ricorso e ordina a ENI S.p.A. di consentire all'interessato, nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 10 del Codice, l'accesso a tutti i dati personali che lo riguardano anche di carattere sia oggettivo sia valutativo contenuti nel fascicolo personale o comunque afferenti all'attività lavorativa del ricorrente, non ancora comunicati allo stesso entro e non oltre il 29 febbraio 2008, dando conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso limitatamente ai dati personali già messi a disposizione del ricorrente;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 400 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di ENI S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

[doc. web n. 1482111]

Sicurezza dei dati di traffico telefonico e telematico - 17 gennaio 2008 (G.U. n. 30 del 5 febbraio 2008)

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito, "Codice");

VISTI in particolare gli artt. 17, 123 e 132, comma 5, del Codice;

VISTA la deliberazione del 19 settembre 2007 con la quale l'Autorità ha avviato una procedura di consultazione pubblica su un documento, adottato in pari data, riguardante "Misure e accorgimenti a garanzia degli interessati in tema di conservazione di dati di traffico telefonico e telematico per finalità di accertamento e repressione di reati" e pubblicato, unitamente alla medesima deliberazione, sul sito web dell'Autorità;

VISTI i commenti e le osservazioni pervenuti a questa Autorità a seguito della consultazione pubblica per la quale era stato fissato il termine del 31 ottobre 2007;

CONSIDERATE le risultanze dei diversi incontri, anche di carattere tecnico, intercorsi con alcune associazioni di categoria che lo avevano richiesto;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO

1. Considerazioni preliminari

Il trattamento dei dati di traffico telefonico e telematico presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato.

Tali informazioni hanno una natura particolarmente delicata e la loro impropria utilizzazione può avere importanti ripercussioni sulla sfera personale di più soggetti interessati; possono avere un'"accentuata valenza divulgativa di notizie caratterizzanti la personalità dell'autore" e la loro conoscibilità richiede adeguate garanzie (cfr., fra l'altro, Corte cost. 11 marzo 1993, n. 81 e 14 novembre 2006 n. 372).

I dati relativi al traffico telefonico e telematico dovrebbero peraltro riguardare solo alcune caratteristiche esteriori di conversazioni, chiamate e comunicazioni, senza permettere di desumerne i contenuti.

Inoltre, le stesse caratteristiche esteriori permettono di individuare analiticamente quando, tra chi e come sono intercorsi contatti telefonici o per via telematica, o sono avvenute determinate attività di accesso all'informazione in rete e persino il luogo dove si trovano i detentori di determinati strumenti.

L'intensità dei flussi di comunicazione comporta la formazione e, a volte, la conservazione di innumerevoli informazioni che consentono di ricostruire nel tempo intere sfere di relazioni personali, professionali, commerciali e istituzionali, e di formare anche delicati profili interpersonali. Ciò, specie quando i dati sono conservati massivamente dai fornitori per un periodo più lungo di quello necessario per prestare servizi a utenti e abbonati, al fine di adempiere a un distinto obbligo di legge collegato a eccezionali necessità di giustizia.

Per le comunicazioni telematiche, poi, si pongono ulteriori e più specifiche criticità rispetto alle comunicazioni telefoniche tradizionalmente intese, in quanto il dato apparentemente "esterno" a una comunicazione (ad es., una pagina web visitata o un indirizzo Ip di destinazione) spesso identifica o rivela nella sostanza anche il suo contenuto: può permettere, quindi, non solo di ricostruire relazioni personali e sociali, ma anche di desumere particolari orientamenti, convincimenti e abitudini degli interessati.

Eventuali abusi (quali quelli emersi nel recente passato, allorché sono stati constatati gravi e diffusi fatti di utilizzazione illecita di dati), possono comportare importanti ripercussioni sulla sfera privata degli individui o anche violare specifici segreti attinenti a determinate attività, relazioni e professioni.

Emerge quindi la necessità, in attuazione di quanto previsto per legge, di assicurare che la conservazione di tali dati da parte dei fornitori, laddove essa sia necessaria per prestare un servizio o in quanto imposta dalla legge, avvenga comunque in termini adeguati per garantire una tutela maggiormente efficace dei diritti e delle libertà delle persone.

Per tali motivi, a prescindere dalle garanzie previste in termini più generali nell'ordinamento anche sul piano costituzionale e processuale, il legislatore all'art. 132 del Codice ha demandato al Garante per la protezione dei dati personali l'individuazione delle misure e degli accorgimenti che i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica devono adottare a fronte della conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico, allo stato prescritta per finalità di accertamento e repressione dei reati.

Il presente provvedimento è rivolto appunto a individuare le elevate cautele che devono essere osservate dai fornitori nella formazione e nella custodia dei dati del traffico telefonico e telematico.

Prima di indicare quali cautele risultano necessarie a seguito del complesso procedimento di accertamento curato dal Garante, sono opportune alcune altre premesse sull'attuale quadro normativo, sui fornitori e sui dati personali coinvolti.

2. Quadro di riferimento

2.1. Normativa comunitaria

La direttiva europea n. 2002/58/Ce, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, impone agli Stati membri di proteggere la riservatezza delle comunicazioni elettroniche e vieta la conservazione dei dati relativi al traffico generati nel corso delle comunicazioni, a eccezione della conservazione espressamente autorizzata per i fini indicati nella direttiva medesima.

La direttiva riguarda (art. 3) il trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione. I dati relativi al traffico sono definiti, in questa sede, quali quelli sottoposti a trattamento "ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione" (cfr. art. 2 e considerando n. 15 della direttiva 2002/58/Ce).

La medesima direttiva, nell'imporre agli Stati membri l'adozione di disposizioni di legge nazionali che assicurino la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica di comunicazione e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, pone l'accento sui dati di traffico generati dai servizi medesimi (art. 5); tali dati, trattati e memorizzati dal fornitore della rete pubblica o del servizio pubblico di comunicazione elettronica, devono essere cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione, fatte salve alcune tassative eccezioni (cfr. art. 6, par. 2, 3 e 5 e art. 15, par. 1; v., fra gli altri, il Parere n. 1/2003 sulla memorizzazione ai fini di fatturazione dei dati relativi al traffico, adottato il 29 gennaio 2003 dal Gruppo dei garanti europei per la tutela dei dati personali).

L'art. 15, par. 1, della direttiva consente che gli Stati membri possano adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi di cui ai predetti articoli 5 e 6 solo quando tale restrizione costituisca "una misura necessaria, opportuna e proporzionata all'interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica e la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica". A tal fine, gli Stati membri possono, tra l'altro, adottare misure legislative le quali prevedano che, per tali motivi, i dati siano conservati per un periodo di tempo limitato.

2.2. Normativa nazionale

La direttiva 2002/58/Ce è stata recepita con il Codice in materia di protezione dei dati personali (Titolo X ("Comunicazioni elettroniche"); cfr. art. 184). Nel Capo I di tale Titolo, intitolato "Servizi di comunicazione elettronica", è stata introdotta una nuova disciplina sulla conservazione dei dati di traffico telefonico.

Da un lato, l'art. 123 del Codice ha ridotto a sei mesi il previgente limite temporale per la conservazione dei dati di traffico telefonico per finalità di fatturazione, pagamenti in caso di interconnessione e di commercializzazione di servizi, termine che era in precedenza individuabile nella misura massima di cinque anni in base a quanto previsto dal d.lgs. n. 171/1998.

Dall'altro, l'art. 132 del medesimo Codice, modificato prima della sua entrata in vigore (d.lgs. 24 dicembre 2003, n. 354, convertito in L., con modificazioni, dall'art. 1 L. 26 febbraio 2004, n. 45) ha introdotto un distinto obbligo per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica di conservare per finalità di accertamento e repressione dei reati dati di traffico telefonico relativi ai servizi offerti.

Tutto ciò, sullo sfondo del principio cardine in materia secondo cui i dati non devono essere formati se non sono necessari e proporzionati ai fini della funzionalità della rete o della prestazione del servizio (artt. 3 e 11 del Codice).

Dal contesto sopra riassunto emerge che è stata nel complesso vietata una conservazione generalizzata dei dati relativi al traffico (art. 123, comma 1, cit.), con le seguenti eccezioni:

è stato consentito il trattamento di dati strettamente necessario a fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione (nei limiti e con le modalità di cui all'art. 123, comma 2) o, previo consenso dell'abbonato o dell'utente, a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto (art. 123, comma 3);

è stata però prescritta in termini distinti la conservazione temporanea dei dati di traffico telefonico per esclusive finalità di accertamento e repressione dei reati per due periodi di ventiquattro mesi ciascuno (art. 132 del Codice).

Un successivo provvedimento d'urgenza del 2005 (d.lgs. 27 luglio 2005, n. 144, convertito in l., con modificazioni, dall'art. 1 della L. 31 luglio 2005, n. 155) ha poi introdotto, tra l'altro:

a) l'obbligo di conservare i dati di traffico telematico, escludendone i contenuti, per due periodi di sei mesi ciascuno;

b) l'obbligo di conservare dati relativi alle chiamate telefoniche senza risposta;

c) con riferimento ai primi ventiquattro mesi di conservazione dei dati del traffico telefonico e ai primi sei mesi di conservazione dei dati del traffico telematico, la previsione che la richiesta giudiziaria volta ad acquisirli, rivolta al fornitore, venga effettuata dal "pubblico ministero anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private e non già dal giudice su istanza del pubblico ministero";

d) un regime transitorio in virtù del quale è stata sospesa temporaneamente l'applicazione di qualunque disposizione che prescriva o consenta la cancellazione dei dati di traffico, anche se non soggetti a fatturazione (termine originariamente stabilito al 31 dicembre 2007, ma successivamente prorogato al 31 dicembre 2008 con l'art. 34 del recente d.lgs. 31 dicembre 2007, n. 248, in fase di conversione in legge);

e) per i titolari e i gestori di esercizi pubblici o di circoli privati di qualsiasi specie, che si limitino a porre a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, esclusi i telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale, alcuni specifici obblighi di identificazione e monitoraggio delle operazioni compiute dai clienti (cfr. anche il d.m. 16 agosto 2005, in G.U. 17 agosto 2005, n. 190, attuativo di tale previsione).

Il decreto legge del 2005 ha quindi, da un lato, emendato l'art. 132 del Codice (punti a), b) e c) sopra indicati) e, dall'altro, ha introdotto un regime transitorio per la conservazione dei dati, nonché la predetta disciplina speciale applicabile solo a determinati soggetti.

Fermo restando il predetto regime, che prevede temporaneamente la conservazione (lett. d) sopra citata), la vigente normativa di riferimento prescrive ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di conservare comunque, per finalità di accertamento e repressione di reati, i dati relativi al traffico telefonico (inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta) e quelli inerenti al traffico telematico (esclusi i contenuti delle comunicazioni), rispettivamente per ventiquattro e sei mesi (art. 132, comma 1, del Codice).

La stessa normativa prescrive inoltre, ai medesimi fornitori, di conservare tali dati per un periodo ulteriore, rispettivamente di ventiquattro e sei mesi, per l'accertamento e la repressione dei delitti tassativamente individuati dall'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici (art. 132, comma 2).

Infine, prevede che la conservazione dei predetti dati sia effettuata nel rispetto di specifici accorgimenti e misure a garanzia degli interessati. L'individuazione di tali cautele, oggetto del presente provvedimento, è stata appunto demandata al Garante per la protezione dei dati personali (cfr. artt. 17 e 132, comma 5, del Codice).

2.3. Altra disciplina comunitaria: la direttiva 2006/24/Ce

Al fine di armonizzare le disposizioni degli Stati membri sul tema della conservazione dei dati di traffico per finalità di accertamento e repressione di reati è poi intervenuta la direttiva n. 2006/24/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, che doveva essere recepita entro il 15 settembre 2007.

Tale direttiva contiene specifiche indicazioni sul risultato convenuto a livello comunitario con riferimento sia ai tempi di conservazione dei dati di traffico (minimo sei mesi e massimo due anni), sia alla corretta e uniforme individuazione delle "categorie di dati da conservare" (analiticamente elencate nell'art. 5 della direttiva medesima); ciò, in relazione agli specifici servizi ivi enucleati, ovvero di telefonia di rete fissa e di telefonia mobile, di accesso a Internet, di posta elettronica in Internet e di telefonia via Internet.

In questo quadro risulta necessario tenere conto di tali indicazioni anche nell'ambito del presente provvedimento. Ciò, anche in considerazione del fatto che nell'attuale quadro normativo interno, pur sussistendo una definizione generale di "dati relativi al traffico" (art. 4, comma 2, lett. h) del Codice), tali dati non vengono enumerati, né vengono distinti espressamente i dati relativi al traffico "telefonico" da quelli inerenti al traffico "telematico".

Tale distinzione risulta, invece, necessaria in considerazione del fatto che il legislatore italiano, diversamente da quello comunitario, ha individuato due diversi periodi di conservazione in relazione alla natura "telefonica" o "telematica" del dato da conservare.

Ciò comporta l'esigenza di specificare l'ambito soggettivo di applicazione del presente provvedimento rispetto all'obbligo di conservazione dei dati.

3. I fornitori tenuti a conservare i dati di traffico

Il "fornitore" sul quale incombe l'obbligo di conservare i dati di traffico ai sensi del citato art. 132 del Codice è quello che mette a disposizione del pubblico servizi di comunicazione elettronica su reti pubbliche di comunicazione; per "servizi di comunicazione elettronica" devono intendersi quelli consistenti, esclusivamente o prevalentemente, "nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche" (art. 4, comma 2, lett. d) e e), del Codice).

Ciò, deriva:

a) dalla collocazione del menzionato art. 132 all'interno del titolo X, capo I, del Codice e da quanto disposto dall'art. 121 del medesimo Codice il quale, nell'individuare i "Servizi interessati", chiarisce che le disposizioni del titolo X "si applicano al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni";

b) da quanto stabilisce il citato decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 nella parte in cui, nell'imporre la conservazione dei dati per il predetto regime transitorio, si riferisce ai "fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico".

Devono ritenersi quindi tenuti alla conservazione dei dati ai sensi del medesimo art. 132 i soggetti che realizzano esclusivamente, o prevalentemente, una trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, a prescindere dall'assetto proprietario della rete, e che offrono servizi a utenti finali secondo il principio di non discriminazione (cfr. anche direttiva 2002/21/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (c.d. direttiva quadro) e d.lgs. n. 259/2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche).

Al contrario non rientrano, ad esempio, nell'ambito applicativo del presente provvedimento:

i soggetti che offrono direttamente servizi di comunicazione elettronica a gruppi delimitati di persone (come, a titolo esemplificativo, i soggetti pubblici o privati che

consentono soltanto a propri dipendenti e collaboratori di effettuare comunicazioni telefoniche o telematiche). Tali servizi, pur rientrando nella definizione generale di "servizi di comunicazione elettronica", non possono essere infatti considerati come "accessibili al pubblico". Qualora la comunicazione sia instradata verso un utente che si trovi al di fuori della c.d. "rete privata", i dati di traffico generati da tale comunicazione sono invece oggetto di conservazione (ad es., da parte del fornitore di cui si avvale il destinatario della comunicazione, qualora si tratti di un messaggio di posta elettronica; cfr. documento di lavoro "Tutela della vita privata su Internet—Un approccio integrato dell'EU alla protezione dei dati on-line", adottato dal Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali il 21 novembre 2000);

i soggetti che, pur offrendo servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, non generano o trattano direttamente i relativi dati di traffico;

i titolari e i gestori di esercizi pubblici o di circoli privati di qualsiasi specie che si limitino a porre a disposizione del pubblico, di clienti o soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, ovvero punti di accesso a Internet utilizzando tecnologia senza fili, esclusi i telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale;

i gestori dei siti Internet che diffondono contenuti sulla rete (c.d. "content provider"). Essi non sono, infatti, fornitori di un "servizio di comunicazione elettronica" come definito dall'art. 4, comma 2, lett. e) del Codice. Tale norma, infatti, nel rinviare, per i casi di esclusione, all'art. 2, lett. c) della direttiva 2002/21/Ce cit., esclude essa stessa i "servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica [...]". Deve rilevarsi, inoltre, che i dati di traffico relativi alla comunicazione (come, ad esempio, la c.d. "navigazione web" e le pagine visitate di un sito Internet) spesso identificano o rivelano nella sostanza anche il suo contenuto e pertanto l'eventuale conservazione di tali dati si porrebbe, in violazione di quanto disposto dall'art. 132 del Codice (come modificato dal citato d.lgs. n. 144/2005), laddove esclude dalla conservazione per finalità di giustizia i "contenuti" della comunicazione (cfr., in tal senso, anche l'art. 1, comma 2, della direttiva 2006/24/Ce, nella parte in cui esclude dal proprio ambito di applicazione la conservazione del "contenuto delle comunicazioni elettroniche, ivi incluse le informazioni consultate utilizzando una rete di comunicazioni elettroniche");

i gestori di motori di ricerca. I dati di traffico telematico che essi trattano, consentendo di tracciare agevolmente le operazioni compiute dall'utente in rete, sono, comunque, parimenti qualificabili alla stregua di "contenuti".

4. I dati di traffico che devono essere conservati

L'obbligo di conservazione riguarda i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, nonché i dati inerenti al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni (art. 132 del Codice). In particolare, sono oggetto di conservazione i dati che i fornitori sottopongono a trattamento per la trasmissione della comunicazione o per la relativa fatturazione (art. 4, comma 2, lett. h), del Codice).

Pertanto, i fornitori (come individuati nel precedente paragrafo 3) devono conservare, per esclusive finalità di accertamento e repressione di reati, solo i dati di traffico che risultano nella loro disponibilità in quanto derivanti da attività tecniche strumentali alla resa dei servizi offerti dai medesimi, nonché alla loro fatturazione. Ciò, in ossequio anche ai principi di pertinenza e non eccedenza stabiliti dagli artt. 3 e 11 del Codice.

In tal senso, si esprime anche il citato decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 che, all'art. 6, riconduce l'obbligo di conservazione alle "informazioni che consentono la tracciabilità degli accessi, nonché, qualora disponibili, dei servizi". La direttiva 2006/24/Ce ribadisce che tale obbligo sussiste soltanto se i dati sono stati "generati o trattati nel processo di fornitura dei [...] servizi di comunicazione" del fornitore (cfr. considerando 23 e art. 3, par. 1, della direttiva 2006/24/Ce cit.).

L'art. 5 di tale direttiva contiene, poi, un'elencazione specifica delle informazioni da conservare e individua diverse categorie di dati di traffico, specificandone i contenuti a seconda che si tratti di traffico telefonico o telematico.

Nell'ambito dei servizi di comunicazione elettronica, occorre infatti distinguere i servizi "telefonici" da quelli "telematici".

Nei primi sono ricompresi:

le chiamate telefoniche, incluse le chiamate vocali, di messaggia vocale, in conferenza e di trasmissione dati tramite telefax;

i servizi supplementari, inclusi l'inoltro e il trasferimento di chiamata;

la messaggia e i servizi multimediali, inclusi i servizi di messaggia breve-sms.

Nei secondi sono ricompresi:

l'accesso alla rete Internet;

la posta elettronica;

i fax (nonché i messaggi sms e mms) via Internet;

la telefonia via Internet (cd. Voice over Internet Protocol–VoIP).

Per quanto concerne specificamente la conservazione dei dati di traffico telefonico relativo alle "chiamate senza risposta", fermo restando allo stato quanto indicato dalla direttiva 2006/24/Ce al considerando 12 (laddove esclude dal proprio ambito di applicazione i "tentativi di chiamata non riusciti"), il fornitore, in forza delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 144/2005 all'art. 132 del Codice, deve conservare solo i dati generati da chiamate telefoniche che sono state collegate con successo, ma non hanno ottenuto risposta oppure in cui vi è stato un intervento del gestore della rete (cfr. art. 2, comma 2, lett. f), direttiva 2006/24/Ce).

5. Finalità perseguibili

Il vincolo secondo cui i dati conservati obbligatoriamente per legge possono essere utilizzati solo per finalità di accertamento e repressione di reati (individuati specificamente per legge in riferimento al predetto, secondo periodo di conservazione) comporta una precisa limitazione per i fornitori nell'eventualità in cui essi ricevano richieste volte a perseguire scopi diversi.

Ad esempio:

a) i medesimi fornitori non possono corrispondere a eventuali richieste riguardanti tali dati formulate nell'ambito di una controversia civile, amministrativa e contabile;

b) sono tenuti a rispettare il menzionato vincolo di finalità anche l'interessato che acceda ai dati che lo riguardano esercitando il diritto di accesso di cui all'art. 7 del Codice (e che può utilizzare quindi i dati acquisiti solo in riferimento alle predette finalità penali), nonché, nel procedimento penale, il difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private (art. 132, comma 3, del Codice).

6. Modalità di acquisizione dei dati

Il Codice individua le modalità con le quali possono essere acquisiti i dati di traffico conservati dai fornitori prescrivendo, con riferimento al primo periodo di conservazione (i primi ventiquattro mesi e sei mesi, rispettivamente per il traffico telefonico e telematico), che la richiesta sia formulata con “decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private” (art. 132, comma 3, del Codice).

Al difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini è riconosciuta la facoltà di richiedere, direttamente, al fornitore i dati di traffico limitatamente ai dati che si riferiscano “alle utenze intestate al proprio assistito”. La richiesta deve essere effettuata “con le modalità indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante” (art. 132, comma 3, cit.). Tale ultimo riferimento ai presupposti previsti dal Codice per l'accesso alle chiamate in entrata comporta, anche per i fornitori, la necessaria valutazione preliminare della circostanza che dalla mancata conoscenza dei dati richiesti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397. A tale riguardo si richiama quanto rilevato nel provvedimento adottato dal Garante in materia il 3 novembre 2005, consultabile sul sito dell'Autorità (doc. web n. 1189488).

In relazione al secondo periodo di conservazione, l'art. 132, comma 4, prevede che i dati conservati possano essere acquisiti soltanto in presenza di un decreto motivato del giudice che autorizzi l'acquisizione qualora ritenga sussistenti sufficienti indizi di uno o più delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p. o in danno di sistemi informatici o telematici.

7. Misure e accorgimenti da prescrivere

Come premesso, il Garante è stato preposto per disposizione di legge a individuare accorgimenti e misure da porre a garanzia degli interessati nell'ambito della conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico per finalità di accertamento e repressione di reati (art. 132, comma 5, del Codice).

A tal fine, il Garante ha curato preliminarmente diversi approfondimenti tecnici con esperti del settore, nonché numerosi accertamenti ispettivi presso primari fornitori di servizi di comunicazione elettronica; ha, infine, indetto una specifica consultazione pubblica su un articolato documento indicante le misure e gli accorgimenti ritenuti idonei per la conservazione dei dati di traffico per finalità di giustizia.

Le cautele ipotizzate in sede di consultazione pubblica hanno trovato conforto all'esito della stessa, non essendo pervenuti all'Autorità sostanziali rilievi critici da parte dei soggetti interessati.

Tutte le riflessioni e commenti pervenuti sono stati comunque oggetto di specifica analisi e considerazione nell'elaborazione del presente provvedimento.

Nell'individuare le seguenti cautele che il Garante prescrive ai fornitori interessati al presente provvedimento, l'Autorità ha tenuto conto dei parametri indicati negli artt. 17 e 132, comma 5, del Codice, nonché:

a) dell'esigenza normativa volta a prevedere specifiche cautele rapportate alla quantità e qualità dei dati da proteggere e ai rischi indicati nell'art. 31 del Codice, rischi che i fornitori devono già oggi prevenire rispettando i comuni obblighi di sicurezza collegati alle misure non solo minime previste dal Codice (artt. 31 e ss.; Allegato B);

b) dell'opportunità di individuare, allo stato, misure protettive per i trattamenti svolti da tutti i fornitori interessati che siano verificabili anche in sede ispettiva, ai fini di una più incisiva messa in sicurezza dei dati di traffico telefonico e telematico;

c) della necessità di tenere in considerazione i costi derivanti dall'adozione delle misure e degli accorgimenti prescritti con il presente provvedimento, anche in ragione della variegata capacità tecnica ed economica dei soggetti interessati;

d) del contesto europeo di riferimento, specie alla luce dei pareri resi dal Gruppo per la tutela dei dati personali (cfr. pareri nn. 4/2005 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la conservazione di dati trattati nell'ambito della fornitura di servizi pubblici di comunicazione elettronica e che modifica la direttiva 2002/58/Ce; 3/2006 sulla direttiva 2006/24/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione che modifica la direttiva 2002/58/Ce; 8/2006 sulla revisione del quadro normativo per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, con particolare attenzione alla direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche);

e) dello stato dell'evoluzione tecnologica, alla luce del quale le seguenti prescrizioni devono pertanto ritenersi soggette ad aggiornamento periodico.

Di seguito, sono indicati gli accorgimenti e le misure prescritti dal Garante.

Per effetto del presente provvedimento:

7.1. Sistemi di autenticazione

Il trattamento dei dati di traffico telefonico e telematico da parte dei fornitori deve essere consentito solo agli incaricati del trattamento e unicamente sulla base del preventivo utilizzo di specifici sistemi di autenticazione informatica basati su tecniche di strong authentication, consistenti nell'uso contestuale di almeno due differenti tecnologie di autenticazione, qualunque sia la modalità, locale o remota, con cui si realizzi l'accesso al sistema di elaborazione utilizzato per il trattamento, evitando che questo possa aver luogo senza che l'incaricato abbia comunque superato una fase di autenticazione informatica nei termini anzidetti.

Per i dati di traffico conservati per esclusive finalità di accertamento e repressione dei reati (cioè quelli generati da più di sei mesi, oppure la totalità dei dati trattati per queste finalità se conservati separatamente dai dati trattati per le altre finalità fin dalla loro generazione), una di tali tecnologie deve essere basata sull'elaborazione di caratteristiche biometriche dell'incaricato, in modo tale da assicurare la presenza fisica di quest'ultimo presso la postazione di lavoro utilizzata per il trattamento.

Tali modalità di autenticazione devono essere applicate anche a tutti gli addetti tecnici (amministratori di sistema, di rete, di data base) che possano accedere ai dati di traffico custoditi nelle banche dati del fornitore.

Limitatamente a tali addetti tecnici, circostanze legate a indifferibili interventi per malfunzionamenti, guasti, installazioni hardware e software, aggiornamento e riconfigurazione dei sistemi, possono determinare la necessità di accesso informatico a sistemi di elaborazione che trattano dati di traffico in assenza di autenticazione biometrica o di strong-authentication per operazioni che comportano la presenza fisica dell'addetto che procede all'intervento in prossimità del sistema di elaborazione (per esempio, per lo svolgimento di operazioni di amministrazione da console locale che implicano la disabilitazione dei servizi di rete e l'impossibilità di gestire operazioni di input/output tramite dispositivi accessori come quelli utilizzabili per la strong authentication).

In caso di accesso da parte degli addetti tecnici nei termini anzidetti, fermo restando l'obbligo di assicurare le misure minime in tema di credenziali di autenticazione previste dall'Allegato B) al Codice e, per quanto concerne i trattamenti di dati di traffico telefonico per esclusive finalità di giustizia, quanto specificato al successivo paragrafo 7.3, dovrà essere tenuta preventivamente traccia in un apposito "registro degli accessi" dell'evento, nonché delle motivazioni che lo hanno determinato, con una successiva descrizione sintetica delle operazioni svolte, anche mediante l'utilizzo di sistemi elettronici. Tale registro deve essere custodito dal fornitore presso le sedi di elaborazione e messo a disposizione del Garante nel caso di ispezioni o controlli, unitamente a un elenco nominativo dei soggetti abilitati all'accesso ai diversi sistemi di elaborazione con funzioni di amministratore di sistema, che deve essere formato e aggiornato costantemente dal fornitore.

7.2. Sistemi di autorizzazione

Relativamente ai sistemi di autorizzazione devono essere adottate specifiche procedure in grado di garantire la separazione rigida delle funzioni tecniche di assegnazione di credenziali di autenticazione e di individuazione dei profili di autorizzazione rispetto a quelle di gestione tecnica dei sistemi e delle basi di dati. Tali differenti funzioni non possono essere attribuite contestualmente a uno stesso soggetto.

I profili di autorizzazione da definire e da attribuire agli incaricati devono differenziare le funzioni di trattamento dei dati di traffico per finalità di ordinaria gestione da quelle per finalità di accertamento e repressione dei reati distinguendo, tra queste ultime, gli incaricati abilitati al solo trattamento dei dati di cui al primo periodo di conservazione obbligatoria (art. 132, comma 1, del Codice), dagli incaricati abilitati anche al trattamento dei dati di cui al secondo periodo di conservazione obbligatoria (art. 132, comma 2, del Codice) e, infine, dalle funzioni di trattamento dei dati in caso di esercizio dei diritti dell'interessato (art. 7 del Codice).

Conseguentemente, un incaricato cui sia attribuito un profilo di autorizzazione abilitante ad esempio al trattamento dei dati di cui al primo periodo di conservazione obbligatoria (art. 132, comma 1, del Codice) non può accedere, per ciò stesso e direttamente, a dati il cui trattamento richieda il possesso del profilo di autorizzazione relativo all'intero periodo di conservazione obbligatoria (art. 132, comma 2, del Codice).

Questa suddivisione non implica la moltiplicazione degli addetti ai servizi per scopi di giustizia; i fornitori hanno infatti la facoltà di utilizzare, per i loro incaricati, il profilo di autorizzazione che abilita al trattamento dei dati relativi al primo periodo o quello che abilita al trattamento dei dati relativi all'intero periodo di conservazione per scopi di giustizia.

7.3. Conservazione separata

I dati di traffico conservati per esclusive finalità di accertamento e repressione di reati vanno trattati necessariamente tramite sistemi informatici distinti fisicamente da quelli utilizzati per gestire dati di traffico anche per altre finalità, sia nelle componenti di elaborazione, sia nell'immagazzinamento dei dati (storage).

Più specificamente, i sistemi informatici utilizzati per i trattamenti di dati di traffico conservati per esclusiva finalità di giustizia devono essere differenti da quelli utilizzati anche per altre funzioni aziendali (come fatturazione, marketing, antifrode) ed essere, altresì, protetti contro il rischio di intrusione mediante idonei strumenti di protezione perimetrale a salvaguardia delle reti di comunicazione e delle risorse di memorizzazione impiegate nei trattamenti.

I dati di traffico conservati per un periodo non superiore a sei mesi dalla loro generazione possono, invece, essere trattati per le finalità di giustizia sia prevedendone il trattamento con i medesimi sistemi di elaborazione e di immagazzinamento utilizzati per la generalità dei trattamenti, sia provvedendo alla loro duplicazione, con conservazione separata rispetto ai dati di traffico trattati per le ordinarie finalità, per l'elaborazione con sistemi dedicati a questo specifico trattamento.

Questa prescrizione lascia ai fornitori la facoltà di scegliere, sulla base di propri modelli organizzativi e della propria dotazione tecnologica, l'architettura informatica più idonea per la conservazione obbligatoria dei dati di traffico e per le ordinarie elaborazioni aziendali; permette infatti che i dati di traffico conservati sino a sei mesi dalla loro generazione possano essere trattati, per finalità di giustizia, con sistemi informatici non riservati esclusivamente a tali elaborazioni; oppure, che gli stessi dati vengano duplicati per effettuare un trattamento dedicato esclusivamente al perseguimento delle finalità di giustizia. In quest'ultimo caso le misure e gli accorgimenti prescritti per i dati conservati per esclusive finalità di giustizia si applicano sin dall'inizio del trattamento.

Le attrezzature informatiche utilizzate per i trattamenti di dati di traffico per le esclusive finalità di giustizia di cui sopra devono essere collocate all'interno di aree ad accesso selezionato (ovvero riservato ai soli soggetti legittimati ad accedervi per l'espletamento di specifiche mansioni) e munite di dispositivi elettronici di controllo o di procedure di vigilanza che comportino la registrazione dei dati identificativi delle persone ammesse, con indicazione dei relativi riferimenti temporali.

Nel caso di trattamenti di dati di traffico telefonico per esclusive finalità di giustizia, il controllo degli accessi deve comprendere una procedura di riconoscimento biometrico.

Nell'ambito dei trattamenti per finalità di accertamento e repressione di reati, una volta decorso il termine di cui al comma 1 dell'art. 132 del Codice, i dati di traffico devono essere trattati con modalità che consentano l'accesso differenziato su base temporale, provvedendo a forme di separazione dei dati che garantiscano il rispetto del principio di finalità dei trattamenti e l'efficacia dei profili di autorizzazione definiti.

La differenziazione può essere ottenuta:

mediante separazione fisica, predisponendo sistemi del tutto separati nelle componenti di elaborazione e di archiviazione, oppure

mediante separazione logica, ovvero intervenendo sulla struttura delle basi di dati e/o sui sistemi di indicizzazione e/o sui metodi di accesso e/o sui profili di autorizzazione.

Devono essere adottate misure idonee a garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici in tempi compatibili con i diritti degli interessati e comunque non superiori a sette giorni.

7.4. Incaricati del trattamento

Gli incaricati che accedono ai dati di traffico conservati per le finalità di cui all'art. 132 del Codice, anche per consentire l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice medesimo, devono essere designati specificamente in rapporto ai dati medesimi.

Il processo di designazione deve prevedere la frequenza di una periodica attività formativa concernente l'illustrazione delle istruzioni, il rispetto delle misure di sicurezza e le relative responsabilità. L'effettiva partecipazione al corso deve essere documentata.

Per quanto riguarda le richieste per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice che comportano l'estrazione dei dati di traffico (menzionate anche nell'art. 132, comma 5, lett. c)), nei limiti in cui ciò è consentito ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera f) del Codice, il titolare del trattamento deve conservare in forma specifica la documentazione comprovante l'idonea verifica dell'identità del richiedente ai sensi dell'art. 9 del Codice stesso, e adottare opportune cautele per comunicare i dati al solo soggetto legittimato in base al medesimo articolo.

7.5. Cancellazione dei dati

Allo scadere dei termini previsti dalle disposizioni vigenti, i dati di traffico sono resi non disponibili per le elaborazioni dei sistemi informativi e le relative consultazioni; sono altresì cancellati o resi anonimi senza alcun ritardo, in tempi tecnicamente compatibili con l'esercizio delle relative procedure informatiche, nei data base e nei sistemi di elaborazione utilizzati per i trattamenti, nonché nei sistemi e nei supporti per la realizzazione di copie di sicurezza (backup e disaster recovery) effettuate dal titolare anche in applicazione di misure previste dalla normativa vigente, documentando tali operazioni al più tardi entro trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui all'art. 132 del Codice.

7.6. Altre misure

Audit log

Devono essere adottate soluzioni informatiche idonee ad assicurare il controllo delle attività svolte sui dati di traffico da ciascun incaricato del trattamento, quali che siano la sua qualifica, le sue competenze e gli ambiti di operatività e le finalità del trattamento. Il controllo deve essere efficace e dettagliato anche per i trattamenti condotti sui singoli elementi di informazione presenti sui diversi database utilizzati.

Tali soluzioni comprendono la registrazione, in un apposito audit log, delle operazioni compiute, direttamente o indirettamente, sui dati di traffico e sugli altri dati personali a essi connessi, sia quando consistono o derivano dall'uso interattivo dei sistemi, sia quando sono svolte tramite l'azione automatica di programmi informatici.

I sistemi di audit log devono garantire la completezza, l'immodificabilità e l'autenticità delle registrazioni in essi contenute, con riferimento a tutte le operazioni di trattamento e a tutti gli eventi relativi alla sicurezza informatica sottoposti ad auditing. A tali scopi devono essere adottati, per la registrazione dei dati di auditing, anche in forma centralizzata per ogni impianto di elaborazione o per datacenter, sistemi di memorizzazione su dispositivi non alterabili. Prima della scrittura, i dati o i raggruppamenti di dati devono essere sottoposti a procedure informatiche per attestare la loro integrità, basate sull'utilizzo di tecnologie crittografiche.

Le misure di cui al presente paragrafo sono adottate nel rispetto dei principi in materia di controllo dei lavoratori sull'uso di strumenti elettronici, con particolare riguardo all'informativa agli interessati (cfr. Prov. 1° marzo 2007, doc. web n. 1387522).

7.7. Audit interno–Rapporti periodici

La gestione dei dati di traffico per finalità di accertamento e repressione di reati deve essere oggetto, con cadenza almeno annuale, di un'attività di controllo interno da parte dei titolari del trattamento, in modo che sia verificata costantemente la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti dei dati di traffico previste dalle norme vigenti e dal provvedimento del Garante, anche per ciò che riguarda la verifica della particolare selettività degli incaricati legittimati.

L'attività di controllo deve essere demandata a un'unità organizzativa o, comunque, a personale diverso rispetto a quelli cui è affidato il trattamento dei dati per la finalità di accertamento e repressione dei reati.

I controlli devono comprendere anche verifiche a posteriori, a campione o su eventuale allarme derivante da sistemi di Alerting e di Anomaly Detection, sulla legittimità e liceità degli accessi ai dati effettuati dagli incaricati, sull'integrità dei dati e delle procedure informatiche adoperate per il loro trattamento. Sono svolte, altresì, verifiche periodiche sull'effettiva cancellazione dei dati decorsi i periodi di conservazione.

L'attività di controllo deve essere adeguatamente documentata in modo tale che sia sempre possibile risalire ai sistemi verificati, alle operazioni tecniche su di essi effettuate, alle risultanze delle analisi condotte sugli accessi e alle eventuali criticità riscontrate.

L'esito dell'attività di controllo deve essere:

comunicato alle persone e agli organi legittimati ad adottare decisioni e a esprimere, a vari livelli in base al proprio ordinamento interno, la volontà della società;

richiamato nell'ambito del documento programmatico sulla sicurezza nel quale devono essere indicati gli interventi eventualmente necessari per adeguare le misure di sicurezza;

messo, a richiesta, a disposizione del Garante o dell'autorità giudiziaria.

7.8. Documentazione dei sistemi informativi

I sistemi informativi utilizzati per il trattamento dei dati di traffico devono essere documentati in modo idoneo secondo i principi dell'ingegneria del software, evitando soluzioni documentali non corrispondenti a metodi descrittivi standard o di ampia accettazione.

La descrizione deve comprendere, per ciascun sistema applicativo, l'architettura logico-funzionale, l'architettura complessiva e la struttura dei sistemi utilizzati per il trattamento, i flussi di input/output dei dati di traffico da e verso altri sistemi, l'architettura della rete di comunicazione, l'indicazione dei soggetti o classi di soggetti aventi legittimo accesso al sistema.

La documentazione va corredata con diagrammi di dislocazione delle applicazioni e dei sistemi, da cui deve risultare anche l'esatta ubicazione dei sistemi nei quali vengono trattati i dati per le finalità di accertamento e repressione di reati.

La documentazione tecnica deve essere aggiornata e messa a disposizione dell'Autorità su sua eventuale richiesta, unitamente a informazioni di dettaglio sui soggetti aventi legittimo accesso ai sistemi per il trattamento dei dati di traffico.

7.9. Cifratura e protezione dei dati

I dati di traffico trattati per esclusive finalità di giustizia vanno protetti con tecniche crittografiche, in particolare contro rischi di acquisizione fortuita o di alterazione accidentale derivanti da operazioni di manutenzione sugli apparati informatici o da ordinarie operazioni di amministrazione di sistema. In particolare, devono essere adottate soluzioni che rendano le informazioni, residenti nelle basi di dati a servizio delle applicazioni informatiche utilizzate per i trattamenti, non intelligibili a chi non disponga di diritti di accesso e profili di autorizzazione idonei, ricorrendo a forme di cifratura od offuscamento di porzioni dei database o degli indici o ad altri accorgimenti tecnici basati su tecnologie crittografiche.

Tale misura deve essere efficace per ridurre al minimo il rischio che incaricati di mansioni tecniche accessorie ai trattamenti (amministratori di sistema, data base administrator e manutentori hardware e software) possano accedere indebitamente alle informazioni registrate, anche fortuitamente, acquisendone conoscenza nel corso di operazioni di accesso ai sistemi o di manutenzione di altro genere, oppure che possano intenzionalmente o fortuitamente alterare le informazioni registrate.

Eventuali flussi di trasmissione dei dati di traffico tra sistemi informatici del fornitore devono aver luogo tramite protocolli di comunicazione sicuri, basati su tecniche crittografiche, o comunque evitando il ricorso alla trasmissione in chiaro dei dati. Protocolli di comunicazione sicuri devono essere adottati anche per garantire, più in generale, la sicurezza dei sistemi, evitando di esporli a vulnerabilità e a rischio di intrusione (a titolo esemplificativo, l'accesso interattivo in modalità "emulazione di terminale", anche per scopi tecnici, non deve essere consentito su canali non sicuri, così come deve essere evitata l'attivazione di servizi di rete non necessari che si possono prestare alla realizzazione di forme di intrusione).

7.10. Tempi di adozione delle misure e degli accorgimenti

Valutato il complesso delle misure e degli accorgimenti, tenuto conto del quadro delle cautele che emergono dalle risultanze ispettive essere già in atto presso i fornitori, nonché dei tempi tecnici necessari per completarne l'attuazione, anche alla luce di quanto emerso dalla consultazione pubblica, risulta dagli atti congruo fissare un termine transitorio per i trattamenti di dati in essere, prevedendo che tutti gli adempimenti di cui al presente punto 7 siano completati al più presto ed entro, e non oltre, il termine che è parimenti congruo stabilire per tutti i fornitori al 31 ottobre 2008. Entro tale termine, i fornitori dovranno dare conferma al Garante attestando formalmente l'integrale adempimento al presente provvedimento.

8. Applicazione di alcune misure a dati trattati per altre finalità

Le considerazioni svolte sulla natura particolarmente delicata dei dati di traffico, sulla necessità di garantire una tutela maggiormente efficace dei diritti e delle libertà delle persone e di prescrivere una più incisiva messa in sicurezza di dati rilevano anche per ogni altro trattamento di dati di traffico telefonico e telematico effettuato dai fornitori di cui al paragrafo 3.

Ciò, comporta l'improrogabile esigenza di assicurare che almeno alcuni tra gli accorgimenti e le misure di cui al precedente punto 7, limitatamente a quelli adattabili al caso di specie, siano applicati comunque dai predetti fornitori nell'ambito di analoghi trattamenti di dati di traffico telefonico e telematico effettuati per finalità non di giustizia, ma di fatturazione, pagamento in caso di interconnessione e commercializzazione di servizi, nel più breve periodo temporale indicato nel menzionato art. 123.

Per tali ragioni il Garante, contestualmente e distintamente da quanto va disposto ai sensi dell'art. 132, comma 5, del Codice, prescrive ai fornitori di cui al paragrafo 3, ai sensi dell'art. 17 del medesimo Codice, di adottare nel termine e con la modalità di cui al paragrafo 7.10. le misure e gli accorgimenti indicati nella lettera c) del seguente dispositivo.

Copia del presente provvedimento verrà trasmessa al Ministero della giustizia, anche ai fini della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti, nonché, per opportuna conoscenza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) ai sensi degli artt. 17, 123 e 132, comma 5, del Codice, prescrive ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica individuati nel paragrafo 3 di adottare nel trattamento dei dati di traffico telefonico e telematico di cui al paragrafo 4 le misure e gli accorgimenti a garanzia degli interessati individuate nel presente provvedimento, provvedendo a (par. 7):

1. adottare specifici sistemi di autenticazione informatica basati su tecniche di strong authentication, consistenti nell'uso contestuale di almeno due differenti tecnologie di autenticazione, che si applichino agli accessi ai sistemi di elaborazione da parte di tutti gli incaricati di trattamento, nonché di tutti gli addetti tecnici (amministratori di sistema, di rete, di data base) che possano accedere ai dati di traffico custoditi nelle banche dati del fornitore, qualunque sia la modalità, locale o remota, con cui si realizzi l'accesso al sistema di elaborazione utilizzato per il trattamento, evitando che questo possa aver luogo senza che l'incaricato abbia comunque superato una fase di autenticazione informatica nei termini anzidetti. Per i dati di traffico trattati per esclusive finalità di accertamento e repressione dei reati, una di tali tecnologie deve essere basata sull'elaborazione di caratteristiche biometriche dell'incaricato, in modo tale da assicurare la presenza fisica di quest'ultimo presso la postazione di lavoro utilizzata per il trattamento. Tali modalità di autenticazione devono essere applicate anche a tutti gli addetti tecnici (amministratori di sistema, di rete, di data base) che possano accedere ai dati di traffico custoditi nelle banche dati del fornitore. Relativamente ai soli addetti tecnici indicati al presente punto 1, qualora circostanze legate a indifferibili interventi per malfunzionamenti, guasti, installazioni hardware e software, aggiornamento e riconfigurazione dei sistemi, determinino la necessità di accesso informatico a sistemi di elaborazione che trattano dati di traffico in assenza di strong authentication, fermo restando l'obbligo di assicurare le misure minime in tema di credenziali di autenticazione previste dall'Allegato B) al Codice, deve essere tenuta traccia dell'evento in un apposito "registro degli accessi", nonché delle motivazioni che li hanno determinati, con una successiva descrizione sintetica delle operazioni svolte, anche mediante l'utilizzo di sistemi elettronici. Tale registro deve essere custodito dal fornitore presso le sedi di elaborazione e messo a disposizione del Garante nel caso di ispezioni o controlli, unitamente a un elenco nominativo dei soggetti abilitati all'accesso ai diversi sistemi di elaborazione con funzioni di amministratore di sistema, che deve essere formato e aggiornato costantemente dal fornitore.

2. adottare specifiche procedure in grado di garantire la separazione rigida delle funzioni tecniche di assegnazione di credenziali di autenticazione e di individuazione dei profili di autorizzazione rispetto a quelle di gestione tecnica dei sistemi e delle basi di dati. Il fornitore deve definire e attribuire agli incaricati specifici profili di autorizzazione differenziando le funzioni di trattamento dei dati di traffico per finalità di ordinaria gestione da quelle per finalità di accertamento e repressione dei reati e distinguendo, tra queste ultime, gli incaricati abilitati al solo trattamento dei dati di cui al primo periodo di conservazione obbligatoria (art. 132, comma 1, del Codice) dagli incaricati abilitati anche al trattamento dei dati di cui al secondo periodo di conservazione obbligatoria (art. 132, comma 2, del Codice) e, infine, dalle funzioni di trattamento dei dati in caso di esercizio dei diritti dell'interessato (art. 7 del Codice);

3. adottare, per la conservazione dei dati di traffico per esclusive finalità di accertamento e repressione di reati, sistemi informatici distinti fisicamente da quelli utilizzati per gestire dati di traffico anche per altre finalità, sia nelle componenti di elaborazione, sia di immagazzinamento dei dati (storage). I dati di traffico conservati per un periodo

non superiore ai sei mesi dalla loro generazione possono, invece, essere trattati per le finalità di giustizia sia prevedendone il trattamento con i medesimi sistemi di elaborazione e di immagazzinamento utilizzati per la generalità dei trattamenti, sia provvedendo alla loro duplicazione, con conservazione separata rispetto ai dati di traffico trattati per le ordinarie finalità. Le attrezzature informatiche utilizzate per i trattamenti di dati di traffico per le esclusive finalità di giustizia di cui sopra devono essere collocate all'interno di aree ad accesso selezionato (ovvero riservato ai soli soggetti legittimati ad accedervi per l'espletamento di specifiche mansioni) e munite di dispositivi elettronici di controllo o di procedure di vigilanza che comportino la registrazione dei dati identificativi delle persone ammesse, con indicazione dei relativi riferimenti temporali. Nel caso di trattamenti di dati di traffico telefonico per esclusive finalità di giustizia, il controllo degli accessi deve comprendere una procedura di riconoscimento biometrico. Inoltre, nell'ambito dei trattamenti per finalità di accertamento e repressione di reati, una volta decorso il termine di cui al comma 1 dell'art. 132 del Codice, il fornitore deve trattare tali dati con modalità che consentano l'accesso differenziato su base temporale, tramite forme di separazione dei dati che garantiscano il rispetto del principio di finalità dei trattamenti e l'efficacia dei profili di autorizzazione definiti. Tale differenziazione può essere ottenuta mediante separazione fisica, predisponendo sistemi del tutto separati nelle componenti di elaborazione e di archiviazione, oppure mediante separazione logica, ovvero intervenendo sulla struttura delle basi di dati e/o sui sistemi di indicizzazione e/o sui metodi di accesso e/o sui profili di autorizzazione. Infine, il fornitore deve adottare misure idonee a garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici in tempi compatibili con i diritti degli interessati e comunque non superiori a sette giorni;

4. designare specificamente gli incaricati che possono accedere ai dati di traffico conservati per le finalità di cui all'art. 132 del Codice, anche per consentire l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice medesimo. Il processo di designazione deve prevedere la documentata frequenza di una periodica attività formativa concernente l'illustrazione delle istruzioni, il rispetto delle misure di sicurezza e le relative responsabilità. Per quanto riguarda le richieste per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice che comportano l'estrazione dei dati di traffico, nei limiti in cui ciò è consentito ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera f) del Codice, il fornitore deve conservare in forma specifica la documentazione comprovante l'idonea verifica dell'identità del richiedente ai sensi dell'art. 9 del Codice stesso, e adottare opportune cautele per comunicare i dati al solo soggetto legittimato in base al medesimo articolo;

5. rendere i dati di traffico immediatamente non disponibili per le elaborazioni dei sistemi informativi allo scadere dei termini previsti dalle disposizioni vigenti. Il fornitore deve cancellare o rendere anonimi senza ritardo tali dati, in tempi tecnicamente compatibili con l'esercizio delle relative procedure informatiche, nei data base e nei sistemi di elaborazione utilizzati per i trattamenti nonché nei sistemi e nei supporti per la realizzazione di copie di sicurezza (backup e disaster recovery) effettuate dal titolare anche in applicazione di misure previste dalla normativa vigente e, al più tardi, documentando tale operazione entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui all'art. 132 del Codice;

6. adottare soluzioni informatiche idonee ad assicurare il controllo delle attività svolte sui dati di traffico da ciascun incaricato del trattamento, quali che siano la sua qualifica, le sue competenze e gli ambiti di operatività e le finalità del trattamento. Il controllo deve essere efficace e dettagliato anche per i trattamenti condotti sui singoli elementi di informazione presenti sui diversi database utilizzati. Tali soluzioni comprendono la registrazione, in un apposito audit log, delle operazioni compiute,

direttamente o indirettamente, sui dati di traffico e sugli altri dati personali a essi connessi, sia quando consistono o derivano dall'uso interattivo dei sistemi, sia quando sono svolte tramite l'azione automatica di programmi informatici. I sistemi di audit log devono garantire la completezza, l'immodificabilità, l'autenticità delle registrazioni in essi contenute, con riferimento a tutte le operazioni di trattamento e a tutti gli eventi relativi alla sicurezza informatica sottoposti ad auditing. A tali scopi il fornitore deve adottare, per la registrazione dei dati di auditing, anche in forma centralizzata per ogni impianto di elaborazione o per datacenter, sistemi di memorizzazione su dispositivi non alterabili. Prima della scrittura, i dati o i raggruppamenti di dati devono essere sottoposti a procedure informatiche per attestare la loro integrità, basate sull'utilizzo di tecnologie crittografiche;

7. svolgere, con cadenza almeno annuale, un'attività di controllo interno per verificare costantemente la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti dei dati di traffico previste dalle norme vigenti e dal provvedimento del Garante, anche per ciò che riguarda la verifica della particolare selettività degli incaricati legittimati. Tale attività di controllo deve essere demandata a un'unità organizzativa o, comunque, a personale diverso rispetto a quelli cui è affidato il trattamento dei dati per la finalità di accertamento e repressione dei reati. I controlli devono comprendere anche verifiche a posteriori, a campione o su eventuale allarme derivante da sistemi di Alerting e di Anomaly Detection, sulla legittimità e liceità degli accessi ai dati effettuati dagli incaricati, sull'integrità dei dati e delle procedure informatiche adoperate per il loro trattamento. Sono svolte, altresì, verifiche periodiche sull'effettiva cancellazione dei dati decorsi i periodi di conservazione. L'attività di controllo deve essere adeguatamente documentata in modo tale che sia sempre possibile risalire ai sistemi verificati, alle operazioni tecniche su di essi effettuate, alle risultanze delle analisi condotte sugli accessi e alle eventuali criticità riscontrate. L'esito dell'attività di controllo deve essere: comunicato alle persone e agli organi legittimati ad adottare decisioni e ad esprimere, a vari livelli in base al proprio ordinamento interno, la volontà della società; richiamato nell'ambito del documento programmatico sulla sicurezza nel quale devono essere indicati gli interventi eventualmente necessari per adeguare le misure di sicurezza; messo, a richiesta, a disposizione del Garante o dell'autorità giudiziaria;

8. documentare i sistemi informativi utilizzati per il trattamento dei dati di traffico in modo idoneo secondo i principi dell'ingegneria del software, evitando soluzioni documentali non corrispondenti a metodi descrittivi standard o di ampia accettazione. La descrizione deve comprendere, per ciascun sistema applicativo, l'architettura logico-funzionale, l'architettura complessiva e la struttura dei sistemi utilizzati per il trattamento, i flussi di input/output dei dati di traffico da e verso altri sistemi, l'architettura della rete di comunicazione, l'indicazione dei soggetti o classi di soggetti aventi legittimo accesso al sistema. La documentazione va corredata con diagrammi di dislocazione delle applicazioni e dei sistemi, da cui deve risultare anche l'esatta ubicazione dei sistemi nei quali vengono trattati i dati per le finalità di accertamento e repressione di reati. La documentazione tecnica deve essere aggiornata e messa a disposizione dell'Autorità su sua eventuale richiesta, unitamente a informazioni di dettaglio sui soggetti aventi legittimo accesso ai sistemi per il trattamento dei dati di traffico;

9. proteggere i dati di traffico trattati per esclusive finalità di giustizia con tecniche crittografiche, in particolare contro rischi di acquisizione fortuita o di alterazione accidentale derivanti da operazioni di manutenzione sugli apparati informatici o da ordinarie operazioni di amministrazione di sistema. Il fornitore deve adottare soluzioni che rendano le informazioni residenti nelle basi di dati a servizio delle applicazioni

informatiche utilizzate per i trattamenti, non intelligibili a chi non disponga di diritti di accesso e profili di autorizzazione idonei, ricorrendo a forme di cifratura od offuscamento di porzioni dei data base o degli indici o ad altri accorgimenti tecnici basati su tecnologie crittografiche. Tale misura deve essere efficace per ridurre al minimo il rischio che incaricati di mansioni tecniche accessorie ai trattamenti (amministratori di sistema, database administrator e manutentori hardware e software) possano accedere indebitamente alle informazioni registrate, anche fortuitamente, acquisendone conoscenza nel corso di operazioni di accesso ai sistemi o di manutenzione di altro genere, oppure che possano intenzionalmente o fortuitamente alterare le informazioni registrate. Eventuali flussi di trasmissione dei dati di traffico tra sistemi informatici del fornitore devono aver luogo tramite protocolli di comunicazione sicuri, basati su tecniche crittografiche, o comunque evitando il ricorso alla trasmissione in chiaro dei dati. Protocolli di comunicazione sicuri devono essere adottati anche per garantire più in generale la sicurezza dei sistemi evitando di esporli a vulnerabilità e a rischio di intrusione;

b) ai sensi dei medesimi artt. 17, 123 e 132, comma 5 del Codice, nonché dell'art. 157 del Codice, prescrive ai predetti fornitori titolari del trattamento di effettuare tutti gli adempimenti di cui alla precedente lett. a) al più presto e, comunque, entro e non oltre il termine del 31 ottobre 2008, dandone conferma al Garante attestando entro lo stesso termine l'integrale adempimento;

c) ai sensi dell'art. 17 del Codice prescrive ai medesimi fornitori titolari del trattamento di adottare, rispetto ai dati di traffico trattati per le finalità di cui all'art. 123 del Codice, entro e non oltre il termine del 31 ottobre 2008, dandone ai sensi dell'art. 157 del Codice conferma al Garante e attestando entro lo stesso termine l'integrale adempimento, i seguenti accorgimenti e misure (par. 8):

1. adottare specifici sistemi di autenticazione informatica basati su tecniche di strong authentication, consistenti nell'uso contestuale di almeno due differenti tecnologie di autenticazione, che si applichino agli accessi ai sistemi di elaborazione da parte di tutti gli incaricati di trattamento nonché di tutti gli addetti tecnici (amministratori di sistema, di rete, di data base) che abbiano la possibilità concreta di accedere ai dati di traffico custoditi nelle banche dati del fornitore, qualunque sia la modalità, locale o remota, con cui si realizzi l'accesso al sistema di elaborazione utilizzato per il trattamento, evitando che questo possa aver luogo senza che l'incaricato abbia comunque superato una fase di autenticazione informatica nei termini anzidetti. Qualora circostanze eccezionali, legate a indifferibili interventi per malfunzionamenti, guasti, installazione hardware e software, aggiornamento e riconfigurazione dei sistemi, determinino la necessità di accesso a sistemi di elaborazione che trattano dati di traffico da parte di addetti tecnici in assenza di strong authentication, fermo restando l'obbligo di assicurare le misure minime in tema di credenziali di autenticazione previste dall'Allegato B) al Codice in materia di protezione dei dati personali, deve essere tenuta traccia in un apposito "registro degli accessi" dell'eventuale accesso fisico ai locali in cui sono installati i sistemi di elaborazione oggetto di intervento e dell'accesso logico ai sistemi, nonché delle motivazioni che li hanno determinati, con una descrizione sintetica delle operazioni svolte, anche mediante l'utilizzo di sistemi elettronici. Tale registro deve essere custodito dal fornitore presso le sedi di elaborazione e messo a disposizione del Garante nel caso di ispezioni o controlli, unitamente a un elenco nominativo dei soggetti abilitati all'accesso ai diversi sistemi di elaborazione con funzioni di amministratore di sistema, che deve essere formato e aggiornato costantemente dal fornitore;

2. adottare procedure in grado di garantire la separazione rigida delle funzioni tecniche di assegnazione di credenziali di autenticazione e di individuazione dei profili di autorizzazione rispetto a quelle di gestione tecnica dei sistemi e delle basi di dati;

3. rendere i dati di traffico immediatamente non disponibili per le elaborazioni dei sistemi informativi allo scadere dei termini previsti dalle disposizioni vigenti, provvedendo alla loro cancellazione o trasformazione in forma anonima, in tempi tecnicamente compatibili con l'esercizio delle relative procedure informatiche, nei data base e nei sistemi di elaborazione utilizzati per i trattamenti nonché nei sistemi e nei supporti per la realizzazione di copie di sicurezza (backup e disaster recovery) effettuate dal titolare anche in applicazione di misure previste dalla normativa vigente e, al più tardi, documentando tale operazione entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di conservazione (art. 123 del Codice);

4. adottare soluzioni informatiche idonee ad assicurare il controllo delle attività svolte sui dati di traffico da ciascun incaricato del trattamento, quali che siano la sua qualifica, le sue competenze e gli ambiti di operatività e le finalità del trattamento. Il controllo deve essere efficace e dettagliato anche per i trattamenti condotti sui singoli elementi di informazione presenti sui diversi database utilizzati. Tali soluzioni comprendono la registrazione, in un apposito audit log, delle operazioni compiute, direttamente o indirettamente, sui dati di traffico e sugli altri dati personali a essi connessi, sia quando consistono o derivano dall'uso interattivo dei sistemi, sia quando sono svolte tramite l'azione automatica di programmi informatici. I sistemi di audit log devono garantire la completezza, l'immodificabilità, l'autenticità delle registrazioni in essi contenute, con riferimento a tutte le operazioni di trattamento e a tutti gli eventi relativi alla sicurezza informatica sottoposti ad auditing. A tali scopi il fornitore deve adottare, per la registrazione dei dati di auditing, anche in forma centralizzata per ogni impianto di elaborazione o per datacenter, sistemi di memorizzazione su dispositivi non alterabili. Prima della scrittura, i dati o i raggruppamenti di dati devono essere sottoposti a procedure informatiche per attestare la loro integrità, basate sull'utilizzo di tecnologie crittografiche;

5. documentare i sistemi informativi utilizzati per il trattamento dei dati di traffico in modo idoneo secondo i principi dell'ingegneria del software, evitando soluzioni documentali non corrispondenti a metodi descrittivi standard o di ampia accettazione. La descrizione deve comprendere, per ciascun sistema applicativo, l'architettura logico-funzionale, l'architettura complessiva e la struttura dei sistemi utilizzati per il trattamento, i flussi di input/output dei dati di traffico da e verso altri sistemi, l'architettura della rete di comunicazione, l'indicazione dei soggetti o classi di soggetti aventi legittimo accesso al sistema. La documentazione va corredata con diagrammi di dislocazione delle applicazioni e dei sistemi, da cui deve risultare anche l'esatta ubicazione dei sistemi nei quali vengono trattati i dati per le finalità di accertamento e repressione di reati. La documentazione tecnica deve essere aggiornata e messa a disposizione dell'Autorità su sua eventuale richiesta, unitamente a informazioni di dettaglio sui soggetti aventi legittimo accesso ai sistemi per il trattamento dei dati di traffico;

d) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia anche ai fini della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti, nonché, per opportuna conoscenza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

[v. Comunicato stampa 1 febbraio 2008; v. Provv. 24 luglio 2008 e All. A]

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

[doc. web n. 1488872]

Provvedimento del 10 gennaio 2008

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l'istanza datata 6 febbraio 2007, avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), mediante la quale XY, nel contestare "l'erroneo invio di estratti conto in via telematica su casella di posta elettronica senza specifica autorizzazione" (relativi a un conto corrente di cui l'interessato era titolare presso la Cassa rurale di Aldeno e Cadine-Banca di credito cooperativo) chiedeva a tale istituto di credito la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;

VISTO il ricorso, regolarizzato il 4 ottobre 2007, con il quale XY, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca De Padova, unitamente ad alcune richieste non riferite agli specifici diritti tutelati dall'art. 7 del Codice, ha ribadito nei confronti di Cassa rurale di Aldeno e Cadine-Banca di Credito cooperativo le sole richieste volte a conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato e a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano con specifico riferimento ai dati relativi al citato conto corrente (contraddistinto dal n. 41224); ciò in quanto, in ordine a tale rapporto contrattuale, è sorta una controversia con la banca a seguito del contestato invio da parte di quest'ultima "delle contabili ed estratti conto" per via telematica, anziché tramite l'invio delle stesse presso un'apposita "casella bancaria" sita nella filiale di Mattarello;

RILEVATO che con il ricorso il ricorrente ha chiesto anche il rimborso delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 9 ottobre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché l'ulteriore nota del 12 novembre 2007 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 25 ottobre 2007 con la quale l'istituto resistente ha sostenuto: a) di voler "aderire spontaneamente alla richiesta di accesso ai dati relativi al rapporto estinto", invitando il ricorrente "a prendere contatto con la Direzione (...) per concordare le modalità della consegna (...)" delle informazioni richieste; b) di non aver "designato al proprio interno un responsabile del trattamento";

VISTA la memoria datata 28 novembre 2007 con la quale il ricorrente, nel sottolineare comunque l'illecito trattamento, a suo avviso, posto in essere, ha preso atto di quanto assicurato dalla banca in ordine alla consegna delle informazioni richieste (che la stessa, sempre a suo avviso, "ben avrebbe potuto fornire al ricorrente fin dal febbraio 2007") ha ribadito la richiesta volta ad ottenere la liquidazione delle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente, nel corso del procedimento, fornito un sufficiente riscontro alle richieste puntualizzate dal ricorrente nell'atto di ricorso, dichiarando in particolare (con attestazione della cui veridicità l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante) di voler aderire spontaneamente alla richiesta di accesso formulata dal ricorrente;

RITENUTO che resta naturalmente impregiudicata la possibilità per il ricorrente di chiedere, ove del caso, dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria il risarcimento dei danni subiti in relazione al contestato trattamento posto in essere dall'istituto di credito;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi;

RITENUTO congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Cassa rurale di Aldeno e Cadine-Banca di credito cooperativo, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

[doc. web n. 1488509]

Provvedimento del 10 gennaio 2008

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, regolarizzato il 2 ottobre 2007, presentato da XY nei confronti di Azienda Usl 6 di KW, presso la cui "Unità funzionale salute mentale adulti" presta servizio in qualità di infermiere, con il quale lo stesso ha ribadito le richieste (già avanzate ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali) volte sia a conoscere l'origine, le finalità e le modalità del trattamento dei dati sensibili che avrebbero indotto la struttura sanitaria ad avviare nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 461/2001, un procedimento di accertamento di idoneità alle mansioni svolte, sia ad ottenere il blocco degli stessi dati, opponendosi al loro ulteriore trattamento;

RILEVATO, in particolare, che il ricorrente ritiene illecito l'utilizzo, ai fini dell'accertamento sanitario, di alcune informazioni relative al proprio stato di salute contenute in una lettera che egli stesso, su richiesta di un superiore, avrebbe inoltrato al responsabile dell'Unità funzionale presso cui lavora per illustrare le ragioni di alcuni "episodi di sonnolenza diurna" verificatisi sul luogo di lavoro;

RILEVATO che il ricorrente ha anche ribadito la richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e ha riproposto la propria istanza di accesso già formulata alla medesima resistente ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con riferimento "ai dati personali contenuti nel fascicolo personale attestante lo stato di servizio con particolare riferimento alla presenza di eventuali sanzioni e provvedimenti disciplinari";

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 12 ottobre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la nota del 20 novembre 2007 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota anticipata via fax il 29 ottobre 2007 con la quale la resistente, nel fornire tutte le informazioni di cui all'art. 7, comma 2, del Codice richieste dal ricorrente, ha sostenuto che il trattamento effettuato è lecito, rappresentando:

1. di avere richiesto al medesimo alcuni "chiarimenti sulla sua operatività lavorativa" a seguito di un episodio di "sonnolenza" verificatosi durante un incontro formativo, tenuto anche conto che "la sua attività lavorativa prevede tra l'altro la somministrazione di terapie ai pazienti della struttura";

2. di aver ottenuto una risposta da parte dell'interessato che confermava il verificarsi di tali episodi;

di avere quindi chiesto una "visita di accertamento dell'idoneità alla mansione svolta, secondo quanto previsto dall'art. 15 del d.P.R., n. 461/01", allegando alla richiesta "una relazione recante tutti gli elementi informativi disponibili", così come richiesto dalla norma medesima;

rilevato che la resistente ha ribadito la liceità del trattamento effettuato "per accertare, attraverso le strutture sanitarie competenti, la persistente idoneità al servizio"

anche alla luce delle Linee guida per il trattamento dei dati personali dei dipendenti pubblici e del regolamento n. 18/R del 16 maggio 2006 (scheda n. 2) adottato dalla Regione Toscana, regolamento che individua le rilevanti finalità di interesse pubblico e i tipi di dati sensibili oggetto di trattamento, nonché le operazioni eseguibili;

VISTA la nota pervenuta via fax il 4 novembre 2007 con la quale il ricorrente ha contestato il riscontro ottenuto rilevando che, laddove “sussistano dei dubbi sulla capacità lavorativa di un dipendente, si deve” attivare “fin da subito la Commissione medica provinciale per l'accertamento di dette capacità”, mentre nel caso di specie il datore di lavoro avrebbe acquisito direttamente informazioni sulla salute del ricorrente a seguito di “pressioni” sullo stesso;

VISTA la nota di replica inoltrata via fax il 30 novembre 2007 con la quale la resistente ha nuovamente sostenuto di ritenere lecito il trattamento dei dati e ha rilevato che il responsabile dell'Unità funzionale salute mentale adulti ha soltanto chiesto alla “caposala della struttura di appartenenza del XY chiarimenti in merito agli episodi di sonnolenza accaduti in aula, durante un corso di formazione (...) in modo da tutelare, in prima battuta, la condizione di salute del dipendente e non esporlo ad eventuali manchevolezze indipendenti dalla sua volontà (...)”. “Ciò in perfetta sintonia con quanto stabilito dal (...) codice civile, art. 2087, dove si regola la responsabilità del datore di lavoro per la tutela e l'integrità psicofisica del lavoratore” come sarebbe testimoniato da copia della nota inoltrata dal citato responsabile dell'Unità funzionale in data 20 marzo 2007 alla caposala della medesima Unità e allegata in atti;

RILEVATO che la resistente ha dichiarato che “non risulta, né è dimostrata agli atti, che ci sia stata alcuna azione coattiva” nei confronti del ricorrente per ottenere le informazioni che lo stesso avrebbe inviato a fronte della richiesta di chiarimenti formulata con riferimento ai citati episodi di sonnolenza;

VISTA la memoria pervenuta il 2 gennaio 2008 con la quale il ricorrente ha riaffermato che, a proprio avviso, il datore di lavoro avrebbe dovuto astenersi dall'acquisire quelle informazioni direttamente dall'interessato, il quale, a seguito della lettura della lettera del 20 marzo 2007, “al di là dell'aspetto formale” si sarebbe trovato “in uno stato di soggezione e nell'alternativa di fornire spiegazioni o di subire un più grave pregiudizio, anche se non esplicitamente prospettato”;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle richieste di cui all'art. 7, comma 2, del Codice avanzate dal ricorrente avendo l'azienda resistente fornito un sufficiente riscontro alle stesse, seppure solo a seguito della presentazione del ricorso;

RILEVATO di dover dichiarare infondata la restante richiesta di blocco e l'opposizione all'ulteriore trattamento dei dati sensibili dal momento che gli stessi, allo stato della documentazione in atti, risultano essere stati acquisiti in modo che non appare illecito e che gli stessi risultano essere stati trattati, nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro, esclusivamente per il legittimo accertamento dell'idoneità al servizio del ricorrente in conformità all'art. 15, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001 che prevede che sia inoltrata alla Commissione territorialmente competente per il citato accertamento sanitario “una relazione recante tutti gli elementi utili disponibili”;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

- a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste di cui all'art. 7, comma 2, del Codice avanzate dal ricorrente;
- b) dichiara infondate la restante richiesta di blocco e l'opposizione all'ulteriore trattamento dei dati sensibili in questione.

Parte Quinta

Normativa riguardante
l'accesso ai documenti
amministrativi

LEGGE 7 AGOSTO 1990, n. 241*

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192

Stralcio

(...)

CAPO V

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 22

Definizioni e principi in materia di accesso

1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per «diritto di accesso», il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per «interessati», tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

c) per «controinteressati», tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per «documento amministrativo», ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per «pubblica amministrazione», tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

* Il testo della presente legge è integrato e modificato dalla legge 11 febbraio 2005 e dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, in legge 14 maggio 2005, n. 80.

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

Art. 23

Àmbito di applicazione del diritto di accesso

1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24.

Art. 24

Esclusione dal diritto di accesso

1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Art. 25

Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta gior-

ni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.

6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.

(...)

Art. 27

Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da dodici membri, dei quali due

senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. *[Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri]* (comma abrogato dall'art. 2, d.P.R. 2 agosto 2007, n. 157).

5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. *[In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo]* (comma abrogato dall'art. 1, d.P.R. 2 agosto 2007, n. 157).

(...)

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227

Stralcio

(...)

Art. 10

Diritto di accesso e di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

(...)

Art. 43

Diritti dei consiglieri

1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni.

2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

3. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.

4. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.

(...)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, n. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42

Stralcio

(...)

Art. 38 (L)

Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica⁽¹⁾. (L)

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82⁽²⁾. (L)

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59⁽³⁾. (L)

(...)

Art. 59 (R)

Accesso esterno (articolo 10, d.P.R. n. 428/1998)

1. Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, possono essere utilizzate tutte le informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti anche mediante l'impiego di procedure applicative operanti al di fuori del sistema e strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni da parte dell'interessato.

2. A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, e nell'ambito delle misure organizzative volte ad assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi i criteri tecnici ed organizzativi per l'impiego, anche per via telematica, del sistema di gestione informatica dei documenti per il reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei documenti.

¹ Per la validità delle istanze e dichiarazioni di cui al presente comma vedi l'art. 65, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

² Comma così sostituito prima dall'art. 9, d.lgs. 23 gennaio 2002, n. 10 e poi, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 65, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

³ Per la validità delle istanze e dichiarazioni di cui al presente comma vedi l'art. 65, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

3. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni e dei documenti da parte dell'interessato, le misure organizzative e le norme tecniche indicate al comma 2 determinano, altresì, le modalità di identificazione del soggetto anche mediante l'impiego di strumenti informatici per la firma digitale del documento informatico, come disciplinati dal presente testo unico.

4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e di visualizzazione delle informazioni e dei documenti messe a disposizione - anche per via telematica - attraverso gli uffici relazioni col pubblico.

(...)

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174

Stralcio

(...)

TITOLO IV

TRATTAMENTI IN ÀMBITO PUBBLICO

CAPO I

Accesso a documenti amministrativi

Art. 59

Accesso a documenti amministrativi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.

Art. 60

Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

(...)

DECRETO LEGISLATIVO 1 AGOSTO 2003, n. 259

Codice delle comunicazioni elettroniche

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214

Stralcio

(...)

Art. 10

Comunicazione di informazioni

1. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica trasmettono tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie al Ministero e all'Autorità, per le materie di rispettiva competenza, al fine di assicurare la conformità alle disposizioni o alle decisioni dagli stessi adottate ai sensi del Codice. Tali imprese devono fornire tempestivamente le informazioni richieste, nel rispetto dei termini e del grado di dettaglio determinati, rispettivamente, dal Ministero e dall'Autorità. Le richieste di informazioni del Ministero e dell'Autorità sono proporzionate rispetto all'assolvimento dello specifico compito al quale la richiesta si riferisce e sono adeguatamente motivate.

2. Il Ministero e l'Autorità forniscono alla Commissione europea, su richiesta motivata, le informazioni che sono necessarie a quest'ultima per assolvere i compiti che il Trattato le conferisce, proporzionate rispetto all'assolvimento di tali compiti. Su richiesta motivata, le informazioni fornite al Ministero e all'Autorità possono essere messe a disposizione di un'altra Autorità indipendente nazionale o di analoga Autorità di altro Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato Stato membro, ove ciò sia necessario per consentire l'adempimento delle responsabilità loro derivanti in base al diritto comunitario. Se necessario, e salvo richiesta contraria, espressa e motivata, dell'Autorità che fornisce le informazioni, la Commissione mette le informazioni a disposizione di analoga Autorità di altro Stato membro. Se le informazioni trasmesse alla Commissione europea o ad altra analoga Autorità riguardano informazioni precedentemente fornite da un'impresa su richiesta del Ministero ovvero dell'Autorità, tale impresa deve esserne informata.

3. Qualora le informazioni trasmesse da un'Autorità di regolamentazione di altro Stato membro siano da considerarsi riservate, in conformità con la normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, ne garantiscono la riservatezza.

4. Il Ministero e l'Autorità pubblicano le informazioni di cui al presente articolo nella misura in cui contribuiscano a creare un mercato libero e concorrenziale, nell'osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza.

5. Il Ministero e l'Autorità pubblicano, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore del Codice, le disposizioni relative all'accesso del pubblico alle informazioni di cui al presente articolo, comprese guide e procedure dettagliate per ottenere tale accesso. Ogni decisione di diniego dell'accesso alle informazioni deve essere esaurientemente motivata e tempestivamente comunicata alle parti interessate.

Art. 11

Meccanismo di consultazione e di trasparenza

1. Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 12, comma 6, 23 e 24, il Ministero e l'Autorità, quando intendono adottare provvedimenti in applicazione del Codice che abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento, consentono alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento entro un termine non inferiore a trenta giorni, a decorrere dalla notifica alle parti interessate della proposta di provvedimento.

2. Il Ministero e l'Autorità, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore del Codice, nell'osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, rendono pubbliche sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet la procedura che si applica, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ai fini della consultazione. Se i documenti ricevuti contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese, il diritto di accesso è esercitato nei limiti di quanto necessario ad assicurare il contraddittorio.

3. Il provvedimento di apertura della procedura di consultazione, la proposta di provvedimento ed i risultati della procedura di consultazione, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente, sono tempestivamente pubblicati sui Bollettini ufficiali e sui siti Internet del Ministero e dell'Autorità⁽⁴⁾.

(...)

Art. 51

Pubblicazione delle informazioni e relativo accesso

1. L'Autorità pubblica gli obblighi specifici imposti nei confronti delle imprese conformemente al presente Capo, precisando il prodotto o servizio specifico e i mercati geografici interessati. L'Autorità provvede inoltre a pubblicare, secondo le medesime modalità, informazioni aggiornate in forma atta a consentire a tutte le parti interessate di accedervi agevolmente, a meno che non si tratti di informazioni riservate e, in particolare, di segreti aziendali.

2. L'Autorità trasmette alla Commissione europea copia di tutte le informazioni pubblicate.

(...)

⁴ In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi la Del.Aut.gar.com. 23 dicembre 2003, n. 453/03/CONS.

DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112

Stralcio

(...)

Art. 4

Partecipazione al procedimento amministrativo informatico

1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa.

(...)

Art. 12

Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa

1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione.

1-bis. Gli organi di governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, promuovono l'attuazione delle disposizioni del presente decreto⁽⁵⁾.

1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti⁽⁶⁾.

2. Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, con misure informatiche, tecnologiche, e procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71.

3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi.

⁵ Comma aggiunto dall'art. 5, d.lgs. 4 aprile 2006, n. 159

⁶ Comma aggiunto dall'art. 5, d.lgs. 4 aprile 2006, n. 159

4. Lo Stato promuove la realizzazione e l'utilizzo di reti telematiche come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni ed i privati.

5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

5-bis. Le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i processi di informatizzazione in atto, ivi compresi quelli riguardanti l'erogazione in via telematica di servizi a cittadini ed imprese anche con l'intervento di privati⁽⁷⁾.

(...)

Art. 15

Digitalizzazione e riorganizzazione

1. La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.

2. In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole tecniche di cui all'articolo 71.

3. La digitalizzazione dell'azione amministrativa è attuata dalle pubbliche amministrazioni con modalità idonee a garantire la partecipazione dell'Italia alla costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri dell'Unione europea.

(...)

Art. 52

Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni

L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti è disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica.

(...)

Art. 65

Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

⁷ Comma aggiunto dall'art. 5, d.lgs. 4 aprile 2006, n. 159. Art. 52. Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni

a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;

b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;

c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente e fermo restando il disposto dell'articolo 64, comma 3.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento; resta salva la facoltà della pubblica amministrazione di stabilire i casi in cui è necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale⁸.

3. Dalla data di cui all'articolo 64, comma 3, non è più consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le modalità di cui al comma 1, lettera c).

4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente:

«2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

(...)

⁸ Comma così modificato dall'art. 28, d.lgs. 4 aprile 2006, n. 159

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152

Norme in materia ambientale

(Nel presente decreto sono state riportate le modifiche disposte dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. A causa delle numerose inesattezze contenute nel citato decreto legislativo, il testo coordinato può risultare non corretto. Si procederà alla rielaborazione del testo dopo la pubblicazione di un annunciato provvedimento di rettifica)

Publicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88

Stralcio

(...)

Art. 27

Informazione sulla decisione

1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è pubblicato per estratto, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza, a cura del proponente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i progetti di competenza statale ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione, per i progetti di rispettiva competenza. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ovvero dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.

2. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve essere pubblicato per intero e su sito web dell'autorità competente indicando la sede ove si possa prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive (*Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 3, d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4*)

(...)

Art. 122

Informazione e consultazione pubblica

1. Le regioni promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione della parte terza del presente decreto, in particolare all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei Piani di tutela. Su richiesta motivata, le regioni autorizzano l'accesso ai documenti di riferimento e alle informazioni in base ai quali è stato elaborato il progetto del Piano di tutela. Le regioni provvedono affinché, per il territorio di competenza ricadente nel distretto idrografico di appartenenza, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni da parte del pubblico:

a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del Piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il Piano si riferisce;

b) una valutazione globale provvisoria dei problemi prioritari per la gestione delle acque nell'ambito del bacino idrografico di appartenenza, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui il Piano si riferisce;

c) copia del progetto del Piano di tutela, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.

2. Per garantire l'attiva partecipazione e la consultazione, le regioni concedono un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte sui documenti di cui al comma 1.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche agli aggiornamenti dei Piani di tutela.

(...)

Art. 159

Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti

[1. Alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche istituito dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, assume la denominazione di Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, di seguito denominata "Autorità", con il compito di assicurare l'osservanza, da parte di qualsiasi soggetto pubblico e privato, dei principi e delle disposizioni di cui alle parti terza e quarta del presente decreto.

2. Sono organi dell'Autorità il presidente, il comitato esecutivo ed il consiglio, che si articola in due sezioni denominate "Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche" e "Sezione per la vigilanza sui rifiuti"; ciascuna sezione è composta dal presidente dell'Autorità, dal coordinatore di sezione e da cinque componenti per la "Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche" e da sei componenti per la "Sezione per la vigilanza sui rifiuti". Il comitato esecutivo è composto dal presidente dell'Autorità e dai coordinatori di sezione. Il consiglio dell'Autorità è composto da tredici membri e dal presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il presidente dell'Autorità e quattro componenti del consiglio, dei quali due con funzioni di coordinatore di sezione, sono nominati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, due su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, due su proposta del Ministro per la funzione pubblica, uno su proposta del Ministro delle attività produttive relativamente alla "Sezione per la vigilanza sui rifiuti", quattro su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Le proposte sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. Il Presidente dell'Autorità è il legale rappresentante, presiede il comitato esecutivo, il consiglio e le sezioni nelle quali esso si articola. Il comitato esecutivo è l'organo deliberante dell'Autorità e provvede ad assumere le relative decisioni sulla base dell'istruttoria e delle proposte formulate dal consiglio o dalle sue sezioni.

4. L'organizzazione e il funzionamento, anche contabile, dell'Autorità sono disciplinati, in conformità alle disposizioni di cui alla parte terza e quarta del presente decreto, da un regolamento deliberato dal Consiglio dell'Autorità ed emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo il procedimento di cui al comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. I componenti dell'Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta competenza nel settore, durano in carica sette anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza attinente al settore di competenza dell'Autorità; essi non possono essere dipendenti di soggetti privati, né ricoprire incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico o, se professori universitari, in aspettativa, senza assegni, per l'intera durata del mandato. Per almeno

due anni dalla cessazione dell'incarico i componenti dell'Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza.

6. In fase di prima attuazione, e nel rispetto del principio dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, il Presidente ed i componenti del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche rimangono in carica fino al compimento del primo mandato settennale dell'Autorità ed assumono rispettivamente le funzioni di Presidente dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e di componenti della "Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche", tra i quali il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina il coordinatore. Analogamente, il Presidente ed i componenti dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti istituito dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, rimangono in carica fino al compimento del primo mandato settennale dell'Autorità ed assumono rispettivamente le funzioni di coordinatore e di componenti della "Sezione per la vigilanza sui rifiuti".

7. L'Autorità si avvale di una segreteria tecnica, composta da esperti di elevata qualificazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Autorità. Per essi valgono le incompatibilità di cui al comma 5 con le relative conseguenze previste. L'Autorità può richiedere ad altre amministrazioni pubbliche di avvalersi di loro prestazioni per funzioni di ispezione e di verifica. La dotazione organica della segreteria tecnica, cui è preposto un dirigente, e le spese di funzionamento sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.

8. I componenti dell'Autorità e della segreteria tecnica, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Si applicano le norme in materia di pubblicità, partecipazione e accesso.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità e ai componenti della segreteria tecnica.

10. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione sono soggetti al controllo della Corte dei conti ed alle forme di pubblicità indicate nel regolamento di cui al comma 6; della loro pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

11. L'Autorità definisce annualmente e con proiezione triennale i programmi di attività e le iniziative che intende porre in essere per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, ed a garanzia degli interessi degli utenti, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

12. L'Autorità è rappresentata in giudizio dall'Avvocatura dello Stato]

(...)

Art. 161

Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche

1. Il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 284, articolo 1, comma 5, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 141, comma 2 del presente decreto legislativo, con particolare riferimento alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe, nonché alla tutela dell'interesse degli utenti.

2. Il Comitato è composto, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, da sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Di tali componenti, tre sono designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e quattro - di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto - sono scelti tra persone particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore.

3. I membri del Comitato durano in carica tre anni e non possono essere confermati. I componenti non possono essere dipendenti di soggetti di diritto privato operanti nel settore, né possono avere interessi diretti e indiretti nei medesimi; qualora siano dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri del Comitato.

4. Il Comitato, nell'ambito delle attività previste all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, in particolare:

a) predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui all'articolo 154 e le modalità di revisione periodica, e lo trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito e i gestori in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti;

c) predispone con delibera una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 151, e la trasmette al Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni;

e) definisce i livelli minimi di qualità dei servizi da prestare, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori;

f) controlla le modalità di erogazione dei servizi richiedendo informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico, anche al fine di individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionali dei servizi idrici;

g) tutela e garantisce i diritti degli utenti emanando linee guida che indichino le misure idonee al fine di assicurare la parità di trattamento degli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi e verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni;

h) predispone periodicamente rapporti relativi allo stato di organizzazione dei servizi al fine di consentire il confronto delle prestazioni dei gestori;

i) esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, delle associazioni dei consumatori e di singoli utenti del servizio idrico integrato; per lo svol-

gimento delle funzioni di cui al presente comma il Comitato promuove studi e ricerche di settore;

l) predisporre annualmente una relazione al parlamento sullo stato dei servizi idrici e sull'attività svolta.

5. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, il Comitato si avvale della segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, articolo 3, comma 1, lettera o). Esso può richiedere di avvalersi, altresì, dell'attività ispettiva e di verifica dell'Osservatorio di cui al comma 6 e di altre amministrazioni.

6. Per l'espletamento dei propri compiti il Comitato si avvale, altresì, dell'Osservatorio dei servizi idrici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, articolo 3, comma 1, lettera o). L'Osservatorio svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, in particolare, in materia di:

a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;

b) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi idrici;

c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;

d) livelli di qualità dei servizi erogati;

e) tariffe applicate;

f) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi.

6-bis. Le attività della Segreteria tecnica e dell'Osservatorio dei servizi idrici sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno all'Osservatorio, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni di cui al comma 6. L'Osservatorio ha, altresì, facoltà di acquisire direttamente le notizie relative ai servizi idrici ai fini della proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte del Comitato, dell'azione avverso gli atti posti in essere in violazione del presente decreto legislativo, nonché dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell'utente.

8. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti (*Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 15*).

(...)

DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100

Stralcio

(...)

Art. 13

Accesso agli atti e divieti di divulgazione

(art. 6 direttiva 2004/18; art. 13, direttiva 2004/17, art. 22, L. n. 109/1994; art. 10, d.P.R. n. 554/1999; L. n. 241/1990)

1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segreti o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:

a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione Ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;

c) in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione.

3. Gli atti di cui al comma 2, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.

4. L'inosservanza del comma 2 e del comma 3 comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale.

5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segreti o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;

b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento;

c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;

d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), è comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

7. Limitatamente ai contratti nei settori speciali soggetti alla disciplina della parte III, all'atto della trasmissione delle specifiche tecniche agli operatori economici interessati, della qualificazione e della selezione degli operatori economici e dell'affidamento dei contratti, gli enti aggiudicatori possono imporre requisiti per tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono.

(...)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 AGOSTO 2007, n. 157

Regolamento recante riordino della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi prevista dall'articolo 27 della L. 7 agosto 1990, n. 241, a norma dell'articolo 1, comma 1346, della L. 27 dicembre 2006, n. 296

Publicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2007, n. 220

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, comma 1346;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 27, che disciplina la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;

Ritenuto di dovere provvedere al riordino ed alla razionalizzazione delle funzioni della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi del citato articolo 1, comma 1346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 4 giugno 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Funzioni e compiti

1. All'articolo 18, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il secondo periodo è soppresso.

2. L'articolo 27, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è abrogato.

Art. 2

Compensi

1. L'articolo 27, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è abrogato.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i compensi spettanti ai componenti ed agli esperti della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Ai fini del contenimento dei costi di cui all'articolo 1, comma 1346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'esercizio finanziario 2007, rispetto all'esercizio finanziario 2006, i compensi dei componenti della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sono ridotti dell'8,855 per cento ed i compensi degli esperti della medesima Commissione sono ridotti del 2,456 per cento. Per la medesima finalità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2007, non compete alcun compenso al presidente ed al componente di diritto della Commissione.

DECRETO LEGISLATIVO 16 GENNAIO 2008, n. 4

Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale

Publicato nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2008, n. 24

Stralcio

Art. 1

Modifiche alle parti prima e seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. La parte prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 assume la seguente denominazione: «Disposizioni comuni e principi generali».

2. Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

(...)

Art. 3-sexies

*Diritto di accesso alle informazioni ambientali
e di partecipazione a scopo collaborativo*

1. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale».

(...)

Art. 9

Norme procedurali generali

1. Le modalità di partecipazione previste dal presente decreto, soddisfano i requisiti di cui agli articoli da 7 a 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2. L'autorità competente, ove ritenuto utile indice, così come disciplinato dagli articoli che seguono, una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate.

3. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico, nell'ambito delle procedure di seguito disciplinate, l'autorità competente può concludere con il proponente o l'autorità procedente e le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti.

4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale. L'autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia.

(...)

COMPOSIZIONE COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è stata ricostituita con DPCM 15 luglio 2005, DPCM 22 settembre 2006 e DPCM 28 agosto 2008

Per il prossimo triennio sarà quindi composta dai seguenti nominativi:

- dr. **Gianni Letta Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri**, con funzioni di Presidente della Commissione;
- cons. **Diana Agosti** Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione, membro di diritto;
- sen. **Gennaro Coronella** componente designato dal Presidente del Senato della Repubblica;
- sen. **Gerardo D'Ambrosio** componente designato dal Presidente del Senato della Repubblica;
- on. **Daniela Sbroliini** componente designato dal Presidente della Camera dei Deputati;
- on. **Roberto Speciale** componente designato dal Presidente della Camera dei Deputati;
- cons. **Salvatore Giacchetti** presidente di sezione del Consiglio di Stato, componente designato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
- avv. **Ignazio Francesco Caramazza** avvocato dello Stato, componente designato dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- cons. **Ivan De Musso** consigliere della Corte dei Conti, componente designato dal Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti;
- prof. **Carlo Colapietro** docente ordinario di Diritto costituzionale della Facoltà di scienze politiche presso l'Università degli Studi "Roma Tre", componente designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- prof. **Claudio Franchini** direttore del Dipartimento di Diritto pubblico della facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma di "Tor Vergata", componente designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- dr.ssa **Barbara Torrice** dirigente di seconda fascia del ruolo del Ministero della difesa.

Con successivo decreto si provvederà ad integrare la composizione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi con il componente designato dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Parte Sesta

Bibliografia
2007-2008

BIBLIOGRAFIA

Di seguito vengono riportate monografie e dottrina giuridica.

L'Aggiornamento è relativo agli anni 2007/2008

Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti

Autore: Paolo Merighi

Editore: Maggioli

Anno: 2008

La trasparenza amministrativa

Autore: F. Merloni; G. Arena; G. Corso; G. Gardini; C. Marzuoli

Editore: Giuffrè

Anno: 2008

I servizi di informazione e il segreto di stato

Autore: C. Mosca; G. Scandone; S. Gambacurta; M. Valentini

Editore: Giuffrè

Anno: 2008

Il diritto di accesso ed i consiglieri degli enti locali

Autore: Claudio Calafiore

Editore: Quattrosoli

Anno: 2008

Il diritto di accesso. Questioni processuali

Autore: Maria Chirilli; Maurizio Iacono Quarantino

Editore: Giuffrè

Anno: 2008

Il diritto di accesso. Percorsi giurisprudenziali

Autore: Roberto Giovagnoli; Marco Fratini

Editore: Giuffrè

Anno: 2008

Privacy e diritto d'accesso nella pubblica amministrazione

Autore: AA.VV.

Editore: Edizioni Giuridiche Simone

Anno: 2008

Invalidità, annullamento d'ufficio e revoca degli atti amministrativi

Alla luce della Legge n. 15 del 2005

Autore: Piera Maria Vipiana Perpetua

Editore: CEDAM

Anno: 2007

Il regime di invalidità dell'atto amministrativo anticomunitario

Autore: Roberto Musone

Editore: Edizioni Scientifiche Italiane

Anno: 2007

Premesse per uno studio sui vizi e le patologie del provvedimento amministrativo e tributario

Autore: Francesco Martines

Editore: EDAS

Anno: 2007

La nuova disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi

Commento alla legge n. 241 del 1990 e al d.P.R. n. 184 del 2006

Autore: Roberto Tomei

Editore: CEDAM

Anno: 2007

Procedimento e accesso

Autore: Roberto Giovagnoli; Marco Fratini

Editore: Giuffrè

Anno: 2007

Invalidità e autotutela

Autore: Roberto Giovagnoli; Marco Fratini

Editore: Giuffrè

Anno: 2007

L'accesso ai documenti amministrativi

Autore: Francesco Caringella; Roberto Garofoli; M.Teresa Sempreviva

Editore: Giuffrè

Anno: 2007

Procedimento amministrativo e diritto di accesso

Autore: AA.VV.

Editore: Edizioni Giuridiche Simone

Anno: 2007

Commento all'art. 15 L. 3 agosto 2007, n. 124: l'acquisizione di documenti non coperti da segreto di Stato nella disciplina del nuovo art. 256-bis C.p.p.

Autore: Susi Campanella

Editore: Media Print

Anno: 2007

Accesso alle informazioni e trasparenza

Profili della "conoscenza" nel diritto dei contratti

Autore: Roberto Senigallia

Editore: CEDAM

Anno: 2007

La protezione dei dati personali

Autore: Francesco Donato Busnelli; Cesare Massimo Bianca

Editore: CEDAM

Anno: 2007

Informazione ambientale e diritto di accesso

Autore: Cristiano Aliberti; Nicola Colacino; Pietro Falletta

Editore: CEDAM

Anno: 2007

Formulario del contenzioso amministrativo

Autore: Giuseppe Misserini; Francesco Caringella; Giuseppe De Marzo

Editore: UTET Giuridica

Anno: 2007

Commentario alla legge sul procedimento amministrativo

Autore: A. Bottiglieri; S. Cogliani; D. Ponte; R. Proietti

Editore: CEDAM

Anno: 2007

Il diritto di accesso

Profili evolutivi

Autore: Marcello Bolognesi

Editore: ECIG

Anno: 2007

Legislazione in materia di documentazione e semplificazione amministrativa

Autore: B. Consales

Editore: Edizioni Giuridiche Simone

Anno: 2007

Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo

Via della Mercede, 9
00187 Roma

Capo Dipartimento
Diana Agosti

Tel. 06.67793141

Fax 06.67794802

e-mail: segreteria.dica@palazzochigi.it

Coordinatore redazionale

Rosanna Fasulo

Si ringrazia per la gentile collaborazione

Fausto Giacometti

Segreteria della Commissione

Ufficio Affari Generali e Attività di

Indirizzo Politico-Amministrativo

Front-Office

Tel. 06/67796715

Front-Office

Tel. 06/67796711

Fax 06/67796684

e-mail: commissione.accesso@palazzochigi.it

Sito: www.governo.it/Presidenza/ACCESSO/index.html



Pubblicazione della

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per l'informazione e l'editoria

Via Po, 14 – 00198 Roma

Capo Dipartimento

Mauro Masi

Stampa e diffusione

Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato S.p.A.
Stabilimento Salario – Roma
